# Senato della Repubblica
# XIX Legislatura

## Fascicolo Iter
## **DDL S. 1225**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

07/12/2025 - 19:37

# Indice


1. DDL S. 1225 - XIX Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 1225 . . . 5
1.2.2. Relazione 1225-A . . . 87
1.2.3. Testo approvato 1225 (Bozza provvisoria) . . . 92
1.3. Trattazione in Commissione . . . 94
1.3.1. Sedute . . . 95
1.3.2. Resoconti sommari . . . 96
1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) . . . 97
1.3.2.1.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 97(pom.) del 02/10/2024 . . . 98
1.3.2.1.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 100(ant.) del 16/10/2024 . . . 107
1.4. Trattazione in consultiva . . . 111
1.4.1. Sedute . . . 112
1.4.2. Resoconti sommari . . . 113
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 114
1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71(pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2024 . . . 115
1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 117
1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 194(pom.) del 30/09/2024 . . . 118
1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 195(ant.) del 02/10/2024 . . . 124
1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 134
1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 293(pom.) del 15/10/2024 . . . 135
1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 295(ant.) del 16/10/2024 . . . 141
1.4.2.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . . 142
1.4.2.4.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165(ant.) del 16/10/2024 . . . 143
1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) . . . 149
1.4.2.5.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 235(pom.) dell'08/10/2024 . . . 150
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 156
1.5.1. Sedute . . . 157
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 158

1.5.2.1. Seduta n. 232 del 16/10/2024 . . . . . 159

# 1. DDL S. 1225 - XIX Leg.

# 1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 1225

**XIX Legislatura**

- Dati generali
- Testi ed emendamenti
- Dossier
- Trattazione in Commissione
- Trattazione in consultiva
- Trattazione in Assemblea
- Votazioni

---

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

**Titolo breve:** *Ratifica Convenzione istituzione GCAP*

Iter

**16 ottobre 2024:** approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)

**Successione delle letture parlamentari**

| | |
|---|---|
| **S.1225** | **approvato** |
| C.2100 | approvato definitivamente. Legge |

Legge n. 184/24 del 18 novembre 2024, GU n. 284 del 4 dicembre 2024.

Iniziativa Governativa

Ministro degli affari esteri e coop. inter.le **Antonio Tajani** , Ministro della difesa **Guido Crosetto** (Governo Meloni-I )

**Di concerto con**

Ministro dell'economia e finanze **Giancarlo Giorgetti**

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Include relazione tecnica.

Include analisi tecnico-normativa (ATN).

Esclusione AIR.

Presentazione

Presentato in data **9 settembre 2024**; annunciato nella seduta n. 218 dell'11 settembre 2024.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI, AEREI MILITARI, GRAN BRETAGNA, GIAPPONE

**Articoli**

AUTORIZZAZIONI (Art.3), LICENZE (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Roberto Menia** (FdI ) (dato conto della nomina il 2 ottobre 2024).

Relatore di maggioranza Sen. **Roberto Menia** (FdI ) nominato nella seduta ant. n. 100 del 16 ottobre 2024.
(proposto testo modificato).
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.

Presentato il testo degli articoli il 16 ottobre 2024; annuncio nella seduta n. 232 del 16 ottobre 2024

Assegnazione

Assegnato alla **3ª Commissione permanente (Affari esteri e difesa)** **in sede referente** il 19 settembre 2024. Annuncio nella seduta n. 222 del 19 settembre 2024.
Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro)

# 1.2. Testi

# 1.2.1. Testo DDL 1225

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1225**

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esterie della cooperazione internazionale** (TAJANI)e dal **Ministro della difesa** (CROSETTO)di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze** (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2024

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

Onorevoli Senatori. - Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

## 1. ESIGENZA E FINALITA' DELL'ACCORDO

L'accordo prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (*GCAP Agency*) operante nell'alveo di un'organizzazione internazionale (*GCAP International Government Organization*) dotata di personalità giuridica e deputata a gestire il programma in accordo alle direzioni strategiche di un organo rappresentante i Paesi membri (i.e. *Steering Committee*). Le Parti hanno concordato di stabilire nel Regno Unito la sede principale dell'organizzazione nella località di Reading. Tale scelta sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento. Di conseguenza, il governo britannico è stato identificato come depositario della copia originale dell'accordo.

## 2. REFERENTI

I referenti individuati nella Convenzione sono i seguenti: il Ministro della Difesa della Repubblica Italiana, il Ministro degli Esteri (JMOFA) ed il Ministro della Difesa (JMOD) del Giappone, ed il Ministro della Difesa del Regno Unito.

Si evidenzia che, a seguito dei negoziati avvenuti nel corso delle riunioni ministeriali, le Parti hanno concordato di far sottoscrivere il documento ai rispettivi Ministri della Difesa il giorno 14 dicembre 2023 nel corso di un incontro a Tokyo. Il Giappone è stata l'unica nazione, per motivazioni politiche interne, a procedere ad una doppia sottoscrizione con il Ministro degli Esteri (JMOFA) ed il Ministro della Difesa (JMOD).

## 3. SINTETICA INDICAZIONE DELLA NECESSITA' E DEI PREVISTI EFFETTI/RICADUTE DELL'ACCORDO

Con la Dichiarazione Congiunta del 9 dicembre 2022, i Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito hanno ufficializzato l'avvio del *Global Combat Air Programme* (GCAP), finalizzato allo sviluppo di una piattaforma aerea basata su un'architettura di "Sistema di Sistemi" di 6ª generazione. Il costrutto proposto e fortemente supportato dall'Italia prevede l'istituzione, attraverso la definizione di un trattato internazionale, di una Agenzia tri-nazionale incaricata di gestire il programma in maniera unificata e *super partes*. In virtù dell'assoluta rilevanza dell'impresa, l'Italia ha assunto la *leadership* dell'attività di

definizione del suddetto trattato, denominato *Convention on the establishment of the "Global Combat Air Programme - GCAP International Government Organisation"* (Convenzione sull'istituzione della "Organizzazione Governativa Internazionale GCAP"), costituendo un Gruppo di Lavoro nazionale composto da Gabinetto del Ministro della Difesa, Segretariato Generale della Difesa, DIS UCSe e MAECI.

La Convenzione consente una gestione bilanciata del programma a livello governativo, prevedendo la partecipazione dell'Italia come *equal partner* di Regno Unito e Giappone, a conferma dell'attribuzione al nostro Paese del rango più elevato nella compagine internazionale nel settore del combattimento aereo.

## ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

L'**articolo 1** autorizza la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

L'**articolo 2** reca l'ordine di esecuzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della Convenzione, fissata dall'articolo 62, paragrafo 4, della stessa nel giorno successivo al deposito dello strumento di ratifica dell'ultima delle tre parti che avrà completato le proprie procedure interne.

L'**articolo 3**, al fine di facilitare l'attuazione della Convenzione e di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre parti della stessa (una delle quali, il Regno Unito, è parte dell'Alleanza Atlantica, mentre l'altra, il Giappone, non lo è), prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possano assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

L'**articolo 4** contiene le disposizioni finanziarie

L'**articolo 5** dispone l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

## ELEMENTI SIGNIFICATIVI DELL'ACCORDO

In generale, si rappresenta che il documento:

- non modifica gli aspetti generali di collaborazione tra i Ministeri della Difesa coinvolti;

- non comporta implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto dettagliato nella Nota Tecnico Finanziaria allegata alla presente relazione;
- non costituisce impegno formale alla futura acquisizione del sistema d'arma;
- non presenta fattori ostativi sotto il profilo giuridico-legale.

L'Accordo prevede un preambolo e dodici capitoli principali.
Si fornisce, di seguito, una panoramica di tutti gli articoli evidenziando gli aspetti di maggiore rilievo:

**Preambolo**

Introduzione del *Global Combat Air Program* quale programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni. Esplicitazione dei principi a fondamento della collaborazione, tra i quali in particolare vengono evidenziati il miglioramento della capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, il potenziamento della cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, il supporto alla sovranità nazionale, il sostenimento delle capacità industriali in particolare nel settore del combattimento aereo, il contributo alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale e l'importanza delle esportazioni per il successo economico e politico della collaborazione. Le Parti, inoltre, riconoscono i benefici della cooperazione e la necessità, al fine di perseguire un elevato livello di coordinamento, di istituire un'organizzazione internazionale con capacità giuridica che possa fungere da organo indipendente per la gestione del programma GCAP e che abbia una capacità autonoma di stipulare contratti con le controparti industriali di riferimento per lo sviluppo del programma.

**Capitolo I: Disposizioni Generali**

- **Art. 1**: definizione dello scopo dell'accordo, che ha la finalità di istituire l'Organizzazione governativa internazionale (GIGO: *GCAP International Government Organization*) deputata a guidare, gestire e supervisionare il programma. Inoltre, viene specificato che per GCAP è inteso il programma che verrà realizzato dalla suddetta organizzazione su mandato delle Parti.
- **Art. 2**: lo sviluppo del programma GCAP si svolgerà attraverso diverse fasi, che seguiranno il ciclo di vita del programma dalla sua fase di concettualizzazione, passando per quelle di sviluppo, operazione e supporto logistico, fino ad arrivare alla fase di dismissione. Le Parti si impegnano a disciplinare il meccanismo di dettaglio di evoluzione tra le diverse fasi in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 3**: l'Organizzazione avrà personalità giuridica riconosciuta internazionalmente, capacità contrattuale, nonché la capacità di acquisire e smaltire proprietà mobili e immobili e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle parti. Le Parti hanno inoltre concordato la composizione dell'Organizzazione che

avrà un Comitato Direttivo (*Steering Committee*) costituito dalla Parti ed una Agenzia GCAP, che opererà a beneficio del programma sulla base della guida e supervisione del Comitato Direttivo. Nei capitoli successivi sono esplicitate le funzioni principali dei due suddetti organi.

- **Art. 4**: le Parti hanno convenuto nell'individuare l'inglese quale lingua ufficiale dell'Organizzazione.
- **Art. 5**: le Parti si impegno a supportare, nei vincoli della normativa vigente, le attività di importazione, esportazione e trasferimento di materiali e informazioni relative al programma. L'esportabilità verso futuri potenziali partner è, infatti, stato considerato tra le Parti quale uno dei principi fondanti della cooperazione sin dalla fase di progettazione, al fine di garantire sostenibilità di lungo periodo al programma GCAP e permettere alle industrie coinvolte nell'impresa di compensare gli alti costi di sviluppo e produzione.

**Capitolo II: Il Comitato Direttivo**

- **Art. 6**: il Comitato Direttivo (*Steering Committee*) sarà composto da rappresentanti delle Parti che individueranno un Capo Delegazione (*Head of Delegation* – HoD). Le Parti hanno definito che il Comitato Direttivo sarà presieduto a rotazione da uno dei Capi Delegazione. Tale figura comunque avrà unicamente delle funzioni di presidenza e rappresentanza del Comitato senza avere un peso maggiore dal punto di vista decisionale. In tale ottica, le Parti hanno comunque convenuto di disciplinare il meccanismo di svolgimento e durata della presidenza del Comitato Direttivo in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 7**: il Comitato Direttivo sarà il più alto *forum* di *governance* dell'Organizzazione e sarà deputato alla guida, direzione, controllo e supervisione delle attività della stessa ed al rispetto di quanto previsto dal presente Accordo. Le responsabilità di dettaglio e i processi decisionali del Comitato Direttivo verranno disciplinati dalle Parti in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 8**: il Comitato Direttivo avrà la capacità di istituire, all'unanimità, comitati subordinati, composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento delle proprie responsabilità.

**Capitolo III: Status, funzioni e attività dell'Agenzia GCAP**

- **Art. 9**: viene introdotta l'Agenzia GCAP, quale corpo operativo dell'Organizzazione per la gestione, la coordinazione e l'esecuzione di tutte le fasi del programma. Le Parti hanno convenuto che l'Agenzia, nonostante la sua autonomia dal punto di vista delle attività svolte per il programma, opererà sotto la supervisione e la direzione strategica del Comitato Direttivo.
- **Art. 10**: le Parti, a seguito di una lunga negoziazione con diretto coinvolgimento ministeriale, hanno identificato nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la nazione ospitante della sede centrale dell'Organizzazione. Le Parti hanno

comunque concordato la possibilità di istituire sedi periferiche nei territori delle Parti. Nell'articolo viene data la definizione di *Host Country* (Paese ospitante), ovvero il Paese dove saranno ubicate le sedi dell'Organizzazione. Le Parti concordano che le ubicazioni specifiche della sede principale e delle eventuali sedi periferiche saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e l'Organizzazione o tramite notifica dall'Organizzazione al Paese Ospitante. In tale contesto si rende noto che il 29 aprile u.s. il *Secretary of State* inglese ha comunicato formalmente al Ministro della Difesa italiano la scelta di Reading quale sede principale della prefata Agenzia.

- **Art. 11**: l'Agenzia avrà la funzione di permettere lo sviluppo e l'attuazione del Programma GCAP sulla base delle esigenze capacitive e dei requisiti presentati dalle Parti e nel rispetto dei rispettivi requisiti normativi.
- **Art. 12**: vengono esplicitate le funzioni principali dell'Agenzia, e in particolare: gestione complessiva del programma sotto la direzione strategica del Comitato Direttivo, supporto amministrativo e di segretariato al Comitato Direttivo e comitati subordinati, definizione, coordinamento e definizione dei requisiti tecnici presentati dalla Parti, stipula dei contratti con la controparte industriale, gestione degli aspetti di certificazione e aeronavigabilità sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali, gestione degli aspetti amministrativi dell'Organizzazione, supporto e gestione delle attività relative all'esportazione. Le Parti, inoltre, hanno concordato di disciplinare e dettagliare le funzioni dell'Agenzia in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 13**: l'Agenzia avrà la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale per contro dell'Organizzazione, dovrà supervisionare e monitorare l'attività della stessa industria in conformità a quanto previsto dalla suddetta contrattualistica. Le Parti si riservano il diritto di disciplinare in un accordo discendente di rango inferiore le circostanze in cui il Comitato Direttivo dovrà approvare i contratti prima della stipula da parte dell'Agenzia. Tale circostanza sarà presa in considerazione in particolare relativamente a contratti di particolare rilievo per lo sviluppo del Programma e/o dal consistente volume finanziario.

**Capitolo IV: Struttura dell'Agenzia GCAP**

- **Art. 14**: vengono definite le carichi apicali dell'Agenzia, che verrà diretta da un *Chief Executive* eletto dal Comitato Direttivo, coadiuvato nelle sue funzioni da Direttori per la direzione delle principali divisioni dell'Agenzie. Viene evidenziato come il *Chief Executive* risponderà direttamente al Comitato Direttivo per le sue azioni e per l'attività dell'Agenzia. Le Parti concordano nel dettagliare la struttura dell'Agenzia in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 15**: viene istituito un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali che verranno ricoperte da rappresentanti delle diverse Parti al fine di mantenere un equilibrio tra di esse. Viene inoltre sancita la natura

internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare i membri dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni. Nell'articolo viene anche data una definizione del personale dell'Agenzia, quale personale direttamente impiegato da esse sulla base di un accordo sottoscritto con la stessa Agenzia.

- **Art. 16**: la composizione del personale dell'Agenzia sarà principalmente costituita da rappresentanti dei rispettivi governi, pur essendo prevista la possibilità di assumente personale delle Parti non governativo e, in casi peculiari per un periodo di tempo limitato concordato tra le Parti, personale non delle Parti. Viene sancito che le cariche apicali saranno ricoperte unicamente da personale governativo proveniente dalla Parti.
- **Art. 17**: le Parti concordano nel prevedere nell'Agenzia l'impiego di personale con un'adeguata competenza per lo svolgimento della missione richiesta nel modo più efficiente possibile e, comunque, tenendo conto dei rispettivi contributi delle Parti.

**Capitolo V: Amministrazione Finanziaria**

- **Art. 18**: nel presente articolo le Parti si impegnano a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'Organizzazione.
- **Art. 19**: viene sancito che i principi alla base delle regole finanziare saranno definite dal Comitato Direttivo con l'obiettivo di disciplinare la gestione amministrativa dell'Organizzazione, il costo delle attività dell'Organizzazione, la forma, la frequenza dei contributi delle Parti. I finanziamenti dell'Organizzazione saranno suddivisi in un budget operativo finalizzato a finanziare le attività di sviluppo ed un budget amministrativo per ricoprire i costi di funzionamento dell'Organizzazione. Le Parti si impegnano a dettagliare i suddetti aspetti in un accordo discendente di rango inferiore.
- **Art. 20**: vengono definite le modalità di gestione del budget amministrativo e del budget operativo da parte dell'Agenzia. L'Agenzia avrà inoltre l'onere di sottoporre il budget annuale per approvazione al Comitato Direttivo.
- **Art. 21**: la contabilità annuale verrà presentata alle autorità di controllo nominate dal Comitato Direttivo in base a delle procedure che le parti disciplineranno in un accordo discendente di rango inferiore. Il Comitato Direttivo dovrà, inoltre, approvare il resoconto di verifica.

**Capitolo VI: Resoconti e Verifiche (Audit)**

- **Art. 22**: viene stabilito che l'Agenzia dovrà presentare il resoconto delle attività dell'Agenzia stessa relativamente agli obiettivi definiti ed al budget approvato dal Comitato Direttivo. Le Parti, inoltre, si impegnano a disciplinare il meccanismo di dettaglio della suddetta attività in un accordo discendente di rango inferiore.

- **Art. 23**: viene disciplinata l'attività degli *auditor* nazionali per lo svolgimento delle proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali. Tale attività dovrà essere portata avanti in collaborazione con l'Agenzia, che dovrà mettere in atto tutte le azioni necessari per facilitare l'accesso alle informazioni necessarie.
- **Art. 24**: vengono definite le modalità di accesso degli *auditor* nazionali alle strutture dell'Agenzia. In particolare, viene specificato come tale attività non dovrà causare nessuna interruzione delle attività istituzionali dell'Agenzia e garantire la protezione delle informazioni relative ad altre Parti.
- **Art. 25**: le Parti sottolineano come l'Agenzia debba agire a protezione degli interessi finanziari dell'Organizzazione dalle frodi.
- **Art. 26**: viene evidenziata la capacità del Comitato Direttivo di poter richiedere attività *audit* per migliorare il funzionamento dell'Agenzia e la conduzione del programma.
- **Art. 27**: viene specificato come la gestione dei dati personale dovrà avvenire secondo la direzione del Comitato Direttivo ed in ossequio ai rispettivi regolamenti e leggi nazionali delle Parti.

**Capitolo VII: Privilegi e Immunità**

- **Art. 28**: viene sancita l'inviolabilità delle sedi dell'Organizzazione, l'immunità giurisdizionale delle stesse evidenziando le relative eccezioni nei casi in cui il *Chief Executive* abbia esplicitamente rinunciato all'immunità. Viene, inoltre, definita l'immunità delle proprietà e dei possedimenti dell'Organizzazione. Nell'articolo, per garantire la massima chiarezza, viene fornita, inoltre, la definizione di "*archives*" (archivi) dell'Organizzazione e viene sancita la loro inviolabilità. Viene inoltre data la definizione di "*premises*" (sedi) dell'Organizzazione.
- **Art. 29**: vengono definiti i limiti di accesso alle sedi dell'Organizzazione delle autorità pubbliche del Paese ospitante sulla base delle condizioni definite dal *Chief Executive*. Viene, inoltre, specificato come il consenso all'accesso sarà comunque presunto in caso di situazioni di emergenza nelle quali sia richiesto un tempestivo intervento al fine di salvaguardare la sicurezza delle sedi e del personale che vi opera.
- **Art. 30**: l'utilizzo delle sedi dell'Organizzazione viene limitato alle finalità relative al programma e secondo quanto previsto dal presente Accordo.
- **Art. 31**: per il tramite di questo articolo, le Parti definiscono l'attività delle autorità competenti del Paese ospitante, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la protezione e la sicurezza delle sedi dell'Organizzazione.
- **Art. 32**: vengono evidenziate le responsabilità dei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione di garantire i necessari servizi pubblici per consentire all'Organizzazione il pieno ed agevole svolgimento delle proprie funzioni.

- **Art. 33**: viene sancito il diritto dell'Organizzazione ad utilizzare codici di comunicazione, utilizzare apparecchiature per comunicare e avere un'attività di corrispondenza. Viene, inoltre, sancita l'inviolabilità ed l'assenza di censura relativamente alle comunicazioni ufficiali dell'Organizzazione.
- **Art. 34**: viene sancita la capacità di gestione dei fondi dell'Organizzazione da parte dell'Agenzia senza limitazione causate da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere i propri obblighi relativi alla gestione del programma. Nell'articolo, inoltre, si evidenzia come l'Organizzazione si consulterà senza ritardo alcuno con il Paese ospitante per identificare la soluzione più appropriata nel caso quest'ultimo evidenzi gravi difficoltà relative all'attività finanziaria con impatti sull'Organizzazione.
- **Art. 35**: viene sancita l'esenzione da tasse, imposte e dazi doganali per l'Organizzazione, i suoi possedimenti e gli articoli importati, esportati o trasferiti nell'esercizio delle funzioni ufficiali. Viene tuttavia evidenziato come la suddetta esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo degli armamenti e alle relative leggi o regolamenti.
- **Art. 36**: viene evidenziata l'eccezionalità rispetto a quanto previsto all'articolo precedente, evidenziando che l'Organizzazione non rivendicherà l'esenzione in merito alle tasse relative ai servizi pubblici.
- **Art. 37**: vengono definiti i privilegi e le immunità, all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante le sedi dell'Organizzazione, dei rappresentanti delle Parti nell'esercizio delle loro funzioni. In particolare vengono sancite le immunità all'arresto e detenzione, l'immunità giurisdizionale per quanto svolto nell'esercizio delle proprio funzioni, fatto salvo le violazioni del codice della strada. Viene sancita l'inviolabilità dei documenti ufficiali e l'esenzione delle misure restrittive di ingresso. Nell'articolo le parti hanno reputato opportuno specificare che i suddetti privilegi e immunità non sono accordati per vantaggio personale, ma unicamente per assicurare l'assoluta indipendenza dei rappresentanti dell'Organizzazione nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al programma GCAP. Si specifica come l'articolo non è applicabile alla Parte i cui rappresentanti sono cittadini o residenti permanenti.
- **Art. 38**: vengono definiti i privilegi e immunità del personale dell'Agenzia. In particolare vengono sancite le immunità da processi legali, salvo violazioni del codice della strada, e l'inviolabilità dei documenti ufficiali. Vengono inoltre accordati ai membri dell'Agenzia e ai loro familiari gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale. Anche in questo articolo, si specifica la non applicabilità alla Parte i cui rappresentanti sono cittadini o residenti permanenti.

- **Art. 39**: vengono definiti i privilegi e le immunità del personale dell'Agenzia non cittadino o residente permanente nei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione. In particolare viene sancita l'esenzione da tasse sui salari corrisposti dall'Organizzazione, le esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione ed il diritto a importare i propri immobili ed effetti personali senza dazi doganali al momento della prima assunzione dell'incarico.
- **Art. 40**: viene definita l'emissione dei documenti di identità per il personale dell'Agenzia ed i relativi familiari non cittadini o residenti permanenti da parte dei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione.
- **Art. 41**: viene evidenziata la possibilità dei familiari del personale dell'Agenzia di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti le sedi dell'organizzazione, specificando la possibilità di poter ottenere il relativo permesso di lavoro dalle autorità competenti.
- **Art. 42**: è sancito il dovere da parte dei rappresentanti delle Parti, del personale dell'Agenzia e dei propri familiari di rispettare le leggi e i regolamenti dei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione, non interferendo nei suoi affari interni.
- **Art. 43**: l'articolo evidenzia la necessità di cooperazione tra l'Organizzazione e le autorità competenti dei Paesi ospitanti le sedi della stessa al fine di garantire la corretta amministrazione della giustizia e l'osservanza delle leggi e regolamenti. Le Parti inseriscono la definizione del meccanismo di rinuncia delle immunità rispettivamente per il personale dell'Agenzia, le cariche apicali e i membri del Comitato Direttivo. Nell'articolo, inoltre, le Parti hanno ritenuto opportuno specificare come il presente Accordo non ponga limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti. Inoltre, il Paese ospitante, qualora ritenga ci sia stato un abuso dei suddetti privilegi o immunità, potrà procedere con delle consultazioni con il *Chief Executive* per determinare quanto avvenuto.
- **Art. 44**: con il presente articolo è sancito l'impegno dei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione ad intraprendere le misure appropriate per facilitare ingresso e soggiorno dei membri dell'Agenzia e dei relativi familiari, evadendo con la massima rapidità possibile qualsiasi richiesta di visto/permesso.
- **Art. 45**: viene sancita la fornitura da parte dell'Organizzazione della adeguate misure di copertura sanitaria nei confronti del personale dell'Agenzia e dei relativi familiari non cittadini o residenti permanenti nei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione.
- **Art. 46**: viene definita l'esenzione da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale da parte del personale dell'Agenzia e dei relativi familiari non cittadini o residenti permanenti nei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione. Tale esenzione non è ritenuta applicabile per i familiari che svolgono attività lavorativa

autonoma o dipendente nel Paese ospitante o che non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante.

- **Art. 47**: viene fornita una definizione dell'espressione "*accompanying family members forming part of the household*" (familiari conviventi al seguito) in conformità alle politiche ed alla legislazione dei Paesi ospitanti le sedi dell'Organizzazione.

**Capitolo VIII: Adesioni di Parti aggiuntive e collaborazione con non-Parti**

- **Art. 48**: vengono definite le modalità di ingaggio con non-Parti da parte dell'Agenzia, specificando che quest'ultima potrà operare in tal senso sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Direttivo. Il suddetto ingaggio potrebbe essere finalizzato a discutere un eventuale adesione di una non-Parte al presente Accordo.
- **Art. 49**: viene evidenziata la necessità di consenso all'unanimità in seno al Comitato Direttivo per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con potenziali Parti aggiuntive. Sarà, inoltre, nuovamente necessario il consenso all'unanimità tra le Parti in merito ad una decisione finale relativa all'eventuale accesso di non-Parti al presente Accordo.
- **Art. 50**: con il presente articolo le Parti si impegnano a supportare l'intenzione di una Parte relativamente all'esportazione, in ossequio ai regolamenti ed agli obblighi legali ed in considerazione dei rispettivi interessi in materia di sicurezza nazionale. Viene, inoltre, evidenziata la necessità di avviare quanto prima una consultazione tra le Parti in caso di perplessità di una di esse in merito ad una determinata attività di esportazione.
- **Art. 51**: in questo articolo viene sancito come sarà cura dell'Agenzia la gestione di un meccanismo finalizzato a facilitare le attività di esportazione. Le Parti hanno concordato di definire e dettagliare tale meccanismo in un accordo discendente di rango inferiore che dovrà essere negoziato nel rispetto del presente Accordo, degli accordi internazionali applicabili e di ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo degli armamenti.

**Capitolo IX: Sicurezza**

- **Art. 52**: il Comitato Direttivo avrà il compito di mantenere una politica di sicurezza per assicurare un grado comune di protezione delle informazioni classificate in tutti i domini di sicurezza, inclusa la resilienza cibernetica. In tale ottica, viene istituito un comitato subordinato al Comitato Direttivo per la consulenza sulle politiche di sicurezza. Il suddetto comitato sarà composto da esperti in materia di sicurezza rappresentativi di ciascuna delle Parti. Nell'articolo viene, inoltre, fornita una definizione dell'espressione "*Classified Information*" (Informazioni Classificate), con la quale si intende qualsiasi informazione, documento o materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi delle Parti o

dell'Organizzazione, sia che tale informazione sia stata originata all'interno dell'Organizzazione stessa, sia che sia stata ricevuta dalle Parti o scambiata tra le Parti, e che sia stata designata come tale mediante classifica di sicurezza.

- **Art. 53**: viene sancito l'impegno delle Parti e dell'Organizzazione a proteggere e salvaguardare le informazioni classificate in conformità a un meccanismo da disciplinare in un accordo discendente, senza impatto alcuno sugli accordi bilaterali di sicurezza riguardanti la protezione delle Informazioni Classificate in essere tra le Parti.

**Capitolo X: Responsabilità e richieste di risarcimento**

- **Art. 54**: le Parti sanciscono la responsabilità dell'Organizzazione e al contempo specificano l'assenza di responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'Organizzazione e dei membri del Comitato Direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato.
- **Art. 55**: viene definito il meccanismo di compensazione a carico dell'Organizzazione nei confronti delle Parti per qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà a seguito dell'operato doloso e negligente dei membri del Comitato Direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato.
- **Art. 56**: in quest'articolo le Parti e l'Organizzazione si impegnano ad interagire e dialogare in buona fede per il raggiungimento di una soluzione reciprocamente accettabile in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti.

**Capitolo XI: Risoluzione delle controversie**

- **Art. 57**: le Parti concordano nell'identificare la risoluzione tramite consultazione relativamente a qualsiasi controversia tra le Parti o tra le Parti e l'Organizzazione in merito all'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo.
- **Art. 58**: viene definita la sottomissione di ogni controversia derivante dai contratti stipulati dall'Organizzazione per l'implementazione del programma ad un comitato di conciliazione subordinato al Comitato Direttivo. Viene inoltre definita la risoluzione tramite conciliazione di controversie derivanti dai contratti tra l'Organizzazione e l'Industria e previsione di una clausola di arbitrato nella suddetta contrattualistica.
- **Art. 59**: viene definita la risoluzione di controversie tra l'Agenzia e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro in conformità alle regole di gestione interne all'Agenzia. In questo articolo, inoltre, le Parti si impegnano a garantire nel contratto di lavoro la protezione dei diritti dei lavoratori in ossequio alle *best practice* delle Parti.

- **Art. 60**: viene sancito l'impegno delle Parti ad assumere, per il tramite del Comitato Direttivo, le misure appropriate in merito ad eventuali richieste di risarcimento da terze parti.

**Capitolo XII: Disposizioni finali**

- **Art. 61**: viene definita l'applicazione del presente Accordo in conformità alla legislazione internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza a organizzazioni regionali o sub-regionali.
- **Art. 62**: vengono definiti i meccanismi di ratifica, entrata in vigore ed emendamento dell'Accordo. Si evidenzia come ogni parte potrà richiedere, con il dovuto preavviso e tramite una notifica scritta, una revisione del testo dell'Accordo che verrà valutata dalle Parti, per il tramite del Comitato Direttivo, ed eventualmente adottata solo se approvata all'unanimità. Il suddetto emendamento dovrà comunque essere soggetto a ratifica.
- **Art. 63**: le Parti concordano nel poter invitare una non Parte ad aderire all'Accordo in conformità a quanto previsto dal Capitolo VIII. Viene evidenziato come, in caso di adesione di una nuova Parte, l'Accordo acquisirà efficacia il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.
- **Art. 64**: viene definito il meccanismo di scioglimento dell'Organizzazione, che potrà sciogliersi all'unanimità lasciando alle Parti la possibilità di definire come gestire gli esiti dello scioglimento, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. In tale attività l'Agenzia, quale corpo operativo dell'Organizzazione, fungerà una parte attiva nelle negoziazioni.
- **Art. 65**: Le Parti definiscono il meccanismo di ritiro di una delle Parti dal presente Accordo che avverrà, comunque, a seguito di un'attività di consultazione tra le Parti. L'eventuale ritiro avrà efficacia 12 mesi dopo la notifica ricevuta dal depositario dell'Accordo. Viene evidenziato come la Parte che si ritira dovrà assolvere a tutti gli impegni fino alla data effettiva del ritiro sulla base di una accordo da definire tra le Parti.
- **Art. 66**: Le Parti hanno ritenuto opportuno evidenziare come gli obblighi relativi a costi, diritti legali e protezione delle informazioni classificate rimangano vincolanti in caso di ritiro di una Parte o terminazione del programma.
- **Art. 67**: La Parti hanno concordato nel depositare l'Accordo presso il gli archivi del governo del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord, che ha preso l'impegno a fornirne una compia certificata alle Parti.

## 4. OPPORTUNITA' E BENEFICI DELL'ACCORDO

L'Accordo in parola testimonia i significativi progressi compiuti nell'ambito di un'iniziativa destinata a rivoluzionare il comparto della Difesa internazionale attraverso un

nuovo modello di collaborazione che vede le industrie lavorare in maniera congiunta per sviluppare insieme tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente.

Attraverso il GCAP l'Italia avrà un ruolo di prim'ordine nel settore della *Combat Air* garantendosi:

- Soddisfazione di una necessità militare e la garanzia di un vantaggio operativo per affrontare le sfide poste dai nuovi scenari attraverso lo sviluppo di un Sistema di Sistemi, con una combinazione di assetti di nuova generazione pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, in grado di scambiare ed elaborare una enorme mole di dati e caratterizzati dalla capacità di operare "*cross domain*", con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori ed effettori di nuova generazione.
- Sovranità tecnologica ed industriale. La concezione, la progettazione, la produzione congiunte del GCAP garantiranno all'Italia il mantenimento delle capacità ingegneristiche per progettare e sviluppare sistemi di combattimento aereo di nuova generazione e per mantenere un adeguato livello di sovranità nazionale. Ciò rappresenta, senza dubbio, un passo avanti assolutamente necessario per mantenere il vantaggio competitivo sulle nuove tecnologie e, al contempo, per valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla nostra base industriale grazie ai programmi passati. GCAP è dunque una sfida in primis tecnologica, uno sforzo ambizioso per identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti (*AI, Big Data Analysis, Machine Learning, Autonomy, Quantum-enabled, Hypersonic* e nuovi materiali) per ottenere risultati operativi specifici e unici favorendo la "*digital transformation*" del tessuto industriale nazionale.
- Prosperità. A livello industriale, in Italia, il programma è guidato da Leonardo IT, che si avvale della collaborazione di MBDA IT, Elettronica e Avio Aero, con l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende leader nel settore, Piccole e Medie Imprese, Centri di Ricerca e Università, formando così un network di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico. Il GCAP realizzerà tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'eco-sistema industriale nazionale. Il modello di collaborazione impostato con i paesi partner è stato strutturato su diversi livelli di competenza in oltre 50 aree tecnologiche e consentirà di accrescere le capacità conoscitive, operative, sistemiche e produttive nazionali con indubbie e rilevanti ricadute in termini economici sull'intero sistema industriale nazionale. GCAP rappresenta, pertanto, l'opportunità di costituire il laboratorio scientifico-tecnologico nazionale, proiettando in un unico programma di lunga durata, la visione strategica di sicurezza del nostro Paese, catalizzando il talento dei ricercatori e le capacità di industrializzazione, secondo un processo di cooperazione virtuosa che interessa piccole e medie imprese, centri di ricerca e università. Un'opportunità concreta per innescare processi virtuosi che si articolano su più

dimensioni in grado di contribuire fattivamente alla crescita del Paese in un orizzonte di medio/lungo termine.



La Convenzione costituisce e regola una nuova organizzazione internazionale chiamata a gestire e realizzare in maniera unificata ed indipendente il programma congiunto Global Combat Air Program (GCAP).

La Convenzione non contempla né quantifica uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri (Italia, Regno Unito e Giappone).

In tale contesto, va ricordato che la Convenzione regola l'organizzazione internazionale incaricata di gestire il programma e non crea né, tanto meno, quantifica alcuno specifico obbligo di sviluppo, produzione e supporto logistico di sistemi d'arma. Al riguardo le Parti concorderanno, attraverso intese successive (*Implementing Arrangement* e *Memorandum of Understanding*), **i termini di contribuzione finanziaria** di ogni Paese partner relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), che, comunque, non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al Decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa. Nel merito, si evidenzia che le suddette linee di finanziamento saranno destinate a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma (c.d. *Operational Budget*) e non sono correlate con gli oneri quantificati nella presente, necessari per il funzionamento dell'organizzazione (c.d. *Administrative Budget*), che saranno attestati su dedicati capitoli di spesa come meglio specificato di seguito e nell'Art. 4 del DDL.

Le disposizioni della Convenzione regolano invece l'organizzazione internazionale e il suo personale.

I Capitoli I, II e III (Artt. 1-13) hanno natura ordinamentale, contengono disposizioni di carattere generale e descrivono struttura, status, funzioni e attività dell'agenzia.

In tale contesto, rileva come l'attività di dettaglio del Comitato Direttivo (articoli da 6 a 8 del trattato) sia al momento in fase di negoziazione tra le parti. Tale negoziato potrà concludersi solo quando l'accordo istitutivo dell'organizzazione sarà in vigore sul piano internazionale, ovvero dopo l'avvenuta ratifica dei tre Stati firmatari. Tuttavia, considerando che tanto il Comitato Direttivo quanto gli eventuali Comitati subordinati sono composti da rappresentanti nazionali appartenenti alle Forze Armate, ma non in servizio presso l'Agenzia, si può stimare, sulla base delle negoziazioni in corso tra le Parti, una spesa annua di circa euro 37.000 per le spese di missione derivanti dalla partecipazione alle attività del Comitato Direttivo e di eventuali Comitati ad esso subordinati. La normativa sul trattamento di missione sarà la stessa utilizzata per permettere la partecipazione di rappresentanti nazionali ai consessi decisionali di programmi di cooperazione internazionale similari.

Per ciascuna riunione nel Regno Unito (in area Londra o nella città di Reading, sede della costituenda Agenzia) si prevede una partecipazione di 4 persone, con un costo per ciascuna missione quantificabile come segue:

| DURATA GIORNI | SPESE DI VIAGGIO A.R./PAX | SPESE DI ALLOGGIO PER NOTTE | DIARIA / GIORNO (AREA LONDRA) | TOTALE PER PERSONE | PERSONE | TOTALE PER MISSIONE | MISSIONI ANNUE | TOTALE ANNUO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 475 | 200 | 90 | 1145 | 4 | 4580 | 8 | **36640** |

I Capitoli IV e V (Artt. 14-21) riguardano, in maniera più specifica, le strutture di articolazione dell'Agenzia, e contengono disposizioni riguardanti la gestione finanziaria, prevedendo le modalità attraverso le quali, le Parti, contribuiranno al finanziamento dell'agenzia.

Per la quantificazione del contributo italiano, poiché la Convenzione non prevede uno specifico impegno finanziario a carico di ciascuno degli Stati membri, né contiene una quantificazione del contingente di personale che ogni Parte dovrà dedicare alla realizzazione delle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), riservando tali decisioni a successive Intese tra le Parti, non sono al momento disponibili dati sufficienti per calcolare l'entità **esatta** del contributo all'organizzazione. Tuttavia, per fornire elementi utili alla quantificazione di un ipotetico profilo di contribuzione nazionale, è stata predisposta una tabella esplicativa nella parte relativa alle previsioni relative al Capitolo V della Convenzione.

Ciò premesso si ipotizza che la nuova Agenzia internazionale necessiterà, per la fase iniziale prevista per il mese di **settembre 2024**, di circa **150 unità di personale** complessive, **equamente distribuite tra le parti** nel solco del principio fondante della cooperazione, ovvero l'*equal partnership* tra le tre Nazioni. Si ipotizza, pertanto, che gli oneri derivanti dalla costituzione e dall'attivazione dell'Agenzia nel corso dell'anno 2024 possano essere così quantificati:

| | **Anno 2024** |
|---|---|
| *Trasloco* | *1.500.000* |
| *Viaggio (nucleo familiare di 3 persone)* | *450.000* |
| *Salario/indennità annua media* | *5.850.000* |
| *Alloggio* | *1.500.000* |
| *Assicurazione sanitaria annua* | *500.000* |
| *Indennità scuola annua* | *1.000.000* |
| *Benefit Pensione annuo* | *600.000* |
| Subtotale spese di personale | 11.400.000 |
| Allestimento iniziale e manutenzione sede | 6.000.000 |
| Spese di funzionamento della sede | 450.000 |
| Varie/imprevisti | 150.000 |
| TOTALE | **18.000.000** |

Si ribadisce come ogni voce indicata nella tabella sia relativa alla spesa totale a carico dei Paesi Partecipanti da dividere, pertanto, egualmente tra le Parti.

Nella determinazione degli oneri di personale si è tenuto conto dell'onere medio connesso con le figure che saranno inviate in una prima fase (impiegate ai sensi dell'articolo 891 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare") alla luce delle retribuzioni normalmente erogate dalle organizzazioni internazionali di natura simile. In particolare si è fatto ricorso ai consueti criteri di calcolo dei salari del personale appartenente al sistema delle Nazioni Unite ("*United Nations common system of salaries, allowances and benefits. International civil service commission – feb. 2022*").

Non potendosi determinare sin d'ora la qualifica ed il numero definito del personale che farà parte del contingente italiano, è stato utilizzato come parametro di riferimento lo stipendio risultante dalla media tra diverse posizioni professionali del sistema ONU con un'adeguata anzianità di servizio (livello VI) riferito alla quota parte nazionale delle 150 unità stimate.

Nello specifico, sono stati utilizzati come parametro di riferimento gli stipendi di funzionari ONU di tre diversi livelli professionali (P1, P3 e P5 con una anzianità di servizio pari a livello VI), applicando il coefficiente di adeguamento del costo della vita stabilito dalle Nazioni Unite per il proprio personale in servizio nel Regno Unito ("*Post adjustment classification – January 2024"):*

| | | |
|---|---|---|
| **Funzionario ONU Livello P1 – VI**: | Stipendio annuo netto | USD 44.303 |
| | Coefficiente UK | 76,5 |
| | Totale annuo | USD 78.194 |
| **Funzionario ONU Livello P3 – VI**: | Stipendio annuo netto | USD 70.303 |
| | Coefficiente UK | 76,5 |
| | Totale annuo | USD 124.084 |
| **Funzionario ONU Livello P5 – VI**: | Stipendio annuo netto | USD 99.186 |
| | Coefficiente UK | 76,5 |
| | Totale annuo | USD 175.063 |
| **Media P1 + P3 + P5 Stipendio medio annuo netto** | | USD 125.780 (€ 117.000 circa) |

Sull'importo derivante è stato calcolato lo stipendio medio mensile del personale facente parte del contingente destinato a prestare servizio presso l'organizzazione GIGO che, sulla base della stima di 150 unità, porta ad un valore finale di € 5.850.000 per il periodo settembre-dicembre 2024.

Gli avvicendamenti del personale sono ipotizzati a cadenza media triennale (conseguentemente le spese di viaggio e trasloco per il primo anno sono considerate per intero, per gli anni successivi solo per un terzo del personale). Per le spese connesse con l'allestimento e il funzionamento della sede, si è tenuto conto che la **sede principale dell'organizzazione sarà nel Regno Unito in base all'articolo 10, paragrafo 1, della**

**Convenzione** e che quindi lo Stato ospitante sarà tenuto, in una prima fase, ad un maggiore impegno in termini di individuazione dei locali e di adattamento degli stessi. Le singole voci di spesa considerate nella sopra riportata tabella hanno valenza indicativa, al fine di dare evidenza dei fattori di quantificazione dell'onere complessivo al quale potrà ammontare il contributo italiano alla nuova organizzazione internazionale, che sarà successivamente determinato, in via forfettaria, sulla base delle regole finanziarie dell'organizzazione come determinate ai sensi del Capo V della Convenzione.

Poiché ciascuno dei tre Stati membri dovrà contribuire al finanziamento dell'organizzazione in linea di principio in parti uguali, **la quota italiana derivante dalla quantificazione degli oneri sopra indicata è pertanto pari a un terzo del totale, cioè 6.000.000 di euro annui per l'anno 2024.**

Per le annualità successive, le Parti hanno concordato un processo incrementale di attivazione che consente di raggiungere la piena operatività dell'organizzazione nel corso del biennio 2025-26. Nel dettaglio, in considerazione delle **negoziazioni ancora in corso** tra le Parti circa la struttura e le attività specifiche dell'Agenzia, si ipotizza, a partire da agosto 2025, un incremento di personale in un *range* compreso tra le 380 e le 420 unità. **La definizione del suddetto organico è ovviamente suscettibile di revisione** sulla base dell'effettivo carico di lavoro che dovrà sostenere la prefata struttura. Quanto precede sarà oggetto di verifica nel corso del 2025.

Sulla base delle proiezioni di sviluppo ipotizzate nelle interlocuzioni con le controparti, e considerando sempre una paritaria ripartizione tra le Parti dell'organico dell'Agenzia, risulterà necessario finanziare la quota parte italiana del *Budget* Amministrativo che dovrà essere corrisposto annualmente secondo il profilo indicativo riportato nella tabella di seguito.

| ANNO | PREVISIONE BUDGET AMM.VO ITALIA | PREVISIONE BUDGET AMM.VO GIAPPONE | PREVISIONE BUDGET AMM.VO REGNO UNITO | PREVISIONE BUDGET AMM.VO GCAP AGENCY |
|---|---|---|---|---|
| **2024** | 6.000.000€ | 6.000.000€ | 6.000.000€ | 18.000.000€ |
| **2025** | 20.000.000€ | 20.000.000€ | 20.000.000€ | 60.000.000€ |
| **2026** | 27.000.000€ | 27.000.000€ | 27.000.000€ | 81.000.000€ |
| **DAL 2027** | 27.500.000€ | 27.500.000€ | 27.500.000€ | 82.500.000€ |

In considerazione dell'incrementale attivazione dell'Organizzazione, al fine di raggiungere la piena operatività a partire dal 2026, si ipotizza che gli oneri complessivi relativi agli anni successivi al 2024, possano essere ricondotti alle seguenti voci di spesa:

| | Anno 2025 | Anno 2026 | Dall'Anno 2027 |
|---|---|---|---|
| Consistenze organiche presunte GCAP Agency | 420[1] | 420[2] | 420[3] |
| *Trasloco* | *2.700.000* | 900.000 | *1.000.000* |
| *Viaggio (nucleo familiare 3 persone)* | *810.000* | 250.000 | *300.000* |
| *Salario/indennità annua media* | *30.700.000* | 48.450.000 | *49.140.000* |
| *Alloggio* | *7.860.000* | 12.450.000 | *12.600.000* |
| *Assicurazione sanitaria annua* | *2.680.000* | 4.200.000 | *4.280.000* |
| *Indennità scuola annua* | *5.300.000* | 8.400.000 | *8.530.000* |
| *Benefit Pensione annuo* | *3.100.000* | 4.900.000 | *5.000.000* |
| Subtotale spese di personale | 53.150.000 | 79.550.000 | 80.850.000 |
| Allestimento e Manutenzione sede | 5.800.000 | 400.000 | 500.000 |
| Spese funzionamento della sede | 900.000 | 900.000 | 1.000.000 |
| Varie/imprevisti | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| TOTALE | **60.000.000** | **81.000.000** | **82.500.000** |

Nel merito, si evidenzia come il calcolo degli oneri sia stato stimato utilizzando gli stessi parametri dell'annualità 2024 considerando che il trasferimento progressivo della gran parte del personale avverrà a partire dall'agosto del 2025 (con la prima parte dell'anno che vedrà impiegate circa150 unità).

Per quanto precede, la differenza nella spesa totale tra le annualità è dipendente dai mesi effettivi di impiego del personale presso l'Agenzia. Le voci di spesa relativi a "Viaggio" e "Trasloco" tengono conto della rilevante movimentazione di personale nel 2025 per portare l'organico totale da 150 unità a 380-420 unità. Negli anni successivi, invece, la spesa si riferisce ai cicli di turnover del personale impiegato.

È opportuno considerare che il personale italiano impiegato in Agenzia sarà prevalentemente personale in servizio presso le Forze Armate di ogni ruolo o grado.

Si specifica, inoltre, che al personale militare italiano impiegato presso l'Agenzia ai sensi dell'articolo 891, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 marzo 2020, n. 66, si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114, che prevedono che il citato personale sia **collocato in posizione di fuori ruolo** ai sensi dell'articolo 58 del DPR n. 3/1957.

Il Capitolo VI ha natura ordinamentale, consentendo agli organi di controllo di ciascuna delle parti (nel caso dell'Italia personale appartenente ai ruoli della Corte dei Conti) di svolgere le attività di verifica previste dalla legislazione vigente. In tale contesto, si specifica come le spese di missione correlate alle suddette attività saranno finanziate

[1] Di cui 150 inserite in organico nel 2024 e 270 da agosto 2025.
[2] È previsto il potenziale avvicendamento di circa 80-90 unità equamente divise tra le Parti.
[3] È previsto il potenziale avvicendamento di circa 100-110 unità equamente divise tra le Parti

attraverso fondi della Difesa alle stregua di quanto avviene per Organizzazioni Internazionali similari.

Le disposizioni contenute nel Capitolo VII della Convenzione, contenenti privilegi e immunità, hanno effetti giuridicamente certi unicamente nei confronti dello Stato dove è collocata la sede centrale, cioè del Regno Unito, che sarà tenuto ad accordare privilegi e immunità, inclusa l'esenzione da imposte dirette e indirette, nei termini indicati dalla Convenzione. In base all'articolo 10, paragrafo 2, della Convenzione potranno essere stabilite uno o più sedi secondarie dell'organizzazione anche in Italia; a tale effetto, in base alla suddetta disposizione pattizia, il godimento di privilegi e immunità nel nostro Paese dovrà essere regolato da uno specifico accordo di sede, la cui ratifica dovrà essere sottoposta ad autorizzazione parlamentare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.

Allo stato, pertanto, il Capitolo VII non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sarà l'eventuale successivo accordo di sede con l'Italia a regolare tali materie.

Agli eventuali oneri derivanti dalle intese di cui agli articoli 14 (per i costi di struttura dell'Agenzia), 15 (per i meccanismi concernenti la nomina delle cariche a Chief Executive e dei Direttori), 19 (per la forma, frequenza e trattamento dei contributi a carico delle Parti), 52 (circa i meccanismi di funzionamento del comitato subordinato per la governance della sicurezza), 53 (circa la protezione e la salvaguardia delle Informazioni Classificate) e 58 (relativamente alla struttura e alle procedure del comitato subordinato per la conciliazione) della Convenzione, si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia GIGO.

Relativamente agli eventuali oneri derivanti dalle revisioni della presente Convenzione ai sensi dell'art. 62, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

I Capitoli VIII e IX hanno natura ordinamentale, riguardando le procedure per l'adesione di altri Stati e quelle per la salvaguardia della sicurezza.

Relativamente alle opportunità di export dei prodotti generati dal programma GCAP, le parti non prevedono entrate finanziarie per la GIGO a seguito di attività commerciali in quanto queste ultime saranno ad appannaggio esclusivo del comparto industriale con il quale l'organizzazione avrà relazioni contrattuali.

Il Capitolo X pone in capo all'agenzia e non agli Stati membri la responsabilità civile e internazionale per gli illeciti compiuti dal personale dell'agenzia anche a danno degli Stati membri, mentre il Capitolo XI disciplina le procedure per la composizione delle controversie nell'ambito delle quali l'agenzia è parte nei confronti di privati e non degli Stati membri. Le disposizioni dei due capi non sono pertanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Capitolo XII prevede disposizioni finali, di natura ordinamentale, sull'entrata in vigore, modalità di revisione ed eventuali emendamenti.

Dalla Convenzione in esame derivano gli oneri connessi con la costituzione e il funzionamento della nuova organizzazione internazionale chiamata a gestire il

programma comune delle parti "GCAP". Agli oneri, valutati in euro 6.036.640 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede come segue:

a) quanto a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente per la riallocazione di funzioni svolte presso infrastrutture in uso al Ministero della difesa individuate per la consegna all'Agenzia del demanio di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

c) quanto a euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa (TABELLA RIEPILOGATIVA A SEGUIRE).

| E.F. | ONERE | Tabella A DIFESA | Cap. 1153 p.g. 2 | Tabella A MAECI |
|---|---|---|---|---|
| **2024** | 6.036.640 € | /// | /// | 6.036.640 € |
| **2025** | 20.036.640 € | /// | 14.000.000 € | 6.036.640 € |
| **2026** | 27.036.640 € | 21.500.000 € | /// | 6.036.640 € |
| **DAL 2027** | 27.536.640 € | 21.500.000 € | /// | 6.036.640 € |

*Ministero dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

*facente funzioni*

09/08/2024

Analisi tecnico-normativa

# PROGRAMMA *Global Combat Air Program (GCAP)* *GCAP Convention*

**A)** ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il documento negoziale in titolo ha la finalità di definire la costituzione di un'organizzazione dotata di propria personalità giuridica deputata a gestire il programma in maniera unificata e *super partes.*

Tale costrutto è stato sin da principio fortemente supportato dall'Italia ed è in linea con la Dichiarazione Congiunta del 9 dicembre 2022, attraverso la quale i Capi di Governo di Italia, Giappone e Regno Unito hanno ufficializzato l'avvio del *Global Combat Air Programme* (GCAP), finalizzato allo sviluppo di una piattaforma aerea basata su un'architettura di "Sistema di Sistemi" di 6ª generazione. L'iniziativa è inoltre coerente con l'*exchange of Letters* tra i Ministri della Difesa delle tre nazioni, avvenuto sempre a dicembre 2022, attraverso il quale i rappresentanti politici hanno condiviso uno *Shared Understanding* relativo al programma GCAP che stabilisce i principi ispiratori del programma, tra cui quello di *equal partnership*.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

L'Accordo in esame non incide sulle leggi e i regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

L'Accordo in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale ed all'art. 117, secondo comma, lett. a), che, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali, riserva "*la politica estera e rapporti internazionali dello Stato...*" alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La Convenzione ricade nelle previsioni dell'art. 80 della Costituzione, in quanto trattato internazionale di natura politica che comporta anche oneri alle finanze.

Con riguardo al recepimento della Convenzione nei rispettivi ordinamenti nazionali, si ritiene utile precisare che l'entrata in vigore dell'accordo avverrà a seguito di scambio delle notifiche dell'avvenuto completamento delle procedure di approvazione.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e *le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali*

Il documento in esame è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le Regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'accordo in questione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione".

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano progetti di legge vertenti sulla materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia di accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

**B)** CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'Accordo non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, con riguardo anche alla normativa contenuta nella *Direttiva 81/2009/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa.

2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si rileva alcun problema di incompatibilità rispetto agli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee, né vi sono giudizi pendenti.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'UE.*

Il documento in trattazione non riguarda alcun altro Stato membro dell'UE, oltre all'Italia.

**C)** ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso*
Le definizioni sono quelle già in uso nella normativa internazionale.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi*
I riferimenti normativi presenti nel testo dell'Accordo sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti*
Oltre alla legge di ratifica non sono previste ulteriori modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo*
L'Accordo in parola non produce effetti abrogativi né espliciti né impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo e di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente*
Non sono previste disposizioni aventi effetto retroattivo, né disposizioni delle altre tipologie indicate.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo*
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione*
Dopo la ratifica con legge dell'Accordo in esame ai sensi dell'art. 80 della Costituzione, non sono previsti successivi atti attuativi.

Dichiarazione di esclusione dell'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 03.05.2024

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min. Stefano Soliman

VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Rilascio di licenze globali di progetto)*

1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.036.640 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*b)* quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui all'articolo 619 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

*c)* quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

# CONVENTION
# ON THE ESTABLISHMENT OF THE "GLOBAL COMBAT AIR PROGRAMME - GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANISATION"

# TABLE OF CONTENTS

**PREAMBLE**

**CHAPTER I**

GENERAL PROVISIONS

**CHAPTER II**

THE STEERING COMMITTEE

**CHAPTER III**

STATUS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE GCAP AGENCY

**CHAPTER IV**

THE GCAP AGENCY STRUCTURE

**CHAPTER V**

FINANCIAL ADMINISTRATION

**CHAPTER VI**

REPORTS AND AUDITS

**CHAPTER VII**

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

**CHAPTER VIII**

ACCESSION OF ADDITIONAL PARTIES AND COOPERATION WITH NON-PARTIES

**CHAPTER IX**

SECURITY

**CHAPTER X**

LIABILITY AND CLAIMS

**CHAPTER XI**

SETTLEMENT OF DISPUTES

**CHAPTER XII**

FINAL PROVISIONS

**The Italian Republic,**

**Japan and**

**The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

**(hereinafter referred to as "Parties");**

Wishing to improve their mutual defence capabilities through the application of emerging technology;

Desiring to enhance cooperation in the field of combat air systems with the similar strategic goals of delivering vital military/defence capability, supporting national sovereignty and freedom of action, strengthening and sustaining their combat air industrial capability, supporting prosperity of the Parties and contributing to national security and international influence;

Acknowledging that the Global Combat Air Programme (hereinafter referred to as "GCAP", and defined in Article 1) is the most relevant programme for the combat air sector in their countries for years to come;

Recognising the benefits of cooperation in order to obtain the best cost-efficiency ratio for the development of the capability;

Considering that, to achieve the most efficient coordination between the Parties, it is necessary to create an international organisation with legal personality in order to function effectively as an independent entity and with the legal capacity to place contracts with industrial entities engaged in the GCAP (hereinafter referred to as "Industry");

Recognising the importance of export possibilities for the economic and political success of their industrial and international cooperation;

Affirming also their readiness to ensure the success of their joint programmes and facilitate industrial partnerships between the Parties; and

Recognising the importance of allowing the movement and sharing of data and physical assets between the Parties and Industry for the effective pursuit of the GCAP's aims,

have agreed as follows:

## CHAPTER I

## GENERAL PROVISIONS

### ARTICLE 1

(1) To pursue the guidance, direction, control, supervision and management of the GCAP on behalf of the Parties, the Parties hereby shall establish an international organisation named GCAP International Government Organisation (hereinafter referred to as "GIGO").

(2) For the purposes of this Convention, GCAP shall mean the programme of work to be delivered through the GIGO on behalf of the Parties.

### ARTICLE 2

The GCAP shall be carried out on a phase-by-phase basis. The detailed mechanism of each phase's approval and execution shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

### ARTICLE 3

(1) The GIGO shall be composed of:

(a) the Steering Committee (hereinafter referred to as the "SC") that shall consist of the Parties; and

(b) the GCAP Agency (hereinafter referred to as the "Agency") that shall act according to the guidance, direction, control and supervision of the SC for the benefit of the GCAP.

(2) The GIGO shall have international legal personality and full legal personality, including the ability to contract, acquire and dispose of movable and immovable properties and to institute legal proceedings within the jurisdictions of the Parties.

(3) The management of the GCAP and details of its specific areas of activities shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

### ARTICLE 4

The official language of the GIGO shall be English.

**ARTICLE 5**

The Parties shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the import, export or transfer of all items and information generated within the GCAP between the Parties in all phases.

## CHAPTER II

## THE STEERING COMMITTEE

**ARTICLE 6**

(1) The membership of the SC shall consist of representatives of each Party. Each Party shall appoint an equal number of representatives including a Head of Delegation (hereinafter referred to as the "HoD").

(2) The SC shall be chaired by the HoD of a Party according to a rotating mechanism defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

**ARTICLE 7**

(1) The SC shall have overall responsibility for the guidance, direction, control and supervision of the GIGO, representing the highest governance forum and maintaining oversight of the GIGO.

(2) The responsibilities and decision processes of the SC shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(3) The Parties shall, through the SC, ensure that the GIGO operates in accordance with this Convention.

**ARTICLE 8**

(1) Subject to Articles 52 and 58, the SC may unanimously decide to establish subordinate committees where necessary to support the delivery of its responsibilities.

(2) The membership of the subordinate committees shall consist of representatives of each Party.

## CHAPTER III

## STATUS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES OF THE GCAP AGENCY

### ARTICLE 9

The Agency shall assume the management, coordination and execution of all the phases of the GCAP through to disposal under the strategic direction and oversight of the Parties through the SC.

### ARTICLE 10

(1) The headquarters of the GIGO shall be located in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. In addition to the main headquarters, the GIGO may also have branches in the territory of the Parties to support and facilitate activities of the Agency within the territory of the Parties, including liaison with national authorities where necessary.

(2) The specific locations of the headquarters and branches, as well as any other facilities of the GIGO used for its official purposes within the Host Countries, shall be set out in an arrangement between the Host Country and the GIGO or a prior notification by the GIGO to the Host Country, in accordance with the usual practices of the Host Country, specifying the buildings to be used.

(3) For the purposes of this Convention, "Host Country" shall mean in each case the respective Party in whose territory the relevant headquarters, branches or other facilities referred to in paragraph (2) are located.

### ARTICLE 11

Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall have the necessary ability to implement the GCAP, meeting the requirements of the Parties in terms of capability development, whilst maintaining compliance with all regulatory requirements relevant in each Party.

### ARTICLE 12

(1) Within the scope of its functions, as set out in Article 9, the Agency shall fulfil the following tasks and such others which the relevant authorities of the Parties may jointly decide to assign to it through the SC:

(a) overall management of the GCAP under the guidance, direction, control and supervision of the SC;

(b) coordinating, informing and cohering GCAP technical and programme requirements of the Parties inter alia through the provision of secretariat and administrative support to the SC and any subordinate committees;

(c) placements of the GCAP contracts for all the phases of the GCAP in order to deliver all joint requirements and, where requested, single or dual nation requirements;

(d) definition, prioritisation, decomposition and derivation of technical requirements into contract packages under the requirements set forth by the SC;

(e) examination and resolution of problems concerning the delivery of GCAP technical and programme requirements, reverting to the SC with proposed resolutions of programme requirements that can not be met;

(f) coordination and management for airworthiness and qualification aspects in support of national regulations and requirements;

(g) submission to the SC of an annual budget, both administrative and operational, and longer term financial plans; and

(h) management and support to GCAP exports to be carried out in accordance with laws, regulations and control regime obligations of the Parties and according to applicable international agreements.

(2) A comprehensive description of the tasks of the Agency may be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

**ARTICLE 13**

(1) The GCAP contracts with Industry shall be negotiated, concluded and managed by the Agency on behalf of the GIGO in accordance with the regulations and procedures for procurement detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties and in compliance with the pertinent provisions of this Convention, including the security provisions set forth in Chapter IX.

(2) The Agency shall have the responsibility of supervising and monitoring Industry activities in accordance with contract arrangements.

(3) Without prejudice to the general ability of the relevant authorities of the Parties to enter into further arrangements in relation to decision making within the GIGO, the relevant authorities of the Parties may define in a further arrangement the circumstances in which the SC must approve a contract prior to the Agency entering into it.

## CHAPTER IV

## THE GCAP AGENCY STRUCTURE

### ARTICLE 14

(1) The Agency shall be led by a Chief Executive (hereinafter referred to as the "CE") elected by the SC.

(2) The CE shall be assisted in its function by Directors leading the main departments of the Agency.

(3) The CE shall be directly responsible to the SC for the operation of the Agency.

(4) The structure of the Agency shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

### ARTICLE 15

(1) The CE and the Director posts shall be filled by nationals of different Parties according to a mechanism that shall preserve a balance between the Parties. Such a mechanism, the procedures for the appointment, as well as the recruitment of the Agency Personnel and their terms of office shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) For the purposes of this Convention, "Agency Personnel" shall mean all personnel who have a written arrangement with the Agency to work directly for it. Each Party shall respect the international character of the responsibilities of the Agency Personnel and shall not seek to influence them in the discharge of their duties.

### ARTICLE 16

(1) The Agency Personnel shall primarily be composed of government officials drawn from the Parties. However, the Agency shall have the ability to engage (including by employing, hiring, appointing or contracting for work) the nationals of the Parties and, in case specialist competences are required for a time deemed necessary, skilled personnel who might not be nationals of the Parties.

(2) Key positions, as defined by the SC, shall be held by government officials drawn from the Parties.

### ARTICLE 17

Positions within the Agency shall be filled by personnel who have the competence needed to enable it to fulfil its mission as efficiently as possible, taking due account of the respective contributions of the Parties.

## CHAPTER V

## FINANCIAL ADMINISTRATION

### ARTICLE 18

The Parties shall contribute to the funding of the GIGO.

### ARTICLE 19

(1) The SC shall adopt detailed financial rules in accordance with the following provisions:

(a) the cost of the GIGO activities, covering both its administrative and operational functions, shall be borne by the Parties, save for any contribution as referred to in paragraph (2);

(b) all GIGO funds shall be itemised in the administrative or operational budget of the Agency;

(c) the form, frequency and treatment of the Parties' contributions shall be set out in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties; and

(d) The GIGO shall comply with internationally accepted standards on accounting.

(2) The procedures relating to how non-Parties may contribute to the GCAP shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

### ARTICLE 20

(1) The funds required for the GIGO activities shall be the subject of the annual budget containing:

(a) an administrative budget, covering all expenditure required for the day-to-day operation of the Agency for the financial year and longer term financial plans; and

(b) an operational budget, containing financial plans in respect of operations carried out by the Agency in the pursuit of the GCAP objectives for the financial year and longer term financial plans.

(2) The Agency is accountable for creating and submitting the annual budget to the SC in accordance with the financial rules referred to in Article 19.

(3) The Agency shall manage the finance of the GIGO activities within the budget set in accordance with Article 19(1)(b).

**ARTICLE 21**

The annual accounts shall be submitted to the audit authorities appointed by the SC according to procedures defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. The audit report accompanied by the annual statements shall be submitted to the SC for approval after the end of the financial year according to the procedures detailed in the financial rules referred to in Article 19.

## CHAPTER VI

## REPORTS AND AUDITS

### ARTICLE 22

(1) Each year, the Agency shall submit to the SC a report on activities performed in the preceding year and a forecast of activities for the coming year. The Agency shall report inter alia on performance against programme targets and objectives that have been set by the SC and on the execution of approved budgets.

(2) The detailed mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

### ARTICLE 23

To enable national auditors designated by each Party to discharge their audit functions as regards their national administrations and to report to their parliaments as provided for in their statutes, the Agency shall provide national auditors with and allow them to examine all information and documents held by the Agency which relate to the activities in which their Parties are participating.

### ARTICLE 24

The national auditors shall exercise their right to access the Agency insofar as any unnecessary interruption of activities of the Agency is avoided and information relating to other Parties is protected. The national auditors shall, whenever possible, consult together and with the Agency, prior to any access to the Agency headquarters or its branches.

### ARTICLE 25

The Parties, alongside the Agency, shall coordinate their actions with the aim of protecting the financial interests of the GIGO against fraud.

### ARTICLE 26

The SC may order any audit of the Agency which it considers necessary to improve the functioning of the GIGO and the conduct of the GCAP.

**ARTICLE 27**

(1) The SC shall adopt a regulation on personal data protection, which is consistent with the relevant laws and regulations of the Parties.

(2) In order to ensure the flow of necessary and targeted personal data between the GIGO and the Parties, the SC shall take appropriate steps to ensure that international transfers are conducted in compliance with the aforesaid regulation and the relevant national laws of the Parties.

## CHAPTER VII

## PRIVILEGES AND IMMUNITIES

### ARTICLE 28

(1) The Premises of the GIGO shall be inviolable. The GIGO, its property and assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of legal process, except insofar as in any particular case the CE has expressly waived immunity. It is, however, understood that no waiver of immunity shall imply waiver of immunity in respect of the execution of judgment, for which a separate waiver by the SC shall be necessary.

(2) The property and assets of the GIGO, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation, and any other form of interference, whether by executive, administrative, judicial or legislative action.

(3) The archives of the GIGO, wherever located, shall be inviolable. For the purposes of this Convention, "archives" includes all records, correspondence, documents, manuscripts, photographs, films and recordings belonging to or held by the GIGO.

(4) The GIGO shall not enjoy immunity from legal process and execution in the following specific cases:

(a) in relation to disputes arising out of contracts not providing resort to arbitration or alternative binding mechanisms of dispute settlement;

(b) in relation to a counterclaim or application directly connected with court proceedings initiated by the GIGO; and

(c) in respect of a civil action by a third party for damage arising from an accident caused by a motor vehicle or other mode of transport which belongs to or is operated on behalf of the GIGO, or in respect of a violation of the traffic code in which the said vehicle or other mode of transport is involved.

(5) For the purposes of this Convention, "Premises" shall mean any land, building or part of a building occupied permanently or temporarily as specified in any arrangement or notification referred to in Article 10(2).

**ARTICLE 29**

(1) No officer or official of the Host Country, or person exercising any public authority within the Host Country, shall enter the Premises to perform any official duties therein, except with the consent of the CE or at his/her request, and under the conditions approved by the CE.

(2) The consent to any necessary entry into the Premises shall be presumed, in case of a fire or other emergency requiring prompt protection action, or in the event that the authorities of the Host Country have reasonable cause to believe that such an emergency has occurred or is about to occur in the Premises.

**ARTICLE 30**

The Premises may be used for meetings, seminars, exhibitions and other related purposes which are organised by the GIGO. The Premises shall not be used in any manner incompatible with the purpose and scope of the GIGO, as set forth in this Convention.

**ARTICLE 31**

The competent authorities of the Host Country shall use their best efforts within the applicable laws and regulations to ensure the security and protection of the Premises and exercise due diligence to ensure that the tranquillity of the Premises is not disturbed by the unauthorised entry of persons or groups of persons from outside or by disturbances in their immediate vicinity.

**ARTICLE 32**

To enable the GIGO to carry out its functions smoothly, the Government of the Host Country shall use its best efforts, in consultation with the GIGO, to take such measures as may be practicable to ensure that the Premises are provided with the necessary public services such as, but not limited to, utility, power and communications services.

**ARTICLE 33**

(1) The Government of the Host Country shall secure the inviolability of the official communications of the GIGO, whatever the means of the communications employed, and shall not apply any censorship to such communications.

(2) The GIGO shall have the right to use codes, operate communication equipment, as well as dispatch and receive correspondence.

**ARTICLE 34**

(1) Without being restricted by financial controls, regulations or moratoria, to the extent required to meet its obligations, but subject to sanctions administered by one or more of the Parties, the Agency:

(a) may hold and use funds or currency of any kind and maintain and operate accounts in any currency and convert any currency held by it into any other currency; and

(b) shall be free to transfer its funds or currency from the Host Country to another country, or within the Host Country.

(2) In the event of the Host Country foreseeing or experiencing a serious balance of payments or external financial difficulties, the GIGO shall consult urgently with the Host Country to consider requests to limit the transfer of funds or currency.

**ARTICLE 35**

(1) Within the scope of its official activities, the GIGO, its property, assets and income shall be exempt from all direct taxation.

(2) Articles imported, exported or transferred by the GIGO for its official use shall be exempt from customs duties, taxes and other levies, or prohibitions or restrictions on imports, exports or transfers. It is understood, however, that articles imported under such exemption shall not be sold in the Host Country except under conditions agreed with its Government. It is also understood that such exemption shall not require the Parties to permit the import, export or transfer of articles contrary to national arms control regimes or related laws and regulations.

(3) With respect to taxes on goods and services which are purchased by the GIGO and are strictly necessary for the exercise of its official activities, the GIGO shall enjoy exemption or relief from the payment of such taxes on important purchases, in accordance with the usual practices of the Host Country. For the purposes of this Convention, important purchases shall be interpreted as the purchase of goods or the provision of services of a value exceeding the threshold, if applicable, provided for under the legislation of the Host Country in respect of international organisations. These requirements, however, shall not affect the general principles laid down in this paragraph.

**ARTICLE 36**

The GIGO shall not claim exemptions under Article 35 from taxes which are, in fact, no more than charges for public services.

**ARTICLE 37**

(1) Members of the SC and any subordinate committees established by the SC, as well as national auditors designated by each Party, together "representatives of the Parties", shall, within and with respect to any Host Country, while exercising their functions and in the course of their journeys to and from the place of meeting, enjoy the following privileges and immunities:

(a) immunity from personal arrest and detention;

(b) immunity from legal process, even after the termination of their mission, in respect of acts, including words spoken and written, done by them in the exercise of their functions. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by a representative of a Party, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to or driven by him/her;

(c) inviolability for all their official papers and documents;

(d) the right to use codes and to receive documents or correspondence by special courier or sealed bag;

(e) exemption from measures restricting entry and from aliens' registration formalities; and

(f) the same facilities in the matter of currency and exchange control as are accorded to the representatives of foreign governments on temporary official missions.

(2) Privileges and immunities are accorded to representatives of the Parties not for their personal advantage, but in order to ensure complete independence in the exercise of their functions in connection with the GCAP. Consequently, the sending Party should waive the immunity of a representative wherever retaining it would impede the proper administration of justice.

(3) This Article shall not apply in respect of the Party of which a representative is a national or permanent resident.

**ARTICLE 38**

(1) The Agency Personnel shall enjoy the following privileges and immunities:

(a) within and with respect to any Host Country, immunity from legal process with respect to words spoken or written and all acts performed by them in their official capacity. Such immunity shall continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be Agency Personnel, but only on matters pertaining to their former role within the Agency. Such immunity shall not apply, however, in the case of motor traffic offences committed by the Agency Personnel, nor in the case of damage caused by a motor vehicle or other mode of transport belonging to, driven by or operated on behalf of any of the Agency Personnel;

(b) within and with respect to any Host Country, inviolability for all their official papers and documents; and

(c) within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the same repatriation facilities for them and their accompanying family members forming part of the household which are granted to foreign diplomats in times of international crisis.

(2) Paragraph (1)(a) shall not apply to nationals or permanent residents of the respective Host Country as far as violations of national laws regarding the protection of classified information provided for in Chapter IX are concerned.

(3) Paragraph (1)(c) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

**ARTICLE 39**

The Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country shall enjoy, within and with respect to the Host Country where their usual workplace is located, the following privileges and immunities:

(a) exemption from taxation on salaries and emoluments paid to them by the GIGO;

(b) exemption with respect to them and their accompanying family members forming part of the household from immigration restrictions or alien registration procedures, as are normally accorded to staff members of international organisations; and

(c) the right to import free of customs duties, at the time of first taking up their post, their furniture and effects, in one or more separate shipments, which shall be despatched within a reasonable period of time, and in any case within 6 months of the date of entry into the Host Country.

**ARTICLE 40**

The Government of the Host Country shall issue to the Agency Personnel, whose usual workplace is located within its territory and who are not nationals or permanent residents of the Host Country, and to their accompanying family members forming part of the household, an identity card specifying the holder's status, in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.

**ARTICLE 41**

(1) Accompanying family members forming part of the household of the members of Agency Personnel, who are not nationals or permanent residents of the Host Country, are allowed to carry out self-employed or salaried work in the territory of the Host Country where the usual workplace of the member of Agency Personnel is located in accordance with the applicable laws and regulations of the Host Country.

(2) According to the above, the competent authorities of the Host Country shall issue a work permit to the accompanying family members engaged in work activity.

**ARTICLE 42**

Without prejudice to the privileges and immunities accorded by this Convention, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of any Host Country, and not to interfere in the internal affairs of any Host Country.

**ARTICLE 43**

(1) The GIGO and its personnel shall cooperate at all times with the competent authorities of any Host Country to facilitate the proper administration of justice, secure the observance of laws and regulations concerning police, fire prevention, public health and labour inspection and other similar legislation, and prevent the occurrence of any abuse in connection with the facilities, privileges and immunities provided for in this Convention.

(2) Privileges and immunities are granted to personnel in the interest of the GIGO and not for the personal benefit of the individuals themselves.

(3) Subject to paragraphs (4) and (5), in respect of the Agency Personnel and the Premises, property, and assets of the GIGO, the CE alone shall have the right and duty to waive any immunity. The CE shall waive any relevant immunity in any case where, in his/her opinion, the immunity would impede the proper administration of justice. The CE shall consult the SC relating to any potential waiver of immunity. The SC shall hold discussions within no more than one week of first being notified of the need for such consultation and shall provide the CE with its non-binding view as to waiver in such time period as is appropriate in light of all the circumstances.

(4) In respect of the CE and the Directors referred to in Article 14(2), the SC alone shall have the right and duty to waive any immunity. The SC shall waive any relevant immunity in any case where in its opinion the immunity would impede the proper administration of justice.

(5) In respect of members of the SC, including members of any subordinate committees of the SC, and the national auditors designated by each Party, the Party of whom the individual is a representative, or by whom they are designated as the case may be, shall have the right and duty to waive immunity. That Party shall waive any relevant immunity in any case where, in its opinion, the immunity would impede the proper administration of justice.

(6) Except for the immunities set forth in Article 38, this Convention shall not limit or derogate to the jurisdiction of each Party with respect to criminal offences committed by its nationals or permanent residents.

(7) Should the Host Country consider that an abuse of any of these privileges or immunities has occurred, the CE shall, upon request, consult with the Host Country to determine whether any such abuse has occurred. If such consultation fails to achieve a result satisfactory to the CE and to the Host Country, the matter shall be determined in accordance with the procedure set out in Article 57.

**ARTICLE 44**

(1) The Government of any Host Country shall take all appropriate measures necessary to facilitate the entry into, sojourn in and departure from the Host Country of the following persons, irrespective of their nationality:

(a) the Agency Personnel; and

(b) accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel.

(2) Without prejudice to Article 43, the Government of the Host Country shall not impede the transit of persons referred to in paragraph (1) to and from the Premises. The GIGO shall consult urgently with the Host Country in the event of the Host Country placing restrictions on the movement of the population at large inter alia for reasons of public health.

(3) Any application for visas/permits required by the persons referred to in this Article shall be dealt with as promptly as possible.

(4) The GIGO shall communicate the names of the persons referred to in this Article to the Government of the Host Country.

**ARTICLE 45**

The GIGO shall ensure that the Agency Personnel are covered by adequate health and social security arrangements. The health arrangements shall also cover accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel who are not nationals or permanent residents of the Host Country in which the member of Agency Personnel's usual workplace is located.

**ARTICLE 46**

(1) The Agency Personnel shall be exempt from all compulsory contributions to social security bodies of the Host Country where their usual workplace is located. Nevertheless, the Agency Personnel have the possibility to contribute to the social security system of the Host Country where their usual workplace is located on a voluntary basis and consequently benefit from it, provided that such contribution is permitted by the Host Country. Complementary arrangements, as appropriate, may be formulated in order to entitle the Agency Personnel to benefit from services provided by the health system of the Host Country.

(2) Paragraph (1) shall apply to accompanying family members forming part of the household of the Agency Personnel, unless they are employed or self-employed in that Host Country or otherwise entitled to receive social security benefits by that Host Country.

(3) In the event of any inconsistency between this Convention and any bilateral agreements in force between the Parties concerning social security, this Convention shall prevail.

(4) Paragraphs (1) and (2) shall not apply to nationals or permanent residents of the Host Country.

**ARTICLE 47**

For the purposes of this Convention, the term "accompanying family members forming part of the household" shall be defined in accordance with the policies and the legislation of the Host Country.

## CHAPTER VIII

## ACCESSION OF ADDITIONAL PARTIES AND COOPERATION WITH NON-PARTIES

### ARTICLE 48

(1) In case of engagement by non-Parties interested in acquiring information about the GCAP, the Agency shall inform the SC to obtain direction.

(2) Such engagement may take the form of exploratory discussions with non-Parties interested in joining this Convention and the GCAP.

### ARTICLE 49

(1) Unanimous consent of the SC shall be required in order to permit the Agency to conduct negotiations with potential additional Parties.

(2) Unanimous consent of the Parties shall be required to take a final decision about any non-Parties acceding to this Convention.

### ARTICLE 50

(1) Each Party shall support, to the maximum extent possible, in accordance with legal obligations and regulations, and with due consideration of the direct interests of national security, the intention of one of the Parties to export or transfer items and information generated within or through the GCAP to non-Parties.

(2) Should one of the Parties have concerns about the possibility of exporting to a non-Party, the Parties shall initiate high-level consultations without undue delay in order to exchange their assessments and find appropriate solutions.

### ARTICLE 51

(1) The Parties shall create and maintain a common mechanism for facilitating exports of GCAP systems, subsystems, and technology to non-Parties. Such a mechanism shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) The Agency, under the supervision and control of the SC, shall administer the above mentioned mechanism to the extent permitted by the Parties' national laws.

(3) The mechanism shall reflect this Convention, applicable international agreements and any other legal obligations and regulations, including arms control regime commitments, of the Parties.

## CHAPTER IX

## SECURITY

### ARTICLE 52

(1) The SC shall establish a security governance subordinate committee, composed of security experts representing each Party. The security governance subordinate committee shall provide advice to the SC on security policy. The detailed mechanisms for the operation of the security governance subordinate committee shall be described in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) The SC shall maintain a security policy, to be defined in the further arrangement referred to in Article 53, that ensures a common degree of protection for Classified Information in all security domains, including cyber resilience.

(3) For the purposes of this Convention, "Classified Information" means any information, document or material the unauthorised disclosure of which could cause prejudice to the interests of the Parties or the GIGO, whether such information originates within the GIGO or is received from the Parties or is exchanged between the Parties, and which has been so designated by a security classification.

### ARTICLE 53

The Parties and the GIGO shall protect and safeguard Classified Information, in accordance with the provisions that shall be detailed in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties. These provisions shall be without prejudice to any bilateral security agreements in force between the Parties concerning the protection of Classified Information.

## CHAPTER X

## LIABILITY AND CLAIMS

### ARTICLE 54

The international liability arising from the activities of the GIGO, including those resulting from any act or omission by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees in the performance of their duties, shall fall entirely on the GIGO itself and shall not be borne by any Party.

### ARTICLE 55

The GIGO shall indemnify the Parties against:

(a) any loss or damage to any property in the ownership, possession or custody of the Party, which is caused by wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees;

(b) any loss incurred by the Party through having to compensate a third party for loss of or damage to the latter's property or for personal injury, arising from wilful misconduct or negligence in the performance of the duties, or in connection therewith, by the Agency Personnel and members of the SC and any subordinate committees; and

(c) any loss incurred in case of any international liability referred to in Article 54.

### ARTICLE 56

In the cases referred to in Article 55, the GIGO and the affected Party or Parties shall engage in good faith discussions to reach a mutually acceptable resolution to make good such loss or damage.

## CHAPTER XI

## SETTLEMENT OF DISPUTES

### ARTICLE 57

Any dispute between the Parties or between the GIGO and the Parties, concerning the interpretation or application of this Convention, shall be settled by consultation.

### ARTICLE 58

(1) Any dispute arising from contracts concluded by the GIGO for the implementation of the GCAP, which cannot be settled through the dispute settlement clauses specified in each contract, shall be submitted to a conciliation subordinate committee established by the SC. The appropriate procedures and structure of the conciliation subordinate committee shall be defined in a further arrangement between the relevant authorities of the Parties.

(2) Each contract to be concluded by the GIGO with Industry shall, whenever possible, provide for conciliation in accordance with paragraph (1) and include an arbitration clause.

### ARTICLE 59

Any dispute between the Agency and its personnel concerning an employment contract or working conditions shall be settled in accordance with the Agency staff rules and internal regulations as set out by the Agency. In this regard, the employment contract shall ensure the protection of workers' rights which reflect best practice of the Parties.

### ARTICLE 60

If a third party claims that damage or injury has been caused by the GIGO, the Agency Personnel, members of the SC or any subordinate committees, and the immunities are not waived, the SC shall take all appropriate steps to deal with the claim and, if the claim is justified, to settle it.

## CHAPTER XII

## FINAL PROVISIONS

### ARTICLE 61

This Convention shall be implemented in accordance with applicable international law and the obligations arising from the Parties' membership of relevant regional and subregional organisations.

### ARTICLE 62

(1) Any Party may seek, in writing and with a period of notice, to undertake a review of this Convention as well as to amend this Convention at any time. All the Parties, through the SC, shall consult on the proposed amendment and it shall only be adopted in the case of unanimous consent.

(2) Any amendment shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. Unless otherwise agreed between the Parties, any amendment shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the depositary has received notification of ratification or acceptance from all the Parties. The depositary shall notify all the Parties of the date of entry into force of any amendment.

(3) This Convention shall not be subject to reservations.

(4) This Convention shall be subject to ratification or acceptance by all the Parties. This Convention shall enter into force on the day following the deposit of the last instrument of ratification or acceptance of the Parties.

### ARTICLE 63

(1) Once this Convention has entered into force, a non-Party that wishes to become a Party may be invited by the Parties, in accordance with the provisions included in Chapter VIII, to accede to this Convention.

(2) This Convention, as amended according to Article 62(2), shall enter into force for such a new Party on the day following the deposit of its instrument of accession.

**ARTICLE 64**

(1) All the Parties may unanimously decide to dissolve the GIGO and shall define methods for managing the consequences of the dissolution, notably in respect of third parties and contractual partners of the GIGO, and taking into consideration the financial contribution of each Party. The Parties shall also define, whenever appropriate, the conditions under which the rights and responsibilities of the GIGO shall be transferred to the Parties following dissolution.

(2) The Agency shall be kept informed about the dissolution procedure and actively participate in the negotiations.

(3) The dissolution of the GIGO shall be effective following the written consent of all the Parties.

(4) Without prejudice to Article 66, this Convention shall remain in force until all the Parties by unanimous consent consider that the GCAP and any incidental issues arising from it are complete.

**ARTICLE 65**

(1) If one of the Parties wishes to withdraw from the Convention, a consultation between the Parties shall be held. If, on completion of these consultations, the Party concerned still wishes to withdraw, it shall notify its withdrawal in writing to the depositary, who shall inform the other Parties and the CE. Unless otherwise stipulated in the arrangement referred to in paragraph (2), the withdrawal shall take effect 12 months following the date the notification was received by the depositary.

(2) The withdrawing Party shall fulfil all its commitments up to the effective date of withdrawal. The fulfilment of its commitments shall be defined in an arrangement between the relevant authorities of the Parties and assessed by the Parties.

**ARTICLE 66**

In the event of termination, or if one of the Parties withdraws, in accordance with Articles 64(1), 64(4) and 65(2), any outstanding obligations with respect to costs, legal claims, the protection of Classified Information or other sensitive information, shall remain binding unless otherwise determined unanimously by all the Parties.

**ARTICLE 67**

This Convention shall be deposited in the archives of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland which shall forward certified copies to the Governments of the Parties.

In witness whereof, the undersigned, having been duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Tokyo on this fourteenth day of December 2023, in a single original in the English language.

**For the Italian Republic** **For Japan** **For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland**

木原稔




*Certified true copy of the original:*

*(For the Secretary of State)*

Traduzione non ufficiale

# CONVENZIONE SULL'ISTITUZIONE DELLA "ORGANIZZAZIONE GOVERNATIVA INTERNAZIONALE GCAP (GCAP INTERNATIONAL GOVERNMENT ORGANIZATION)"

# INDICE

**PREAMBOLO**

**CAPITOLO I**
DISPOSIZIONI GENERALI

**CAPITOLO II**
IL COMITATO DIRETTIVO

**CAPITOLO III**
STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA GCAP

**CAPITOLO IV**
STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP

**CAPITOLO V**
AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

**CAPITOLO VI**
RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT)

**CAPITOLO VII**
PRIVILEGI E IMMUNITÀ

**CAPITOLO VIII**
ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI

**CAPITOLO IX**
SICUREZZA

**CAPITOLO X**
RESPONSABILITÀ E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

**CAPITOLO XI**
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

**CAPITOLO XII**
DISPOSIZIONI FINALI

**La Repubblica Italiana,**

**il Giappone e**

**il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

**(di seguito denominati "le Parti"),**

auspicando di migliorare le rispettive capacità di difesa attraverso l'applicazione di tecnologie emergenti;

desiderando potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo con gli stessi obiettivi strategici di produrre capacità militari e di difesa vitali, supportare la sovranità nazionale e la libertà di azione, rafforzare e sostenere le proprie capacità industriali nel settore del combattimento aereo, favorire la prosperità delle Parti e contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale;

riconoscendo che il Global Combat Air Programme (di seguito abbreviato in "GCAP" e definito nell'Articolo 1) è il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi e resterà tale per anni;

riconoscendo i benefici della cooperazione al fine di ottenere il miglior rapporto costi/efficienza per lo sviluppo della suddetta capacità;

considerando che, per ottenere una coordinazione più efficiente possibile tra le Parti, è necessario creare un'organizzazione internazionale con personalità giuridica che possa funzionare efficacemente come organismo indipendente, e che abbia la capacità giuridica di stipulare contratti con enti industriali coinvolti nel GCAP (di seguito denominati "l'Industria");

riconoscendo l'importanza delle possibilità di esportazione per il successo economico e politico della loro cooperazione industriale e internazionale;

dichiarando altresì la propria disponibilità ad assicurare il successo dei loro programmi congiunti e a facilitare partnership industriali tra le Parti; e

riconoscendo l'importanza di consentire il movimento e la condivisione di dati e risorse fisiche tra le Parti e l'Industria per perseguire efficacemente gli obiettivi del GCAP,

hanno concordato quanto segue:

## CAPITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

### ARTICOLO 1

(1) Al fine di perseguire la guida, la direzione, il controllo, la supervisione e la gestione del GCAP per conto delle Parti, le Parti istituiscono una organizzazione internazionale chiamata Organizzazione Governativa Internazionale GCAP (di seguito denominata "GIGO": *GCAP International Government Organisation*).

(2) Ai fini della presente Convenzione, per GCAP si intende il programma di lavoro da realizzare mediante la GIGO per conto delle Parti.

### ARTICOLO 2

Il GCAP sarà realizzato attraverso fasi. Il meccanismo dettagliato di approvazione ed esecuzione di ogni singola fase sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

### ARTICOLO 3

(1) La GIGO sarà composta da:

(a) il Comitato Direttivo (di seguito denominato "SC": *Steering Committee*) costituito dalle Parti; e

(b) l'Agenzia GCAP (di seguito denominata "l'Agenzia"), che opererà in base alla guida, direzione, controllo e supervisione del SC a beneficio del GCAP.

(2) La GIGO avrà personalità giuridica internazionale e piena personalità giuridica, che include la capacità di stipulare contratti, acquistare e smaltire proprietà mobili e immobili, e avviare procedimenti legali nella giurisdizione delle Parti.

(3) La gestione del GCAP e i dettagli sulle sue specifiche aree di attività saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

### ARTICOLO 4

La lingua ufficiale della GIGO sarà l'inglese.

### ARTICOLO 5

Le Parti supporteranno il più possibile, in conformità ai regolamenti e obblighi giuridici e tenendo giusto conto degli interessi diretti legati alla sicurezza nazionale, l'importazione, esportazione o

trasferimento di tutti i materiali e le informazioni generati tra le Parti in ambito GCAP durante tutte le fasi.

## CAPITOLO II

## IL COMITATO DIRETTIVO

### ARTICOLO 6

(1) I membri del SC saranno rappresentanti di ciascuna delle Parti. Ogni Parte nominerà lo stesso numero di rappresentanti, tra cui un Capo Delegazione (di seguito denominato "HoD": *Head of Delegation*).

(2) Il SC sarà presieduto dal HoD di una delle Parti, a rotazione, secondo un meccanismo che sarà definito in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

### ARTICOLO 7

(1) Il SC avrà la responsabilità generale per la guida, la direzione, il controllo e la supervisione della GIGO, rappresentando il più alto forum di *governance* e mantenendo vigilanza sulla GIGO.

(2) Le responsabilità e i processi decisionali del SC saranno descritti dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(3) Le Parti si assicureranno, mediante il SC, che la GIGO operi in conformità alla presente Convenzione.

### ARTICOLO 8

(1) Ai sensi degli Articoli 52 e 58, il SC può decidere all'unanimità di istituire comitati subordinati, ove necessario, per supportare l'adempimento delle sue responsabilità.

(2) I membri di tali comitati subordinati saranno rappresentanti di ogni Parte.

## CAPITOLO III

## STATUS, FUNZIONI E ATTIVITÀ DELL'AGENZIA GCAP

### ARTICOLO 9

L'Agenzia si occuperà della gestione, coordinazione ed esecuzione di tutte le fasi del GCAP, fino allo sua cessione, sotto la supervisione e direzione strategica delle Parti mediante il SC.

### ARTICOLO 10

(1) La sede centrale della GIGO sarà ubicata nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. In aggiunta alla sede centrale, la GIGO potrà anche avere *branches* nel territorio delle Parti per supportare e facilitare le attività dell'Agenzia all'interno di tale territorio, compreso le relazioni con le autorità nazionali ove necessario.

(2) Le ubicazioni specifiche della sede centrale e delle *branches*, nonché di ogni altra struttura della GIGO utilizzata per i suoi scopi ufficiali all'interno dei Paesi ospitanti, saranno stabilite in un accordo tra il Paese ospitante e la GIGO, oppure tramite notifica preliminare della GIGO al Paese ospitante, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante, specificando gli edifici che saranno utilizzati.

(3) Ai fini della presente Convenzione, per "Paese ospitante" si intende in ciascun caso la rispettiva Parte nel cui territorio saranno ubicate la sede centrale, le *branches* e ogni altra struttura di cui al paragrafo (2).

### ARTICOLO 11

Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia avrà la capacità necessaria per attuare il GCAP, rispondendo alle esigenze delle Parti in termini di sviluppo delle capacità e mantenendo al tempo stesso la conformità a tutti i rilevanti requisiti normativi di ciascuna Parte.

### ARTICOLO 12

(1) Nell'ambito delle sue funzioni, come definite nell'Articolo 9, l'Agenzia svolgerà i seguenti incarichi, oltre ad altri eventuali incarichi che le autorità competenti delle Parti potrebbero decidere all'unanimità di assegnarle mediante il SC:

(a) gestione complessiva del GCAP sotto la guida, la direzione, il controllo e la supervisione del SC;

(b) coordinamento, definizione e armonizzazione dei requisiti tecnici e programmatici delle Parti riguardo al GCAP, anche attraverso la fornitura di supporto amministrativo e di segretariato al SC e a ogni comitato subordinato;

(c) stipula dei contratti relativi GCAP per tutte le fasi del GCAP, in modo da ottemperare a tutti i requisiti congiunti e, laddove richiesto, ai requisiti di una o due nazioni;

(d) definizione, assegnazione di priorità, scomposizione e organizzazione dei requisiti tecnici in pacchetti contrattuali in base ai requisiti stabiliti dal SC;

(e) analisi e soluzione dei problemi riguardanti il soddisfacimento dei requisiti tecnici e programmatici sul GCAP, sottoponendo al SC proposte di soluzione per i requisiti programmatici che non possono essere soddisfatti;

(f) coordinamento e gestione degli aspetti di aeronavigabilità e certificazione in supporto dei requisiti e dei regolamenti nazionali;

(g) presentazione al SC di un budget annuale, sia amministrativo che operativo, e di piani finanziari più a lungo termine; e

(h) gestione e supporto delle esportazioni GCAP, da effettuare in conformità alle leggi, regolamenti e obblighi relativi al regime di controllo delle Parti, in base agli accordi internazionali applicabili.

(2) Una descrizione completa degli incarichi dell'Agenzia potrà essere contenuta in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

**ARTICOLO 13**

(1) I contratti GCAP con l'Industria saranno negoziati, stipulati e gestiti dall'Agenzia per conto della GIGO in conformità ai regolamenti e alle procedure per il *procurement* che saranno indicati dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti, in conformità alle pertinenti disposizioni del presente Convenzione, incluse le disposizioni di sicurezza indicate nel Capitolo IX.

(2) L'Agenzia avrà la responsabilità di supervisionare e monitorare le attività dell'Industria in conformità agli accordi contrattuali.

(3) Fatta salva la generale capacità delle autorità competenti delle Parti di stipulare ulteriori accordi in relazione ai processi decisionali in ambito GIGO, le autorità competenti delle Parti potranno definire in una ulteriore intesa le circostanze in cui il SC dovrà approvare un contratto prima che sia stipulato dall'Agenzia.

## CAPITOLO IV

## STRUTTURA DELL'AGENZIA GCAP

### ARTICOLO 14

(1) L'Agenzia sarà diretta da un *Chief Executive* (di seguito denominato "CE") eletto dal SC.

(2) Il CE sarà affiancato nelle sue funzioni da Direttori che dirigeranno le principali divisioni dell'Agenzia.

(3) Il CE risponderà direttamente al SC sul funzionamento dell'Agenzia.

(4) La struttura dell'Agenzia sarà definita in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

### ARTICOLO 15

(1) Le cariche di CE e dei Direttori saranno ricoperte da cittadini di Parti diverse, secondo un meccanismo che mantenga un equilibrio tra le Parti. Tale meccanismo, le procedure per la nomina, nonché l'arruolamento del personale dell'Agenzia e la durata del mandato, saranno definiti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) Ai fini della presente Convenzione, per "personale dell'Agenzia" si intende tutto il personale che lavora direttamente per l'Agenzia in base a un accordo scritto con l'Agenzia stessa. Ciascuna Parte dovrà rispettare la natura internazionale delle responsabilità del personale dell'Agenzia, e non cercherà di influenzarlo nell'adempimento dei suoi doveri.

### ARTICOLO 16

(1) Il personale dell'Agenzia sarà composto primariamente da funzionari governativi provenienti dalle Parti. Tuttavia, l'Agenzia avrà la capacità di ingaggiare (anche impiegando, assumendo, nominando o mettendo sotto contratto) i cittadini delle Parti e, nei casi in cui siano richieste competenze specialistiche per il tempo considerato necessario, personale qualificato che potrebbe non essere cittadino delle Parti.

(2) Le posizioni chiave, come definite dal SC, saranno occupate da funzionari governativi provenienti dalle Parti.

### ARTICOLO 17

Le posizioni all'interno dell'Agenzia saranno ricoperte da personale in possesso delle competenze necessarie per svolgere la sua missione nel modo più efficiente possibile, tenendo in giusto conto i rispettivi contributi delle Parti.

## CAPITOLO V

## AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

### ARTICOLO 18

Le Parti contribuiranno al finanziamento della GIGO.

### ARTICOLO 19

(1) Il SC adotterà un dettagliato regolamento finanziario in conformità alle seguenti disposizioni:
   (a) Il costo delle attività della GIGO, che coprirà sia le funzioni amministrative che quelle operative, sarà sostenuto dalle Parti, a eccezione di eventuali contributi come da paragrafo (2);
   (b) Tutti i finanziamenti della GIGO saranno elencati nel budget amministrativo o operativo dell'Agenzia;
   (c) La forma, la frequenza e il trattamento dei contributi delle Parti saranno stabiliti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. e
   (d) La GIGO si conformerà agli standard di contabilità accettati a livello internazionale.
(2) Le procedure relative alle modalità con cui le non-Parti potranno contribuire al GCAP saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

### ARTICOLO 20

(1) I finanziamenti richiesti per le attività della GIGO saranno indicati nel budget annuale, che comprenderà:
   (a) un budget amministrativo, comprensivo di tutte le spese richieste per il funzionamento quotidiano dell'Agenzia durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine; e
   (b) un budget operativo, contenente i piani finanziari riguardanti operazioni svolte dall'Agenzia per perseguire gli obiettivi del GCAP durante l'anno finanziario e piani finanziari più a lungo termine.
(2) L'Agenzia è responsabile di creare il budget annuale e di sottoporlo al SC, in conformità al regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.
(3) L'Agenzia gestirà l'aspetto finanziario delle attività della GIGO all'interno del budget stabilito in conformità all'Articolo 19(1)(b).

### ARTICOLO 21

La contabilità annuale sarà presentata alle autorità di controllo nominate dal SC in base a procedure definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Il resoconto di verifica,

accompagnato dai bilanci annuali, sarà sottoposto all'approvazione del SC dopo la fine dell'anno finanziario, secondo le procedure descritte nel regolamento finanziario di cui all'Articolo 19.

## CAPITOLO VI

## RESOCONTI E VERIFICHE (AUDIT)

### ARTICOLO 22

(1) Ogni anno, l'Agenzia presenterà al SC un resoconto sulle attività svolte nell'anno precedente e una previsione delle attività per l'anno successivo. L'Agenzia riferirà, tra l'altro, sul rendimento rispetto agli obiettivi programmatici stabiliti dal SC e sull'attuazione dei budget approvati.

(2) Il meccanismo dettagliato sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

### ARTICOLO 23

Al fine di consentire agli *auditor* nazionali designati da ciascuna Parte di svolgere le proprie funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali e di riferire ai loro Parlamenti come stabilito nei rispettivi statuti, l'Agenzia permetterà agli *auditor* nazionali di esaminare tutte le informazioni e tutti i documenti in suo possesso riguardanti le attività cui le rispettive Parti stanno participando.

### ARTICOLO 24

Gli *auditor* nazionali eserciteranno il loro diritto di accedere all'Agenzia nella misura in cui sia possibile evitare qualunque interruzione non necessaria delle attività dell'Agenzia e mantenere protette le informazioni relative ad altre Parti.

Gli *auditor* nazionali si consulteranno tra loro e con l'Agenzia, ove possibile, prima di qualunque accesso alla sede centrale dell'Agenzia o alle sue *branches*.

### ARTICOLO 25

Le Parti, insieme all'Agenzia, coordineranno le loro azioni allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della GIGO dalle frodi.

### ARTICOLO 26

Il SC potrà ordinare qualunque verifica consideri necessaria da parte dell'Agenzia per migliorare il funzionamento della GIGO e la conduzione del GCAP.

### ARTICOLO 27

(1) Il SC adotterà un regolamento sulla protezione dei dati personali, in conformità con le pertinenti leggi e regolamenti delle Parti.

(2) Al fine di assicurare il flusso dei dati personali necessari e mirati tra la GIGO e le Parti, il SC prenderà misure adeguate per garantire che i trasferimenti internazionali siano condotti in conformità con il suddetto regolamento e con le pertinenti leggi nazionali delle Parti.

## CAPITOLO VII

## PRIVILEGI E IMMUNITÀ

### ARTICOLO 28

(1) Le Sedi della GIGO saranno inviolabili. La GIGO, le sue proprietà e i suoi possedimenti, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da ogni forma di processo legale, fatta eccezione per eventuali casi particolari in cui il CE abbia esplicitamente rinunciato all'immunità. Resta inteso tuttavia che nessuna rinuncia all'immunità potrà comportare una rinuncia all'immunità rispetto all'esecuzione del giudizio, per la quale sarà necessaria una rinuncia separata da parte del SC.

(2) Le proprietà e i possedimenti della GIGO, ovunque siano ubicati e chiunque li custodisca, godranno di immunità da perquisizioni, requisizioni, confische, espropri e ogni altra forma di interferenza, che sia tramite azione esecutiva, amministrativa, giudiziaria o legislativa.

(3) Gli archivi della GIGO, ovunque siano ubicati, saranno inviolabili. Il termine "archivi" comprende tutti i registri, la corrispondenza, documenti, manoscritti, fotografie, filmati e registrazioni appartenenti alla GIGO o da essa custoditi.

(4) La GIGO non godrà di immunità giurisdizionale ed esecutiva nei seguenti casi specifici:

(a) in relazione a controversie derivanti da contratti che non prevedano il ricorso all'arbitrato o a meccanismi vincolanti alternativi di risoluzione delle controversie;

(b) in relazione a una domanda riconvenzionale o a una richiesta direttamente collegata a procedimenti giudiziari avviati dalla GIGO; e

(c) rispetto a un'azione civile di una terza parte per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo, o altro mezzo di trasporto, appartenente alla GIGO o adoperato per conto della GIGO, oppure rispetto a una violazione del codice della strada in cui sia coinvolto tale veicolo o altro mezzo di trasporto.

(5) Ai fini della presente Convenzione, il termine "Sedi" indica qualunque territorio, edificio o parte di edificio occupato in via permanente o temporanea, come specificato in qualunque accordo o notifica di cui all'Articolo 10 (2).

### ARTICOLO 29

(1) Nessun ufficiale o funzionario del Paese ospitante, né alcun individuo che eserciti autorità pubblica all'interno del Paese ospitante, accederà alle Sedi per svolgere al loro interno qualunque incarico ufficiale, se non con il consenso del CE o dietro sua richiesta, e in base alle condizioni approvate dal CE.

(2) Il consenso a ogni necessario accesso all'interno delle Sedi sarà presunto in caso di incendio o altra emergenza che richieda un immediato intervento di protezione, o nel caso in cui le autorità del Paese ospitante abbiano motivi ragionevoli per ritenere che una simile emergenza si sia verificata o stia per verificarsi all'interno delle Sedi.

**ARTICOLO 30**

Le Sedi potranno essere usate per incontri, seminari, mostre e altri eventi correlati organizzati dalla GIGO. Le Sedi non dovranno essere utilizzate in alcuna maniera che risulti incompatibile con lo scopo e l'ambito di azione della GIGO, così come indicato nella presente Convenzione.

**ARTICOLO 31**

Le autorità competenti del Paese ospitante si adopereranno al massimo, nell'ambito delle leggi e dei regolamenti applicabili, per garantire la sicurezza e la protezione delle Sedi, ed eserciteranno la dovuta diligenza nell'assicurare che la quiete delle Sedi non sia disturbata dall'ingresso non autorizzato di individui o gruppi di individui provenienti dall'esterno, né da disordini nelle immediate vicinanze.

**ARTICOLO 32**

Al fine di consentire alla GIGO di svolgere agevolmente le sue funzioni, il Governo del Paese ospitante si adopererà al massimo, in consultazione con la GIGO, per prendere ogni misura praticabile allo scopo di assicurare che le Sedi siano fornite dei necessari servizi pubblici tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, utenze, energia elettrica e servizi di comunicazione.

**ARTICOLO 33**

(1) Il Governo del Paese ospitante assicurerà l'inviolabilità delle comunicazioni ufficiali della GIGO, qualunque sia il mezzo di comunicazione impiegato, e non applicherà alcun tipo di censura a tali comunicazioni.

(2) La GIGO avrà il diritto di utilizzare codici, di impiegare apparecchiature di comunicazione, e di inviare e ricevere correspondenza.

**ARTICOLO 34**

(1) Senza essere limitata da controlli finanziari, regolamenti o moratorie, nella misura necessaria per assolvere ai suoi obblighi, ma fatte salve le sanzioni applicate da una o più Parti, l'Agenzia:

(a) potrà custodire e utilizzare fondi o valute di qualsiasi tipo, mantenere e gestire conti correnti in qualsiasi valuta, e convertire le valute in suo possesso in qualsiasi altra valuta; e

(b) sarà libera di trasferire i propri fondi o valute dal Paese ospitante a un altro paese, oppure all'interno dello stesso Paese ospitante.

(2) Qualora il Paese ospitante preveda o incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, la GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante per prendere in considerazione possibili richieste di limitare i trasferimenti di fondi o valute.

**ARTICOLO 35**

(1) Nell'ambito delle sue attività ufficiali, la GIGO e i suoi possedimenti, proprietà e profitti saranno esenti da ogni tassazione diretta.

(2) Gli articoli importati, esportati o trasferiti dalla GIGO per le sue funzioni ufficiali saranno esenti da dazi doganali, tasse e altre imposte, nonché da proibizioni o restrizioni riguardanti importazioni, esportazioni o trasferimenti. Resta inteso tuttavia che gli articoli importati sotto tale esenzione non saranno venduti nel Paese ospitante se non in base alle condizioni concordate con il suo Governo. Resta inteso altresì che tale esenzione non richiede che le Parti consentano l'importazione, esportazione o trasferimento di articoli contrari ai regimi nazionali di controllo delle armi o alle relative leggi e regolamenti.

(3) Riguardo alle tasse su beni e servizi acquistati dalla GIGO e strettamente necessari per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, la GIGO godrà di esenzione o agevolazione sul pagamento di tali tasse su acquisti importanti, in conformità alle consuetudini del Paese ospitante. Ai fini della presente Convenzione, per acquisti importanti si intendono acquisti di beni o forniture di servizi di un valore superiore alla soglia, laddove applicabile, stabilita dalla legislazione del Paese ospitante rispetto alle organizzazioni internazionali. Tali requisiti tuttavia non influiscono sui principi generali stabiliti in questo paragrafo.

**ARTICOLO 36**

La GIGO non rivendicherà esenzioni ai sensi dell'Articolo 35 da tasse che in realtà non siano altro che tariffe per servizi di pubblica utilità.

**ARTICOLO 37**

(1) I membri del SC e di ogni comitato subordinato istituito dal SC, nonché gli ispettori nazionali designati da ogni Parte, denominati nel loro insieme "rappresentanti delle Parti", nell'esercizio delle loro funzioni e durante gli spostamenti da e verso il luogo delle riunioni, godranno dei seguenti privilegi e immunità all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante:

(a) immunità da arresto e detenzione;

(b) immunità giurisdizionale, anche dopo il termine della loro missione, riguardo ad atti, comprese parole scritte o pronunciate, commessi nell'esercizio delle loro funzioni; tuttavia,

tale immunità non si applica in caso di violazione del codice della strada commessa dal rappresentante di una Parte, né in caso di danni causati da un veicolo a motore o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da tale rappresentante;

(c) inviolabilità di tutte le loro carte e documenti ufficiali;

(d) diritto di utilizzare codici e ricevere documenti o corrispondenza tramite corriere speciale or busta sigillata;

(e) esenzione da misure restrittive di ingresso e da formalità di registrazione per stranieri;

(f) le stesse facilitazioni in materia di controlli di cambi e valute che sono accordate ai rappresentanti di governi stranieri durante le missioni ufficiali temporanee.

(2) I privilegi e le immunità non sono accordati ai rappresentanti delle Parti per loro vantaggio personale, bensì al fine di assicurare loro completa indipendenza nell'esercizio delle loro funzioni relativamente al GCAP. Di conseguenza, la Parte inviante rinuncerà all'immunità di un proprio rappresentante ogni qual volta conservarla impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.

(3) Il presente Articolo non si applica rispettivamente alla Parte di cui un rappresentante è cittadino o residente permanente.

**ARTICOLO 38**

(1) Il personale dell'Agenzia godrà dei seguenti privilegi e immunità:

(a) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, immunità da processi legali rispetto a parole scritte o pronunciate e ogni atto commesso nelle sue funzioni ufficiali. Tale immunità continuerà ad applicarsi anche qualora gli individui interessati abbiano cessato di appartenere al personale dell'Agenzia, ma solo per quanto riguarda le questioni relative al ruolo che hanno ricoperto in precedenza presso l'Agenzia. Tale immunità non sarà concessa, tuttavia, nel caso di violazioni del codice della strada commesse da personale dell'Agenzia, né in caso di danni causati da un veicolo o altro mezzo di trasporto appartenente a o adoperato da o per conto di qualunque membro del personale dell'Agenzia;

(b) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante, inviolabilità di tutte le sue carte e documenti ufficiali; e

(c) all'interno e nei confronti di qualsiasi Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, ai membri del personale dell'Agenzia e ai loro familiari conviventi al seguito sono accordati gli stessi servizi di rimpatrio concessi ai diplomatici stranieri nei periodi di crisi internazionale.

(2) Il paragrafo (1)(a) non si applica a cittadini o residenti permanenti del rispettivo Paese ospitante per quanto riguarda le violazioni di leggi nazionali sulla protezione delle informazioni classificate come da Capitolo IX.

(3) Il paragrafo (1)(c) non si applica a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

**ARTICOLO 39**

I membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, all'interno e nei confronti del Paese ospitante in cui sia ubicata la consueta sede di lavoro, godranno dei seguenti privilegi e immunità:

(a) esenzione da tasse su salari ed emolumenti corrisposti dalla GIGO;

(b) esenzione, per i membri del personale dell'Agenzia e i loro familiari conviventi al seguito, da restrizioni relative all'immigrazione o procedure di registrazione per stranieri, così come normalmente accordato ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;

(c) diritto di importare i propri mobili ed effetti personali senza dazi doganali, al momento della prima assunzione dell'incarico, in una o più spedizioni separate, che dovranno essere inviate entro un periodo di tempo ragionevole e comunque entro 6 mesi dalla data di ingresso nel Paese ospitante.

**ARTICOLO 40**

Il Governo del Paese ospitante emetterà una carta d'identità per i membri del personale dell'Agenzia la cui consueta sede di lavoro sia ubicata nel suo territorio e che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante, nonché per i loro familiari conviventi al seguito, riportante l'indicazione del loro status, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.

**ARTICOLO 41**

(1) I familiari conviventi al seguito dei membri del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante potranno svolgere lavori autonomi o salariati nel territorio del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia, in conformità alle leggi applicabili e ai regolamenti del Paese ospitante.

(2) Ai sensi di quanto sopra, le autorità competenti del Paese ospitante emetteranno un permesso di lavoro per i familiari al seguito che svolgono attività lavorativa.

**ARTICOLO 42**

Fatti salvi i privilegi e le immunità concessi dalla presente Convenzione, tutti gli individui che godono di tali privilegi e immunità hanno il dovere di rispettare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Paese ospitante e di non interferire nei suoi affari interni.

**ARTICOLO 43**

(1) La GIGO e il suo personale coopereranno in ogni momento con le autorità competenti di qualsiasi Paese ospitante per facilitare la corretta amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza di leggi e regolamenti riguardanti polizia, prevenzione degli incendi, salute pubblica, ispezioni del lavoro e altre legislazioni simili, e prevenire qualunque abuso relativo alle facilitazioni, ai privilegi e alle immunità stabilite nella presente Convenzione.

(2) I privilegi e le immunità sono concessi al personale nell'interesse della GIGO, e non per il beneficio personale dei singoli individui.

(3) Fatti salvi i paragrafi (4) e (5), rispetto al personale dell'Agenzia e alle Sedi, proprietà e possedimenti della GIGO, solamente il CE avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il CE rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia. Il CE consulterà il SC riguardo a ogni potenziale rinuncia all'immunità. Il SC ne discuterà entro una settimana dopo aver ricevuto la prima notifica dell'esigenza di tale consultazione, e presenterà al CE la propria opinione non vincolante riguardo alla rinuncia entro una tempistica appropriata alla luce delle circostanze.

(4) Rispetto al CE e ai Direttori di cui all'Articolo 14(2), solamente il SC avrà il diritto e il dovere di rinunciare a un'immunità. Il SC rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.

(5) Rispetto ai membri del SC, inclusi i membri di ogni comitato subordinato al SC, e agli ispettori nazionali designati da ogni Parte, la Parte di cui l'individuo sia un rappresentante, o da cui sia stato designato, a seconda dei casi, avrà il diritto e il dovere di rinunciare all'immunità. Tale Parte rinuncerà a ogni immunità rilevante in qualsiasi caso in cui ritenga che l'immunità impedirebbe una corretta amministrazione della giustizia.

(6) Fatta eccezione per le immunità di cui all'Articolo 38, la presente Convenzione non pone limitazioni o deroghe alla giurisdizione di ciascuna Parte rispetto ai reati commessi dai suoi cittadini o residenti permanenti.

(7) Qualora il Paese ospitante ritenga che abbia avuto luogo un abuso di qualunque tra i suddetti privilegi o immunità, il CE, su richiesta, si consulterà con il Paese ospitante per determinare se tale abuso ha avuto luogo. Nel caso in cui tale consultazione non raggiunga un esito soddisfacente

per il CE e per il Paese ospitante, la questione sarà determinata in conformità alla procedura di cui all'Articolo 57.

**ARTICOLO 44**

(1) Il Governo di qualsiasi Paese ospitante prenderà tutte le misure appropriate e necessarie per facilitare l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal Paese ospitante dei seguenti individui, di qualunque nazionalità:
   (a) i membri del personale dell'Agenzia; e
   (b) i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia.

(2) Fatte salve le disposizioni dell'Articolo 43, il Governo del Paese ospitante non impedirà il transito degli individui di cui al paragrafo (1) da e verso le Sedi. La GIGO si consulterà urgentemente con il Paese ospitante qualora il Paese ospitante ponga restrizioni sul movimento dell'intera popolazione, ad esempio per motivi di salute pubblica.

(3) Qualsiasi richiesta di visto/permesso da parte degli individui di cui al presente Articolo sarà evasa con la massima rapidità possibile.

(4) La GIGO comunicherà al Governo del Paese ospitante i nominativi degli individui di cui al presente Articolo.

**ARTICOLO 45**

La GIGO si assicurerà che il personale dell'Agenzia sia coperto da adeguate misure in materia di salute e sicurezza sociale. Le misure sanitarie dovranno coprire anche i familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia che non siano cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante in cui è ubicata la consueta sede di lavoro del membro del personale dell'Agenzia.

**ARTICOLO 46**

(1) Il personale dell'Agenzia sarà esente da ogni contributo obbligatorio agli organismi di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro. Ciononostante, il personale dell'Agenzia ha la possibilità di contribuire su base volontaria al sistema di sicurezza sociale del Paese ospitante in cui è ubicata la sua consueta sede di lavoro e beneficiarne di conseguenza, ammesso che tale contributo sia consentito dal Paese ospitante. Laddove appropriato, potranno essere formulati accordi complementari al fine di consentire al personale dell'Agenzia di beneficiare dei servizi forniti dal sistema sanitario del Paese ospitante.

(2) Il paragrafo (1) si applica ai familiari conviventi al seguito del personale dell'Agenzia, a meno che essi non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente nel Paese ospitante o non abbiano diritto per altri motivi a ricevere benefici di sicurezza sociale da tale Paese ospitante.

(3) In caso di eventuali incongruenze tra la presente Convenzione e qualunque accordo bilaterale in essere tra le Parti in materia di sicurezza sociale, prevale la presente Convenzione.

(4) I paragrafi (1) e (2) non si applicano a cittadini o residenti permanenti del Paese ospitante.

**ARTICOLO 47**

Ai fini della presente Convenzione, il termine "familiari conviventi al seguito" sarà definito in conformità alle politiche e alla legislazione del Paese ospitante.

## CAPITOLO VIII

## ADESIONE DI PARTI AGGIUNTIVE E COOPERAZIONE CON NON-PARTI

### ARTICOLO 48

(1) In caso di coinvolgimento da parte di non-Parti interessate ad acquisire informazioni sul GCAP, l'Agenzia informerà il SC per ottenere indicazioni.

(2) Tale coinvolgimento potrà assumere la forma di discussioni esplorative con le non-Parti interessate ad aderire alla presente Convenzione e al GCAP.

### ARTICOLO 49

(1) Per permettere all'Agenzia di condurre negoziazioni con le potenziali Parti aggiuntive sarà necessario il consenso all'unanimità del SC.

(2) Per prendere una decisione finale sull'eventuale accesso di non-Parti alla presente Convenzione sarà necessario il consenso all'unanimità delle Parti.

### ARTICOLO 50

(1) In conformità ai regolamenti e agli obblighi legali e prendendo in dovuta considerazione gli interessi diretti in materia di sicurezza nazionale, ogni Parte supporterà il più possibile l'intenzione di una delle Parti di esportare o trasferire verso non-Parti materiali e informazioni generati all'interno o per mezzo del GCAP.

(2) Nel caso in cui una delle Parti avesse preoccupazioni riguardo alla possibilità di esportare verso una non-Parte, le Parti avvieranno senza indebiti ritardi consultazioni di alto livello al fine di scambiarsi valutazioni e trovare soluzioni appropriate.

### ARTICOLO 51

(1) Le Parti creeranno e manterranno un meccanismo comune per facilitare le esportazioni dei sistemi, sottosistemi e tecnologie GCAP verso non-Parti. Tale meccanismo sarà descritto in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) L'Agenzia, sotto la supervisione e il controllo del SC, amministrerà il suddetto meccanismo nella misura consentita dalle leggi nazionali delle Parti.

(3) Il meccanismo rifletterà la presente Convenzione, gli accordi internazionali applicabili e ogni altro regolamento e obbligo legale delle Parti, inclusi gli impegni relativi al regime di controllo delle armi.

## CAPITOLO IX

## SICUREZZA

### ARTICOLO 52

(1) Il SC istituirà un comitato subordinato per la *governance* della sicurezza, composto da esperti in materia di sicurezza che rappresenteranno ciascuna delle Parti. Il comitato subordinato per la *governance* della sicurezza fornirà consulenza al SC sulle politiche di sicurezza. I meccanismi dettagliati per il funzionamento del comitato subordinato per la *governance* della sicurezza saranno descritti in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) Il SC manterrà una politica di sicurezza, da definire nell'ulteriore intesa di cui all'Articolo 53, che assicuri un grado comune di protezione per le Informazioni Classificate in tutti i domini di sicurezza, inclusa la resilienza cibernetica.

(3) Ai fini della presente Convenzione, per "Informazione Classificata" si intende qualsiasi informazione, documento o materiale la cui divulgazione non autorizzata potrebbe danneggiare gli interessi delle Parti o della GIGO, sia che tale informazione sia stata originata all'interno della GIGO, sia che sia stata ricevuta dalle Parti o scambiata tra le Parti, e che sia stata designata come tale mediante classifica di sicurezza.

### ARTICOLO 53

Le Parti e la GIGO proteggeranno e salvaguarderanno le Informazioni Classificate, in conformità alle disposizioni che saranno indicate dettagliatamente in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti. Tali disposizioni non avranno influenza sugli accordi bilaterali di sicurezza in essere tra le Parti riguardanti la protezione delle Informazioni Classificate in vigore tra le Parti.

## CAPITOLO X

## RESPONSABILITÀ E RICHIESTE DI RISARCIMENTO

### ARTICOLO 54

Le responsabilità internazionali derivanti dalle attività della GIGO, incluse quelle risultanti da qualunque atto o omissione da parte del personale dell'Agenzia, dei membri del SC e di ogni comitato subordinato nello svolgimento dei propri doveri, ricadranno interamente sulla GIGO e non saranno sostenute da nessuna delle Parti.

### ARTICOLO 55

La GIGO risarcirà le Parti di:

(a) qualsiasi perdita o danneggiamento a qualunque bene di proprietà, in possesso o sotto la custodia di una Parte, provocato da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato;

(b) qualsiasi perdita sostenuta da una Parte per aver dovuto compensare una terza parte in seguito a una perdita o danneggiamento di sue proprietà o a lesioni personali, provocate da comportamento doloso o negligenza durante o in relazione allo svolgimento dei propri doveri da parte del personale dell'Agenzia e dei membri del SC e di ogni comitato subordinato; e

(c) qualsiasi perdita sostenuta in caso di qualunque responsabilità internazionale di cui all'Articolo 54.

### ARTICOLO 56

Nei casi di cui all'Articolo 55, la GIGO e la Parte o le Parti interessate dialogheranno in buona fede per raggiungere una soluzione reciprocamente accettabile che permetta di compensare il danno.

## CAPITOLO XI

## RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### ARTICOLO 57

Qualsiasi controversia tra le Parti, o tra la GIGO e le Parti, riguardante l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione sarà risolta mediante consultazione.

### ARTICOLO 58

(1) Qualsiasi controversia derivante da contratti stipulati dalla GIGO per l'attuazione del GCAP, e che non possa essere risolta mediante le clausole sulla risoluzione delle controversie specificate in ciascun contratto, sarà sottoposta a un comitato subordinato per la conciliazione istituito dal SC. Le struttura e le procedure appropriate del comitato subordinato per la conciliazione saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti.

(2) Ogni contratto che la GIGO stipulerà con l'Industria prevederà, ove possibile, una conciliazione in conformità al paragrafo (1) e conterrà una clausola di arbitrato.

### ARTICOLO 59

Qualsiasi controversia tra l'Agenzia e il suo personale riguardo a un contratto di lavoro o alle condizioni di lavoro sarà risolta in conformità alle norme relative al personale e ai regolamenti interni dell'Agenzia, come stabilito dall'Agenzia. A tale riguardo, il contratto di lavoro garantirà la protezione dei diritti dei lavoratori riflettendo le *best practice* delle Parti.

### ARTICOLO 60

Nel caso in cui una terza parte affermi l'esistenza di danni o lesioni provocati dalla GIGO, dal personale dell'Agenzia o dai membri del SC o di un comitato subordinato, e non abbia luogo una rinuncia all'immunità, il SC prenderà tutte le misure appropriate per occuparsi della richiesta di risarcimento e, qualora essa sia fondata, saldarla.

## CAPITOLO XII

## DISPOSIZIONI FINALI

### ARTICOLO 61

La presente Convenzione sarà attuata in conformità alla legislazione internazionale applicabile e agli obblighi derivanti dall'appartenenza delle Parti a rilevanti organizzazioni regionali e subregionali.

### ARTICOLO 62

(1) Ogni Parte potrà richiedere, per iscritto e con preavviso, di effettuare una revisione della presente Convenzione nonché di emendarlo in qualsiasi momento. Tutte le Parti, mediante il SC, si consulteranno sull'emendamento proposto, che sarà adottato solo in caso di consenso all'unanimità.

(2) Ogni emendamento sarà soggetto a ratifica o accettazione delle Parti. Salvo diversa pattuizione tra le Parti, ogni emendamento acquisirà efficacia il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi da quando il depositario avrà ricevuto notifica di ratifica o accettazione da tutte le Parti. Il depositario comunicherà a tutte le Parti la data di acquisizione di efficacia dell'emendamento.

(3) La presente Convenzione non sarà soggetta a riserve.

(4) La presente Convenzione sarà soggetta a ratifica o accettazione delle Parti. La presente Convenzione acquisirà efficacia il giorno successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica o accettazione delle Parti.

### ARTICOLO 63

(1) Una volta che la presente Convenzione avrà acquisito efficacia, le Parti potranno invitare una non-Parte che desidera diventare Parte ad aderire alla Convenzione, in conformità alle disposizioni contenute nel Capitolo VIII.

(2) La presente Convenzione, così come emendata ai sensi dell'Articolo 62(2), acquisirà efficacia per tale nuova Parte il giorno successivo al deposito del suo strumento di accesso.

### ARTICOLO 64

(1) Le Parti potranno decidere all'unanimità di sciogliere la GIGO e definiranno metodi per gestire le conseguenze di tale scioglimento, con particolare riferimento a terze parti e partner contrattuali della GIGO, tenendo conto del contributo finanziario di ciascuna Parte. Inoltre le Parti definiranno, ove appropriato, le condizioni in base alle quali i diritti e le responsabilità della GIGO saranno trasferiti alle Parti in seguito allo scioglimento.

(2) L'Agenzia sarà tenuta informata sulla procedura di scioglimento e parteciperà attivamente alle negoziazioni.

(3) Lo scioglimento della GIGO acquisirà efficacia in seguito al consenso scritto delle Parti.

(4) Fatto salvo l'Articolo 66, la presente Convenzione rimarrà efficace finché le Parti non riterranno che il GCAP ed eventuali questioni accessorie da esso derivanti siano conclusi.

**ARTICOLO 65**

(1) Nel caso in cui una delle Parti desideri ritirarsi dalla presente Convenzione, avrà luogo una consultazione tra le Parti. Se dopo tale consultazione la Parte interessata desidera ancora ritirarsi, lo notificherà per iscritto al depositario, il quale informerà le altre Parti e il CE. Salvo diversa disposizione nell'accordo di cui al paragrafo (2), il ritiro acquisirà efficacia 12 mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica.

(2) La Parte che si ritira assolverà tutti i suoi impegni fino alla data effettiva del ritiro. L'assolvimento di tali impegni sarà definito in un accordo tra le autorità competenti delle Parti e valutato dalle Parti.

**ARTICOLO 66**

In caso di terminazione, o di ritiro di una delle Parti, in conformità agli Articoli 64(1), 64(4) e 65(2), qualunque obbligo in sospeso relativo a costi, diritti legali, protezione di Informazioni Classificate o altre informazioni sensibili, resterà vincolante, salvo diversa diversa decisione unanime delle Parti.

**ARTICOLO 67**

La presente Convenzione sarà depositata negli archivi del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che inoltrerà copie certificate ai Governi delle Parti.

In fede di ciò, i sottoscritti, essendone stati debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Tokyo il quattordici dicembre 2023, in una sola copia originale in lingua inglese.

| **Per la Repubblica Italiana** | **Per il Giappone** | **Per Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** |
|---|---|---|
| _____ | _____ | _____ |

# 1.2.2. Relazione 1225-A

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1225-A**

*Relazione Orale*

*Relatore* Menia

**TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE**
**(AFFARI ESTERI E DIFESA)**

Comunicato alla Presidenza il 16 ottobre 2024

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

presentato dal **Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale** e dal **Ministro della difesa** di concerto con il **Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 2024

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(estensore: Tosato)

**sul disegno di legge**

1° ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE**
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(estensore: Scurria)

**sul disegno di legge**

2 ottobre 2024

La Commissione,

esaminato il disegno di legge recante la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP *(Global Combat Air Programme),* sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito;

preso atto del fatto che la GCAP *Agency* avrà la sede principale nel Regno Unito e opererà in base alle direzioni strategiche che saranno definite dal Comitato direttivo *(Steering Committee),* in cui sono rappresentate le tre Parti;

valutato che il GCAP potrà assicurare un vantaggio operativo nell'affrontare le sfide poste dai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di un « sistema di sistemi », con una combinazione di assetti di nuova generazione, pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori di nuova generazione;

considerato che la messa in comune di concezione, progettazione e produzione garantiranno il mantenimento delle capacità ingegneristiche nei sistemi di combattimento aereo di nuova generazione, mantenendo un adeguato livello di sovranità nazionale;

considerato altresì che il Programma consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, tra cui *AI, Big data analysis, Machine learning, Autonomy, Quantum-enabled, Hypersonic* e nuovi materiali, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale;

ricordata l'audizione dell'ambasciatore del Giappone, svolta il 14 marzo 2024, sull'Accordo di partenariato UE-Giappone (*EU-Japan Economic Partnership Agreement,* EPA), in cui tra le priorità era stato valorizzato proprio il progetto del GCAP tra Regno Unito, Giappone e Italia, anche in ragione delle sfide in termini di sicurezza riguardanti l'Europa e l'intera area dell'Indo-pacifico;

valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(estensore: Patton)

**sul disegno di legge**

15 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:

viene rilevato che la commisurazione delle risorse necessarie per le voci di costo relative al personale (peraltro condivisa con le Parti) ha tenuto conto non solo della migliore possibile stima degli oneri stipendiali (calcolato sulla base di un parametro di riferimento medio degli stipendi dei funzionari ONU di diversi livelli professionali impiegato in analoghe realtà internazionali), ma anche di tutte le voci di costi intrinsecamente legate all'impiego del personale all'estero utilizzate in analoghi casi (spese per trasloco, viaggio, alloggio, assicurazione sanitaria, indennità scuola, *benefit* pensione). Nel concordare con quanto segnalato dalla Commissione, il Ministero della difesa ha rappresentato l'opportunità, laddove il disegno di legge di ratifica fosse approvato dalle Camere in tempo utile per l'invio del personale con decorrenza dal 1° dicembre 2024, di aggiornare l'autorizzazione di spesa prevedendo la riduzione dei costi variabili (relativi ai salari ed accessori da erogare al personale), pari ad euro 2.632.500, con mantenimento della copertura finanziaria per una spesa complessiva pari ad euro 3.637.500, in luogo della componente di euro 6.000.000, ai quali sommare la copertura finanziaria per gli oneri stimati di missione per due missioni effettuabili nel mese di dicembre, pari a 9.160 euro, in luogo della componente di euro 36.640. Infine, in riferimento ad eventuali oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale collocato fuori ruolo presso la nuova Agenzia, viene rammentato che nella relazione tecnica è già specificato che detto personale non è sostituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in quanto il collocamento fuori ruolo comporta l'obbligo di rendere indisponibile un posto di organico nel grado iniziale del ruolo di appartenenza dell'interessato;

in relazione all'articolo 20 della Convenzione, viene ribadito che la stima degli oneri riportata in relazione tecnica è stata condotta secondo ottica prudenziale e che si concorda sulla circostanza che gli oneri derivanti dall'iniziativa, al netto degli eventuali effetti connessi al grado di correttezza delle stime, sono suscettibili di variazioni annuali, in ragione del volume delle attività svolte dall'Agenzia GCAP sulla base delle decisioni degli Stati membri. In proposito, al fine di far fronte a eventuali necessità aggiuntive, viene rappresentato che si potrà ricorrere agli ordinari meccanismi contabili previsti dalla legge n. 196 del 2009 e, se del caso, anche mediante l'adozione di un provvedimento normativo *ad hoc*;

in relazione all'articolo 57 della Convenzione, viene rappresentato, come indicato in relazione tecnica,

che per le eventuali spese per il comitato subordinato per la conciliazione - il quale costituisce di fatto organo arbitrale, ai sensi dell'articolo 58, per le controversie insorte tra le parti non risolte attraverso consultazioni tra le stesse (articolo 57) - si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia GCAP;

in relazione all'articolo 65 della Convenzione, viene segnalato che l'ipotesi di ritiro di una della Parti dalla Convenzione è circostanza che, in ogni caso, acquisirebbe efficacia dodici mesi dopo la data in cui il depositario avrà ricevuto la notifica. Tale lasso temporale risulta funzionale, non solo affinché la Parte ritiratasi onori ed assolva a tutti gli impegni (anche e soprattutto finanziari) derivanti dall'Accordo fino alla data effettiva del ritiro, ma massimamente per provvedere ad una riorganizzazione o ridimensionamento dell'Agenzia suddetta (in termini di personale, uffici, articolazioni, ecc.) che, verosimilmente, potrebbe comportare anche una possibile contrazione dei costi riconducibili al *budget* amministrativo (mutato *Level of Ambition* - LoA e costi inferiori per la sede che subirà un ridimensionamento, possibile riduzione del personale). Allo stato non risulta, pertanto, preventivabile la necessità di un futuro provvedimento *ad hoc* che stanzi le maggiori spese che potrebbero generarsi;

in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del disegno di legge in esame, operata tramite il fondo di parte corrente di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, le cui risorse derivano dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, viene confermato che le predette risorse sono state integralmente riassegnate,

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 4, dell'alinea e della lettera *a)* con i seguenti:

« 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; ».

| **DISEGNO DI LEGGE**<br>D'iniziativa del Governo | **DISEGNO DI LEGGE**<br>Testo proposto dalla Commissione |
|---|---|
| Art. 1.<br>*(Autorizzazione alla ratifica)*<br>1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. | Art. 1.<br>*(Autorizzazione alla ratifica)*<br>*Identico.* |
| Art. 2.<br>*(Ordine di esecuzione)*<br>1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa. | Art. 2.<br>*(Ordine di esecuzione)*<br>*Identico.* |
| Art. 3.<br>*(Rilascio di licenze globali di progetto)*<br>1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la | Art. 3.<br>*(Rilascio di licenze globali di progetto)*<br>*Identico.* |

| | |
|---|---|
| forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge. | |
| Art. 4.<br>*(Disposizioni finanziarie)*<br>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 6.036.640 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: | Art. 4.<br>*(Disposizioni finanziarie)*<br>1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro **3.646.660** per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede: |
| *a)* quanto a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; | *a)* quanto a euro **3.646.660 per l**'anno 2024 **e a euro** 6.036.640 **annui a decorrere dall'anno 2025**, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; |
| *b)* quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; | *b) identica*; |
| *c)* quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. | *c) identica*. |
| 2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo. | 2. *Identico*. |
| Art. 5.<br>*(Entrata in vigore)*<br>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella | Art. 5.<br>*(Entrata in vigore)*<br>*Identico*. |

*Gazzetta Ufficiale*.

# 1.2.3. Testo approvato 1225 (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

**N. 1225**

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 16 ottobre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge d'iniziativa del Governo:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

*(Rilascio di licenze globali di progetto)*

1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*b)* quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

*c)* quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello

stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

# 1.3. Trattazione in Commissione

# 1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=58483

# 1.3.2. Resoconti sommari

# 1.3.2.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa)

# 1.3.2.1.1. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 97(pom.) del 02/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**3ª Commissione permanente**
**(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024
**97ª Seduta**
*Presidenza della Presidente*
CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Perego Di Cremnago.*
*La seduta inizia alle ore 13,30.*
*IN SEDE REFERENTE*
**(1225)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***
(Esame e rinvio)
Il senatore MENIA (*FdI*), relatore, illustra il provvedimento in titolo recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*).
Il testo convenzionale prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (GCAP *Agency*), dotata di personalità giuridica e operante nell'alveo di una organizzazione internazionale (GCAP - *International Government Organization*), deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di 6a generazione (GCAP, *Tempest* ) entro il 2035. L'organizzazione, che vede la partecipazione di Italia, Regno Unito e Giappone e che in futuro potrebbe essere aperta ad altri Paesi, avrà per concorde decisione delle Parti la sua sede principale nel Regno Unito, nella città di Reading. La Convenzione che istituisce l'Agenzia è stata formalmente firmata a Tokyo lo scorso 14 dicembre, facendo seguito a una Dichiarazione congiunta dei tre Paesi del dicembre 2022. Il programma per lo sviluppo della piattaforma aerea, inizialmente avviato da Italia, Regno Unito e Svezia con la sottoscrizione di un apposito *Memorandum* nel dicembre del 2020 e che successivamente ha visto l'adesione del Giappone e l'uscita della Svezia, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione, integrato con sistemi cooperanti non pilotati, satelliti ed altri assetti militari, tutti gli elementi collegati fra di loro da una rete "intelligente", basata su un'architettura *cloud* dedicata, intelligenza artificiale e *datalink* di nuova generazione. Per l'Italia i nuovi velivoli di 6a generazione sono destinati a sostituire la flotta *Eurofighter* a partire dal 2035, con una vita operativa estesa fino alle ultime decadi del secolo.
Aziende capofila del programma sono l'italiana Leonardo S.p.A., la britannica *Bae Systems* e la giapponese Mitsubishi, ma per l'Italia si prevede la partecipazione anche di altre aziende di livello internazionale come MBDA Italia, Elettronica e Avio GE, oltre che di ulteriori realtà industriali minori, incluse anche piccole e medie imprese. La relazione illustrativa sottolinea, al riguardo, come il programma abbia l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* di settore, piccole e medie imprese, centri di ricerca e università, puntando alla realizzazione di un *network* di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive sia in ambito industriale che accademico. Il GCAP si prevede possa realizzare tecnologie innovative

con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale.

La relazione illustrativa sottolinea altresì come la scelta del Regno Unito come sede principale dell'organizzazione sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento della struttura.

Il relatore precisa, inoltre, come la Convenzione in esame non costituisca un impegno formale alla futura acquisizione dell'arma, né contempli o quantifichi uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri. Sul punto la relazione tecnica che accompagna il provvedimento chiarisce che "le Parti concorderanno, attraverso intese successive, i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), che, comunque, non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa". Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma, mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione, sono attestati su capitoli di spesa dedicati, come specificato nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica. Il relatore ricorda come l'Atto del Governo recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del già richiamato programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 (AG n. 327), relativo allo sviluppo di una architettura complessa e interoperabile basata su un Sistema di sistemi" di combattimento aereo di 6ª generazione - *Future Combat Air System* (FCAS)", sia stato sottoposto nella scorsa legislatura all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del Codice dell'ordinamento militare. L'allora Commissione difesa del Senato esaminò il provvedimento nell'autunno 2021, formulando al riguardo il 20 dicembre 2021 un parere favorevole con osservazioni.

Il relatore osserva, da ultimo, come il programma GCAP sia altresì richiamato nel Documento di programmazione pluriennale della difesa per il triennio 2024/2026 (*Doc*. CCXII, n. 2), in via di assegnazione e di prossimo esame da parte della nostra Commissione.

Composta da 67 articoli, suddivisi in dodici Capitoli, la Convenzione in via di ratifica nel Preambolo definisce il *Global Combat Air Program* come il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni, finalizzato a migliorare la capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, a potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, a sostenere le rispettive capacità industriali, a contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale, nonché a favorire le esportazioni.

Dopo aver precisato nel Capitolo I (articoli 1-5), relativo alle disposizioni generali, che lo scopo dell'Accordo è quello di istituire un'organizzazione governativa internazionale avente personalità giuridica per gestire e supervisionare il programma (articolo 1) e chiarito come la realizzazione del GCAP avverrà per fasi (articolo 2), la Convenzione individua nel Comitato Direttivo e nell'Agenzia GCAP altrettanti organi dell'organizzazione (articolo 3), lasciando ai capitoli successivi il compito di precisarne composizione, funzioni e attività.

Il Capitolo II (articoli 6-8) disciplina il Comitato direttivo dell'organizzazione, prevedendo come esso risulti composto da rappresentanti delle Parti, presieduto a rotazione da uno dei capi delegazione, secondo meccanismi e durata che saranno definiti in un accordo successivo (articolo 6). Al Comitato compete la funzione di guida, di direzione, di controllo e di supervisione del programma (articolo 7). Il Comitato direttivo può inoltre istituire, all'unanimità, comitati subordinati, a loro volta composti dai rappresentanti delle Parti, per supportare l'adempimento dei propri compiti (articolo 8).

I Capitoli III (articoli 9-13) e IV (articoli 14-17) disciplinano rispettivamente lo *status*, le funzioni, le attività, l'organizzazione e la struttura dell'Agenzia GCAP. L'organo, più in dettaglio, è chiamato alla gestione, al coordinamento e all'esecuzione di tutte le fasi del programma (articolo 9). Sede centrale dell'organizzazione è previsto, come anticipato in precedenza, nel Regno Unito, prevedendo peraltro la possibilità per le Parti di concordare l'istituzione di sedi periferiche (articolo 10). All'Agenzia l'articolo 11 attribuisce la funzione di sviluppare e dare attuazione al Programma sulla base delle esigenze

capacitive e dei requisiti presentati dalle Parti e nel rispetto dei rispettivi requisiti normativi. A sua volta, l'articolo 12 esplicita gli incarichi dell'Agenzia, tra cui, la gestione complessiva del programma (sotto la direzione strategica del Comitato direttivo), il supporto amministrativo e di segretariato al Comitato direttivo e agli eventuali comitati subordinati, il coordinamento dei requisiti tecnici presentati dalle Parti, la gestione delle certificazioni (sulla base delle rispettive regolamentazioni nazionali), la gestione delle attività relative all'esportazione dei prodotti. All'Agenzia viene altresì riconosciuta la capacità di negoziare e stipulare contratti con la controparte industriale e affidato il compito di supervisionare e monitorare l'attività della stessa industria in conformità ai contratti stipulati (articolo 13). L'articolo 14 stabilisce che l'Agenzia sia diretta da un amministratore delegato ( *Chief Executive*), eletto dal Comitato direttivo e che risponde direttamente al Comitato direttivo, coadiuvato nelle sue funzioni dai direttori delle diverse divisioni dell'Agenzia. Il successivo articolo 15 prevede un meccanismo di bilanciamento per la rappresentanza delle Parti nelle figure apicali (*Chief Executive* e direttori), da dettagliare in un accordo successivo. Viene, inoltre, sancita la natura internazionale del personale dell'Agenzia nello svolgimento delle proprie funzioni, con il contestuale impegno delle Parti a non influenzare il personale nello svolgimento delle proprie funzioni. L'articolo 16 prevede che il personale dell'Agenzia sia costituito principalmente da funzionari delle amministrazioni delle Parti, prevedendo peraltro la possibilità di assumente personale delle Parti che non sia dipendente pubblico e, in taluni casi, ma per un periodo di tempo limitato, persino personale di Paesi terzi. Le cariche apicali, in ogni caso, è previsto siano ricoperte unicamente da funzionari delle Parti. L'articolo 17 prevede l'impiego di personale con un'adeguata competenza, tenendo comunque conto dei rispettivi contributi delle Parti.

I Capitoli V (articoli 18-21) e VI (articoli 22-27) disciplinano gli aspetti relativi rispettivamente all'amministrazione finanziaria, ai resoconti e agli *audit*, fissando innanzitutto l'impegno delle Parti a contribuire con le proprie risorse al finanziamento dell'attività dell'organizzazione (articolo 18), definendo le modalità di gestione dei diversi *budget* (articolo 21) e stabilendo l'incombenza per l'Agenzia di presentare il resoconto delle sue attività relativamente agli obiettivi definiti ed al *budget* approvato dal Comitato direttivo (articolo 22). L'articolo 23 disciplina l'attività degli *auditor* nazionali, che svolgono funzioni di verifica nei confronti delle rispettive amministrazioni nazionali, mentre l'articolo 25 attribuisce all'Agenzia il compito di proteggere dalle frodi gli interessi finanziari dell'organizzazione.

Il Capitolo VII (articoli 28-47) reca disposizioni in materia di privilegi e immunità per le sedi, i rappresentanti delle Parti e il personale dell'Agenzia, sancendo fra l'altro il principio dell'inviolabilità delle sedi dell'organizzazione, la loro immunità giurisdizionale e l'immunità delle sue proprietà (articolo 28).

Il Capitolo VIII (articoli 48-51) definisce le modalità di adesioni di Parti aggiuntive e di collaborazione con nuovi Paesi, stabilendo il requisito dell'unanimità delle Parti per le nuove adesioni (articolo 49), mentre il successivo Capitolo IX (articoli 52-53) reca disposizioni per la protezione delle informazioni classificate (articolo 52), impegnando le Parti e la stessa organizzazione a tal fine (articolo 53).

Il Capitolo X (articoli 54-56) stabilisce la non responsabilità delle Parti in merito all'operato dell'organizzazione, dei membri del Comitato direttivo, dell'Agenzia e di ogni comitato subordinato (articolo 54) e reca norme in relazione ai meccanismi di compensazione e collaborazione in caso di responsabilità e richieste di risarcimenti (articoli 55 e 56).

Da ultimi, i Capitoli XI (articoli 57-60) e XII (articoli 61-67) recano rispettivamente disposizioni in materia di risoluzione delle controversie e finali.

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione - conclude il relatore - si compone di 5 articoli. L'articolo 3, in materia di rilascio di licenze globali di progetto, dispone che, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre Parti della stessa, una sola delle quali (il Regno Unito), è membro della Nato, le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione, da rilasciarsi ai sensi della legge n. 185 del 1990, possano assumere la forma di licenza globale di progetto, anche nei confronti di operatori giapponesi.

Con riferimento agli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, l'articolo 4 li valuta in 6.036.640 euro per il 2024, in 20.036.640 euro per il 2025, in 27.036.640 euro per il 2026 e in 27.536.640 euro annui a partire dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce altresì che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.
Il presidente Stefania CRAXI dichiara, quindi, aperta la discussione generale, informando che lo sviluppo di un programma così importante per le forze armate italiane sarà oggetto di un adeguato approfondimento, anche mediante la trattazione di un apposito Affare assegnato, che è stato peraltro già deferito alla Commissione dalla Presidenza del Senato.
Il senatore MARTON (*M5S*) fa presente che, dal suo punto di vista, è da ritenersi positiva l'opzione, prevista dal Trattato in argomento, di potersi sottrarre all'acquisizione dell'arma.
Chiede, inoltre, al Rappresentante del Governo quale tipologia di personale si pensa di assegnare, dal lato italiano, alla costituenda organizzazione.
Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO tiene a richiamare l'attenzione dei commissari su alcune rilevanti implicazioni connesse all'adesione dell'Italia al suddetto Organismo. In primo luogo, la creazione di un apposito Ente strutturato costituisce la modalità ideale per implementare un programma aeronautico che si ripromette di raggiungere i vertici della futura innovazione tecnologica nel settore.
In secondo luogo, tale progetto coinvolgerà l'insieme del tessuto industriale italiano - l'Esecutivo si ripromette di immettere nella struttura i migliori ingegneri disponibili - con indiscutibili effetti benefici per l'intero sistema Paese.
Osserva, infine, che, per i motivi elencati, il Governo nutre le migliori aspettative sulla realizzazione del programma GCAP, rendendosi disponibile a tutti gli ulteriori approfondimenti che la Commissione riterrà ancora effettuare e ribadendo, conseguentemente, la priorità della ratifica in questione.
Il senatore DELRIO (*PD-IDP*), prendendo atto della circostanza per cui tale programma prevede la partecipazione di Paesi che sono al di fuori dell'Unione europea, ossia Regno Unito e Giappone, e, quindi, costituisce l'esito di una scelta eminentemente politica che non fa perno, come sarebbe stato auspicabile, su una cooperazione in ambito Unione europea, chiede in quale misura non abbiano eventualmente pesato, su tale decisione, i condizionamenti delle varie *lobby* presenti all'interno del settore industriale della Difesa.
Replica il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO, evidenziando preliminarmente come nella determinazione di conseguire una *joint venture* insieme a Giappone e Regno Unito abbia giocato un ruolo non secondario il pregresso fattore rappresentato dal fatto che, in passato, insieme a Londra, Madrid e Berlino, l'Italia ha già cooperato nell'ambito del consorzio *Eurofighter*, caccia di quarta generazione, che rappresenta, effettivamente, la piattaforma su cui impostare l'allestimento del caccia *Tempest*, di sesta generazione.
L'oratore, inoltre, fa presente che l'opzione alternativa, rappresentata dal programma francese, è risultata di più complessa e difficile percorribilità, vuoi perché caratterizzata da un approccio molto "verticale" (l'industria aeronautica francese è solita realizzare prodotti propri in tutte le varie componenti), vuoi perché questo Paese non ha vissuto l'esperienza tecnica di una macchina di quarta generazione paragonabile al citato *Eurofighter*.
Segue una ulteriore replica del senatore DELRIO (*PD-IDP*) il quale, prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario, ribadisce, tuttavia, la necessità e l'opportunità politica di convergere su programmi che facciano riferimento ad un polo industriale "europeo".
Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO sottolinea, al riguardo, come l'Italia non si sia mai sottratta, quando ciò è stato possibile, dal prediligere l'opzione europea, come è avvenuto, ad esempio, nel caso dell'allestimento del nuovo *stock* di mezzi corazzati, insieme con la Germania.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.
*IN SEDE REDIGENTE*
**(1210)** ***Deputato Toni RICCIARDI e altri. - Disposizioni per il finanziamento di interventi volti al rafforzamento dei servizi consolari in favore dei cittadini italiani residenti o presenti all'estero*** ,

approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.
Il presidente Stefania CRAXI ricorda la volontà di tutti i commissari di approvare nel più breve tempo possibile il testo, al fine di accelerare l'*iter* del provvedimento, convenendo, all'unanimità, di non procedere alla presentazione di modifiche al provvedimento.
Avverte, quindi, che si passerà alla votazione dell'articolo 1, di cui si compone il disegno di legge in titolo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva l'articolo 1.
La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale.
*IN SEDE REFERENTE*
**(1230)** ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:* a*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;* b*) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;* c*) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;* d*) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024***
(Esame e rinvio)
Il presidente Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra il provvedimento in titolo, recante la ratifica di quattro atti internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), strumenti normativi che finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina tenutasi nell'aprile 2023. A seguito di quell'appuntamento internazionale, nel febbraio 2014 l'Italia ha sottoscritto questa serie di intese con la BERS e l'Ucraina allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, nell'oblast meridionale di Cherson, a partire dalla realizzazione di un progetto di cooperazione a favore della società statale ucraina Ukrhydroenergo, la principale società idroelettrica del Paese. Le intese sono, rispettivamente, un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e cessione e, infine, una dichiarazione di adesione tra la Società per azioni Ukrhydroenergo, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Nello specifico, gli accordi in via di ratifica definiscono i termini di un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, gestito da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina. Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, del valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina grazie alle disponibilità addizionali di fondi provenienti direttamente dalla BERS.
Più in dettaglio, il primo dei quattro atti internazionali in via di ratifica - l'Accordo fra l'Italia e la Banca Europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) in merito all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca, sottoscritto il 17 febbraio 2024 - intende dare attuazione alla volontà delle Parti di propiziare future collaborazioni non esclusive nella

preparazione e nel cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse, inclusi i Paesi dell'Africa sub-sahariana, sui quali la BERS espanderà la propria operatività. L'obiettivo sotteso è quello di servire da modello per eventuali analoghi partenariati anche con altre istituzioni finanziarie internazionali, in linea con quanto previsto dal Piano Mattei. Composto da un prologo e da nove articoli, l'Accordo, dopo aver definito la sua finalità, quella di facilitare l'approntamento congiunto e il cofinanziamento di nuovi progetti tra l'Italia e la Banca nel Paesi di intervento della BERS (articolo 1), evidenziato il suo carattere non impegnativo (articolo 2), stabilisce l'obbligatorietà di prevedere la risoluzione delle eventuali controversie fra le Parti mediante arbitrato, conformemente alle regole di arbitrato UNCITRAL (*United Nations Commission on International Trade Law*) o alle norme definite dalla stessa BERS (articolo 3). Il testo, attuato in conformità agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, nonché ai regolamenti, alle norme e alle procedure della BERS e al diritto internazionale applicabile (articolo 5), non limita il diritto della Parti a cooperare con terzi in relazione ad attività contemplate dall'accordo stesso (articolo 4), fa salve le prerogative della BERS ai sensi del suo Trattato istitutivo (articolo 6), e ha durata illimitata, fatta salva la facoltà di ciascuna Parte farne cessare la validità (articolo 8) e di emendarne il contenuto (articolo 9).

L'Accordo di garanzia tra l'Italia, l'Ucraina e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo per il credito di aiuto quale "contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", sottoscritto anch'esso il 17 febbraio 2024, regolamenta il contributo a credito di aiuto da 100 milioni di euro in favore della società statale ucraina, erogato dall'Italia tramite la BERS. Il prestito italiano, a valere sul Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, sarà assistito da garanzia sovrana del Ministero delle finanze ucraino. Il progetto, realizzato in cofinanziamento con la BERS per un importo complessivo di 200 milioni di euro, è finalizzato a ripristinare la capacità energetica della società statale ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte di due centrali situate sul fiume Dnipro, gestite dalla stessa società ucraina. L'Accordo, composto da un preambolo, da tre articoli e da tre allegati, dopo aver disposto l'integrazione dei termini e delle condizioni standard della BERS nel testo e offerto chiarimenti definitori (articolo 1), disciplina gli impegni assunti dal Governo ucraino a garanzia incondizionata del pagamento del prestito, specifica gli obblighi della società Ukrhydroenergo stabiliti nel contratto di finanziamento (articolo 2), regolamenta le modalità di attuazione, gestione e monitoraggio del progetto a credito di aiuto per il ripristino delle centrali idroelettriche danneggiate dagli attacchi missilistici russi (Allegati I e II), contiene i termini e le condizioni standard della BERS per le erogazioni del credito di aiuto e le procedure di implementazione del progetto (Allegato III).

Il terzo atto internazionale in via di ratifica è l'Accordo di supporto al progetto e cessione tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) per il credito di aiuto quale contributo italiano alla società statale Ukrhydroenergo", che stabilisce che le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cederà il proprio debito nei confronti della società statale Ukrhydroenergo e assegnerà a Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di gestore del Fondo Rotativo per la Cooperazione allo Sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la tranche finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi fornito nell'ambito della Garanzia Ucraina. Composto da un preambolo, da 9 articoli e da alcuni Allegati, l'Accordo di supporto al progetto e cessione richiama i termini e le condizioni dell'impegno del Governo italiano a sostenere il progetto (articolo 2), disciplina - fra l'altro - le condizioni e i termini della cessione da parte della BERS del suo ruolo di debitore nei confronti della società ucraina a Cassa Depositi e Prestiti insieme al beneficio della copertura prevista dalla garanzia Ucraina (articolo 3) e le condizioni per CDP di gestione dei diritti e dei benefici derivanti dai diritti ceduti (articolo 4), oltre a precisare le modalità di suddivisione dei costi connessi alla registrazione dell'Accordo stesso (articolo 6).

L'ultimo atto in via di ratifica è la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, strumento normativo volto - fra l'altro - a disciplinare i termini della collaborazione trilaterale, prevedendo che l'azienda statale ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina sull'intero

ammontare del finanziamento. Composta da un preambolo e da 3 articoli, la Dichiarazione offre un quadro ricognitivo delle definizioni utilizzate (articolo 1), dispone il riconoscimento da parte della società statale Ukrhydroenergo dei termini posti a garanzia della tranche di finanziamento coperta dal credito di aiuto italiano (articolo 2) e riepiloga l'interezza degli impegni assunti dalle Parti in relazione al progetto in esame (articolo 3).
Il disegno di legge di ratifica dei quattro atti internazionali si compone di 4 articoli. Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 li quantifica in complessivi 200 milioni di euro, a carico - nella misura di 100 milioni di euro ciascuna - dell'Italia e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
L'analisi delle compatibilità dell'intervento di ratifica dei quattro accordi non segnala criticità di ordine costituzionale, né di contrasto con il diritto dell'Unione europea e con le altre norme di diritto internazionale cui l'Italia è vincolata.
Il presidente Stefania CRAXI dichiara, quindi, aperta la discussione generale.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 2/2024, denominato «*Site Activation* dell'unità navale LHD Trieste per l'adeguamento agli *standard* JSF per la conduzione di operazioni imbarcate con velivoli F-35B» ( n. 189 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.
Il presidente Stefania CRAXI non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.
La senatrice CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione della senatrice PUCCIARELLI (*LSP-PSd'Az*), impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, illustra quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.
In sede di dichiarazione di voto il senatore MARTON (*M5S*) esprime la contrarietà del suo gruppo di appartenenza.
Il senatore MENIA (*FdI*) dichiara il voto favorevole della propria parte politica.
Il PRESIDENTE, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2024, relativo all'acquisizione di 20 veicoli T-346 da destinare al 313° Gruppo Addestramento acrobatico di Rivolto e al 61° Stormo (212° Gruppo Volo/IFTS), comprensivo del relativo supporto tecnico-logistico ( n. 197 )**

(Parere al ministro della Difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)*, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole )

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.
Il presidente Stefania CRAXI non rilevando richieste di intervento da parte dei commissari, chiude la discussione generale.
La relatrice ZEDDA (*FdI*) illustra quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato) che riassume i contenuti della relazione da lei svolta nella precedente seduta.
I senatori MARTON (*M5S*) e Ettore Antonio LICHERI (*M5S*) chiedono al Rappresentante del Governo se tra gli aeromobili in questione rientrano anche quelli che saranno assegnati alla pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori.
Il sottosegretario PEREGO DI CREMNAGO precisa che gli aerei T-346 in questione saranno impiegati sia per la pattuglia acrobatica che per l'addestramento ordinario.
Il PRESIDENTE, non registrando ulteriori richieste di intervento e verificata la presenza del prescritto

numero di senatori, pone, quindi, in votazione lo schema di parere della relatrice, che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1192)** ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***

(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Stefania CRAXI (*FI-BP-PPE*), in sostituzione del senatore DE ROSA (*FI-BP-PPE*), relatore, impossibilitato a partecipare all'odierna seduta, illustra il disegno di legge recante misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione, contenente deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie.

Composto da 12 articoli, il disegno di legge in esame è volto a rinnovare la disciplina e le modalità di adozione delle future leggi annuali di semplificazione normativa, regolandone il relativo procedimento di presentazione. Il provvedimento contiene altresì norme volte al miglioramento della qualità della normazione (Capo II), fra cui disposizioni di valutazione di impatto generazionale delle leggi (articolo 4), di adozione in formato digitale dei regolamenti ministeriali (articolo 6), nonché deleghe al Governo per la digitalizzazione della produzione normativa (articolo 5), in materia di istruzione (articolo 8), affari esteri e cooperazione internazionale (articolo 7), disabilità (articolo 9), protezione civile (articolo 10) e formazione superiore e ricerca (articolo 11).

Aspetti di interesse per la 3a Commissione si rinvengono principalmente in relazione al Capo III relativo alle deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto di determinate materie della normativa vigente, ed in particolare all'articolo 7, recante una delega al Governo per codificare la disciplina di settore di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 1 prevede in particolare che il Governo sia delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il riassetto delle disposizioni vigenti negli ambiti di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, secondo principi e criteri direttivi miranti a unificare e razionalizzare le discipline settoriali di rango primario afferenti agli ambiti di competenza del ministero in un testo unico delle disposizioni legislative e ad uniformare la disciplina applicabile in casi simili, al fine di riordinare e semplificare i regimi vigenti e di superare irragionevoli disparità di trattamento.

Il comma 2 dell'articolo 7 prevede che i decreti legislativi di cui al comma precedente siano adottati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, anche su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per la parte di competenza, con gli altri Ministri interessati, previo parere della Conferenza unificata.

Il successivo comma 3 prevede altresì che il Governo possa adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti al comma 1, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.

A sua volta, il comma 4 prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato di esecuzione e di attuazione dei decreti legislativi, siano riunite in un unico regolamento.

Il comma 5, infine, prevede che le disposizioni regolamentari di competenza dello Stato adottate dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle materie disciplinate dai decreti legislativi, siano riunite in un testo unico, adeguandole, ove necessario, alla nuova disciplina di livello primario.

Illustra, quindi, una proposta di parere favorevole (pubblicata in allegato).

Il presidente Stefania CRAXI apre la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,15.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**
**SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 189**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato l'atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di procedere all'adeguamento strutturale dell'Unità navale anfibia multiruolo Trieste per integrare l'impiego operativo dell'aeromobile di quinta generazione F-35B, e sottolineata l'importanza di rafforzare le dotazioni infrastrutturali complessive della Marina militare nazionale,
rimarcato come l'esame parlamentare del presente schema di decreto attenga unicamente alla prima fase del programma,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

**PARERE APPROVATO DALA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 197**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato l'atto del Governo in titolo,
condivisa l'esigenza di procedere di implementare il numero di velivoli presenti sulla base di Decimomannu, al fine di consentire un migliore e più flessibile soddisfacimento delle esigenze addestrative del Centro avanzato di addestramento al volo (*International Flight Training School* - IFTS) dell'Aeronautica militare, nonché di assicurare un livello ottimale di operatività alla Pattuglia Acrobatica Nazionale mediante l'acquisizione di un velivolo bimotore altamente tecnologico come il T-346A,
rimarcato come l'esame parlamentare del presente schema di decreto attenga unicamente alla prima fase del programma,
raccomandando al Governo di fornire puntuale informazione sul programma nel prossimo Documento programmatico pluriennale della difesa,
esprime parere favorevole.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1192**

La Commissione affari esteri e difesa,
esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;
apprezzato l'impianto complessivo del provvedimento e l'intento ad esso sotteso;
valutate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7 recanti delega al Governo in materia di affari esteri e cooperazione internazionale;
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

# 1.3.2.1.2. 3^ Commissione permanente (Affari esteri e difesa) - Seduta n. 100(ant.) del 16/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**3ª Commissione permanente**
**(AFFARI ESTERI E DIFESA)**
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024
**100ª Seduta**
*Presidenza della Presidente*
CRAXI

*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.*
*La seduta inizia alle ore 9.*
*IN SEDE REFERENTE*
**(1225)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 2 ottobre.
Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.
Il relatore MENIA (*FdI*) illustra l'emendamento 4.1 (pubblicato in allegato).
Verificato il prescritto numero di senatori e posto ai voti, l'emendamento viene approvato.
Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Menia a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
La Commissione approva.
**(1229)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016***
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.
Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti il parere non ostativo della Commissione affari costituzionali e non ostativo condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio.
Il relatore ALFIERI (*PD-IDP*) illustra l'emendamento 3.1 (pubblicato in allegato).
Verificato il prescritto numero di senatori e posto ai voti, l'emendamento viene approvato.
Nessun chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Alfieri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie
La Commissione approva.
**(1228)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati***

***(rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024***

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre.

Il presidente Stefania CRAXI informa che sono pervenuti i pareri non ostativi delle Commissioni affari costituzionali e bilancio.

Nessun chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Ettore Antonio Licheri a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La Commissione approva.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1258)** ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024***

(Relazione alla 4ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore Enrico BORGHI (*IV-C-RE*), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, ricordando come la legge n. 234 del 2012, nel sostituire la precedente legge comunitaria annuale, abbia previsto due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea - oggi al nostro esame - che contiene le deleghe necessarie al recepimento delle direttive europee e delle decisioni quadro, nonché all'attuazione di altri atti legislativi europei; la legge europea, che contiene invece le disposizioni direttamente modificative o abrogative di norme interne oggetto di procedure di infrazione o di sentenze della Corte di giustizia, o di esercizio del potere sostitutivo da parte delle istituzioni comunitarie.

Il disegno di legge di delegazione europea per il 2024 si compone di 16 articoli, suddivisi in tre Capi, e di un Allegato, contenente l'elenco delle 15 direttive da recepire con decreto legislativo. Il testo, oltre a disporre il recepimento delle direttive richiamate nell'Allegato, detta disposizioni relative all'adeguamento o all'attuazione di una serie di Regolamenti europei afferenti alle più disparate materie (dalla sicurezza generale dei prodotti alle materie prime associate alla deforestazione, dai rifiuti di batterie agli oggetti di plastica riciclata destinati a venire a contatto con prodotti alimentari) e di una direttiva sull'istituzione e il funzionamento di un punto di accesso unico europeo.

Passando all'esame delle singole disposizioni, il relatore precisa innanzitutto che esse si riferiscono a settori molto eterogenei tra loro, come la materia relativa ai contratti di credito ai consumatori e ai servizi finanziari, le prove elettroniche nei procedimenti penali, le misure sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le obbligazioni verdi europee, l'istituzione di un punto di accesso unico europeo per l'accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità alla disciplina sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Si tratta di comparti e di interventi normativi che interessano in maniera piuttosto limitata ed in ogni caso residuale le competenze della nostra Commissione.

Alcuni marginali profili di interesse - in relazione al tema dei servizi transfrontalieri in ambito bancario - sono contenuti nell'articolo 10, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2845, avente ad oggetto la disciplina di regolamento, la prestazione di servizi transfrontalieri, la cooperazione in materia di vigilanza, la prestazione di servizi accessori di tipo bancario e i requisiti per i depositari centrali di titoli di Paesi terzi. Le disposizioni, come specifica la relazione illustrativa, hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'attuazione, l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo della normativa nazionale alle disposizioni europee. Ricorda che il Regolamento (UE) n. 2023/2845 ha come obiettivi specifici relativi al mercato interno dei servizi CSD (*Central securities depository*, ossia i depositi centrali di titoli) quelli di ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità preservando la stabilità finanziaria, ridurre al minimo gli ostacoli al regolamento transfrontaliero, assicurare poteri e informazioni adeguate al monitoraggio dei rischi. Le Autorità che, a livello nazionale, per effetto dei provvedimenti attuativi della delega, svolgeranno le

funzioni previste dal regolamento (UE) 2023/2845 procederanno a effettuare tali attività, nei confronti di soggetti già sottoposti alla loro vigilanza, tramite le dotazioni di cui dispongono per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali. Per quanto concerne la CONSOB, designata quale Autorità competente a istituire e a presiedere il collegio, nonché a effettuare le comunicazioni all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e alla Banca d'Italia, il riparto e lo svolgimento di funzioni avverrà sulla base di quanto già previsto a livello nazionale dall'articolo 5 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Residuali profili di interesse si rinvengono altresì in relazione all'articolo 12 del provvedimento in esame, che delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) 2023/2411, indicando i criteri cui il legislatore dovrà attenersi e la dotazione finanziaria e organica necessaria per la sua attuazione. I criteri, posti quelli di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, impongono di designare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT) quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche. A tal fine, si statuisce che al Ministero siano attribuite le relative funzioni nel rispetto delle indicazioni contenute nel regolamento. Inoltre, al decreto delegato si demanda la definizione di procedure efficienti, prevedibili e rapide, l'adeguamento del sistema sanzionatorio penale e amministrativo prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, la designazione di una o più autorità come responsabili dei controlli, in particolare rispetto ai singoli disciplinari delle indicazioni geografiche.

A fini meramente informativi, il relatore segnala che, secondo quanto riportato dalla banca dati EUR-Infra del Dipartimento per le politiche europee, alla data del 3 ottobre 2024, le procedure di infrazione aperte a carico dell'Italia ammontavano a 69, di cui 50 per violazione del diritto dell'Unione e 19 per mancato recepimento di direttive. Quella relativa alla materia degli affari esteri, molto risalente, risulta in violazione del diritto dell'Unione per mancata conformità alla legislazione europea degli Accordi bilaterali in materia di servizi aerei tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa (procedura n. 2010_2185).

Il presidente Stefania CRAXI dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,20.*

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1225

Art. 4

**4.1**

Il Relatore

**Approvato**

*Sostituire l'alinea e la lettera* a) *con i seguenti:*

**«Art. 4**

*(disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale;».

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1229

Art. 3

**3.1**

Il Relatore

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole* «a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti:* «a decorrere dall'anno 2025» *e dopo le parole* «corrispondente riduzione» *inserire le seguenti*: «delle proiezioni».

# 1.4. Trattazione in consultiva

# 1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_consultiva&did=58483

# 1.4.2. Resoconti sommari

# 1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

# 1.4.2.1.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 71(pom., Sottocomm. pareri) del 01/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**1ª Commissione permanente**
**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**
**Sottocommissione per i pareri**
MARTEDÌ 1 OTTOBRE 2024
**71ª Seduta**
*Presidenza del Presidente*
TOSATO

*La seduta inizia alle ore 14.*

**(1225)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
La Commissione concorda.

**(1230)** ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.
La Commissione concorda.

**(845)** ***Deputati LUPI e Alessandro COLUCCI. - Introduzione dello sviluppo di competenze non cognitive e trasversali nei percorsi delle istituzioni scolastiche e dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti nonché nei percorsi di istruzione e formazione professionale*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)
Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla

Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede che l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 14,10.*

# 1.4.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

# 1.4.2.2.1. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 194(pom.) del 30/09/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**4ª Commissione permanente**
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
LUNEDÌ 30 SETTEMBRE 2024
**194ª Seduta**
*Presidenza del Presidente*
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*SUL BLOCCO DELLE IMPORTAZIONI DI GNL DALLA RUSSIA E SULLA PROTEZIONE DELLE FRONTIERE ESTERNE DELL'UNIONE EUROPEA*

Il PRESIDENTE comunica che gli è pervenuta la richiesta di sottoscrizione di due documenti, concordati durante la riunione dei Presidenti delle Commissioni per gli affari europei di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia, nel corso di un tradizionale incontro semestrale, svoltosi a Vilnius il 16 settembre: un documento sul blocco delle importazioni di gas naturale liquefatto (GNL) dalla Russia e un secondo documento sulla protezione delle frontiere esterne dell'Unione europea.

Nel primo documento si evidenzia che la Russia ha usato l'energia come arma ibrida durante la guerra in Ucraina e che pagare per l'energia russa significa finanziare la sua guerra contro l'Ucraina. Pur riconoscendo i passi importanti già compiuti dall'Unione per l'indipendenza energetica, si esprime preoccupazione per l'aumento delle importazioni di GNL russo, che contraddice l'obiettivo di eliminare le importazioni di energia dalla Russia entro il 2027.

Si richiede pertanto alle Istituzioni europee di: fermare queste importazioni; investire in tecnologie energetiche pulite per migliorare la sicurezza energetica e la competitività; diversificare le fonti energetiche per rafforzare la sicurezza dell'Unione e sostenere i valori europei; rispettare la scadenza del 2027 per cessare le importazioni di gas dalla Russia; rafforzare i rapporti con fornitori affidabili di energia da altre regioni; migliorare la cooperazione tra gli Stati membri condividendo le migliori pratiche.

Nel secondo documento si evidenzia l'importanza di rafforzare la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, specialmente quelle orientali, a fronte delle crescenti pressioni migratorie e delle minacce come l'uso di droni per attraversamenti illegali. Si richiede solidarietà tra gli Stati membri e sostegno dall'Unione europea per adattare il quadro giuridico alla situazione geopolitica attuale, migliorare i sistemi di sorveglianza delle frontiere e implementare infrastrutture per la difesa, inclusi sistemi anti-drone.

Si ricorda in questo contesto la dichiarazione congiunta "Sull'uso strumentale della migrazione", promossa dal Presidente della Commissione affari europei della *Seimas* lituana e firmata da tredici Presidenti delle Commissioni affari europei durante la riunione COSAC del 28 novembre 2023, che richiede il sostegno per misure legali decisive a livello dell'Unione europea per rafforzare la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri.

Il Presidente esprime il suo orientamento favorevole alla sottoscrizione dei predetti documenti, ricordando il suo convinto appoggio alle sanzioni stabilite dall'Unione europea, unica arma concreta a disposizione dell'Unione, e la necessità che queste siano rispettate e rese efficaci.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), in merito al fenomeno evidenziato nei documenti, ritiene importante approfondire quali sono i flussi commerciali di GNL e le varie realtà coinvolte.
La Commissione prende atto.
*IN SEDE CONSULTIVA*
**Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136 ( n. 199 )**
(Osservazioni alle Commissioni 9a e 10a riunite. Esame e rinvio)
Il senatore SATTA (*FdI*), relatore, introduce l'esame dell'atto del Governo in titolo, finalizzato ad introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136, che erano stati emanati, in base all'articolo 14 della legge di delegazione europea 2019-2020, per conformare la normativa nazionale alla normativa europea di cui al regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili.
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in base all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che consente l'emanazione di disposizioni integrative e correttive entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi.
Al riguardo, il regolamento (UE) 2016/429, applicabile dal 21 aprile 2021, ha come scopo quello di assicurare elevati livelli di sanità animale e sanità pubblica nell'Unione, applicando l'approccio "*One Health*", che tiene conto del legame tra sanità animale, sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, resistenza antimicrobica, e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.
A circa diciotto mesi dall'entrata in vigore dei suddetti decreti legislativi, il Ministero della salute, quale autorità veterinaria centrale, anche a seguito di segnalazioni da parte delle altre autorità competenti (regioni Province autonome e ASL), nonché degli *stakeholders* interessati, ha ritenuto necessario apportare i correttivi necessari a superare refusi e ambiguità interpretative sull'applicazione delle norme, chiarendone la portata, emerse nella loro prima attuazione, e apportare aggiustamenti nella attuazione delle misure di controllo in caso di sospetto e conferma di malattie animali, funzionali a una più efficiente gestione delle epidemie animali.
Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli.
L'articolo 1 modifica il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prevedendo che il proprietario dell'animale da compagnia è tenuto non solo a fornire le informazioni per la sua identificazione ai fini della registrazione in SINAC (Sistema Informativo Nazionale degli Animali da Compagnia), ma anche a comunicare le variazioni delle suddette informazioni, a garanzia che quanto riportato in SINAC sia aderente alla realtà per assicurare la tracciabilità e rintracciabilità degli animali stessi.
L'articolo 2 apporta modifiche al decreto legislativo n. 135 del 2022. Al comma 1 è volto ad allineare la definizione di "specie selvatica" alla definizione di "fauna selvatica", mentre il comma 4 introduce una disposizione che consente alle mostre faunistiche con carattere permanente aperte al pubblico a detenere, al pari di circhi e mostre faunistiche viaggianti, gli esemplari fino al termine della vita naturale degli stessi, purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli stessi. Gli ulteriori commi introducono disposizioni finalizzate ad integrare definizioni e correggere riferimenti normativi.
L'articolo 3 introduce modifiche al decreto legislativo n. 136 del 2022, necessarie a superare alcune criticità riscontrate nell'attuazione delle disposizioni concernenti la gestione delle emergenze per epidemie di malattie animali, che il sistema pubblico veterinario in tutte le sue componenti ha dovuto affrontare dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo tra cui l'epidemia di Peste suina africana.
Nel dettaglio, l'Unità centrale di crisi (UCC) viene integrata con due ulteriori componenti del Ministero della salute, mentre i rappresentanti designati dagli Enti tecnico-scientifici dovranno essere individuati non solo in base alla rappresentatività, ma anche alla specifica competenza tecnica. Ciò anche alla luce dell'esperienza maturata nella gestione della recente emergenza legata all'epidemia di Peste suina africana. Al comma 2 si prevede che all'interno dell'organizzazione delle ASL sia garantito

un tempestivo e costante scambio di informazioni inerente ai casi sospetti e i casi confermati di malattie trasmissibili dall'uomo agli animali e dagli animali all'uomo.
Il comma 4 è finalizzato a limitare l'invio al Ministero della salute di notifiche di esiti analitici relativi a sospetti o a conferme di malattie animali solo a quelle più rilevanti: malattie di categoria A, emergenti e rabbia, dove la comunicazione tempestiva contestuale all'ASL e al Ministero è importante ai fini dell'avvio immediato delle azioni di contrasto e della tempestiva comunicazione alla Commissione europea e agli organismi internazionali interessati.
I commi 7, 8 e 9 prevedono integrazioni, relative alle misure di controllo da adottare in caso di sospetto e conferma di malattie, necessarie per integrare i riferimenti normativi relativi al regolamento (UE) 2016/429 e ai connessi regolamenti di attuazione.
Il comma 11, infine, chiarisce i casi in cui l'applicazione della misura di abbattimento di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2016/429, determina il riconoscimento dell'indennità agli operatori.
L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1225)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore,introduce l'esame del disegno di legge in titolo, di ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*), sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito.
Al riguardo, il 9 dicembre 2022, i Capi di Governo dei tre Paesi hanno ufficializzato, con una Dichiarazione congiunta, l'avvio del Programma GCAP, finalizzato allo sviluppo di una piattaforma aerea. L'iniziativa, fortemente sostenuta dall'Italia, prevede l'istituzione di una Agenzia trinazionale incaricata di gestire il Programma in maniera unificata e *super partes*. L'Italia ha quindi assunto la guida nella definizione della Convenzione, che ora è sottoposta alla ratifica del Parlamento.
La GCAP *Agency*, che avrà la sede principale nel Regno Unito, nella città di Reading, vicino Londra, opererà in base alle direzioni strategiche che saranno definite dal Comitato direttivo (*Steering Committee*), in cui sono rappresentate le tre Parti. Le cariche apicali dell'Agenzia, nei primi anni saranno assegnate a rappresentanti italiani e giapponesi, per bilanciare l'assegnazione al Regno Unito della sede.
L'Accordo testimonia i significativi progressi compiuti nell'ambito di un'iniziativa destinata a rivoluzionare il comparto della Difesa internazionale, attraverso un nuovo modello di collaborazione, che vede le industrie lavorare in maniera congiunta per sviluppare insieme tecnologie e capacità impossibili da ottenere singolarmente.
Il *Global Combat Air Programme* potrà assicurare un vantaggio operativo nell'affrontare le sfide poste dai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di un "Sistema di Sistemi", con una combinazione di assetti di nuova generazione, pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori di nuova generazione.
La messa in comune di concezione, progettazione e produzione, nel GCAP, garantiranno il mantenimento delle capacità ingegneristiche nei sistemi di combattimento aereo di nuova generazione, mantenendo un adeguato livello di sovranità nazionale. Il Programma consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, tra cui *AI, Big data analysis, Machine learning, Autonomy, Quantum-enabled, Hypersonic* e nuovi materiali, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale.
In Italia il Programma è guidato da Leonardo IT, che si avvale della collaborazione di MBDA IT, Elettronica e Avio Aero, con l'obiettivo di coinvolgere anche piccole e medie imprese, centri di ricerca e università, per formare una rete di competenze, capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali, attive sia in ambito industriale che accademico.
La Convenzione si compone di 67 articoli, suddivisi in 12 capi, relativi a: disposizioni generali;

Comitato direttivo; status, funzioni e attività dell'Agenzia GCAP; struttura dell'Agenzia; amministrazione finanziaria; resoconti e verifiche (audit); privilegi e immunità; adesioni di Parti aggiuntive e collaborazione con non-Parti; sicurezza; responsabilità e richieste di risarcimento; risoluzione delle controversie; disposizioni finali.
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. Gli articoli 1 e 2 riguardano l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l'ordine di esecuzione a decorrere dall'entrata in vigore della stessa.
L'articolo 3, considerando che il Giappone non è parte della NATO, prevede che le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciarsi ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possano assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.
L'articolo 4 contiene le disposizioni finanziarie e l'articolo 5 quelle sull'entrata in vigore.
Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**(1230)** ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024***

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)
Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto alla ratifica di quattro Accordi internazionali, sottoscritti a Monaco, il 17 febbraio 2024, e finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).
Gli Accordi finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile del 2023, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione della diga di Nova Khakovka, sul fiume Dnipro, nella regione di Cherson.
Il primo è l'Accordo quadro tra l'Italia e la BERS, relativo all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca. L'Accordo quadro si pone come base giuridica per favorire lo sviluppo e il finanziamento di nuove progettualità, nei Paesi di intervento della Banca, ovvero in Europa centro-orientale, Caucaso, Asia Centrale, Nord Africa e Medio Oriente; vi rientrano anche le aree prioritarie della Cooperazione italiana e i Paesi "pilota" del Piano Mattei. In particolare, nei Paesi dell'Africa, la BERS espanderà nel prossimo futuro la sua attività, per il rafforzamento del dialogo politico e della cooperazione in molteplici settori ritenuti prioritari.
I restanti tre accordi sono: 1) l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, sottoscritto dal Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo italiano; 2) l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; 3) e la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo italiano e la BERS, concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche.
Questi accordi definiscono i termini del sostegno italiano al settore energetico ucraino attraverso un prestito agevolato di 100 milioni di euro alla predetta società statale ucraina, la principale società idroelettrica del Paese, rispondendo agli impegni assunti dall'Italia, in sede di G7, volti a valorizzare l'assistenza italiana in favore di Kiev, a partire dalla ricostruzione e dalla cooperazione in materia di sicurezza.

La sottoscrizione degli Accordi rientra tra le prerogative che la legge 11 agosto 2014, n. 125, attribuisce al Ministero degli affari esteri (Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo), per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di aiuto allo sviluppo finanziate con crediti concessionali.
Gli Accordi sono sottoposti all'autorizzazione parlamentare alla ratifica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede tale procedura per i *«trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi»*. Gli Accordi, infatti, prevedono il ricorso all'arbitrato in caso di controversia tra Italia e Ucraina o tra Italia e BERS, conformemente al regolamento di arbitrato UNCITRAL o alle norme *standard* della BERS in vigore al momento dell'entrata in vigore dei predetti accordi. Tale meccanismo di risoluzione si applica anche alle controversie che possano nascere in relazione agli ulteriori accordi specifici tra le Parti.
Con riguardo, in particolare, all'Accordo di garanzia, si evidenzia che esso disciplina la collaborazione tra il Governo italiano, l'Ucraina e la BERS, relativa al contributo italiano al progetto che coinvolge la società statale Ukrhydroenergo, per 100 milioni di euro, erogato tramite BERS. Nel complesso, il progetto ammonta a 200 milioni di euro ed è volto a ripristinare la capacità energetica della citata società ucraina, mirando alla riattivazione della produzione di energia idroelettrica da parte delle centrali di Seredniodniprovska e Dniprovska 1, situate sul fiume Dnipro e gestite dalla società stessa.
La struttura giuridico-finanziaria del contributo è retta dall'Accordo e da contratti allegati tra gli attori coinvolti nell'operazione.
L'Accordo di garanzia si compone di un preambolo, che descrive lo scopo e la struttura del sostegno, nonché di tre articoli, che disciplinano gli impegni assunti dal Governo ucraino in forza della garanzia sovrana sul credito. L'Accordo è seguito da tre allegati: l'allegato I contiene la tabella della BERS di riepilogo dei costi del progetto; l'allegato II, una breve descrizione del progetto; e l'allegato III, i Termini e Condizioni *Standard* della BERS e altre specifiche annesse.
L'Accordo di supporto al progetto e cessione stabilisce le disposizioni di cessione in base alle quali la BERS cederà il proprio credito, vantato nei confronti della società statale Ukrhydroenergo, a Cassa Depositi e Prestiti (CDP). CDP, infatti, gestisce il Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo, i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia con il credito di aiuto, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali prelievi forniti nell'ambito della Garanzia Ucraina. La BERS non assegnerà, invece, a CDP il proprio diritto di creditore privilegiato che le deriva dal suo *status* di istituzione finanziaria internazionale; pertanto, l'ultimo rischio assunto da CDP, con l'erogazione della *tranche* finanziata dall'Italia, sarà il rischio di credito legato alla garanzia sovrana ucraina.
L'Accordo di supporto tra il Governo italiano e la BERS è costituito dal preambolo, che delinea lo scopo dell'Accordo, da 9 articoli che definiscono gli impegni reciproci tra le Parti e dalle disposizioni di cessione in base alle quali la BERS erogherà un finanziamento di 200 milioni di euro, di cui metà con fondi propri e metà con i proventi del credito di aiuto italiano, alla società statale Ukrhydroenergo e assegnerà a CDP i diritti e i benefici delle erogazioni effettuate sotto la *tranche* finanziata dall'Italia, insieme al beneficio della copertura rispetto a tali erogazioni forniti nell'ambito della Garanzia Ucraina.
La Dichiarazione di adesione è sottoscritta dalla Società statale ucraina Ukrhydroenergo, il Governo italiano e la BERS, e prevede che l'azienda ucraina si conformi ai termini dell'Accordo di garanzia e prenda atto della garanzia sovrana ucraina.
Nel complesso, gli Accordi in ratifica non presentano problemi di compatibilità con il diritto dell'Unione. Si segnala solo che l'Accordo di garanzia, a differenza degli altri tre accordi, non contiene la clausola in cui si fa salvo il rispetto, da parte dell'Italia, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.
Infine, il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli: l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dei quattro accordi internazionali; l'articolo 2 l'ordine di esecuzione; l'articolo 3 le disposizioni finanziarie per un totale di 200 milioni di euro a carico per una metà dell'Italia e della BERS; l'articolo 4 l'entrata in vigore.

Il senatore LOREFICE (*M5S*) chiede delucidazioni sul rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,50.*

# 1.4.2.2.2. 4^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 195(ant.) del 02/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**4ª Commissione permanente**
**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024
**195ª Seduta**
*Presidenza del Presidente*
TERZI DI SANT'AGATA

*La seduta inizia alle ore 8,50.*
*IN SEDE CONSULTIVA*
**(404)** ***Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574*-bis*, nonché introduzione dell'articolo 605*-bis *del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci***
(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.
Il presidente TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*), relatore, riepiloga i contenuti principali del parere non ostativo con osservazioni già illustrato nella seduta precedente.
In particolare, in relazione alla previsione della procedibilità d'ufficio e dell'innalzamento delle pene, nei confronti del genitore che si è reso responsabile del reato di sottrazione internazionale di minore, richiama l'opportunità di approfondire i possibili effetti sulle decisioni delle autorità dello "Stato rifugio" volte a negare il rimpatrio del minore.
In secondo luogo, il parere richiama l'opportunità di mantenere la procedibilità per querela, anche al fine di favorire il ricorso all'istituto della mediazione, nonché di prevedere una riduzione consistente della pena nel caso in cui l'autore della sottrazione si adoperi attivamente per il rientro del minore.
Andrebbe, inoltre, valutata l'opportunità di inserire apposite clausole negli articoli 266, 380 e 381 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni nel corso delle indagini e disposizioni in materia di arresto in flagranza, indipendentemente dall'entità della pena prevista.
Con riferimento al nuovo articolo 605-*bis* del codice penale, andrebbe valutata l'opportunità di mantenere l'inciso, presente nel vigente articolo 574 del codice penale *"impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale"*, di cui si prevede l'abrogazione.
Infine, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire nell'articolo 605-*bis*, tra i soggetti a cui è sottratto il minore, anche il Servizio sociale di cui agli articoli 4, 5 e 5-*bis* della legge n. 184 del 1983, e il tutore *ex* articolo 424 del codice civile.
Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) preannuncia il suo voto favorevole.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) preannuncia il voto contrario dei senatori del suo Gruppo.
Il PRESIDENTE, quindi previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ( n. 196**

**)**

(Osservazioni alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 settembre.

Il senatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra uno schema di osservazioni, sull'atto del Governo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Ricorda, in particolare, la norma di delega, contenuta nell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023, in cui si indica al Governo di modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare, finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Rileva al riguardo l'attinenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343, volti a evitare, a maggior tutela degli indagati o imputati, che questi risultino all'opinione pubblica come colpevoli, prima che ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. Ritiene, infatti, necessario rafforzare, nella realtà socio-mediatica italiana, l'effettività del principio della presunzione d'innocenza, nella piena salvaguardia della libertà di stampa.

Ricorda, infine, le audizioni svolte il 16 gennaio 2024 dalla Commissione, in sede di esame della legge di delegazione europea 2022-2023, e le audizioni svolte di recente dalla 2a Commissione.

Ritiene quindi che il provvedimento non presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di formulare osservazioni favorevoli.

La senatrice BEVILACQUA (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni alternativo, presentato insieme con il senatore Lorefice, in cui si esprime una posizione contraria sul provvedimento in esame, richiamando anche la giurisprudenza europea sul rapporto tra la direttiva in parola e il diritto alla libertà di stampa.

Richiama in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva, ove si specifica che l'obbligo di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.

Richiama altresì la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, che si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la direttiva in parola e il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero.

Osserva che una decisione giudiziaria sul mantenimento della custodia cautelare non può essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi della direttiva sulla presunzione di innocenza.

Alla luce di quanto esposto, evidenzia, da un lato, l'ultroneità dello schema di decreto legislativo rispetto allo spirito della direttiva sulla presunzione di innocenza, dall'altro, che la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa, nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato.

Ribadisce quindi il tenore contrario dello schema di osservazioni alternativo proposto dai senatori del suo Gruppo.

Il senatore SENSI (*PD-IDP*) ricorda quanto già espresso più volte in precedenza, in merito a un provvedimento che considera sbagliato e che a suo avviso nasconde, dietro a un nominale garantismo, una sorta di rappresaglia della classe politica nei confronti dell'attività dei giornalisti.

Ricorda inoltre la situazione di difficoltà in cui versa il settore dell'editoria e la necessità di tutelare i giornalisti *freelance*, che costituiscono la massima espressione della libertà di stampa.

Richiama, infine, la questione, anche questa più volte posta, sull'inopportunità che sia il legislatore a stabilire ciò che debba intendersi come "buon giornalismo".

Esprime quindi la sua netta contrarietà, insieme ai senatori del Gruppo del Partito democratico, sul provvedimento in esame.

Il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni presentato dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.
Risulta quindi preclusa la votazione dello schema di osservazioni avanzato dai senatori Lorefice e Dolores Bevilacqua, pubblicato in allegato al resoconto.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/285 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva 2022/542/UE recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto ( n. 188 )**

(Osservazioni alla 6a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 25 settembre.
Il PRESIDENTE, in considerazione dell'andamento dei lavori in sede di Commissione di merito, propone di rinviare la votazione sullo schema di osservazioni già presentato.
Il relatore MATERA (*FdI*) dichiara la sua disponibilità al rinvio.
Il senatore SCURRIA (*FdI*) ribadisce quanto già espresso in precedenza sull'opportunità di far esprimere la Commissione il prima possibile, in modo tale che in sede di merito si abbia il tempo per tenerne conto durante l'esame.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*), pur comprendendo le ragioni testé espresse, ritiene che taluni provvedimenti andrebbero approfonditi insieme ai colleghi che siedono nelle Commissioni di merito.
Il senatore LOREFICE (*M5S*) conviene sulla necessità di coordinare i lavori con la Commissione di merito. Al riguardo, ricorda che la 4ª Commissione svolge un ruolo politico e che quindi non può limitarsi a considerazioni di natura meramente tecnica.
Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

***(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.
Il senatore SCURRIA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*), sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito.
Richiama, quindi, i contenuti dell'accordo e ricorda che il Programma GCAP consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale.
Ricorda, infine, l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, svolta il 14 marzo 2024, sull'Accordo di partenariato tra l'Unione europea e il Giappone, in cui tra le priorità era stato valorizzato proprio il progetto del GCAP.
Ritenendo che il disegno di legge in titolo non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea, propone di esprimere un parere non ostativo.
Il senatore LOREFICE (*M5S*), richiamando la modalità procedurale precedentemente evidenziata, volta a coordinare i lavori con la Commissione di merito, chiede il rinvio dell'esame.
Il PRESIDENTE ritiene che, sulla Convenzione in ratifica, la 4ª Commissione sia già in grado di svolgere una valutazione politica, sulla scorta anche della citata audizione con l'Ambasciatore giapponese e dei relativi approfondimenti di merito incentrati proprio sul programma GCAP, ritenuto di importanza strategica. Ritiene quindi che la Commissione abbia tutta la convenienza a esprimersi sin da subito.
La senatrice ROJC (*PD-IDP*) si esprime in favore del rinvio, in attesa di potersi confrontare con i collegi della Commissione di merito.
La senatrice BEVILACQUA (*M5S*), similmente, esprime adesione al rinvio, non essendo ancora iniziato l'esame in Commissione di merito. Preannuncia, in caso di votazione, l'astensione dei senatori del suo Gruppo.

Anche il senatore SENSI (*PD-IDP*) preannuncia l'astensione dal voto dei senatori del suo Gruppo, poiché non ritiene di essere nelle condizioni di poter dare, nel merito, un parere motivato e meditato.
Conviene sulla natura politica, oltre che tecnica, di questa Commissione e ricorda l'impegno, nella scorsa legislatura, volto a valorizzarne il ruolo e la funzione.
Riguardo al metodo da adottare, conviene sull'elasticità nel valutare caso per caso e ribadisce che, in questo caso, non vi siano le condizioni per un voto meditato.
Il relatore SCURRIA (*FdI*) ribadisce l'importanza, proprio dal punto di vista del merito, di dare un parere su ciò che si ritiene politicamente rilevante. In tal modo, quando la Commissione di settore esamina un provvedimento ha già delle valutazioni espresse dalla 4ª Commissione che arricchiscono il dibattito. E ciò analogamente a quanto avviene, a parti invertite, con i disegni di legge europea e di delegazione europea.
Ritiene quindi che, quando possibile, conviene procedere sin da subito all'espressione del parere.
Il PRESIDENTE, considerate tutte le posizioni espresse e verificata la presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ( n. 198 )**

(Osservazioni alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra uno schema di osservazioni sull'atto del Governo in titolo, finalizzato ad adeguare la legislazione interna al regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE, dettando le caratteristiche e specifiche tecniche in materia di sicurezza e autenticità dell'imballaggio dei medicinali per uso umano.
In particolare, ricorda che il regolamento delegato (UE) 2016/161 disciplina l'identificativo univoco, consistente in un codice a barre *Data Matrix*, che riporta numero del lotto, scadenza e numero seriale della singola confezione, mentre per il "sistema di prevenzione delle manomissioni" non è prevista altra specifica europea, se non quella per cui esso deve consentire "di verificare se l'imballaggio di un medicinale è stato oggetto di manomissione".
Ricorda che il regolamento delegato (UE) 2016/161 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri nel 2019, tranne che per Italia, Belgio e Grecia, i quali, essendo già dotati di sistemi di tracciatura propri, hanno altri sei anni per attuare il regolamento, dovendo quindi conformarsi entro il febbraio del 2025.
Propone, pertanto, di formulare osservazioni favorevoli, rilevando tuttavia alcuni aspetti specifici.
Con riferimento all'articolo 13 dello schema, propone di invitare a valutare l'introduzione di un sistema di tracciatura semplificato per i farmaci non soggetti a prescrizione.
Inoltre, all'articolo 3, comma 2, dello schema, ritiene opportuno ribadire che gli imballaggi dei medicinali su cui apporre l'identificativo unico sono solo quelli di cui al comma 1, lettera a), ovvero sostanzialmente quelli soggetti a prescrizione medica, come specificato nel regolamento europeo.
Per quanto riguarda il sistema di prevenzione delle manomissioni, considerata l'assenza di specifiche europee, la Relatrice propone di chiarire che questo è costituito da due elementi: un elemento di chiusura delle confezioni di farmaci e un dispositivo antimanomissione da realizzare su supporto di sicurezza carta valori.
Infine, ritiene opportuno assicurare, ai soggetti interessati dalla normativa, un adeguato periodo transitorio per l'implementazione delle nuove misure previste.
Il PRESIDENTE, previa verifica del numero legale, pone ai voti lo schema di osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.
La Commissione approva.

**(1230)** ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali:*** **a)** ***Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito***

***all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;*** **b)** ***Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;*** **c)** ***Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;*** **d)** ***Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024***

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il senatore MATERA (*FdI*), relatore, illustra uno schema di parere sul disegno di legge in titolo, recante la ratifica di quattro Accordi internazionali, sottoscritti a Monaco, il 17 febbraio 2024, finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

Ricorda che il primo è l'Accordo quadro tra l'Italia e la BERS, relativo all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca, mentre i restanti tre sono: 1) l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, tra l'Ucraina, la BERS e l'Italia; 2) l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; 3) la Dichiarazione di adesione al progetto, tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", l'Italia e la BERS.

Gli Accordi si basano sull'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile del 2023, e si traducono in un prestito agevolato, a carico dell'Italia, di 100 milioni di euro, alla società Ukrhydroenergo, la principale società statale idroelettrica ucraina.

Come già segnalato in sede di illustrazione, fa presente che, nell'analisi tecnico-normativa contenuta nella relazione governativa al disegno di legge, viene evidenziata l'assenza, nel testo dell'Accordo di garanzia, della clausola relativa alla salvaguardia degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, pur attestando la sua piena compatibilità con il diritto europeo.

Ritiene, quindi, che il disegno di legge di ratifica non presenti profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore LOREFICE (*M5S*), anche in ragione dell'andamento dei lavori in Commissione di merito, ritiene utile svolgere un ulteriore approfondimento sulla clausola relativa agli obblighi europei.

La senatrice MALPEZZI (*PD-IDP*) sottolinea come sul tema oggetto del disegno di legge non debbano esservi esitazioni, essendovi l'urgenza di procedere in favore dell'Ucraina, dove la situazione si evolve in modo molto rapido e dove è necessario sostenere l'azione della comunità internazionale e mantenere uniti gli Stati europei su questo fronte.

Il PRESIDENTE condivide il senso dell'urgenza nell'assicurare sostegno all'Ucraina e ricorda il tema già sollevato dei commerci illegali di gas naturale liquefatto (GNL) proveniente dalla Russia, oggetto di una lettera aperta alla firma dei presidenti della Conferenza degli organi specializzati in affari comunitari (COSAC).

Pertanto, previa verifica della presenza del numero legale, pone ai voti lo schema di parere, pubblicato in allegato al resoconto.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**
**SUL DISEGNO DI LEGGE N. 404**

La 4a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, che prevede disposizioni modificative del codice penale volte ad assicurare maggiori tutele ai minorenni o agli infermi di mente, coinvolti nel fenomeno della sottrazione internazionale di minori;
ricordato che, in linea con il principio di garantire maggiori protezioni ai soggetti minorenni, è stata esaminata dalla Commissione anche la proposta di direttiva COM(2022) 732, che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, la quale apporta modifiche e aggiornamenti migliorativi alla normativa vigente, anche a beneficio e a tutela dei minori vittime di tratta (ora direttiva (UE) 2024/1712, approvata il 13 giugno 2024);
rilevato che il regolamento (UE) 2019/1111, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori, agli articoli da 22 a 29 prevede disposizioni specifiche da applicarsi congiuntamente alla Convenzione dell'Aja del 1980, quando si tratta di rendere una decisione che disponga il ritorno di un minore di età inferiore a 16 anni illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell'illecito trasferimento o mancato ritorno;
considerato, altresì, che la tutela dei minori, in particolare nei casi di sottrazione internazionale, è oggetto di giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, intervenuta, da ultimo, con la sentenza del 16 febbraio 2023, nella causa C-638/22;
valutata l'opportunità, ai fini di una più efficace tutela del minore, anche in attuazione dell'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali, di rafforzare i presidi penalistici nei casi in cui la sottrazione del minore avvenga in presenza di un progetto genitoriale radicato nel territorio italiano;
ritenuto necessario intervenire in futuro per un riordino complessivo e rafforzamento della normativa e degli strumenti inerenti alla tutela dei diritti dei minori e dei loro genitori, a fronte dei casi di sottrazione internazionale di minori a uno o entrambi i genitori e della loro permanenza forzata all'estero, anche ai fini di una piena collaborazione da parte delle autorità straniere;
valutato che il disegno di legge non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
In relazione alla previsione della procedibilità d'ufficio e dell'innalzamento delle pene, nei confronti del genitore che si è reso responsabile del reato di sottrazione internazionale di minore, si valuti l'opportunità di approfondire il possibile effetto che ciò possa indurre le autorità dello "Stato rifugio" a negare il rimpatrio del minore, ai sensi dell'articolo 13, lettera b), della Convenzione dell'Aja del 1980, in quanto il minore si troverebbe nell'impossibilità di mantenere l'effettiva relazione di accudimento primario con il genitore sottrattivo, il più delle volte *primary caregiver*, cioè il genitore che provvede alla cura primaria del minore, poiché il genitore sarebbe sottoposto a procedimento penale e a reclusione da 3 a 8 anni, oppure sarebbe indotto a rimanere al di fuori dallo Stato nel quale il minore dovrebbe invece ritornare.
Al riguardo, si invita a valutare l'opportunità di mantenere la procedibilità per querela, anche al fine di favorire il ricorso all'istituto della mediazione, che prevede la cooperazione del genitore responsabile della sottrazione, nonché di prevedere una riduzione consistente della pena nel caso in cui l'autore della sottrazione si adoperi attivamente per il rientro del minore.
Si valuti, inoltre, l'opportunità di inserire apposite clausole negli articoli 266, 380 e 381 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni nel corso delle indagini e disposizioni in materia di arresto in flagranza, indipendentemente dall'entità della pena prevista.
Con riferimento al nuovo articolo 605-*bis* del codice penale, si valuti l'opportunità di mantenere l'inciso, presente nel vigente articolo 574 del codice penale "*impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della responsabilità genitoriale*", di cui si prevede l'abrogazione. Inoltre, si valuti l'opportunità di inserire nell'articolo 605-*bis*, tra i soggetti a cui è sottratto il minore, anche il Servizio sociale di cui agli articoli 4, 5 e 5-*bis* della legge n. 184 del 1983, e il tutore *ex* articolo 424 del codice civile, poiché spesso si tratta di sottrazione di minori affidati ai servizi sociali, laddove entrambi i

genitori siano stati limitati nell'esercizio della responsabilità genitoriale.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 196**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alla direttiva (UE) 2016/343, relativa al rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione d'innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali;
considerato che lo schema di decreto è stato predisposto in ottemperanza alla delega legislativa, conferita con l'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023, in cui si indicava al Governo di "modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei princìpi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343", ovvero di "non presentare gli indagati o imputati come colpevoli";
ricordate le audizioni svolte il 16 gennaio 2024 dalla Commissione, in sede di esame della predetta disposizione di delegazione, e considerate le audizioni svolte dalla 2a Commissione nei giorni 24, 25 e 26 settembre 2024;
condivisa la necessità di rafforzare, nella realtà socio-mediatica italiana, l'effettività del principio della presunzione d'innocenza e di "non presentare gli indagati o imputati come colpevoli", dettato anche dalla normativa europea citata, nella piena salvaguardia della libertà di stampa;
valutato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAI SENATORI LOREFICE E DOLORES BEVILACQUA SULL'ATTO DEL GOVERNO N.196**

La 4 ª Commissione,
esaminato l'A.G. 196, recante: «Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali»;
Premesso che:
l'articolo 4 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023" ha introdotto una delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, volti, tra gli altri, a prevedere il divieto di pubblicazione, integrale o per estratto, del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare;
la direttiva UE 2016/343 relativa al rispetto della presunzione di innocenza a cui l'articolo sopra menzionato si collega, non si preoccupa di limitare le pubblicazioni di atti di indagine ma interviene su una serie di legittime garanzie per coloro che sono indagati o imputati. Infatti, riconosce alla persona indagata o imputata in un procedimento penale la presunzione di innocenza finché non ne sia dimostrata la colpevolezza (Art. 3) e che gli Stati membri debbano adottare misure per garantire che nelle dichiarazioni pubbliche da parte delle autorità procedenti non ci si riferisca alla persona come colpevole (Art. 4);
sul punto vi è da segnalare che lo stesso articolo 4 al paragrafo 3 specifica testualmente che: «L'obbligo stabilito al paragrafo 1 di non presentare gli indagati o imputati come colpevoli non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.». In stretto

rapporto a quanto testé enunciato, vi è la disposizione contenuta nel Considerando 19 della medesima Direttiva ovvero -sempre citando testualmente-: «Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.»;
considerato ulteriormente che:
anche la Corte di Giustizia Europea si è pronunciata più volte sul tema del rapporto intercorrente tra la Direttiva in parola ed il diritto costituzionalmente garantito della libertà di stampa, estrinsecazione del più generale diritto alla libertà di pensiero (Art. 21), specificatamente sulla questione della compatibilità della pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare (CFR. Sent. Corte di giustizia UE, Sez. I, sent. 28 novembre 2019, C-653/19, PPU). La Corte, in rapporto a quanto previsto dai citati articoli 3 e 4 della Direttiva, distingue le decisioni giudiziarie sulla colpevolezza, che necessariamente intervengono al termine del procedimento penale, dagli atti procedurali diversi, come gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale. Sulla base di tale assunto, il passaggio successivo della Corte è di ritenere che il riferimento alla prova della «colpevolezza», contenuto nell'articolo 6, «deve quindi essere inteso nel senso che tale disposizione è volta a disciplinare la ripartizione dell'onere della prova solo in sede di adozione di decisioni giudiziarie sulla colpevolezza». A sostegno di questa lettura dell'articolo 6, interverrebbero anche i Considerando 16 e 22 della citata Direttiva. Da un lato, infatti, il primo farebbe specifico riferimento al regime applicabile alle decisioni preliminari di natura procedurale e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, riguardando la salvaguardia della presunzione d'innocenza nelle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e negli atti procedurali adottati prima che la colpevolezza dell'indagato sia legalmente accertata (cui fa riferimento l'articolo 4 della direttiva). Il considerando 22, invece, atterrebbe alla ripartizione dell'onere della prova disciplinato dall'articolo 6 della Direttiva e, pertanto, farebbe riferimento esclusivamente al processo di accertamento della colpevolezza dell'indagato e non anche alle decisioni procedurali che intervengono prima dell'accertamento della colpevolezza. Chiarisce, per quello che importa il presente documento, che una decisione giudiziaria, il cui unico scopo è l'eventuale mantenimento di un imputato in custodia cautelare, è esclusivamente volta ad accertare se tale persona debba o meno essere rimessa in libertà, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, senza determinare se detta persona sia colpevole del reato di cui è accusata. Da ciò la Corte fa discendere che la decisione sul mantenimento della custodia cautelare non possa, quindi, essere qualificata come una decisione giudiziaria che si pronuncia sulla colpevolezza dell'imputato, ai sensi di tale Direttiva;
considerato, infine che:
alla luce di quanto esposto si evince che lo schema di decreto legislativo in esame sembrerebbe ultroneo rispetto allo spirito della Direttiva sulla presunzione di innocenza, dall'altro la limitazione della pubblicazione delle ordinanze di custodia cautelare costituirebbe un'indubbia contrazione del controllo pubblico sull'operato dell'autorità giudiziaria, una compressione del diritto costituzionale di libertà di stampa nonché un affievolimento dei diritti in capo all'imputato;
esprime, per quanto di competenza, parere contrario.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1225**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione internazionale GCAP (*Global Combat Air Programme*), sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 da Italia, Giappone e Regno Unito;
preso atto del fatto che la GCAP *Agency* avrà la sede principale nel Regno Unito e opererà in base alle direzioni strategiche che saranno definite dal Comitato direttivo (*Steering Committee*), in cui sono

rappresentate le tre Parti;
valutato che il GCAP potrà assicurare un vantaggio operativo nell'affrontare le sfide poste dai nuovi scenari, attraverso lo sviluppo di un "Sistema di Sistemi", con una combinazione di assetti di nuova generazione, pilotati e non pilotati, strettamente connessi tra loro, con caratteristiche di bassa osservabilità e dotati di sensori di nuova generazione;
considerato che la messa in comune di concezione, progettazione e produzione garantiranno il mantenimento delle capacità ingegneristiche nei sistemi di combattimento aereo di nuova generazione, mantenendo un adeguato livello di sovranità nazionale;
considerato altresì che il Programma consente di valorizzare e tutelare le competenze maturate dalla base industriale in passato e di identificare e gestire con sicurezza ed efficacia una serie di tecnologie emergenti e dirompenti, tra cui *AI, Big data analysis, Machine learning, Autonomy, Quantum-enabled, Hypersonic* e nuovi materiali, favorendo la trasformazione digitale del tessuto industriale nazionale;
ricordata l'audizione dell'Ambasciatore del Giappone, svolta il 14 marzo 2024, sull'Accordo di Partenariato UE-Giappone (*EU-Japan Economic Partnership Agreement*, EPA), in cui tra le priorità era stato valorizzato proprio il progetto del GCAP tra Regno Unito, Giappone e Italia, anche in ragione delle sfide in termini di sicurezza riguardanti l'Europa e l'intera area dell'Indo-pacifico;
valutato che il disegno di legge in titolo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 198**

La 4ª Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 6 della legge n. 15 del 2024 (legge di delegazione europea 2022-2023) e finalizzato ad adeguare la legislazione interna alle disposizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE, in materia di sicurezza e autenticità dei farmaci per uso umano, al fine di contrastare la contraffazione nel settore farmaceutico, assicurando la tracciabilità dei farmaci e scongiurando il rischio di introduzione di medicinali falsificati nella distribuzione farmaceutica;
ricordato che la direttiva 2001/83/CE era già stata modificata dalla direttiva 2011/62/UE (cd. *Falsified Medicine Directive - Fmd*), che ha introdotto caratteristiche di sicurezza che consentano di verificare l'autenticità del medicinale e l'identificazione delle singole confezioni, nonché di verificare se l'imballaggio esterno sia stato manomesso;
considerato che il regolamento delegato (UE) 2016/161 disciplina le caratteristiche e le specifiche tecniche dell'identificativo univoco (codice a barre *Data Matrix*) che consente di verificare l'autenticità dei medicinali e di identificare le singole confezioni;
considerato che, per il "sistema di prevenzione delle manomissioni", richiamato dal regolamento delegato (UE) 2016/161, non è prevista altra specifica europea, se non che esso deve consentire "di verificare se l'imballaggio di un medicinale è stato oggetto di manomissione";
ricordato che il regolamento delegato (UE) 2016/161 è entrato in vigore per tutti gli Stati membri nel 2019, tranne che per Italia, Belgio e Grecia, i quali, essendo già dotati di sistemi di tracciatura propri, hanno altri sei anni per attuare il regolamento, dovendo quindi conformarsi entro il febbraio del 2025;
considerato altresì che il sistema vigente in Italia è disciplinato dal decreto legislativo n. 540 del 1992, che prevede il bollino farmaceutico quale marchio di sicurezza che permette l'identificazione univoca di tutte le confezioni in commercio;
valutato che lo schema di decreto legislativo, in attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6 della legge di delegazione europea 2022-2023, è finalizzato ad allineare il nostro Paese alla normativa europea e a sviluppare un sistema europeo comune e omogeneo di tracciatura e verifica dell'autenticità dei medicinali per uso umano, in una logica di tutela e difesa della tutela dei cittadini,
formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.
1) All'articolo 13 dello schema si valuti l'opportunità di inserire una norma che attribuisca al Ministero

della Salute il potere di introdurre un sistema di tracciatura semplificato per i farmaci non soggetti a prescrizione.
2) All'articolo 3, comma 2, dello schema si valuti l'opportunità di specificare che gli imballaggi dei medicinali per uso umano ivi richiamati siano quelli di cui al comma 1, lettera *a)*.
3) All'articolo 3, comma 4, si valuti l'opportunità di chiarire, anche nel decreto del Ministro della Salute che ne disciplina le istruzioni operative, che il sistema di prevenzione delle manomissioni è costituito da due elementi: a) un elemento di chiusura delle confezioni di farmaci; b) un dispositivo antimanomissione realizzato su supporto di sicurezza che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è carta valori.
4) Si valuti, infine, l'opportunità di prevedere un adeguato periodo transitorio per l'implementazione delle misure previste dal decreto.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1230**

La 4a Commissione permanente,
esaminato il disegno di legge in titolo, recante la ratifica di quattro Accordi internazionali, sottoscritti a Monaco, il 17 febbraio 2024, finalizzati alla partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS);
considerato che il primo è l'Accordo quadro tra l'Italia e la BERS, relativo all'approntamento congiunto e al cofinanziamento di progetti nei Paesi di intervento della Banca e che i restanti tre accordi sono: 1) l'Accordo di garanzia per il progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, sottoscritto dal Governo dell'Ucraina, la BERS e il Governo italiano; 2) l'Accordo di supporto al progetto di ripristino idroelettrico e di cessione del credito, tra la BERS e l'Italia; 3) la Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la BERS, concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche;
considerato altresì che gli Accordi finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile del 2023, allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, e che il sostegno italiano si traduce in un prestito agevolato di 100 milioni di euro alla società Ukrhydroenergo (la principale società statale idroelettrica ucraina);
richiamata l'analisi tecnico-normativa contenuta nella relazione governativa al disegno di legge, ove - pur segnalando il mancato recepimento nel testo dell'Accordo di garanzia della clausola relativa agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - si attesta comunque la sua compatibilità con il diritto europeo;
valutato infine che, nel complesso, il disegno di legge di ratifica non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,
esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

# 1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

# 1.4.2.3.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 293(pom.) del 15/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**5ª Commissione permanente**
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024
**293ª Seduta**
*Presidenza del Presidente*
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.*
*La seduta inizia alle ore 15,40.*
*IN SEDE CONSULTIVA*
**(824)** ***Deputata VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo espresso sul testo iniziale del provvedimento, non essendo intervenute modifiche in Commissione.
Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza alla proposta 1.11, in quanto prevede che lo Stato garantisca e promuova campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso contrario del Governo, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.11, mentre non vi sono osservazioni sul testo e sui restanti emendamenti.
La relatrice MENNUNI (*FdI*), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.".
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.
**(1225)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)
Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la Convenzione, composta da 67 articoli, suddivisi in dodici capitoli, costituisce e regola una nuova organizzazione internazionale (GCAP - *International Government Organization*), chiamata a gestire e realizzare in maniera unificata e indipendente il programma congiunto *Global Combat Air Program* (GCAP). Il testo convenzionale prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (GCAP *Agency*),

dotata di personalità giuridica e operante nell'alveo dell'organizzazione internazionale sopra richiamata, deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di sesta generazione (GCAP, *Tempest*) entro il 2035. L'organizzazione, che vede la partecipazione di Italia, Regno Unito e Giappone e che in futuro potrebbe essere aperta ad altri Paesi, avrà per concorde decisione delle Parti la sua sede principale nel Regno Unito. La Convenzione in esame non costituisce un impegno formale alla futura acquisizione dell'arma, né contempla o quantifica uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri.

Sul punto la relazione tecnica che accompagna il provvedimento chiarisce che "le Parti concorderanno, attraverso intese successive, i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese partner relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), che, comunque, non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa". Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma, mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione, sono attestati su capitoli di spesa dedicati, come specificato nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica. A tale riguardo, ricorda come l'Atto del Governo, recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del già richiamato programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 (Atto Governo n. 327) relativo allo sviluppo di un'architettura complessa e interoperabile basata su un "Sistema di sistemi" di combattimento aereo di 6ª generazione - *Future Combat Air System* (FCAS)", sia stato sottoposto nella scorsa legislatura all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*) del Codice dell'ordinamento militare. La Commissione bilancio del Senato esaminò il provvedimento il 9 dicembre 2021, formulando alla Commissione di merito osservazioni non ostative con rilievo.

La Convenzione disciplina, in modo più dettagliato, le strutture di articolazione dell'Agenzia, recando disposizioni riguardanti la sua gestione finanziaria, senza però indicare uno specifico impegno finanziario a carico di ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, la relazione tecnica a corredo del disegno di legge in esame assume una serie di ipotesi per quantificare l'impegno finanziario gravante sull'Italia per la costituzione e l'attivazione dell'Agenzia.

Per effetto delle ipotesi formulate nella relazione tecnica, il disegno di legge di ratifica, all'articolo 4, valuta gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in 6.036.640 euro per il 2024, in 20.036.640 euro per il 2025, in 27.036.640 euro per il 2026 e in 27.536.640 euro annui a partire dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce altresì che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica assume, ai fini della quantificazione, un contingente massimo di personale dedicato di 420 unità, occorre acquisire elementi istruttori di maggiore dettaglio sulla spesa di personale, per valutare la correttezza delle stime operate. A tale proposito, la relazione tecnica prevede la fase iniziale dell'Agenzia per settembre 2024, ipotesi che risulta superata: appare quindi necessario valutare una rimodulazione dell'onere per il 2024.

Andrebbe quindi chiarito se i costi contemplano anche eventuali oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale collocato fuori ruolo presso la nuova Agenzia. Andrebbe anche valutata l'opportunità di prevedere l'adozione di un ulteriore provvedimento, che stanzi le occorrenti risorse nel caso in cui le stime previste per l'impegno finanziario risultino non corrette, considerato il carattere presuntivo dei dati utilizzati. Inoltre, in relazione all'articolo 20 della Convenzione, in base al quale i finanziamenti per le attività dell'Organizzazione internazionale saranno indicati nel *budget* annuale dell'Agenzia, distinto in un *budget* amministrativo e in un *budget* operativo, occorre avere delucidazioni sulla configurabilità di un onere variabile di anno in anno, almeno per il lato amministrativo direttamente disciplinato dalla Convenzione.

In relazione all'articolo 57 della Convenzione, in tema di procedure di risoluzione delle controversie, ove si prevede la costituzione di un comitato subordinato per la conciliazione e che la relativa struttura

e le procedure appropriate saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti, occorre valutare se al verificarsi delle controversie non sia necessaria l'adozione di un provvedimento *ad hoc* che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.
Analogamente, in relazione all'articolo 65 della Convenzione, per quanto riguarda il caso in cui una delle Parti, che non sia l'Italia, desideri ritirarsi dalla Convenzione medesima, occorre valutare se occorra far fronte al maggior impegno da sostenere con apposito provvedimento che stanzi le necessarie risorse finanziarie.
Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in esame, operata tramite i Fondi di parte corrente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, considerato che le risorse derivano dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorre avere conferma che le somme utilizzate siano state integralmente riassegnate, così da non costituire una copertura incerta, in violazione delle norme contabili.
Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile ai Commissari.
Il RELATORE, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene rilevato che la commisurazione delle risorse necessarie per le voci di costo relative al personale (peraltro condivisa con le Parti) ha tenuto conto non solo della migliore possibile stima degli oneri stipendiali (calcolato sulla base di un parametro di riferimento medio degli stipendi dei funzionari ONU di diversi livelli professionali impiegato in analoghe realtà internazionali), ma anche di tutte le voci di costi intrinsecamente legate all'impiego del personale all'estero utilizzate in analoghi casi (spese per trasloco, viaggio, alloggio, assicurazione sanitaria, indennità scuola, benefit pensione). Nel concordare con quanto segnalato dalla Commissione Bilancio, il Ministero della difesa ha rappresentato l'opportunità, laddove il disegno di legge di ratifica venisse approvato dalle Camere in tempo utile per l'invio del personale con decorrenza dal 1° dicembre 2024, di aggiornare l'autorizzazione di spesa prevedendo la riduzione dei costi variabili (relativi ai salari ed accessori da erogare al personale), pari ad euro 2.632.500, con mantenimento della copertura finanziaria per una spesa complessiva pari ad euro 3.637.500, in luogo della componente di euro 6.000.000, ai quali sommare la copertura finanziaria per gli oneri stimati di missione per due missioni effettuabili nel mese di dicembre, pari a 9.160 euro, in luogo della componente di euro 36.640. Infine, in riferimento ad eventuali oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale collocato fuori ruolo presso la nuova Agenzia, viene rammentato che nella relazione tecnica è già specificato che detto personale non è sostituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in quanto il collocamento fuori ruolo comporta l'obbligo di rendere indisponibile un posto di organico nel grado iniziale del ruolo di appartenenza dell'interessato;
in relazione all'articolo 20 della Convenzione, viene ribadito che la stima degli oneri riportata in relazione tecnica è stata condotta secondo ottica prudenziale e che si concorda sulla circostanza che gli oneri derivanti dall'iniziativa, al netto degli eventuali effetti connessi al grado di correttezza delle stime, sono suscettibili di variazioni annuali, in ragione del volume delle attività svolte dall'Agenzia GCAP sulla base delle decisioni degli Stati membri. In proposito, al fine di far fronte a eventuali necessità aggiuntive, viene rappresentato che si potrà ricorrere agli ordinari meccanismi contabili previsti dalla legge n. 196 del 2009 e, se del caso, anche mediante l'adozione di un provvedimento normativo *ad hoc*;
in relazione all'articolo 57 della Convenzione, viene rappresentato, come indicato in relazione tecnica, che per le eventuali spese per il comitato subordinato per la conciliazione - il quale costituisce di fatto organo arbitrale, ai sensi dell'articolo 58, per le controversie insorte tra le parti non risolte attraverso consultazioni tra le stesse (articolo 57) - si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia GCAP;
in relazione all'articolo 65 della Convenzione, viene segnalato che l'ipotesi di ritiro di una della Parti dalla Convenzione è circostanza che, in ogni caso, acquisirebbe efficacia 12 mesi dopo la data in cui il

depositario avrà ricevuto la notifica. Tale lasso temporale risulta funzionale, non solo affinché la Parte ritiratasi onori ed assolva a tutti gli impegni (anche e soprattutto finanziari) derivanti dall'Accordo fino alla data effettiva del ritiro, ma massimamente per provvedere ad una riorganizzazione/ridimensionamento dell'Agenzia suddetta (in termini di personale, uffici, articolazioni, ecc.) che, verosimilmente, potrebbe comportare anche una possibile contrazione dei costi riconducibili al budget amministrativo (mutato *Level of Ambition* - LoA e costi inferiori per la sede che subirà un ridimensionamento, possibile riduzione del personale). Allo stato non risulta, pertanto, preventivabile la necessità di un futuro provvedimento *ad hoc* che stanzi le maggiori spese che potrebbero generarsi;
in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, del disegno di legge in esame, operata tramite i Fondi di parte corrente di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, le cui risorse derivano dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, viene confermato che le predette risorse sono state integralmente riassegnate,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 4, dell'alinea e della lettera *a)* con i seguenti:

"Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
*a)* quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;".

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta testé illustrata, che risulta approvata.

**(1256)** ***Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria***

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**(1229)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016***

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che l'intera soppressione dei dazi doganali sui prodotti originari del Ghana, previsto dall'articolo 12 dell'Accordo, secondo le modalità e le eccezioni previste dall'allegato 1, non determini ulteriori oneri in termini di minori entrate.

Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, in relazione alle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 del Protocollo ivi richiamato, occorre

valutare la posticipazione della decorrenza al 2025, in considerazione della prossima conclusione dell'anno finanziario e dell'esame in prima lettura presso questo ramo del Parlamento.
Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.
La RELATRICE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 12 dell'Accordo, viene rappresentato che l'Accordo medesimo è in applicazione provvisoria dal 15 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 5, dell'Accordo stesso. Viene quindi confermato che tale disposizione non determina ulteriori oneri in termini di minori entrate; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, in relazione alle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 del Protocollo, il Governo non ravvisa motivi ostativi a posticipare la decorrenza degli oneri al 2025, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, ovunque ricorrano, delle parole: "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2025".
Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.
La Commissione approva all'unanimità.

**(915)** ***Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia***
**(916)** ***ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
**(942)** ***MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima***
**(980)** ***FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie***
**(1002)** ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria***

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo )
La relatrice MENNUNI (*FdI*) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, trasmessi il 9 ottobre 2024, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste sul testo unificato dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in virtù dell'approvazione degli emendamenti del relatore 2.100, 2.200 e 2.300.
Relativamente agli identici emendamenti 2.22 (testo 2) e 2.21 (testo 2), occorre avere conferma che non si determinino ulteriori oneri per la possibilità di proseguire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea interessati, in un diverso corso di laurea anche in sovrannumero.
In relazione all'articolo 2.53 (testo 2), non vi sono osservazioni nel presupposto che l'inserimento della clausola di invarianza di cui all'emendamento 2.200, lettera *c)*, sia riferita anche alla nuova formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera *n)*.
Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.22 (testo 2) e 2.21 (testo 2), esprime l'avviso di nulla osta del Governo, in quanto la norma, limitandosi ad introdurre un requisito di merito per l'accesso al secondo semestre dei corsi di area biomedica, non presenta profili di carattere finanziario e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.53 (testo 2), formula un parere non ostativo, in quanto la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'emendamento del relatore 2.200 lettera *c)* deve ritenersi

estesa alle nuove attività previste dalla presente proposta.
Sui restanti emendamenti, conformemente alla Commissione, non ha osservazioni da formulare.
La RELATRICE illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, trasmessi il 9 ottobre 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.
*La seduta termina alle ore 16,05.*

# 1.4.2.3.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 295(ant.) del 16/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**5ª Commissione permanente**
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024
**295ª Seduta (2 ª antimeridiana)**
*Presidenza del Presidente*
CALANDRINI

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.*
*La seduta inizia alle ore 11,55*
*IN SEDE CONSULTIVA*
**(1225-A)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore PATTON (*Aut (SVP-PATT, Cb)*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime il parere di nulla osta da parte del Governo.
Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) interviene preannunciando il proprio voto contrario sul provvedimento, riservandosi di approfondire le ragioni di tale posizione contraria in sede di dichiarazione di voto in Aula sul provvedimento.
Non essendovi altri interventi, il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.
**(1229-A)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016***
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)
La relatrice PIRRO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, atteso che la Commissione di merito ha recepito la condizione posta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio, che non vi sono osservazioni da formulare. Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.
La sottosegretaria SIRACUSANO esprime il parere di nulla osta da parte del Governo.
Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti una proposta di parere non ostativo, che risulta approvata all'unanimità.
*La seduta termina alle ore 12.*

# 1.4.2.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

# 1.4.2.4.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 165(ant.) del 16/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**9ª Commissione permanente**
**(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)**
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024
**165ª Seduta**
*Presidenza del Presidente*
DE CARLO

*La seduta inizia alle ore 9,05.*
*IN SEDE CONSULTIVA*
**(1184)** ***Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese***
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 ottobre, nel corso della quale - ricorda il PRESIDENTE - è stata svolta la relazione illustrativa.
Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita il relatore ad esprimersi sul provvedimento in titolo.
Il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*) propone l'espressione di un parere favorevole.
Il senatore MARTELLA (*PD-IDP*) manifesta le sue perplessità in merito alla scelta di porre in votazione il parere del relatore nella seduta odierna, tenuto conto che sono ancora in corso le audizioni presso la Commissione di merito e che l'esame del provvedimento, a suo giudizio, necessita di ulteriori approfondimenti.
Preannuncia, pertanto, un voto contrario, a nome del Gruppo, sulla proposta di parere del relatore, qualora non si riconsideri la possibilità di un rinvio della votazione.
Il PRESIDENTE tiene a precisare le ragioni che indurrebbero a votare il parere nella seduta odierna. Tenuto conto dell'anticipazione della seduta dell'Assemblea prevista per domani, proporrebbe di sconvocare la seduta della Commissione fissata per domani alle ore 9 e di convocare al termine della seduta odierna la riunione dell'Ufficio di Presidenza per la programmazione dei lavori. A tale ultimo riguardo, preannuncia che intenderebbe non convocare alcuna seduta plenaria la settimana prossima, tanto più che la Presidenza parteciperà, nelle giornate del 22 e 23 ottobre, al I Vertice parlamentare dei Presidenti delle Commissioni Agricoltura delle regioni europea e asiatica. Pertanto, l'espressione del parere potrebbe subire un rinvio di due settimane.
Prende atto la Commissione.
La senatrice Sabrina LICHERI (*M5S*), nel dichiarare il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, concorda con la considerazione del senatore Martella relativa all'opportunità di disporre di tempi più lunghi per l'esame di un provvedimento ricco e complesso, oltre che particolarmente rilevante per l'attività della Commissione.

Fa presente, in particolare, che la propria parte politica ha rilevato significative criticità nelle disposizioni del provvedimento in esame, che finiscono per complicare procedimenti che si intenderebbero semplificare.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

**(1225)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) sul disegno di legge in titolo, che autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale *Global Combat Air Programme* (GCAP), fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023. Dopo aver segnalato che il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli, si sofferma sulla Convenzione, che prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (GCAP *Agency*), dotata di personalità giuridica e operante nell'alveo di una organizzazione internazionale (GCAP - *International Government Organization*), deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di 6a generazione (GCAP, *Tempest*) entro il 2035. L'organizzazione, che vede la partecipazione di Italia, Regno Unito e Giappone e che in futuro potrebbe essere aperta ad altri Paesi, avrà per concorde decisione delle Parti la sua sede principale nel Regno Unito, nella città di Reading.

Rammenta quindi che il programma per lo sviluppo della piattaforma aerea, inizialmente avviato da Italia, Regno Unito e Svezia con la sottoscrizione di un apposito *Memorandum* nel dicembre del 2020 e che successivamente ha visto l'adesione del Giappone e l'uscita della Svezia, è finalizzato alla realizzazione di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione. Aziende capofila del programma sono l'italiana Leonardo S.p.A., la britannica *Bae Systems* e la giapponese Mitsubishi, ma per l'Italia si prevede la partecipazione anche di altre aziende di livello internazionale come MBDA Italia, Elettronica e Avio GE, oltre che di ulteriori realtà industriali minori, incluse anche piccole e medie imprese. Secondo la relazione illustrativa, il programma ha l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* di settore, piccole e medie imprese, centri di ricerca e università. Il GCAP potrà realizzare tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *know-how* per tutto l'ecosistema industriale nazionale. La relazione illustrativa sottolinea altresì come la scelta del Regno Unito come sede principale dell'organizzazione sarà bilanciata dall'assegnazione a favore di rappresentanti italiani e giapponesi delle cariche apicali dell'Agenzia nei primi anni di funzionamento della struttura.

Precisa poi che la Convenzione è composta da 67 articoli, suddivisi in dodici Capitoli, e definisce il *Global Combat Air Program* come il programma più rilevante per il settore del combattimento aereo nei rispettivi Paesi per i prossimi anni, finalizzato a migliorare la capacità di difesa attraverso l'utilizzo di tecnologie emergenti, a potenziare la cooperazione nel campo dei sistemi di combattimento aereo, a sostenere le rispettive capacità industriali, a contribuire alla sicurezza nazionale e all'influenza internazionale, nonché a favorire le esportazioni.

Con particolare riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, in materia di rilascio di licenze globali di progetto, osserva che, al fine di evitare asimmetrie di trattamento tra le due altre Parti della stessa, una sola delle quali (il Regno Unito), è membro della Nato, le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione possono assumere la forma di licenza globale di progetto, anche nei confronti di operatori giapponesi.

In ultimo, riferisce sugli oneri economici derivanti dall'attuazione del provvedimento, sottolineando che alle spese per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Anticipa, conclusivamente, l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

Poiché non vi sono richieste di intervento in discussione generale, si passa alla votazione della proposta di parere del relatore.

Nessuno chiedendo di intervenire in dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta in votazione e approvata.

**(1258) *Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024***
**(*Doc.* LXXXVI, n. 2) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024***
(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge n. 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 2. Esame congiunto e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore ROSSO (*FI-BP-PPE*), ricordando in premessa che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, il disegno di legge di delegazione europea per l'anno 2024 e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea 2024 (*Doc.* LXXXVI, n. 2). L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sul disegno di legge n. 1258 e di un parere sul Documento.
Rammenta altresì che il disegno di legge n. 1258 contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive dell'Unione europea, nonché per l'attuazione degli altri atti normativi dell'Unione europea al fine dell'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo. Dopo aver sottolineato che il disegno di legge si compone di tre Capi, costituiti da diciassette articoli e dall'allegato A, riassume i contenuti del Capo I (costituito dagli articoli 1 e 2), relativo alle disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea, del Capo II (costituito dagli articoli da 3 a 6), concernente disposizioni sul recepimento delle direttive europee, nonché del Capo III (costituito dagli articoli da 7 a 16) dedicato all'attuazione dei regolamenti europei.
Segnala quindi che l'articolo 3 individua i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Tra i citati principi e criteri è menzionata la necessità di garantire un alto grado di protezione e tutela dei consumatori.
L'articolo 11 - prosegue il relatore - reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988, relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Tra i principi e criteri direttivi specifici della suddetta delega menziona: la necessità di apportare le idonee modificazioni al codice del consumo; la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti; l'aggiornamento del sistema sanzionatorio; l'individuazione, nelle ipotesi di prodotti forniti *online* o attraverso altri mezzi di vendite a distanza, dei soggetti responsabili della catena di fornitura; la previsione di una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024; la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie.
Fa notare poi che l'articolo 12 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/2411, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Sono indicati i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: individuare il Ministero delle imprese e del *made in Italy* quale autorità competente per la fase nazionale della procedura di registrazione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali; definire procedure efficienti, prevedibili e rapide per la presentazione, l'esame e la valutazione delle domande; adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente; designare una o più autorità competenti obiettive e imparziali, responsabili dei controlli; prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, con il reclutamento di un dirigente non generale e dieci unità di personale non dirigenziale.
Osserva altresì che l'articolo 13 delega il Governo all'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1115, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale. La disposizione elenca i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici: individuare nel Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste l'autorità nazionale competente, che si avvale anche del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza; definire le modalità di cooperazione con le

autorità doganali; definire i servizi di assistenza tecnica; prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, nonché sanzioni interdittive; prevedere misure provvisorie per impedire che i prodotti interessati, oggetto di indagine, siano immessi o messi a disposizione sul mercato o esportati; individuare misure correttive adeguate e proporzionate; individuare le opportune forme e sedi di coordinamento tra i soggetti istituzionali e i portatori di interesse delle associazioni e delle filiere delle materie prime; prevedere l'adeguamento della struttura organizzativa delle unità individuate quali autorità competenti, attraverso l'istituzione di due uffici di livello dirigenziale non generale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; prevedere che l'autorità competente possa porre a carico degli operatori o dei commercianti la totalità dei costi sostenuti per l'attività di controllo delle loro attività; individuare una o più autorità competenti ad accertare le violazioni degli obblighi a carico dell'operatore e del commerciante e a ricevere il rapporto; prevedere misure per proteggere l'identità delle persone fisiche o giuridiche che presentano segnalazioni comprovate o che effettuano indagini; predisporre forme di coordinamento tra le disposizioni vigenti e disporre la conservazione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.

Evidenzia indi l'articolo 14, che reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/1616 relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008, e per la determinazione delle tariffe previste per le attività di controllo ufficiale di materiali e oggetti destinati al contatto con gli alimenti (MOCA).

Infine, cita l'articolo 15, che delega il Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2022/1644 per l'esecuzione dei controlli ufficiali sull'uso di sostanze farmacologicamente attive, autorizzate come medicinali veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui.

In merito all'Allegato, fa presente che oggetto di recepimento è anche la direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione.

Passando alla Relazione programmatica, ricorda che essa - composta da quattro parti - indica gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea. Delinea indi i contenuti della prima parte, riguardante lo sviluppo del processo di integrazione europea, delle questioni istituzionali e delle politiche macroeconomiche.

Riferisce poi che la seconda parte è dedicata alle politiche strategiche, quali: le iniziative avviate nell'ambito del *Green deal* europeo; il completamento del mercato interno e la digitalizzazione; la promozione dello stile di vita europeo; le iniziative per conferire nuovo slancio alla democrazia europea. Tra le politiche strategiche, per quanto di competenza, il relatore segnala le seguenti: il *dossier* 19, *Net Zero Industry Act*; il *dossier* 21, Emissioni industriali; il *dossier* 22, Comunicazione dei dati ambientali e portale sulle emissioni industriali; il *dossier* 24, Pesca e acquacoltura; il *dossier* 27, *Carbon farming*; il *dossier* 28, Attuazione della politica agricola comune (PAC); il *dossier* 29, Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale; il *dossier* 30, Produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo forestale; il *dossier* 31, Nuove tecniche genomiche nell'agricoltura europea; il *dossier* 47, Sviluppo di un ecosistema turistico sostenibile, innovativo e resiliente; il *dossier* 63, Affitti brevi; il *dossier* 66, Pacchetti turistici e servizi turistici collegati; il *dossier* 68, Risoluzione delle controversie dei consumatori; il *dossier* 69, Approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche; il *dossier* 70, Brevetti essenziali; il *dossier* 77, Riforma delle guide turistiche; il *dossier* 89, Snellimento della burocrazia per le imprese.

La terza parte - precisa il relatore - illustra gli orientamenti del Governo in materia di dimensione esterna dell'Unione con particolare riferimento all'autonomia strategica europea, alle iniziative per il rafforzamento della difesa europea, anche da punto di vista industriale, al supporto militare e finanziario all'Ucraina, alla politica di allargamento e a quella del vicinato meridionale, e alle attività alla dimensione esterna delle politiche migratorie europee.

La quarta infine è dedicata all'azione di coordinamento nazionale delle politiche europee, alle politiche di coesione, nonché di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea. In questo contesto, il Governo indica come obiettivi prioritari il rafforzamento del mercato unico, quale fondamento dell'integrazione europea, nonché la promozione della competitività di lungo periodo dell'industria europea e della sua autonomia strategica in settori chiave, a partire da quello dei semiconduttori e dell'intelligenza artificiale. Con riferimento alla politica commerciale comune, rende noto che il Governo continuerà ad assicurarne la coerenza con gli interessi del sistema economico-produttivo italiano, per offrire nuove opportunità di sbocco all'*export*, diversificare le fonti di approvvigionamento (in particolare di materie prime essenziali), tutelare le nostre sensibilità e contrastare la concorrenza sleale.
Con riguardo alla politica industriale, l'Esecutivo intende promuoverne un rafforzamento, orientando le politiche europee al sostegno della competitività industriale, anche per creare i presupposti di un'autentica autonomia strategica in campo economico. Questo obiettivo andrà perseguito sostenendo il tessuto produttivo, anche attraverso una riduzione degli oneri e una semplificazione normativa, ed in un'ottica integrata alle altre politiche europee, come quelle relative al commercio, al mercato interno, all'ambiente, ai trasporti e alla difesa.
Avviandosi alla conclusione, afferma che la Relazione ritiene necessario rafforzare la base dell'industria europea della difesa, favorendone l'integrazione e lo sviluppo tecnologico mediante gli investimenti strategici necessari, e individuare un modello di cooperazione che sostenga tutte le industrie nazionali.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Non essendovi richieste di intervento, rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.
**(1192)** ***Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie***
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore POGLIESE (*FdI*) sul disegno di legge in titolo, che è un collegato alla manovra di finanza pubblica. Rileva che secondo l'articolo 1 il Governo presenta, entro il 30 giugno di ciascun anno, un disegno di legge annuale di semplificazione, mentre all'articolo 2 sono indicati i princìpi e i criteri direttivi generali per l'esercizio delle deleghe legislative conferite con la legge annuale di semplificazione. Tra essi, il relatore menziona la semplificazione della normativa concernente i rapporti fra pubblica amministrazione, cittadini e imprese, tenuto conto del criterio di tutela dell'affidamento e in armonia con il principio di sussidiarietà orizzontale, nonché favorendo l'autonoma iniziativa di cittadini, singoli o associati.
Fa notare poi che l'articolo 4 introduce la valutazione di impatto generazionale (VIG) delle leggi, che consiste nell'analisi preventiva dei disegni di legge del Governo in relazione agli effetti ambientali o sociali ricadenti sui giovani e sulle generazioni future. Osserva in particolare che la VIG costituisce uno strumento informativo riguardante l'equità intergenerazionale degli effetti ambientali o sociali indotti dai provvedimenti.
In ultima analisi, evidenzia che l'articolo 10 contiene una delega finalizzata alla semplificazione, all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni contenute nel Codice della protezione civile per la valorizzazione dei principi fondanti del Servizio nazionale della protezione civile, nonché degli specifici principi e i criteri direttivi. Tra questi ultimi, sono citati: il rafforzamento della capacità di concorso alle attività di protezione civile da parte delle professioni e degli ordini professionali, nella qualità di soggetti concorrenti al Servizio nazionale della protezione civile, mediante definizione di modalità semplificate e specifiche finalizzate a rendere tempestivo ed effettivo tale concorso in occasione di situazioni di emergenza; la previsione di trasparenti procedure di verifica delle singole fattispecie connesse a particolari esigenze, ivi comprese quelle riguardanti la gestione dei rifiuti, delle macerie, dei materiali vegetali e delle rocce e terre da scavo prodotti in condizioni di emergenza; la realizzazione di strutture temporanee ad uso abitativo ed economico-produttivo finalizzate allo svolgimento di servizi e funzioni pubbliche.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale e, preso atto che non vi sono richieste di

intervento, rinvia il seguito dell'esame.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il PRESIDENTE comunica che, in considerazione dei lavori dell'Assemblea, la seduta già convocata domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di presidenza parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

# 1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

# 1.4.2.5.1. 10^ Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 235(pom.) dell'08/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**10ª Commissione permanente**
**(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)**
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024
**235ª Seduta**
*Presidenza del Presidente*
ZAFFINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.*
*La seduta inizia alle ore 16,15.*
*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1256)** ***Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria***
(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) rileva che l'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, ha integrato l'articolo 635 del codice penale, introducendo il reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali.
L'articolo 2 è intervenuto sugli articoli 380 e 382-*bis* del codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*) esprime una valutazione positiva sulle finalità del provvedimento, sollecitando peraltro una riflessione sulle cause degli episodi di aggressione nelle strutture sanitarie. Spesso queste sono infatti conseguenza anche di politiche di chiusura che hanno portato alla congestione di diversi punti di pronto soccorso, senza un adeguamento delle risorse. Inoltre, risulta cruciale la mancanza di incentivi allo svolgimento di incarichi nel settore dell'emergenza-urgenza, la quale si traduce in una carenza strutturale di personale.
La senatrice GUIDOLIN (*M5S*) richiama l'importanza di una formazione del personale sanitario mirata alle specificità delle relazioni con il pubblico. Hanno invece avuto effetti negativi le recenti politiche di bilancio che hanno determinato la riduzione dei presidi di polizia.
La senatrice CAMUSSO (*PD-IDP*) fa presente, alla luce del ricorso al decreto-legge in titolo, che misure analoghe erano state proposte dalla propria forza politica in forma di emendamento a un precedente provvedimento d'urgenza.
Il decreto-legge in esame è destinato a risultare non risolutivo: in assenza di risorse dedicate, risente

della sottovalutazione delle difficoltà profonde incontrate dal personale sanitario, derivanti da un lungo periodo di perdita di prestigio del Servizio sanitario nazionale.
La senatrice ZAMPA (*PD-IDP*) osserva che il ricorso agli strumenti del diritto penale rischia di rivelarsi inefficace in assenza di misure volte a porre rimedio a una situazione di disagio diffuso del settore sanitario e della correlata scarsa fiducia dei cittadini. Pertanto, occorrerebbe in primo luogo puntare sulla formazione e sull'informazione destinata al pubblico.
La senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*) ritiene comprensibile il ricorso allo strumento penale, che tuttavia reputa insufficiente. Il generale affievolimento del riconoscimento del ruolo delle figure che operano nell'ambito sanitario e della scuola pone infatti l'urgenza di una campagna di carattere educativo. Inoltre, è fondamentale la programmazione del potenziamento degli organici corredato da misure idonee a rendere più appetibili le specializzazioni connesse al settore dell'emergenza-urgenza.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) osserva la continuità con alcune misure emanate nella scorsa legislatura. L'urgenza alla base del provvedimento in esame avrebbe potuto peraltro consigliare opportune integrazioni di precedenti decreti-legge.
La situazione attuale richiede un'opera di informazione rivolta ai cittadini, accompagnata dalla formazione mirata degli operatori. Peraltro, la gestione dei pronto soccorso risulterebbe agevolata dall'approntamento di un efficace servizio di medicina territoriale. La tutela del personale richiederebbe inoltre l'adozione di un sistema di rotazione periodica, tale da comportare la partecipazione ai servizi di urgenza della generalità degli operatori. L'attuazione delle misure richiamate è in ogni caso poco compatibile con le politiche di contenimento della spesa pubblica, che hanno in particolare determinato la riduzione della spesa sanitaria in rapporto al PIL.
La senatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) esprime l'apprezzamento nei confronti del provvedimento della propria parte politica, dalla quale provengono iniziative legislative volte all'istituzione di presidi di polizia nelle strutture sanitarie. In particolare, il decreto-legge in esame è opportuno, in quanto risponde a una reale situazione di emergenza.
A parere della senatrice FURLAN (*PD-IDP*) il decreto-legge n. 137 si rivelerà probabilmente deludente in relazione agli obiettivi, in quanto non interviene sulle questioni di fondo. Queste sono infatti riconducibili al riconoscimento sociale del ruolo del personale sanitario e a una carenza strutturale di investimenti nel settore sanitario, che ne ha ridotto le capacità di accoglienza del pubblico.
Il senatore RUSSO (*FdI*) rileva la mancanza di precedenti veicoli normativi idonei all'inserimento di disposizioni riguardanti la materia trattata. Appare quindi giustificata la scelta del Governo di procedere con un decreto-legge di carattere puntuale. Resta comunque l'opportunità di procedere alla realizzazione di campagne informative volte alla prevenzione degli atti violenti.
Il senatore GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*) manifesta perplessità in ordine al legame tra le scelte di bilancio e la diffusione dei fenomeni di violenza nelle strutture sanitarie. Nella consapevolezza della particolare delicatezza delle professioni sanitarie, occorre piuttosto considerare la rilevanza della questione della salute mentale, posto che le situazioni di disagio diffuso si manifestano in maniera eclatante in luoghi specifici quali le strutture sanitarie. La certezza della pena per i comportamenti violenti costituisce peraltro un elemento imprescindibile.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) sollecita una riflessione riguardo l'efficacia delle misure in esame nei confronti della prevenzione di fatti tragici del recente passato. Il provvedimento in titolo dovrebbe dunque essere opportunamente considerato una misura ancora limitata da integrare con ulteriori misure.
Preso atto degli spunti forniti dal dibattito, la relatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole.
Il sottosegretario GEMMATO rammenta gli incentivi già varati dal Governo a favore del personale addetto alle strutture di emergenza, rese necessarie anche dalla tendenza dei giovani medici a preferire specializzazioni estranee a tale ambito e maggiormente remunerative.
Dopo aver rammentato la gravità dei disordini recentemente avvenuti nell'ospedale di Foggia, osserva l'opportunità delle previsioni mirate all'arresto in flagranza differita.

Quanto all'andamento della spesa sanitaria, risulta che lo svantaggio dell'Italia rispetto alla media OCSE si è ampliato successivamente al 2009. Tale tendenza è stata tuttavia invertita nella attuale legislatura, caratterizzata da un sensibile aumento del volume di spesa rispetto al 2019. Lo stesso rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL nel 2024 risulta superiore alle proiezioni contenute nell'ultimo Documento di economia e finanza della scorsa legislatura. Infine, la spesa sanitaria, in ragione delle specificità della determinazione dei costi relativi ai farmaci, al personale e agli appalti, risente in misura limitata degli effetti dell'inflazione.

Il presidente ZAFFINI avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere.

Richiamando la valenza del dibattito svolto, il senatore MAZZELLA (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) rileva che il divario rispetto alla media OCSE in termini di spesa sanitaria *pro capite* rapportata al PIL si è accentuata successivamente al 2021 e particolarmente nel 2023. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, il quale si riserva comunque la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito.

Il senatore ZULLO (*FdI*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine approvata all'unanimità.

**(1225)** ***Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) nota preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del 14 dicembre 2023, la quale prevede l'istituzione della nuova organizzazione internazionale GCAP. Riguardo i contenuti della Convenzione, per quanto di competenza, segnala le disposizioni generali riguardanti il personale dell'Agenzia, di cui al Capitolo IV.

Il Capitolo VII prevede l'emissione di documenti d'identità per il personale dell'Agenzia e la possibilità per i familiari di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti, mentre il Capitolo XI reca disposizioni in materia di risoluzione di controversie tra l'organizzazione e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) richiama l'attenzione sull'aumento dell'impegno finanziario rispetto a quanto previsto nelle fasi iniziali del progetto avviato nella scorsa legislatura. L'onere connesso al provvedimento è pertanto eccessivo in relazione alle diverse priorità sussistenti.

Il senatore RUSSO (*FdI*) pone in evidenza la valenza strategica e industriale della Convenzione, la quale interviene in un contesto internazionale ormai mutato.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice MURELLI (*LSP-PSd'Az*) presenta una proposta di parere favorevole.

Il senatore MAZZELLA (*M5S*) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Posta in votazione, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è approvata a maggioranza.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(1241)** ***Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria***

(Discussione e rinvio)

La relatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, recante misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria, soffermandosi in primo sull'articolo 1, il quale concerne la prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero della salute, il Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (SINGLA), allo scopo di garantire il coordinamento a livello nazionale delle azioni volte ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni LEA e di ridurre le liste di

attesa.
L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro delle segnalazioni, a cui accedono i cittadini per segnalazioni relative all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Viene inoltre rimesso ad un decreto del Ministro della salute il compito di disciplinare i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio Nazionale delle Liste di Attesa.
Il successivo articolo 4, per garantire il recupero delle liste d'attesa, agevola il ricorso, da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato.
L'articolo 5 prevede la cessazione del carattere sperimentale del regime disposto dalla normativa vigente con riferimento alla possibilità, per i medici in formazione specialistica, di assumere incarichi libero-professionali, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN.
L'articolo 6, comma 1 consente alle Regioni e agli altri enti del SSN, di reclutare il personale del comparto e della dirigenza attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa; il comma 2 prevede una forma di monitoraggio su tali reclutamenti.
Per effetto dell'articolo 7 viene innalzato il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Inoltre, il comma 3 prevede una sperimentazione finalizzata all'aggiornamento delle tariffe, in relazione ad alcune strutture della regione Lazio che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie.
L'articolo 8, comma 1, prevede il monitoraggio delle prestazioni di servizi effettuate dalle farmacie, attraverso il sistema di ricezione dei dati in forma anonimizzata già utilizzato per i farmaci. Il comma 2 prevede l'acquisizione di dati anche con riferimento all'erogazione degli integratori alimentari.
Il successivo articolo 9 reca disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.
L'articolo 10 prevede il nuovo criterio di garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA ai fini dell'accesso alle quote premiali da parte delle Regioni. Inoltre, stabilisce che le Regioni e le Province autonome assegnino obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa ai direttori generali, amministrativi e sanitari, integrando i relativi contratti individuali. Prevede altresì che la vigente disciplina sull'inconferibilità di incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non sia applicata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
L'articolo 11 autorizza una serie di assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al potenziamento dei dipartimenti di salute mentale.
L'articolo 12 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS).
Infine, l'articolo 13 reca misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali.
Il senatore MAZZELLA (*M5S*), anche in riferimento alla relazione con la recentissima istituzione della piattaforma nazionale delle liste di attesa, propone lo svolgimento di audizioni.
La relatrice CANTU' (*LSP-PSd'Az*) valuta favorevolmente la proposta.
Il PRESIDENTE propone quindi di proporre i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 14 di lunedì 14 ottobre.
La Commissione conviene.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(287)** ***Daniela SBROLLINI e altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale***

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 agosto.
Il PRESIDENTE rammenta che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1231, riguardante la medesima materia oggetto del disegno di legge in titolo.
Ha quindi la parola la senatrice SBROLLINI (*IV-C-RE*), la quale si esprime a favore del passaggio del disegno di legge n. 287 alla sede referente.

La Commissione unanime conviene sulla proposta.
Il presidente ZAFFINI annuncia che chiederà pertanto, a nome della Commissione, la riassegnazione del disegno di legge in sede referente, in modo da poterne consentire l'esame congiunto con il disegno di legge n. 1231.

**(246)** ***Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
**(400)** ***DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
**(485)** ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica***
**(546)** ***SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante***
**(594)** ***CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti***
**(601)** ***Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica***
**(603)** ***Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia***
**(946)** ***Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico***
**(1023)** ***CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante***

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 601 e 603, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 594, 946 e 1023, e rinvio)
Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile 2023.
Il relatore RUSSO (*FdI*) si sofferma in principio sull'articolo 1 del disegno di legge n. 594, il quale dispone il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla come malattie croniche e invalidanti. È disposto inoltre che con decreto del Ministro della salute siano individuati i criteri per identificare le condizioni cliniche gravi al fine dell'inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.
La finalità del disegno di legge n. 946, specificate dall'articolo 1, consiste nella tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche caratterizzate da scarso accesso alle cure e ingente ritardo diagnostico.
L'articolo 2 dispone l'istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie reumatologiche.
In base all'articolo 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sotto il controllo scientifico e il monitoraggio dell'ISS e attraverso la Rete di cui all'articolo 2, assicurano la definizione, l'erogazione e il monitoraggio del Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato.
L'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino l'organizzazione del sistema integrato ospedale-territorio in ambito reumatologico, nonché la consistenza dei posti letto accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale per bacini di utenza ottimali. I medesimi soggetti adeguano l'organizzazione dell'assistenza distrettuale dedicata in modo da garantire 30 ore settimanali ogni 100.000 abitanti.
Il comma 4 specifica che le strutture del Servizio sanitario nazionale e private accreditate e convenzionate sono responsabili dei processi, delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti informatici, mentre il comma 5 dispone in merito alla realizzazione di un sistema di telemedicina.
Ai sensi del successivo comma 6, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche di adeguamento alla vigente normativa regolamentare.
L'articolo 5, comma 1, dispone riguardo l'istituzione dei registri di malattia, mentre i successivi commi

2, 3 e 4 concernono l'istituzione del Registro nazionale della sindrome fibromialgica.
Ai sensi dell'articolo 6, il Ministero della salute informa a cadenza annuale la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato dell'arte e dei progressi raggiunti e promuove iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione.
L'articolo 7 reca la clausola d'invarianza finanziaria.
L'articolo 1 del disegno di legge di legge n. 1023 prevede il riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica e invalidante e il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.
Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i centri specializzati idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. Le regioni possono individuare sul proprio territorio ulteriori strutture diagnostiche e riabilitative.
L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro della salute siano definite, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti.
L'articolo 4 dispone in ordine alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica.
L'articolo 5 dispone riguardo alla copertura degli oneri.
Considerata l'affinità di materia, il PRESIDENTE propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 594, 946 e 1023 con la discussione degli altri disegni di legge in titolo.
La Commissione conviene.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) pone un quesito circa la possibilità dello svolgimento di audizioni.
Il relatore RUSSO (*FdI*) rammenta che si è già svolto il ciclo di audizioni relativo ai disegni di legge precedentemente oggetto di discussione congiunta. L'opportunità di procedere all'audizione di ulteriori soggetti può comunque essere oggetto di specifica valutazione.
La senatrice ZAMBITO (*PD-IDP*) domanda ragguagli in ordine al prosieguo della discussione congiunta.
Il relatore RUSSO (*FdI*) si riserva di sottoporre successivamente le proprie proposte alla Commissione.
Il presidente ZAFFINI prende atto dell'avviso del relatore.
Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano ( n. 198 )**

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.
Il PRESIDENTE rammenta che si è concluso il previsto ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.
Il relatore SATTA (*FdI*) si esprime favorevolmente circa il rinvio del seguito della trattazione, facendo anche riferimento alla riserva posta in sede di assegnazione, non ancora sciolta.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
*La seduta termina alle ore 18,05.*

# 1.5. Trattazione in Assemblea

# 1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:
http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_aula&did=58483

# 1.5.2. Resoconti stenografici

# 1.5.2.1. Seduta n. 232 del 16/10/2024

collegamento al documento su www.senato.it

**SENATO DELLA REPUBBLICA**
**------ XIX LEGISLATURA ------**

**232a SEDUTA PUBBLICA**
**RESOCONTO STENOGRAFICO**
MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024

_____

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,
indi del vice presidente CENTINAIO
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

_____

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 10,06).*

Si dia lettura del processo verbale.

SILVESTRONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

**Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori**

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

**Discussione dei disegni di legge:**

**(824)** ***Deputato VARCHI ed altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

**(163)** ***GASPARRI - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero***

**(245)** ***RAUTI e MALAN - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano***

**(475)** ***ROMEO ed altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità***

*(Relazione orale)* **(ore 10,10)**

**Approvazione del disegno di legge n. 824**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 824, già approvato dalla Camera dei deputati, 163, 245 e 475.

La relatrice, senatrice Campione, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

CAMPIONE, *relatrice*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati senza modifiche al testo proposto in sede referente dalla Commissione giustizia, interviene in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.

La Commissione giustizia ha discusso l'Atto Senato 824 congiuntamente ad altre proposte di legge (gli Atti Senato 163, 245 e 475), che, in seguito all'approvazione dello stesso, adottato come testo base, sono stati dichiarati assorbiti. Per l'istruttoria legislativa, la Commissione ha svolto un ampio ciclo di audizioni informali e ha dato spazio a un ampio dibattito sul tema. Di ciò ringrazio la presidente Bongiorno e i colleghi della Commissione che hanno dato il loro contributo alla discussione, consentendo di esaminare approfonditamente la complessa questione.

Nel merito, il provvedimento modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, che al comma 6 prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque la metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 euro a 1 milione di euro.

Il disegno di legge in esame aggiunge un nuovo periodo al comma 6 dell'articolo 12, al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano riferibili al delitto di surrogazione di maternità anche se poste in essere in territorio estero, con conseguente applicazione delle pene previste dal primo periodo. La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista a determinate condizioni dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge si propone così di contrastare quell'odioso fenomeno noto come turismo procreativo, per il quale molte coppie si recano all'estero per ricorrere a pratiche di maternità surrogata eludendo il divieto imposto dalla legislazione. Sulla maternità surrogata occorre rammentare che si è espressa anche la Corte costituzionale che, da ultimo con la sentenza n. 33 del 2021, ha sottolineato che questa pratica «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».

Con tale pratica, infatti, si compie la frantumazione della maternità, che viene divisa in tre parti: una donatrice di ovociti, una madre gestazionale e dei genitori committenti che poi si occuperanno del nuovo nato. Ma la domanda è: chi è la vera madre? E non è una domanda oziosa, perché il figlio ha diritto alla propria identità, a conoscere da dove e da chi proviene. Un figlio che, nel momento in cui viene tolto alla madre che lo ha partorito, interrompe per sempre il dialogo biochimico intercorso con lei durante la gravidanza, a tacere della violenza dell'atto stesso di togliere il figlio appena partorito a colei che per nove mesi lo ha portato in grembo.

Non solo. La maternità surrogata offende irrimediabilmente la donna, il suo corpo per natura potente, che viene ridotto a una macchina da riproduzione, a mera incubatrice. Scinde drammaticamente la donna dalla maternità e la donna viene separata dal potere più grande: dare la vita a un nuovo essere umano, il potere più grande che si possa immaginare.

La maternità surrogata è sanzionata penalmente nel nostro ordinamento, è vero, ma la norma viene facilmente elusa da coppie che si recano in Paesi in cui tale pratica è consentita, con il risultato di rendere inefficace la disposizione di legge. Di fronte a ciò il legislatore non può essere acquiescente e, se è necessario fare una nuova legge per far funzionare una legge preesistente, deve attivarsi, soprattutto quando il bene da tutelare è la dignità umana. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alcune questioni pregiudiziali.

Ha chiesto di intervenire la senatrice Rossomando per illustrare la questione pregiudiziale QP1. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, di cosa stiamo discutendo? Diciamo immediatamente che stiamo discutendo non dell'introduzione di un ennesimo reato per una condotta comunque non prevista nello Stato italiano. Nello Stato italiano la questione della cosiddetta GPA è già prevista come reato. Stiamo discutendo del fatto di rendere universale questo tipo di condotta.

Sicuramente questa è una norma viziata sotto il profilo della ragionevolezza (è assolutamente irragionevole e spiegheremo perché) ed è totalmente disallineata rispetto alle pronunce della Corte costituzionale, che si sono occupate di quello di cui ci saremmo dovuti occupare noi, ma che invece non colposamente, bensì dolosamente, si evita di affrontare, cioè il problema della tutela dei minori, che è stato invece affrontato da numerose pronunce della Corte costituzionale, della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di cassazione a sezioni unite civili. Siamo di fronte - e in questo obiettivamente c'è una coerenza - all'ennesima norma di carattere penale identitaria e ideologica, viziata anzi da un furore ideologico. *(Applausi)*.

I reati che hanno un carattere di universalità sono in generale previsti dal nostro ordinamento, ma essi - sembrerebbe superfluo sottolinearlo - sono reati universali perché, quanto a gravità, percezione e configurazione, sono in maniera indiscutibile percepiti come tali a livello internazionale: crimini di guerra, pirateria, tortura, genocidio. Evidentemente non stiamo parlando di questo, perché è sotto gli occhi di tutti il fatto che invece la gestazione per altri in molti Stati diversi dall'Italia è legittima, pur se con diverse discipline (solo a titolo gratuito oppure anche quando vi è una qualche forma di corresponsione pecuniaria, ma non è questo il punto). Per tacere del fatto che siamo di fronte a una condotta che comunque è punita con una pena decisamente bassa. Di talché per questo tipo di reati le altre eccezioni previste sono quelle che riguardano la lesione di interessi fondamentali e diretti dello Stato. E anche qui non siamo assolutamente in questo campo, né si richiami, se si vuole argomentare, su una natura pubblicistica dell'argomento che stiamo trattando: la lesione diretta di interessi dello Stato non corrisponde e non è sovrapponibile a una natura pubblicistica.

Ma vi è di più; la normativa in cui si inserisce già prevede altri casi eccezionali in presenza di reati con una pena edittale che non supera i tre anni, in presenza di certe condizioni: almeno una parte della condotta si sia verificata in Italia e su questo c'è giurisprudenza amplissima che la amplia molto; una richiesta del Ministero della giustizia (a piè pagina si registra un solo caso su questo argomento in cui il Ministro della giustizia abbia fatto questo tipo di richiesta, a testimonianza di quanto sia rilevante e di quanto sia necessario prevedere questo tipo di universalità); la doppia incriminazione. Ciò per giurisprudenza pacifica ovvero, e torniamo al punto di partenza, che sia previsto anche negli altri Stati.

Siamo quindi completamente fuori dall'ordinamento nazionale, dalle convenzioni, dalle eccezioni già previste, dai principi generali che ci richiamano al principio di ragionevolezza, non c'è scopertura alcuna in Italia da questo punto di vista, e quindi il provvedimento rimane un manifesto assolutamente ideologico, animato da un furore ideologico. Peraltro questo è il costante atteggiamento della maggioranza quando approccia al diritto penale. Potremmo fare un lungo elenco dell'introduzione di reati dall'inizio della legislatura.

L'aspetto più grave però è che molti di questi reati già esistono in Italia; li si ripropone *(Applausi)* o sotto forma di aggravanti o sotto forma di specificazione. Qual è l'utilità? Tra l'altro è una grandissima complicazione in dispregio dell'assunta critica sulle modalità di funzionamento della giustizia in Italia. Questo è il contributo che sta dando questa maggioranza.

Da ultimo, invece, vorrei toccare lo scheletro nell'armadio, evidenziando una caratteristica di questa maggioranza: quando c'è una questione da affrontare che implica una discussione su temi che dovrebbero essere affrontati collettivamente da tutto il Parlamento, in quanto temi che oggettivamente ci interrogano, o su esigenze che vengono sottolineate in maniera quasi normativa dalla Corte costituzionale, la maggioranza tira fuori una riedizione di reati, un *restyling* di condotte già punite, ovviamente peggiorando e creando una grande confusione.

Qual è lo scheletro? Lo scheletro è che comunque tutte le pronunce, anche quelle che su questo argomento hanno espresso un giudizio e una valutazione più restrittiva quanto al bilanciamento dei beni in discussione, lasciano emergere un concetto chiarissimo: bisogna tutelare lo stato giuridico dei

minori, di questi bambini. *(Applausi)*. Lo dicono tutti e, da ultimo, l'ha detto la Corte costituzionale.

Allora si potrebbe partire dalla condivisione di questo concetto e di questa esigenza? Con questa norma di fatto non solo volete evitare di affrontare questo argomento, ma pensate di perseguire un'impostazione molto ideologica rifacendovi sui bambini. Non è una terminologia molto elegante quella che sto usando. Non soltanto evitate l'argomento, ma penalizzate la tutela dei minori che ci è stata chiesta da tutte le pronunce e soprattutto dalla Corte costituzionale.

Facciamocene una ragione, cari colleghi: la Corte costituzionale, che non è un organo politico, è esattamente a presidio di quei principi stabiliti dalla nostra Carta costituzionale, interpretando e applicando la quale, soprattutto nell'inerzia di questo Parlamento, si cerca di affrontare, nella rispondenza dei principi che sono a tutela di tutti, i cambiamenti che ci sono nella società. Questo è a tutela di tutti, delle libertà, dei principi e dei beni che sono giudicati giuridicamente da tutelare. Ecco perché vorrei dire che la Corte costituzionale non è un semplice contrappeso tra i poteri dello Stato, ma è un organismo molto importante che dovrebbe essere - ed è - patrimonio di tutti e sulla cui importanza, composizione e funzionamento dovremmo sentirci tutti strenui difensori.

Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 824. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Maiorino per illustrare la questione pregiudiziale QP2. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe, colleghi, con il presente disegno di legge si interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, inserendo il seguente paragrafo: «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana». E la legge italiana, al comma 6, prevede che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». Obiettivo, dunque, della vostra proposta è la perseguibilità del cittadino e della cittadina italiani anche nei casi in cui la surrogazione di maternità sia praticata all'estero. Spieghiamolo ancora meglio: un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile al rientro in Italia, a prescindere dal fatto che quel comportamento è invece perfettamente legittimo nello Stato straniero. Qui si pone il primo problema: la punibilità di un reato comune - perché di reato comune parliamo - commesso da un cittadino italiano all'estero è subordinata al principio di doppia incriminazione, che rappresenta un requisito imprescindibile per la punibilità, nonché uno strumento di regolamento dei rapporti internazionali tra Stati (reciprocità). Secondo la comune accezione - si badi bene - costituiscono oggi reati universali quelli percepiti come tali a livello globale, ossia i crimini di guerra, la pirateria, la tortura, il genocidio, tutti reati puniti con pene molto alte, naturalmente, fino all'ergastolo. Se aveste, dunque, un minimo di onestà intellettuale e anche di senso giuridico, il vostro intervento andrebbe letto in combinato disposto con il nostro codice penale che, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, infatti prevede che qualsiasi delitto comune punito con una pena inferiore ad un minimo di tre anni - e qui la pena va da tre mesi a due anni - è punibile se commesso all'estero a istanza o querela di parte, ma anche a richiesta del Ministro della giustizia. Ora, non risulta che mai, da quando questa legge è in vigore, ossia da vent'anni, alcun Ministro della giustizia abbia fatto tale richiesta, men che meno l'attuale ministro Nordio. Un filino di ipocrisia, forse, nel vostro intervento? *(Applausi)*. Forse la necessità di dare in pasto ad un Paese affamato e disgregato un provvedimento bandiera, l'ennesimo, e un nemico contro cui puntare il dito e da odiare? Il sospetto è lecito, ma più che un sospetto è una certezza.

Andando avanti. L'irragionevolezza dell'intervento la si coglie anche analizzando nel concreto come la norma vada ad inserirsi all'interno del sistema penale. Da un lato, infatti, la disposizione è volta a creare una sorta di punibilità universale per il cittadino che commette il reato all'estero, ma dall'altro siamo di fronte ad una sanzione sostanzialmente bagatellare, che sarebbe peraltro totalmente priva di effettività. Essendo la pena prevista da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, come abbiamo ricordato, essa non consentirebbe la punibilità in concreto della persona, in quanto sarebbe possibile l'applicazione di molteplici istituti, come la particolare tenuità del fatto, la sospensione

condizionale, la messa alla prova. Da ciò deriva la contraddizione del vostro intervento: da un lato abbiamo un nome roboante (reato universale), dall'altro una pena minima e sostanzialmente inapplicabile. In pratica, si tratta di una misura spot che mette completamente a nudo la vostra cattiva coscienza. *(Applausi)*. Siamo di fronte a un provvedimento bandiera inefficace nella pratica, ma ottimo per fare propaganda sulla pelle delle persone e, quel che più ferisce, per fare propaganda sulla pelle dei più indifesi: i bambini e le bambine nati sì grazie a questa pratica, ma non da questa pratica, perché sono nati, come tutti i bambini e le bambine voluti e desiderati, da un progetto d'amore e di famiglia. *(Applausi)*.

Andiamo avanti perché davvero, paradossalmente, il vostro disegno di legge è discriminatorio nei confronti degli italiani - i grandi patrioti - perché opera due pesi e due misure a seconda della nazionalità di chi lo commette. Ci troviamo quindi di fronte al paradosso che una coppia di nazionalità diversa - poniamo il caso lei italiana e lui canadese - si reca in Canada, dove è perfettamente legale, legittimo e normato accedere alla pratica di surrogazione della maternità; al rientro lei è incriminata mentre lui non lo è, andando così a ledere il principio di uguaglianza dei cittadini davanti alla legge. *(Applausi)*. È un obbrobrio giuridico di proporzioni che mi verrebbe da dire immani, ma ormai in realtà ci avete abituato a questo tipo di cose.

Io ho fatto un esempio che è un paradosso, quello di una coppia in cui c'è differenza di sesso (maschio e femmina). A voi non interessano le coppie etero, che sono però il 90 per cento di quelle che accedono alla pratica della maternità surrogata; a voi interessa soltanto colpire le coppie omogenitoriali, soltanto colpire le famiglie arcobaleno, che nella vostra visione di società devono sparire, e per fare questo siete disposti a coprire di ridicolo e ignominia anche le istituzioni più alte della Repubblica. *(Applausi)*.

Tuttavia, l'ipocrisia dalla vostra sbandierata pretesa della difesa delle donne e della nostra dignità si disvela completamente qui. Avreste avuto lo strumento giuridico idoneo (e noi ve l'avevamo anche suggerito), se davvero voi aveste voluto incriminare la coercizione, ossia l'obbligo a portare avanti una gravidanza per altri, laddove la donna fosse costretta. Gli articoli 600 e 601 del codice penale prevedono, infatti, proprio la punizione dei casi di costrizione, riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. Noi avevamo anche presentato l'emendamento, ma l'avete bocciato perché a voi non interessa la difesa della donna, anzi soprattutto non interessa consentire che la donna che non voglia portare avanti una gestazione, sia essa per altri o per sé stessa, possa anche interromperla. Anzi, voi state minando alla base e attaccando il diritto all'aborto delle donne, quindi siete favorevoli alla gravidanza forzata. *(Applausi)*. Per questo il Movimento 5 Stelle ha aderito ufficialmente alla campagna «My voice my choice», per dare l'opportunità a tutte le cittadine europee, anche a quelle che vivono in Molise oppure in Polonia, di poter accedere a questo diritto. *(Applausi)*.

Veniamo ora all'aspetto più inquietante di questa vergogna universale, che è la conseguenza che questo intervento avrebbe sui minori, sui bambini e sulle bambine. Il pericolo più grande di questo testo di legge, infatti, è che quelle tutele, già lievi, di cui questi minori non godono possano essere addirittura affievolite, andando così in contrasto con tutta un'evoluzione giurisprudenziale della Corte costituzionale e dei giudici di Strasburgo. Con la sentenza n. 33 del 2021, infatti, la Corte costituzionale ha chiesto al legislatore (a noi, a voi) di trovare un equilibrio, un corretto bilanciamento tra il divieto, oggi vigente, di ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita e l'imprescindibile necessità di garantire il diritto dei minori ad avere una famiglia, ripeto, una famiglia. La Corte ha indicato nella procedura di adozione nei casi speciali, l'unico strumento oggi disponibile.

Tale strumento - ha sottolineato la Corte - si rivela non del tutto sufficiente a garantire l'interesse superiore del minore. Quindi, ogni intervento che vada ulteriormente ad attaccare quella già fragile tutela va in senso direttamente opposto a quello che la Corte costituzionale e la Corte di Strasburgo hanno chiesto.

Concludo perché il tempo a mia disposizione è quasi esaurito. È evidente, da quanto ho detto, che, qualora approvato, questo provvedimento sarà poi stralciato dalla Corte costituzionale, in quanto distonico nel nostro ordinamento e distopico dal punto di vista culturale e anacronistico.

In conclusione, voglio ringraziare il mio Gruppo e la mia forza politica, il MoVimento 5 Stelle, per

essere impegnato davvero in tutte le sedi, dentro e fuori questo Palazzo, per contrastare questo abominio. L'impegno che, come sentirete dai molteplici interventi che mi seguiranno, va oltre quello meramente istituzionale, per diventare un impegno che investe l'umano e incarna il senso più alto del fare politica.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge n. 824. *(Applausi)*.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti e al pubblico che assiste alla seduta**

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico industriale - liceo scientifico Scienze applicate «Galileo Galilei» di Roma. *(Applausi)*.

Saluto altresì la segretaria dell'Associazione Luca Coscioni, dottoressa Filomena Gallo, e tutti i cittadini che assistono a questo dibattito dalla tribuna. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 824 , 163 , 245 e 475 (ore 10,35)**

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire la senatrice Cucchi per illustrare la questione pregiudiziale QP3. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, il disegno di legge in oggetto interviene sul comma 6, dell'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, estendendo la punibilità della condotta, già oggi reato in Italia se attuata sul territorio nazionale, introducendo una nuova ipotesi di reato nei confronti di chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità. Ciò anche se il fatto è commesso all'estero.

La disposizione penale prevede che, ricorrendo questa nuova fattispecie, l'autore sia sanzionato con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 euro a un milione di euro.

Il provvedimento ha quindi il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute da chiunque, anche in territorio estero, dirette alla commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità.

Si propone, dunque, di rendere universale il reato e, quindi, perseguibile anche all'estero, anche se commesso in Stati dove il ricorso alla maternità surrogata è pienamente legale.

Ricordo che il nostro sistema giuridico consente l'introduzione di fattispecie penali universali solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell'articolo 6, comma 1, del codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato. Questo principio può essere derogato solo in una serie precisa di casi.

La relazione di accompagnamento al provvedimento riconduce la GPA, quale reato universale, ai casi contenuti nell'articolo 7, comma 5, del codice penale, quindi in presenza di beni e valori, la tutela dei quali è riconosciuta di interesse dell'intera comunità internazionale. Classici casi sono, ad esempio, il genocidio o il terrorismo.

Considerato che sono numerosi gli Stati, anche europei, in cui la GPA è perfettamente legale, è chiaro che ricomprendere tra tali reati la gestazione in altri sia giuridicamente del tutto infondato.

Colleghe e colleghi, è pacifica l'assenza di un disvalore universale riconosciuto nella pratica della GPA, che difatti è consentita e pienamente lecita in 65 Nazioni, di cui 6 in Europa. Non solo numerosi i Paesi non vietano la GPA, ma addirittura la regolamentano e promuovono all'interno dei propri sistemi sanitari.

Viene così a cadere il presupposto fondamentale della giurisdizione universale, la presenza di un disvalore comune della condotta sotto esame. Paragonare, colleghi, la GPA a reati come il genocidio, la tortura, lo sfruttamento della prostituzione minorile, la riduzione in schiavitù, è un assurdo giuridico: spero ve ne rendiate conto.

Questo provvedimento viola palesemente i principi di ragionevolezza e proporzionalità che permeano l'intero ordinamento giuridico e che, in ambito penale, acquistano una particolare rilevanza a causa della connessione con altri principi, quale quello di legalità, il principio di offensività e quello di rieducazione della pena. Non solo: questo nuovo reato universale, per come è scritto, contrasta con il principio di colpevolezza di cui all'articolo 27 della nostra Costituzione, posto che sembrerebbero

essere punibili condotte realizzate da soggetti la cui condotta è pienamente lecita nel Paese nel quale è stata commessa.

Aggiungo che intervenire sulla GPA rendendola reato universale non solo è un abominio giuridico, ma è anche un atto di grande disumanità, colleghi, verso quei genitori e quei bambini in carne e ossa ai quali vi ostinate a non voler riconoscere alcun diritto. *(Applausi)*. Infatti, anziché occuparvi di riformare la normativa in tema di trascrizioni e la legge sulle adozioni, che nel 2024 ancora non consente, se non in casi del tutto eccezionali, alle persone singole o alle coppie omogenitoriali di adottare e di introdurre una discussione pacata ed equilibrata che si basi su evidenze scientifiche e non sul pregiudizio su come regolamentare anche da noi la gestazione per altri, voi avete deciso di accanirvi, con l'unico obiettivo di alimentare lo stigma sociale contro le famiglie diverse dall'unica che avete in mente voi.

Lo fate in barba alle indicazioni della Corte costituzionale, che più volte ha chiesto al legislatore di intervenire su trascrizione e adozione. Lo fate in spregio ai più elementari principi di diritto. Questo provvedimento, colleghi, signor Presidente, è incostituzionale e per questo vi chiediamo di non procedere al suo esame. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, sulle questioni pregiudiziali presentate si svolgerà un'unica discussione, nella quale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, per non più di dieci minuti.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, aggiungo la mia voce alla voce delle colleghe che hanno illustrato le questioni pregiudiziali di costituzionalità a sostegno dell'incostituzionalità di questo provvedimento. Voglio dire, innanzitutto, che la mia prima preoccupazione, non solo riguardo a questo provvedimento, ma alla politica generale del Governo, è che l'articolo 13 della Costituzione, che dice che la libertà personale è inviolabile, sembra venire dimenticato in quest'Aula.

Noi, sostanzialmente, in questa fase stiamo lavorando soltanto come Commissione giustizia. Voglio ricordare ai colleghi che ieri in Aula abbiamo approvato un disegno di legge sullo sciacallaggio, mentre in Commissione è stato esaminato un altro sulle aggressioni ai medici e, sempre in Commissione giustizia, abbiamo il disegno di legge sulla sicurezza.

Noi non facciamo altro che legiferare in norma penale: aumentare i reati, aumentare le pene, riscrivere pene e reati su comportamenti che sono già vietati e, quindi, non richiederebbero alcun intervento della maggioranza e del Governo. È evidente che, nonostante gli annunci del ministro Nordio, che ci aveva promesso il diritto penale minimo, abbiamo superato tranquillamente ogni limite del diritto penale massimo, perché l'unica cosa che fa questa maggioranza è legiferare in norma penale, introducendo reati e pene.

Ed eccoci qui stamattina, ancora una volta, con un nuovo reato, che riscrive un comportamento già previsto come illegale ed illecito in questo Paese. Vorrei chiedervi se davvero non c'è niente di più urgente, fuori da quest'Aula, rispetto ad aumentare i reati e le pene. Pensate che aumentare reati e pene serva in qualche modo a gestire le complessità di una società come la società italiana? Scusatemi se vi risveglio dal vostro sonno, ma non serve a nulla. *(Applausi)*.

Andiamo, però, a vedere, al di là del nostro articolo 13, per il quale la libertà personale è inviolabile, per quali numerosi motivi questo è un disegno di legge incostituzionale. Prima di tutto, l'articolo 3 della Costituzione recita che siamo tutti uguali davanti alla legge. Invece che cosa fa questo disegno di legge?

Questo disegno di legge ci dice che la GPA è reato universale se la fanno gli italiani, se la fa il nostro gregge, il gregge di Giorgia, che non si deve muovere. Infatti, se la fa Elon Musk, gli si aprono le porte di Palazzo Chigi. *(Applausi)*. Allora, o il comportamento è reato universale o il comportamento non lo è, altrimenti non si va a comprare Starlink, e vorremmo anche saperne un po' di più.

Questo per quanto riguarda le differenze tra italiani e stranieri; poi vi sono differenze tra cittadini omosessuali ed eterosessuali. Infatti, quando la coppia eterosessuale che ha utilizzato la GPA - e voglio segnalare che è il 90 per cento degli utilizzatori *(Applausi)* - si reca al Comune, che ne sa

l'ufficiale dello stato civile di come è nato il bambino? Arriva un signore e dice: «Io e mia moglie abbiamo avuto un figlio in Canada» e l'ufficiale dello stato civile scrive. Se invece ci vanno due papà, l'ufficiale dello stato civile dirà: «Ma come avete fatto questo bambino?». Quindi l'antico principio *nemo tenetur se detegere*, cioè nessuno è tenuto a denunciare se stesso, se ne va a quel paese, senza che noi facciamo la minima piega.

All'articolo 10 e all'articolo 11 della Costituzione è scritto che noi vogliamo tenere rapporti armoniosi nella comunità internazionale e che provvediamo a cessioni di sovranità per tenere un ordinamento pacifico e armonico. Invece che facciamo? Mettiamo due dita negli occhi al Governo del Canada, per esempio. Ma secondo voi, cari colleghi, quando, a Hiroshima, per il G7 dell'anno scorso, Trudeau ha svergognato Giorgia Meloni davanti al mondo, dicendo che in Italia non si rispettano i diritti civili, lo ha fatto tanto per fare o perché ai canadesi gira il carattere a pensare che ciò che loro hanno considerato legale noi, da qui, decidiamo che a casa loro è illegale? E gli diciamo che sono degli incivili e che gli spieghiamo noi come si fa il diritto, e *(Applausi)* vi stupite che a loro poi giri il carattere? A me sembra abbastanza normale.

Vogliamo poi pensare a quanti minuti durerà questa legge davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea? Un minuto. Dato che in questa Unione, nonostante voi, esiste ancora la libera circolazione dei servizi - e la GPA è un servizio sanitario - e delle persone, se io, cittadino italiano, vado in Grecia, dove la GPA è lecita, e non posso accedere a quel servizio, si sta violando la libertà di circolazione dei servizi; se poi, quando torno in Italia, vengo arrestato, si sta violando la libera circolazione delle persone. Questo disegno di legge, quindi, viola in modo evidente e palese i trattati europei, che sempre - come sappiamo - per Costituzione, sono sovraordinati alla legge italiana.

Vogliamo parlare dell'articolo 31 della Costituzione, quello - cari colleghi e care colleghe - che parla della protezione dell'infanzia? Ci siamo dimenticati la protezione dell'infanzia o nella vostra visione progressiva del diritto esistono ancora i figli di serie A e i figli di serie B? *(Applausi)*. In questo Paese - grazie al cielo - la differenza vergognosa, medievale tra figli legittimi, legittimati, naturali, eccetera, pensavamo di averla messa nella discarica dei rifiuti della storia. Invece dobbiamo aspettare voi, il Governo Meloni, la sua maggioranza, per sentirci dire che i bambini italiani non sono tutti uguali: ci sono i bambini che meritano di nascere e di vivere e ci sono bambini che meritano di vivere nell'ombra, nello stigma sociale. *(Applausi)*. Questo fa il provvedimento in esame. I bambini già nati con la GPA, che - vi do una notizia - esistono in questo Paese, vivono, vanno nelle nostre scuole, frequentano altri bambini - grazie al cielo, questo Paese è molto più civile di quanto vuole rappresentarsi qui dentro - e devono essere tutelati. Invece sapete che succede? Tutte le carte che oggi, quando si va a registrare un bambino, si portano in Comune e servono a quel bambino ad avere memoria storica della sua vita personale, non potranno più essere depositate, perché saranno la prova di un reato. Quindi, quel bambino perderà il diritto alla propria memoria storica. Lo capite questo? *(Applausi)*.

Poiché ancora questo Paese, unico in tutta l'Europa occidentale, non ha delle norme per riconoscere i bambini di famiglie non tradizionali - come dite voi e anche in questo caso vi voglio comunicare che queste famiglie esistono, esistono famiglie di molti tipi, che vi piaccia o no - ebbene, oggi almeno si può tentare di adottare quei bambini nei cosiddetti casi straordinari o speciali. Se rendiamo ciò un reato, è ovvio che quei bambini non potranno più essere adottati. E allora vi vorrei chiedere se avete per caso in mente di deportarli in qualche Albania di vostra creazione *(Applausi)*, di toglierli ai genitori e di darli - che ne so io - ai servizi sociali per essere educati alla moralità meloniana di cui ci state facendo esempio?

Allora questa legge non è soltanto anticostituzionale *(Commenti)*, ma è anche un dito in un occhio alla Costituzione repubblicana, come l'hanno pensata i nostri Costituenti. *(Applausi)*. Vi portate la responsabilità di approvare un disegno di legge medievale che fa vergogna a questo Paese. *(Applausi)*.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. *(Brusio)*.

Vi prego di ridurre il brusio. Avrete la possibilità di rispondere con i vostri interventi.

DE CRISTOFARO *(Misto-AVS)*. Signora Presidente, questo disegno di legge vede anche il nostro

Gruppo profondamente contrario per tante ragioni, che sono state giustamente ricordate negli interventi precedenti.

Il provvedimento interviene sul tema certamente complesso che riguarda i diritti fondamentali di migliaia di persone e - secondo me e secondo noi - lo fa davvero tentando di ancorare il Paese al passato, a quel Medioevo che ha adesso citato il senatore Scalfarotto, con l'illusione davvero - fatemela dire così - di poter fermare il vento con le mani. Questo disegno di legge pretende, infatti, di sottoporre alla giurisdizione italiana chiunque realizzi una gestazione per altri, ovunque, anche all'estero. Significa - come stiamo capendo e abbiamo capito - punire con pene di reclusione da tre mesi a due anni e sanzioni da 600.000 a 1 milione di euro tutti coloro che si sono recati in un Paese estero e, nel rispetto delle leggi di quel Paese, sono diventati genitori tramite la gestazione per altri.

In più, la formulazione è talmente vaga da non permettere nemmeno di comprendere quali condotte il legislatore intenderebbe effettivamente sanzionare. Si tace e non si dice nulla circa chi debbano essere gli autori della condotta affinché gli stessi siano incriminabili e quali caratteristiche debba rivestire la fattispecie, tanto da portare a pensare che la *ratio* del provvedimento in esame intenda rendere perseguibile finanche il medico di cittadinanza italiana che esegua legittimamente una gestazione per altri in territorio estero, ai sensi della normativa ivi vigente, e successivamente faccia accesso, per motivi personali, nel territorio italiano. Significherebbe insomma - per spiegare quello di cui stiamo parlando - assoggettare alla stessa pena tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questa procedura, compresi i medici o gli avvocati: insomma una vera e propria guerra alla gestazione per altri, ovunque nel mondo; come dice spesso la vostra propaganda, "nel globo terracqueo", nemmeno stessimo parlando di reati come il genocidio, il terrorismo o i crimini di guerra.

Ora che sia questo un assurdo giuridico mi pare lampante, perché la punibilità incondizionata e la procedibilità assoluta in Italia operano soltanto ed esclusivamente per tutelare beni giuridici corrispondenti a interessi vitali dello Stato o a principi universalmente condivisi dalla comunità internazionale, mentre evidentemente il reato di surrogazione di maternità, o meglio la gestazione per altri - anche le parole sono evidentemente importanti - non è oggetto, ovviamente, di convenzioni internazionali che ne prevedono la procedibilità universale. Al contrario invece - come è noto e come è stato ricordato da tanti - è una pratica ritenuta lecita in molti ordinamenti - sono ben sessantacinque dei ordinamenti nel mondo - e anche nella stessa Unione europea in almeno sei Paesi.

Voi in questo modo intervenite criminalizzando delle scelte di vita, che evidentemente non capite e non volete capire, con un provvedimento - e anche questo è stato giustamente sottolineato dai miei colleghi - che non farà altro se non aumentare lo stigma sociale contro bambini e bambine già nati. Nel frattempo, però, omettete di dare attuazione alle direttive precise della Corte costituzionale, quando questa ci dice che la legge sulle adozioni deve essere modificata adottando una disciplina che dia ai bambini nati da GPA maggiori garanzie di quelle offerte dall'adozione nei cosiddetti casi particolari, richiamando la necessità cioè di salvaguardare la proporzionalità della compressione degli interessi del minore rispetto allo scopo di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità.

Insomma, questa nuova legge inasprirà la perseguibilità della GPA al fine di cercare di dissuadere dal ricorso a tale tecnica di procreazione, omettendo però di rafforzare la tutela dei bambini venuti al mondo a seguito di GPA, come invece chiede la Corte costituzionale. Vale lo stesso identico ragionamento per le trascrizioni, perché, quando impedite di trascrivere gli atti di nascita, realizzate una vera e propria discriminazione. Sarebbero state invece queste le priorità: consentire ai singoli e alle coppie omogenitoriali di accedere sia alle adozioni con procedure semplificate e di consentire immediatamente le trascrizioni dei bambini già nati. Ecco, è esattamente a questo che mi riferisco quando parlo di un vero e proprio tentativo di fermare il vento con le mani. Infatti la GPA - che vi piaccia o meno - è legale in molti Paesi del mondo, alcuni dei quali vicinissimi a noi. Allora l'unica strada percorribile è la regolamentazione, non certo i divieti. Invece perdurate con questa vostra sorta di passione - diciamo così - per il panpenalismo, un'impostazione anche in questo caso clamorosamente e totalmente ideologica, con un provvedimento bandiera, un reato nuovo contro ogni cosa che non ci piace, che non facciamo lo sforzo di capire e magari illudendosi di aver risolto il problema, quando invece non sarà così.

Il rischio concreto connesso a questo provvedimento è proprio il contrario, cioè che l'introduzione del reato contribuisca - come sempre accade, peraltro, in questi casi - ad incentivare il sommerso, a foraggiare il costoso mercato delle pratiche illegali, con il duplice effetto di aumentare lo sfruttamento delle donne e di porre davvero a rischio la salute della donna e quella dei nascituri, tutti costretti alla clandestinità. Sono discorsi, peraltro, che in questo Paese conosciamo bene perché hanno riempito la storia della nostra vicenda politica in tutti i decenni passati.

Quanto al resto, non sarà certo questo provvedimento a fermare il futuro, a fermare l'evoluzione sociale delle famiglie. Voi davvero vi comportate come quello struzzo che mette la testa sotto la sabbia per non vedere come cambiano le cose nel mondo. È stato ricordato dai miei colleghi, che hanno fatto molto bene a dirlo: i bambini e le bambine nate dalla GPA esistono già *(Applausi)*, hanno vite vere, hanno diritti che vanno tutelati. Come è stato ricordato e come ho dichiarato anch'io, è la Corte costituzionale che dice che quei diritti vanno tutelati. Noi non accetteremo che esistano in Italia bambini di serie A e bambini di serie B.

Per tutte queste ragioni, voteremo a favore di tutte le questioni pregiudiziali che sono state presentate. *(Applausi)*.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Presidente, Forza Italia voterà contro le pregiudiziali di costituzionalità, che - a nostro giudizio - appaiono viziate sotto diversi e molteplici profili giuridici e costituzionali. Ho sentito molti interventi di merito, con toni anche propagandistici. Nel mio intervento cercherò invece di concentrarmi sugli aspetti giuridici e costituzionali che - a mio avviso - attengono al tema oggi in esame, con riserva poi di approfondire ulteriormente nel merito il provvedimento, perché farò anche la dichiarazione di voto finale per conto del mio Gruppo.

Un primo grave errore, che ho rinvenuto sia nei testi delle pregiudiziali depositate, sia negli interventi delle colleghe e dei colleghi che mi hanno preceduto, concerne la qualificazione giuridica del nuovo reato - errore sul quale peraltro si fonda l'intero assunto delle pregiudiziali presentate - quello del reato universale. Ebbene, colleghi, questo non è un reato universale. *(Applausi ironici)*. Lo spiegherò in termini giuridici, senatrice, e magari mi applaudirà di meno al termine. La maternità surrogata, con l'approvazione di questo disegno di legge, non diventerà infatti mai un reato universale. Correttamente la nostra relatrice, la brava e preparata senatrice Campione, nella sua relazione non ha mai usato, per la maternità surrogata, il termine di reato universale.

Invero, Presidente, secondo la dottrina giuridica, reati universali sono i reati, in genere gravissimi - sono stati ricordati - perseguibili in Italia anche se commessi da stranieri all'estero. Questi sono i reati universali. Ad esempio, sono reati universali i reati contro l'umanità, il genocidio, i crimini di guerra. Parliamo, quindi, di reati commessi all'estero, anche da stranieri, però punibili in Italia. Per fare un esempio di strettissima attualità, invoca un reato universale, in particolare un crimine contro l'umanità, Zelenskij, quando in queste ore chiede al Brasile di arrestare in Brasile Putin, in occasione del prossimo G20 a Rio de Janeiro.

Invero nel caso in esame non è così. Con il disegno di legge in esame ci si limita a punire un cittadino italiano che all'estero ricorre alla maternità surrogata, fattispecie peraltro - come già ricordato da tanti intervenuti oggi nel dibattito - già vietata nel nostro Paese. Un cittadino italiano, quindi, non un cittadino straniero; non viene punito lo straniero che all'estero ricorre a tale pratica, se anche poi dovesse trovarsi in territorio italiano. Quindi non viene perseguito Elon Musk - come diceva prima il collega Scalfarotto - e non verrebbe perseguito Elton John, se per caso venisse a trovarsi nel nostro Paese. Non si crea nessun nuovo reato universale. Questo è un punto che abbiamo chiarito.

Passiamo al secondo punto sul quale tutti gli interventi in termini giuridici si sono soffermati: la doppia incriminazione. Il reato, cioè, dovrebbe essere previsto come reato anche nello Stato estero dove viene commesso; in caso contrario, la condotta dovrebbe essere scriminata. Anche in questo caso la vostra tesi giuridica non regge. Nel nostro ordinamento sono già previsti come reati comportamenti che appaiono leciti all'estero.

Come ho già avuto modo di far notare nella discussione in Commissione giustizia, invito l'Aula a

riflettere sul reato di violenza sessuale ai danni di un minorenne. Come è noto, nel nostro Paese l'età del consenso è fissata in anni quattordici; al di sotto di questa età un rapporto sessuale, pur consenziente, configura sempre un reato. Ma l'età del consenso varia da Paese a Paese. Da un semplice approfondimento di diritto comparato, si apprende per esempio che in numerosi Paesi, soprattutto del Centro America o dell'America Latina, l'età del consenso sessuale scende a tredici o addirittura a dodici anni; senza parlare della legge islamica, che autorizza rapporti sessuali anche con soggetti di età inferiore, pur nell'ambito del matrimonio. Appare quindi evidente, colleghi, che, qualora nel cellulare di un nostro concittadino fosse reperito un video di un rapporto sessuale avvenuto con un minorenne di anni quattordici in uno di quei Paesi dove comunque ciò è consentito, questo nostro concittadino, nonostante ciò, sarebbe perseguibile in Italia e non potrebbe invocare a sua difesa l'assenza di doppia incriminazione. *(Applausi)*.

Questo avviene perché la tutela dell'infanzia viene ritenuta un valore di altissimo rilievo, meritevole di tutela assoluta, a prescindere dalla latitudine del luogo ove il reato viene commesso. Altrettanto si deve riconoscere per la tutela della maternità e del diritto di un figlio ad avere e conoscere il padre e la madre biologici. Non si tratta però solo del reato di violenza sessuale; in sede di dichiarazione di voto vi suggerirò di riflettere su un altro reato. Per questo la gestazione per altri e il commercio dei neonati non possono essere tollerati, anche se avvengono in Paesi in cui ciò è lecito.

Le pregiudiziali quindi vanno respinte, perché tutto del tutto infondate in fatto e in diritto. *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il mio Gruppo esprimerà un voto contrario sulle proposte di questione pregiudiziale. Più che una valutazione di carattere giuridico - come ha fatto il collega Zanettin - noi facciamo una valutazione di carattere politico, e cioè noi tendiamo e vogliamo e speriamo e ci auguriamo che la maternità surrogata diventi un reato universale. Questa è la nostra posizione. *(Applausi)*. Qualsiasi norma che va in questa direzione per noi è giusta. E ciò anche perché con il disegno di legge in esame sostanzialmente evitiamo che alcuni cittadini riescano ad aggirare la legge italiana, andando all'estero dove la pratica della maternità surrogata è legale, concependo quindi il bambino per cercare poi il riconoscimento giuridico nel nostro Paese. È tutto qui.

Visto e considerato che questa è una nostra opinione e quindi potrebbe essere assolutamente oggetto di discussione e qualcuno potrebbe anche pensare diversamente, leggo - avendomi insegnato voi che l'Europa sta sempre sopra di tutto - che sono molte le fonti giuridiche che, a causa dei gravi effetti della pratica sui più deboli, donne e neonati - abbiamo parlato dei bambini, ma ci siamo dimenticati di parlare delle donne, un piccolo particolare - condannano la maternità surrogata.

Il Parlamento europeo ha approvato diverse risoluzioni contro la maternità surrogata. Ricordo la risoluzione del 5 aprile del 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne. La risoluzione del 17 dicembre 2015 condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono utilizzati come una merce. E lo fa ritenendo che la pratica della gestazione surrogata, che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani. Ricordo altresì la risoluzione del 13 dicembre 2016 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015 che, al paragrafo 82, condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali. La risoluzione del 12 dicembre 2018 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo, al paragrafo 48, chiede nuovamente di far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza surrogata. Più recentemente, la risoluzione del 26 novembre 2020 sulla situazione dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Relazione annuale 2018-2019), al paragrafo 9, si condannano fermamente tutte le forme di violenza, tra cui la maternità surrogata forzata. E ancora, la risoluzione del 17 febbraio 2022 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia condanna la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani,

prendendo di mira nel contempo soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili, evidenziandone il grave impatto sulle donne, sui loro diritti, sulla loro salute e uguaglianza di genere. E sottolinea le implicazioni transfrontaliere e chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali. E poi ci sono anche delle sentenze della Corte costituzionale.

La domanda è la seguente: con tutto il rispetto per le opinioni degli altri, come si fa a presentare una questione pregiudiziale su questo tema? *(Applausi)*. Come è possibile? Posso comprendere dei distinguo rispetto ad alcune situazioni, ma una pregiudiziale su questa tematica davvero faccio fatica a comprendere, anche perché giustamente avete parlato del diritto dei bambini. Ebbene, il primo diritto dei bambini da riconoscere, anche perché è sancito dalla Carta dei diritti umani, sarebbe, ad esempio, quello di conoscere le proprie origini, la propria madre biologica, colei che lo ha portato in grembo e lo ha messo al mondo. *(Applausi)*. Questo è o non è un diritto del fanciullo? Visto, poi, che c'è sempre la grandissima e giusta lotta contro tutte le discriminazioni, facciamo in modo che nessun bambino venga discriminato, né tantomeno possa essere comprato da ricchi committenti. Lo ripeto: comprato da ricchi committenti. *(Applausi)*. Dobbiamo essere chiari, almeno per capire bene di cosa stiamo parlando: ci sono ricchi committenti che pagano donne, per lo più vulnerabili o povere, sfruttando il loro corpo per soddisfare un loro desiderio. *(Applausi. Commenti)*. Questo sì che è il ritorno al Medioevo: ricchi committenti che pagano le donne povere, sfruttando il loro corpo, soprattutto donne immigrate da Paesi che vivono in povertà, senza diritti, per soddisfare il loro desiderio. Questo sì che è un ritorno al Medioevo, signori.

Qualcuno poi parla di tutelare i bambini - l'abbiamo detto - ma cosa diciamo della tutela delle donne, la cui dignità viene lesa? Quella che avviene è una mercificazione del loro corpo, in quanto queste pratiche, spesso e volentieri, sono gestite da agenzie internazionali che prendono le donne, spesso ricoverandole in dormitori *ad hoc*, e fanno loro utilizzare dei farmaci di un certo tipo. C'è tutta una procedura che mi fa venire i brividi solo al pensiero. Mi domando: ma la sinistra, che ha sempre difeso le donne e i deboli, dov'è su questo punto? Dove sono le femministe? La cosa grave è che alcuni interventi di oggi li hanno svolti proprio delle senatrici. Ma come è possibile che il diritto della donna alla propria dignità non venga tutelato? Guardate che il mondo al contrario lo state legittimando voi. Dov'è la sinistra che difendeva i diritti delle donne, che andava in piazza? Adesso difendete solo i diritti dei ricchi committenti. Questa è la verità. Grazie, sinistra. Questo è il vostro vero volto. *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego. C'è modo di replicare nella discussione e poi nelle dichiarazioni di voto.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, io ho accettato la richiesta del Gruppo di intervenire a favore della questione pregiudiziale e lo farò condividendola, ma provando, anche se i toni della discussione non mi sembra che predispongano all'ascolto su un tema come questo, a esprimere alcune opinioni anche personali.

Ci sono temi come questi, che sono diversi tra loro, ma che appartengono alla sfera dei cosiddetti temi eticamente sensibili: penso a questo tema delicatissimo o, su un altro piano, al fine vita; penso al rispetto della volontà delle donne nell'applicazione della legge n. 194 del 1978. Cito questi tre temi che sono nel dibattito pubblico. Quando si parla di questi temi, si dovrebbero sotterrare le clave ideologiche, i furori propagandistici e gli estremismi e si dovrebbe cercare di fare dei ragionamenti che riguardano anche, se non soprattutto, la coscienza delle persone, anche dei singoli parlamentari. *(Applausi)*. Penso quindi che trattare temi come questo debba innanzitutto significare capire.

Io non ho difficoltà - il mio Gruppo lo sa, ne abbiamo parlato - a dire che non sono favorevole *tout-court* alla gestazione per altri. Io penso che invece questa possa e debba essere, per chi la vuole praticare - e a questo sono favorevole - un dono, un altruismo. Questo io lo accetto, lo condivido. Penso che sia un giusto corrispondere a un bisogno, a un desiderio di maternità e paternità o comunque di possibilità di avere un figlio, anche attraverso la gestazione per altri, quando questa è un dono. Non

condivido altre modalità, ma è un'opinione mia personale e io rispetto chi ha un'opinione diversa.

Aggiungo anche un'altra considerazione, anche in questo caso se mi riesce senza particolari polemiche. È noto che questa pratica, che - è vero - avveniva e avviene anche e soprattutto da parte del mondo occidentale più ricco nei confronti di Paesi e di situazioni disgregate e disagiate, ma è sempre avvenuta. Io però mi chiedo - e non potete dire che non è vero - il perché del vostro furore ideologico, della bandiera che avete voluto sventolare, tra l'altro inefficace. La collega Rossomando ha spiegato bene le ragioni non solo di dubbia costituzionalità, ma anche di gravissima inapplicabilità e inopportunità. Mi chiedo per quale motivo oggi, in questo momento, avete voluto sventolare questo vessillo ideologico. È evidente: il non detto è quello che con passione - forse anche eccessiva, ma è legittimo - ha detto Ivan Scalfarotto, ossia che dietro a questo c'è anche qualche rigurgito di omofobia e ciò è assolutamente intollerabile. *(Applausi)*. Non sto insultando nessuno: sto dicendo che qui c'è anche una non detta discriminazione.

Qualcuno ha spiegato meglio di quanto potrei fare io le ragioni serie per le quali il provvedimento in esame merita la questione pregiudiziale. Una di queste, su cui vi invito a riflettere, è che voi pretendereste che con questa norma si stabilisca l'applicazione extranazionale del diritto penale italiano. Per dei sovranisti, per dei nazionalisti come voi, per il *made in Italy*, mi pare una contraddizione molto grande che il diritto nazionale di un Paese venga applicato all'estero. Lo si fa - come è noto - per reati gravissimi: reati contro la personalità dello Stato, gravi reati che colpiscono i diritti umani, che prevedono anni o decenni di galera. Non lo si fa, però, per reati che prevedono al massimo - come fate voi - fino a tre anni. Questa è veramente una norma manifesto che voi volete sventolare, sapendo che è anche inapplicabile. Ci sono, infatti, tanti Paesi che regolano in maniera diversa la gestazione per altri.

Alcuni lo ammettono come dono altruistico e basta, altri lo ammettono anche in termini commerciali, altri ancora lo vietano. Quindi, se non c'è reciprocità, questa è una norma che non varrà niente, che morirà e sarà sicuramente inapplicata, ma che voi volete ugualmente applicare.

Pensateci. Su questi temi non si fa così. Si dovrebbe dare, per così dire, una sessione di libertà al Parlamento, senza vincoli di mandato, e senza che si sventolino bandiere partitiche. Ogni parlamentare dovrebbe esprimersi liberamente con la propria coscienza, senza essere ricattato da discipline di partito.

Secondo me è altrettanto grave che voi ignoriate un punto fondamentale. Anche in questo caso, io non ho dogmi, sinceramente, ma ho certezze. Voi ignorate quello che deve essere l'interesse supremo, ossia l'interesse del minore, del bambino. Ci sono opinioni diverse su come tutelare l'interesse del bambino. La Corte costituzionale ce lo ha detto più volte. Fatelo. C'è chi pensa che sia giusto procedere alle iscrizioni automatiche nei registri anagrafici. Le borboniche circolari dei prefetti che il Ministero ha fatto inviare sono francamente ridicole e offendono anche la sentenza della Corte costituzionale, oltreché il buonsenso. C'è chi pensa, invece, che la via maestra possa essere quella delle adozioni velocizzate, quasi in tempo reale. Queste soluzioni (ognuno può scegliere quella che vuole, in quanto è legittimo pensarla diversamente) hanno in comune una cosa: l'interesse del minore.

Voi (dico una parola brutta in quest'Aula) ve ne fregate dell'interesse dei minori, come anche di ciò che chiede la Corte costituzionale, e ciò è inaccettabile.

Ciò che ho provato a dire (e non so se ci sono riuscito), facendo degli esempi, è che quando si parla di vita e di morte c'è un confine che non va superato. Mi riferisco al confine del dialogo, che invece viene vietato e precluso quando si sventolano ideologicamente e - aggiungo - anche propagandisticamente bandiere come questa.

Abbassiamo i toni e cerchiamo anche di capire le ragioni di chi si oppone in maniera motivata a questa norma manifesto. Sventolatela pure, ma ricordiamoci dell'immagine evocata da Peppe De Cristofaro: fermare il mare con le mani. Bisogna che tutti noi ci arrendiamo a un fatto: la società cambia, il mondo cambia. Io stesso, che sono un *boomer* del Novecento, non mi rendo conto di alcuni cambiamenti che avvengono sotto i miei e i nostri occhi. Arrendiamoci. Io mi devo arrendere su certe cose perché non sono figlio del digitale. Mi permetto però di dire: arrendetevi anche voi. Il mondo è infatti colorato e multietnico e le libertà e i diritti civili sono impetuosi. Questo mondo è dentro di noi prima che ve ne

rendiate conto, ma norme di questo tipo dicono che non ve ne rendete conto. *(Applausi)*.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto studenti e docenti dell'Istituto comprensivo «Fava - Gioia» di Napoli, che assistono ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 824 , 163 , 245 e 475 (ore 11,23)**

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, ringrazio la relatrice, senatrice Campione, per la sua esauriente introduzione a questo argomento e i colleghi della maggioranza, senatori Zanettin e Romeo, che hanno portato forti argomenti sui fondamenti giuridici e su documenti europei che hanno condannato in modo molto chiaro e netto la surrogazione di maternità.

Ringrazio soprattutto i colleghi dell'opposizione, che hanno presentato e sostenuto le questioni pregiudiziali, perché ci hanno rivelato davvero qual è il pensiero dietro la difesa della pratica della cosiddetta surrogazione di maternità. Il pensiero è che va bene che ci sia il commercio di bambini, va bene ridurre le donne in schiavitù e lasciare che le famiglie ricche possano approfittare di donne che si trovano in situazioni di bisogno, molto spesso, anzi quasi sempre, in Paesi di quello che si chiamava il terzo mondo, certamente meno ricco del nostro. *(Applausi)*.

Va bene per voi, per una serie di ragionamenti: perché poi ci sarà la Corte di giustizia europea; perché c'è il tale regolamento. C'è il regolamento della libera circolazione dei servizi: giusto, senatore Scalfarotto? Il servizio di schiavitù e di acquisto dei bambini non è un servizio! Ho sentito parlare di cose completamente estranee. *(Applausi. Vivaci commenti)*.

Senatrice Maiorino, lei ha espresso molto chiaramente il suo pensiero. Adesso lasci che esprima il mio. È stato detto che la norma è rivolta alle coppie omosessuali. È scritto da qualche parte che è rivolta alle coppie omosessuali? No! Citate dati che può darsi siano veri. Non lo sappiamo perché, essendo una pratica illegale, non lo sappiamo. È scritto che l'80 per cento delle surrogazioni di maternità viene praticato da coppie eterosessuali. Può darsi. È una pratica vergognosa allo stesso modo! *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Vi prego di non interrompere il senatore Malan.

MALAN *(FdI)*. Proprio la senatrice Maiorino ha parlato di una nostra presunta intenzione di limitare il diritto all'aborto stabilito dalla legge n. 194. È falso, è completamente falso! Ricordo, invece, che nei contratti commerciali cui vengono sottoposte le madri surrogate, quelle che effettuano la surrogazione di maternità, ci sono degli impegni per cui, siccome il bambino che hanno in grembo è merce altrui, perché comprata dagli altri, queste donne, per contratto, possono abortire solo se lo decide la coppia, cioè i padroni. Questa è limitazione del diritto all'aborto, questo lo è! *(Applausi)*.

Così come è una limitazione alle libertà personali l'impegno a non assumere una serie di farmaci, ad avere un certo stile di vita durante questa gravidanza per altri, ad avere un certo stile di vita, rispetto in particolare alla non assunzione di farmaci, che può mettere in pericolo la salute della madre, ma, siccome c'è il contratto e il contratto è sacro, bisogna arrendersi. Giusto, senatore Verini? Bisogna arrendersi! C'è il contratto, per cui i ricchi hanno comprato il bambino, la donna povera non si può curare e può abortire solo se lo decidono i padroni! *(Applausi)*.

Si è detto che questa è un'ideologia, anzi che ci sono degli estremismi. Io trovo che l'estremismo sia ripristinare la schiavitù e istituire o reistituire questa pratica. Nel passato, infatti, essa esisteva. Di solito era proibita o comunque non accettata dalle leggi dello Stato, ma era una realtà. Una realtà alla quale forse ci si doveva arrendere, perché è la realtà: c'è gente che compra i bambini. Allora, dobbiamo dire che va bene e riconoscere il diritto ad essere immediatamente, senza ritardo, riconosciuti come genitori, pur essendoci una genitrice (e a volte anche un genitore) che chissà dov'è, che è stata tacitata con dei soldi. Sappiamo che ci sono state delle cause, in Paesi come gli Stati Uniti d'America, dove la donna che ha portato avanti la gravidanza ha cambiato idea e voleva tenere il bambino. C'è stato un caso, portato anche qui in Senato, di una donna che voleva tenere il bambino. Tra l'altro, caso anomalo, anche l'ovulo era suo, per cui il bambino era suo a tutti gli effetti. Però c'era il contratto, e ha dovuto cederlo ad una coppia. Le hanno portato via il bambino, suo, perché c'era il contratto. È una

vergogna! È una cosa contro la civiltà! *(Applausi)*.

Avete usato un'espressione un po' d'epoca: ve ne fregate. Se c'è qualcuno qui a cui non frega niente dei bambini e della dignità delle madri, è chi vuole prevenire l'approvazione di questa norma. *(Applausi)*.

Invito chi definisce medievale, assurda, irrazionale questa norma a leggere un'altra norma che prevede che non si possa (è vietato) allontanare il figlio, la creatura nata, dalla madre prima dei sessanta giorni, perché costituisce maltrattamento. Ebbene, questa è una norma medievale di Roma Capitale, approvata dalla Giunta di sinistra, dunque perfetta, con tutti i valori a posto, riguardante i cani e i gatti. *(Applausi)*. Questo regolamento, all'articolo 8, dice che è vietato allontanare i cuccioli dei cani e dei gatti dalla madre prima dei sessanta giorni, se non per gravi motivi certificati dal veterinario. *(Applausi)*. Allora, la tutela delle madri dei cani e delle madri dei gatti deve essere almeno messa sullo stesso piano della tutela delle madri alle quali il bambino viene tolto subito per contratto.

Ci avete accusato di ideologia. Siamo d'accordo, se per ideologia si intende difendere la dignità delle persone, delle madri, dei bambini, che hanno diritto a sapere chi è il loro padre, chi è la loro madre, hanno diritto a non essere merce. *(Applausi)*.

PIRRO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signora Presidente, il mio Gruppo… *(Brusio).*

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego. Facciamo intervenire la senatrice Pirro. Prego.

PIRRO *(M5S)*. Presidente, non volevamo intervenire in dichiarazione di voto, ma mi sembra doveroso e imprescindibile, anche perché abbiamo appreso con favore dal senatore Zanettin che non stiamo per approvare un reato universale. Dovrebbe spiegarlo a Giorgia Meloni e a tutto il Gruppo Fratelli d'Italia che, con roboanti annunci sul loro sito ufficiale, il 3 luglio 2024, scrivono: «Con il via libera della Commissione giustizia del Senato al disegno di legge che introduce il reato universale di maternità surrogata, fortemente voluto da Fratelli d'Italia e da Giorgia Meloni, diciamo basta…» e via discorrendo. *(Applausi)*. Quindi Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia hanno mentito sulla pagina ufficiale del loro Gruppo ai cittadini italiani. *(Applausi)*. Ennesima bugia della nostra Premier, ma ormai non si contano più.

Non state, quindi, per approvare un reato universale, ma una fuffa. Fuffa fatta solamente ai danni delle coppie omosessuali. Infatti, come è stato già ampiamente spiegato, quando arriva una coppia eterosessuale in un ufficio dell'anagrafe a iscrivere un figlio nato all'estero, nessuno può sapere come sia nato quel bambino; il dubbio viene solo se la coppia dinanzi all'ufficiale giudiziario è omosessuale, oltretutto solo se è composta da due uomini, perché se si presentano due donne il figlio può tranquillamente averlo partorito una di loro, come accade nella maggioranza dei casi, e anche in quel caso passa sotto silenzio. Quindi ce l'avete solo con le coppie omosessuali maschili; ce l'avete coi papà. Vogliamo salvare le mamme, ma spariamo addosso ai papà. *(Applausi. Commenti)*.

Il senatore Romeo ha fatto un ampio *excursus* sulle risoluzioni approvate dall'Unione europea, in cui specifica chiaramente che si parla di donne vulnerabili, Paesi in via di sviluppo, sfruttamento commerciale, abuso nei confronti di donne che siano finanziariamente e socialmente vulnerabili, su cui nessuno di noi è in disaccordo. Siamo totalmente d'accordo su questo, ma esiste una norma che si chiama solidaristica, per la quale non c'è sfruttamento, non c'è passaggio di denaro, non c'è commercializzazione.

Facciamo finta di negare questa evidente verità, che esiste per esempio in Canada, che non è un Paese sottosviluppato *(Applausi)*, o vogliamo dire che Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna, Paesi dove questa norma è legale, siano Paesi poveri e senza diritti, come ha detto il senatore Romeo? Quindi, apprendiamo che tre grandi potenze mondiali sono Paesi sottosviluppati, dove non c'è democrazia. *(Applausi )*.

Dopodiché, si è parlato tantissimo della questione contratto e commercializzazione. Ecco, vorrei che si parlasse di misura solidaristica, com'è ben specificato, ad esempio, nel disegno di legge presentato dalla mia forza politica, con prima firma Castellone e che ho sottoscritto anch'io, perché in esso si parla di una forma solidaristica. Sapete che cos'è la solidarietà? Vi faccio un esempio: donazioni di organi e trapianti. È vietata anche la commercializzazione degli organi e nessuno si permette di dire

che si possa vendere un rene o un polmone a fini commerciali *(Applausi)*. Infatti, si parla di tratta d'organi e quello è un reato. Ebbene, vi informo che se io volessi donare un rene a un mio familiare, o a un mio amico che ne ha bisogno per un'insufficienza renale, lo posso fare. Io mi posso privare per tutto il resto della mia vita di un mio organo, ma voi mi volete dire che se io voglio portare avanti una gravidanza per una mia amica, che magari ha la sindrome di Rokitansky, non lo posso fare. Eppure io l'utero non glielo regalo, me lo tengo. *(Applausi)*. Resta mio, non è una donazione; è un prestito *(Applausi. Commenti)*. Ebbene, io mi posso privare di un organo, ma non lo fa… *(Vivaci commenti)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, la senatrice Pirro ha diritto di intervenire. *(Commenti)*.

Senatore De Carlo, abbiamo una lunga discussione generale in cui tutti potranno intervenire. *(Commenti)*.

Colleghi, non mi costringete ad interrompere la seduta, c'è una lunga discussione generale in cui tutti potranno intervenire.

Prego, senatrice Pirro.

PIRRO *(M5S)*. Quando i colleghi, arrivati dal Medioevo, mi lasceranno parlare... Quindi, i colleghi maschi della maggioranza stanno cercando di dirmi che l'utero non è mio? *(Applausi)* E di chi è, vostro? Dello Stato? Di chi è? Fino a prova contraria, i miei organi sono miei e ne faccio quello che voglio *(Applausi. Commenti)*.

Come no? Senatore De Carlo, sta dicendo che l'utero non è il mio? E di chi è, suo? *(Applausi)*. Dello Stato? *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatrice Pirro, si rivolga alla Presidenza e prego i senatori della maggioranza di lasciar concludere l'intervento.

PIRRO *(M5S)*. È di Giorgia il mio utero? Abbiamo appreso che l'utero delle donne italiane non è di loro proprietà, ma è dello Stato: siamo al comunismo degli organi. Il comunismo vi piace solo quando pare a voi. Quindi, ripeto, posso donare un rene, ma non posso prestare il mio utero, se lo voglio fare. Io donna italiana, in pieno possesso delle mie facoltà mentali, indipendente economicamente, non posso fare quello che mi pare del mio corpo: quindi siamo anche al divieto di aborto, perché è lì che vogliamo arrivare. Se dobbiamo preservare la natalità, io non sono libera di decidere cosa fare del mio corpo? Spiegatemelo, perché è questo quello che arriva dai banchi della maggioranza. *(Commenti)*. Io ritengo fondamentale che vengano votate queste pregiudiziali. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, se non si riduce il brusio dovrò sospendere la seduta. Vi prego, c'è una lunga discussione generale in cui si può intervenire.

PIRRO *(M5S)*. Un'altra delle cose sentite è che si è contrari a questa pratica perché se l'ovocita è della gestante poi ci sono dei vincoli e non può decidere di tenere il bambino. È per questo che le cose vanno regolamentate; è per questo che abbiamo presentato un disegno di legge. Le cose vanno non vietate, ma regolamentate. Noi chiediamo che ci sia la maternità surrogata solidaristica, e all'interno del nostro disegno di legge si prevede che assolutamente il materiale genetico - gameti, ovociti e spermatozoi - non appartengano alla gestante o eventualmente al coniuge, e che arrivino da un'altra fonte, in modo da non instaurare nessun legame biologico che possa portare a contenziosi. Insomma, usciamo dal Medioevo e votiamo a favore di queste pregiudiziali. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale presentata, con diverse motivazioni, dal senatore Bazoli e da altri senatori (QP1), dalla senatrice Maiorino e da altri senatori (QP2) e dal senatore De Cristofaro e da altri senatori (QP3).

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*. *(Applausi)*.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Cataldi. *(Brusio)*.

Senatore, attenda un attimo. Diamo ai colleghi che vogliono lasciare l'Aula il tempo di poterlo fare.

Prego, senatore Cataldi, ne ha facoltà.

CATALDI *(M5S)*. Signora Presidente, ancora una volta abbiamo un Governo che si sta cimentando su temi di diritto con approssimazione dilettantistica, e lo fa perché evidentemente lo scopo principale di

questa maggioranza e di questo Governo è quello di utilizzare quest'Aula per finalità propagandistiche. Quindi non si fanno scrupolo nel fare delle evidenti forzature su temi e principi di diritto che sono incontestabili. Il Governo vuole dire la sua sulla maternità surrogata ed ha diritto a farlo; però, dato che in Italia una legge che vieta la maternità surrogata esiste già e dato che non vogliono neppure metterla in discussione, si sono inventati questo fatto del reato universale. Vogliono fare la voce grossa riempiendosi la bocca di questa parola, che poi in Aula viene smentita, anche se in questo momento sul sito di Fratelli d'Italia continuano a parlare di reato universale. Forse bisogna che vi mettiate d'accordo: o cancellate quella pagina *(Applausi)* oppure dite che volete il reato universale.

Volete fare la voce grossa e in sostanza che cosa fate? Volete estendere il divieto che esiste in Italia anche al di fuori dei confini nazionali, ma non seguendo le norme del codice penale. Prima la collega Maiorino vi ha fatto un'elencazione dettagliata parlando di come funziona il sistema penale italiano e quando un reato commesso all'estero può essere punito nel territorio italiano. Non voglio riaprire questo capitolo, però quello che voglio dire è che voi in questo caso state dicendo che la legge italiana insegue gli italiani in ogni angolo della Terra. Quindi, se un italiano va negli Stati Uniti o in Canada, dove questa condotta non costituisce reato, sarà punito al suo rientro in Italia. Quindi la legge italiana si applica in ogni angolo della terra. Scusate, colleghi, ma non vi suona un po' come un delirio di onnipotenza? *(Applausi)*.

Colleghi, un conto è dire che esistono reati universali: questi reati sono universali perché sono riconosciuti tali dalla comunità internazionale, non perché lo dice l'Italia o perché lo dice la Meloni. Sono reati che sono universalmente riconosciuti come reati universali. La maternità surrogata non è e non potrà essere reato universale, per il semplice fatto che in molti Paesi, come gli Stati Uniti o il Canada, è riconosciuta come una pratica legale. State cercando di confondere la regolamentazione con una casistica di cui nessuno sta parlando. Voi parlate della commercializzazione, che è cosa diversa rispetto al tema che dovremmo oggi affrontare in Aula.

Posso capire questo desiderio narcisistico del Governo di sentirsi depositario di una verità assoluta e incontestabile, che deve essere valida in ogni angolo della terra. Forse, però, ci sarebbe bisogno di una buona dose di umiltà, per capire che non siamo gli imperatori del mondo. Voi state cedendo al fascino dell'impero, l'impero del diritto italiano, che deve essere valido e imporre una verità morale a tutti i Paesi del mondo e deve interferire anche all'interno di territori dove ci sono altri Stati sovrani.

Devo dire che c'è una linea di coerenza in tutto quello che state facendo (questo ve lo riconosco), perché tutto sommato voi volevate uno Stato autoritario e questo si spiega. Cosa avete fatto? Avete creato uno Stato che sta andando nella direzione del presidenzialismo. Volete affrontare i problemi sociali non per risolverli. Fate dei provvedimenti, come il decreto sicurezza, che mirano non a risolvere i problemi, ma ad usare la politica del manganello. Adesso c'è un'altra novità: non vi basta più lo Stato autoritario, ma volete anche uno Stato confessionale, volete interferire sulle libertà morali dei cittadini, nelle scelte più intime delle persone. Volete fare i moralizzatori del diritto, con una moralizzazione sistematica che ignora i problemi psicologici che si andranno a creare in quei bambini che si troveranno ad avere dei genitori incriminati per il semplice fatto di averli voluti mettere al mondo. *(Applausi)*.

Colleghi, ma io dico, perché questo desiderio di controllare tutto? Perché questa paura del pluralismo? Non sarà che avete paura che il pluralismo possa mettere in discussione le vostre convinzioni, questa idea di essere depositari di una verità assoluta? Guardate che in democrazia non esiste una verità assoluta, esiste una verità che si mette in discussione ogni giorno. La moralizzazione estrema, questa moralizzazione del diritto, è estremamente pericolosa, perché ricordatevi che la moralizzazione del diritto genera anche dei nemici immaginari. Ricordatevi la caccia alle streghe: è solo la forza della ragione che può arginare questo delirio collettivo. *(Applausi)*. La collega suggeriva l'Illuminismo, appunto.

L'Italia è un grande Paese, però voi state gettando un'ombra su questa grandezza; state mettendo in ridicolo l'Italia sul palcoscenico internazionale e dinanzi al mondo intero dei giuristi. *(Applausi)*. L'Italia può essere un Paese grande, ma deve porsi come esempio di una democrazia pluralista che rispetta le differenze e rispetta anche il diritto sancito in altri Stati sovrani. Allora, colleghi, non serve

fare la voce grossa. La voce grossa la facevano i dinosauri, qualche millennio fa; erano convinti che, ruggendo più forte, potessero essere invincibili. Però vedete, colleghi, alla fine sono stati proprio i dinosauri che si sono estinti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Camusso. Ne ha facoltà.

CAMUSSO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, vorrei fosse chiaro a tutti che stiamo discutendo oggi di cambiare la normativa che riguarda un reato che tale rimane. Dai toni che ho sentito nella discussione finora, mi pare invece che si cerchi di discutere una cosa diversa, attribuendo colpe a prescindere, come si suol dire. Vedo però che poi la discussione non interessa molto, visto che i banchi di fronte a me sono in gran parte vuoti.

Vorrei partire da una parola che considero fondamentale in questa discussione. Stiamo parlando o meno di una questione che riguarda lo sfruttamento? Devo dire che mi viene in mente anzitutto che esistono una convenzione internazionale che riguarda la tratta e lo sfruttamento, un programma e una direttiva europei che riguardano i temi della tratta, che affrontano la questione a tutto tondo. Mi domando perché non ho sentito la parola sfruttamento in quest'Aula quando abbiamo discusso delle donne indiane delle terre di Latina e della loro impossibilità di chiedere soccorso per un lavoratore che era stato vittima di un infortunio sul lavoro. Quando riguarda il lavoro, questione grandemente economica, improvvisamente la parola sfruttamento sparisce dal nostro linguaggio. *(Applausi)*. Eppure tanta parte del lavoro che si svolge anche nel nostro Paese prevede lo sfruttamento.

Mi viene in mente in realtà che noi usiamo questa parola solo quando riguarda la sfera riproduttiva. Se riguarda la vita quotidiana delle persone, la loro condizione di indigenza, di sfruttamento e di impossibilità di determinare alla loro vita, allora la parola sfruttamento scompare. Non appena si parla della sfera riproduttiva, improvvisamente questo tema torna.

Sono peraltro tra chi si è molto interrogata sulla gestazione, facendolo a partire dal mio essere donna, un soggetto cioè che poteva decidere se esercitarla o meno. Ciò di cui mi rendo conto in quest'Aula è che invece non posso fare questo pensiero perché il vostro è un atteggiamento che dice che non si può decidere di se stesse, ma deve decidere uno Stato etico. Questo è il tema. È possibile che le donne siano comunque ritenute soggetti vulnerabili non in grado di prendere decisioni autonome su se stesse? *(Applausi)*. Dobbiamo ogni volta ricominciare da lì, cioè dal fatto che noi siamo esseri senzienti, non siamo soltanto fattori riproduttivi. Forse allora avremmo diritto di parola dentro tutto questo, che sarebbe ben più forte anche nel contrastare lo sfruttamento. Nel momento infatti in cui ci si riconosce il libero arbitrio, siamo anche in grado di giudicare ciò che è sfruttamento e ciò che invece è volontà propria. Poi ognuno può decidere e ognuna soprattutto può decidere se vuole o meno affrontare questa discussione, il tormento che essa provoca e la necessità di decidere se farlo o non farlo. Ha diritto però di farlo lei.

Io non ho mai pensato che si possano comprare i bambini e quindi non penso che possano essere delle partite commerciali di compravendita, ma rivendico il diritto che le donne possano decidere del loro corpo fino in fondo perché quello che c'è dietro una parte della discussione che ho sentito stamattina non è se la gestazione per altri è commerciale o meno, ma se le donne possono decidere di loro stesse o se sono piccole, vulnerabili e incapaci e quindi qualcun altro deve decidere per loro.

Questa cosa l'ho sentita e purtroppo echeggia di nuovo. Pensavamo che con il diritto di famiglia e con la legge n. 194 del 1978 avessimo cancellato l'idea che noi non possiamo decidere di noi stesse, ma nel corso di una campagna elettorale in una Regione ho sentito dire che le donne devono fare i figli. No, le donne decidono se fare i figli o non farli, hanno diritto di determinare loro stesse.

E allora credo che quando un Paese torna ad avere il problema di discutere della libertà delle persone su loro stesse siamo troppo vicini a ciò che si chiama Stato etico, lo stesso che condanniamo quando invece parliamo di questioni di politica internazionale.

Vorrei dire, allora, accogliendo un appello che è rimasto inascoltato a provare a discutere riconoscendo la differenza di opinioni e di sensibilità che esiste su questo tema, che potremmo utilizzare diversamente le stesse energie che stiamo dedicando a discutere per riproporre un reato che peggiora una condizione precedente, perché le norme non sono neutre e possono decidere poi forme di discriminazione che nella normativa precedente non c'erano. Ebbene, invece di dedicare tanta energia

a inventarsi nuovi reati e distrazioni di massa rispetto ai problemi del Paese, perché non discutiamo seriamente di cosa potremmo fare dal punto di vista del contrasto effettivo allo sfruttamento? Perché non discutiamo del fatto che dobbiamo smetterla di considerare le donne soggetti deboli da tutelare e cominciamo invece a porci il problema di perché sul mercato del lavoro non godono di condizioni paritarie? Perché non diciamo insieme in quest'Aula che in Sicilia si sta facendo una discussione insopportabile che vuole ridurre la rappresentanza delle donne? Perché poi, quando parliamo delle cose che riguardano i nostri poteri, improvvisamente quello maschile deve comunque emergere e sovrastare.

Infine, ho sentito dire dal presidente Romeo delle cose che mi hanno molto colpita, soprattutto perché c'è quest'idea che noi donne dobbiamo essere protette. La prima protezione che serve alle donne è quella di poter essere libere di decidere *(Applausi)* ed è quella di rispettare anche chi è nato. La cosa vera che c'è, alla fine, dentro questa modalità, ma anche dentro altre leggi che abbiamo dovuto discutere in quest'Aula in questi tempi, è che alla fine noi stiamo negando ai bambini e alle bambine di essere uguali agli altri bambini e bambine. Stiamo decidendo che ci sono dei bambini che hanno diritto di essere cittadini italiani e di avere tutte le opportunità e altri bambini e bambine che invece queste opportunità non le hanno. Lo abbiamo recentemente deciso anche in un'altra situazione, perché abbiamo deciso in quest'Aula che i bambini possono andare in carcere e la mia paura - lo dico esplicitamente - è che se poi si vuole fare una bandiera della norma di cui stiamo discutendo, potremmo scoprire che questi bambini, quando tornano nel nostro Paese, devono denunciare il fatto che sono figli di un reato e possono anche direttamente essere accompagnati alle patrie galere, a proposito di uguaglianza dei diritti dei bambini e delle bambine. E allora, da questo punto di vista, siccome diciamo sempre che invece apprezziamo le convenzioni internazionali e ne vogliamo essere attori - non lo siamo, per esempio, sulla tratta e lo sfruttamento, ma potremmo invece esserlo su altre tematiche - ebbene, c'è una cosa che è assolutamente evidente: il supremo interesse del minore in questa discussione non esiste, al di là delle soluzioni che ci si immagina. Il nostro dovrebbe essere uno Stato che invece garantisce a quei bambini e a quelle bambine di non subire nessuna discriminazione, ma direi di più: dovremmo garantire a quei bambini e a quelle bambine di non avere addosso uno stigma, perché quella è la cosa che fa ancora più male a dei bambini e a delle bambine che devono crescere e giustamente devono farlo all'interno di una condizione collettiva e di socialità. Da questo punto di vista, introdurre un elemento per cui la nascita di quel bambino o di quella bambina è segnata già da uno stigma è un modo per rendere quel bambino colpevole di cose per cui colpa non ha, salvo che non vogliamo, in una versione sempre più medievale del nostro Paese, tornare al fatto che le colpe dei padri ricadono sui figli, perché se abbiamo questa opinione, questo aprirebbe nuovi, infiniti confini anche al nostro diritto civile e penale.

Dobbiamo dircelo: le norme possono essere apparentemente neutre, ma possono determinare nella loro finta neutralità delle grandissime discriminazioni. Questa norma ne introduce varie; la prima che introduce è quella per cui l'autodeterminazione delle donne è *sub iudice* del valore e dei giudizi che dà lo Stato o che dà la parte maschile dello Stato. La seconda che introduce è quella che i bambini e le bambine non sono tutti uguali e non hanno gli stessi diritti. La terza, anche se il presidente Romeo non è riuscito a esprimere fino in fondo questo concetto, è che noi pensiamo di introdurre norme vendicative nei confronti delle coppie omogenitoriali e in particolare delle coppie omogenitoriali maschili. La domanda è: perché? Non è vero che quella fattispecie non fosse già vietata, quindi non ce n'era alcun bisogno e il fatto che si introduca questa legge in realtà segna una cosa che a me onestamente fa paura: devo ricominciare ad affermare che io sono libera e che nessuno può decidere di me e della mia vita. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO *(FdI)*. Signor Presidente, parlo per primo da questa parte del "gregge", come qualcuno ci ha definito; un gregge che, però, è composto da persone che ragionano col proprio cervello, che pensano e non rispettano *Diktat,* specie quando si parla di questioni morali che definirei pesantissime e che non possono e non devono essere comandate da ideologia, qualunque essa sia.

Inizio questo mio intervento con una frase di una grande donna femminista, che ha scritto: la verità è

che le leggi dello Stato non possono ignorare le leggi della natura. È una frase di Oriana Fallaci, sicuramente non scritta e non pensata in riferimento all'utero in affitto, alla maternità surrogata o alla gestazione per altri (GPA), che dir si voglia, ma che racchiude in sé lo stesso senso della nostra legislazione e della nostra vita. Nel caso della procreazione, la legge della natura recita che ogni nato è figlio di una donna e di un uomo. È una notizia clamorosa, ma oggi, 16 ottobre 2024, il 100 per cento delle bambine e dei bambini è nato dall'incontro dell'ovocita di una donna con il seme di un uomo.

Ciò però non significa che la nostra contrarietà a questa pratica dell'utero in affitto, a differenza di quanto abbiamo sentito da quasi tutta l'opposizione, supportata da molte associazioni LGBTQ+, sia una battaglia contro la famiglia omogenitoriale, perché, com'è stato ribadito, quasi il 90 per cento delle famiglie che ricorrono all'utero in affitto non sono omogenitoriali. La nostra avversione contro il ricorso alla maternità surrogata è una battaglia contro la pratica in sé stessa; è una pratica aberrante, che trasforma il concepimento e la nascita in merce e umilia la dignità della donna, che non presta un organo, ma partorisce un figlio che non può essere merce. *(Applausi)*. Non si tratta di donare o vendere un rene: si tratta di donare o vendere un figlio.

È una contrarietà, la nostra, che inizia con il quesito di chi sia effettivamente il genitore del nascituro. Sarà quello individuato seguendo il criterio del *favor legis,* quindi quello per cui saranno la legge e il contratto conseguente, sottoscritto dalle parti, a stabilire i ruoli genitoriali, indipendentemente da ogni legame biologico affettivo o esistenziale, o si dovrà seguire il cosiddetto *favor veritatis*, per cui si dovrà tener conto dei legami biologici esistenziali? Nel caso in cui la legge decidesse di stabilire quali sono considerati i genitori, al di fuori, naturalmente, dell'istituto dell'adozione, quale diritto vorrebbe tutelare questa legge? È giuridicamente concepibile un diritto al figlio? Contro chi potrebbe esser fatto valere: nei confronti del *partner*, anche non in grado di figliare, nei confronti della società o nei confronti dello Stato? No, le persone sono da considerarsi soggetto e non oggetto di diritto. Il diritto al figlio non può essere né configurato, né rivendicato dalle coppie che siano omosessuali o meno, perché contrasta con la natura e la dignità del figlio.

La dignità viene violata ogni volta che si attribuisce un prezzo a qualcosa. In questo caso con l'utero in affitto, o con la GPA (che dir si voglia), si attribuisce un prezzo alla persona, che per sua natura non può averne, perché è alternativo alla dignità, quindi solo ciò che non ha prezzo può avere dignità.

La donna che presta gratuitamente, in pochissimi casi, o vende o affitta, nella maggior parte dei casi, il proprio grembo per la gestazione è ridotta a un'incubatrice, interrompendo il legame biologico tra se stessa e la creatura dentro di lei. I bambini diventano progettabili e acquistabili da genitori individuati per legge o per contratto.

Li definisco progettabili perché esistono agenzie che, non certo spinte da scopi umanitari o carità, vendono, con un sovrapprezzo, donatori di seme di cui si possono scegliere altezza, peso, colore dei capelli, degli occhi e anche della pelle e gruppo sanguigno. Le stesse agenzie forniscono, sempre a pagamento, gestanti di cui si può scegliere stato civile (*single*, sposate, divorziate) e fascia d'età (dai diciotto ai quarant'anni).

Tale situazione è completamente contrastante con il desiderio naturale di genitorialità. Il figlio arriva non progettato; magari si sogna come lo si vorrebbe, ma non si progetta. Comunque esso nasca (con capelli biondi, senza capelli, con occhi verdi, blu o neri, con la pelle più o meno chiara o scura, alto o basso, grasso o magro), è sempre il più bello per i propri genitori.

Coloro che non possono avere figli, oppure, potendoli avere, ricorrono comunque all'istituto dell'adozione (dopo un'accurata scelta e dopo aver dimostrato la loro stabilità morale e materiale), non possono scegliere il figlio che potranno adottare e che diventerà loro. Gli arriva così come stabilisce la legge. Non scelgono prima che tipo di bambino o bambina e di che età potranno avere nella loro famiglia. Lo accolgono per amore verso i figli e non per avere un figlio più o meno bello, più o meno alto, più o meno biondo.

Questa possibilità di scelta trasforma un pur comprensibile desiderio in un diritto per pochi. È noto, infatti, quanto costi l'utero in affitto negli Stati dove tale procedura è permessa: tra i 50.000 e i 180.000 euro e anche più, a seconda che il Paese sia più povero o più ricco. Anche laddove, come in Canada, viene detto che la pratica è ammessa per scopi umanitari, il prezzo è di circa 60.000 euro. Questo

trasforma il desiderio in un sogno per pochi ricchi. Ma chi paga il prezzo vero? Sono sempre le gestanti, solitamente la parte debole: le donne povere, che prestano il loro corpo e il loro grembo per figli di altri, non sapendo però che devono anche rinunciare alla volontà di tenerselo.

Non si può dimenticare che, attraverso la sacca in cui il feto è protetto, i liquidi e il cordone ombelicale, avviene (usiamo un termine non medico) un trasferimento di dati, caratteri, sangue (quello della madre è capace di curare il sangue del feto), nozioni, carattere e *forma mentis* tra la madre e il feto che porta in grembo. Quel feto non potrà mai tenerselo per lei, anche se cambia idea. A questo noi vogliamo far scadere la cosa più alta che la natura ci ha dato: la possibilità per le donne di avere figli, figli che dovranno dimenticare e che non conosceranno mai la propria madre naturale, pur sapendo - e questo lo prova la scienza - che il legame tra chi è partorito e chi partorisce è indissolubile.

Gli studi di psicologia dello sviluppo hanno reso palese tutto ciò. Legittimare, con la pratica dell'utero in affitto, l'interruzione di questo percorso che si crea tra la madre, il feto e poi il figlio che esce dal suo utero, non da quello di un altro, non da quello di chi l'ha comprato, ci espone a interrogativi ai quali non sappiamo rispondere e a non sapere a cosa andranno incontro questi ragazzi e ragazze, quando cresceranno. Ci espone a rendere la nascita un mercimonio.

Questo non lo diciamo noi. Non lo dice questo gregge retrogrado di centrodestra, di destra o di Fratelli d'Italia. Questo lo dicono le cento femministe che hanno firmato una lettera, nell'aprile del 2023, contro questa pratica. Lo dicono stilisti di grido, dichiaratamente omosessuali, per i quali il bambino deve avere una madre e un padre, che se due omosessuali decidono per amore di stare assieme qualche rinuncia la devono fare, perché il bambino deve avere una madre e un padre.

Insomma, tutto quello che viene raccontato, *fake* e più neanche tanto *news*, su bambini di serie A e serie B, non è vero. Basta che un genitore riconosca il figlio all'anagrafe italiana, infatti, ed il bambino avrà diritto a tutto ciò cui hanno diritto i bambini che hanno due genitori anziché uno; e l'altro genitore lo può sempre adottare.

Noi non vogliamo bambini di serie A e serie B, assolutamente, ma respingiamo con forza le accuse di chi invece dice che noi questo facciamo non tutelando i diritti dei bambini. Noi lo facciamo per tutelare i diritti dei bambini. È una battaglia, la nostra, per non adagiarsi sul fatto che la riflessione pubblica accolga passivamente i traguardi della scienza e della tecnica, dimenticandosi la legge della natura, e per chi, come me crede, anche i precetti della religione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bilotti. Ne ha facoltà.

BILOTTI *(M5S)*. Signor Presidente, colleghe senatrici, colleghi senatori, utilizzerò questo tempo in discussione per sottoporre a questa platea delle domande che ho rivolto per prima a me stessa, non sempre trovando risposta. Chissà che oggi qualche mente saggia non possa illuminarmi.

Mi rivolgo per il suo tramite, signor Presidente, al presidente Malan. "Stiamo lavorando a provvedimenti che vanno in direzione contraria all'ideologia LGBT": queste sono parole dell'onorevole Varchi, relatrice di questo provvedimento, che mi hanno fatto già sorgere il primo dubbio. È o non è questo il luogo, il Parlamento, dove da rappresentanti del popolo si lavora per qualcuno e non contro qualcuno? Sono io che mi sono persa qualcosa, in una legislatura da deputata e in una quasi a metà da senatrice? Oppure è che, quando fate certe affermazioni, perdete proprio di vista l'obiettivo e il motivo per cui stiamo qui dentro?

La seconda domanda è esattamente contro chi o contro cosa dovrebbero andare questi ed altri provvedimenti. Non chiedo per un amico, chiedo proprio per me stessa, perché quelle che vedo io sono persone. In questo caso specifico sono bambini e qui mettete pure il punto esclamativo, se vi aggrada. È di questo che stiamo parlando ed è questo che rende ancor più deplorevole l'azione che state portando avanti.

In Italia, com'è stato ricordato e come sicuramente vi sarà noto, la maternità surrogata è già vietata e penalmente sanzionata dalla legge n. 40 del 2004, che norma la procreazione medicalmente assistita. Ribadiamo, per coloro che ci ascoltano fuori da qui, ma anche perché non si sa mai avessi capito male io, che cosa vuole fare la maggioranza. La maggioranza vuole criminalizzare questa pratica, anche quando viene effettuata dai cittadini italiani all'estero, in Paesi in cui è legale e regolamentata. Qui delle due l'una: o io devo tornare all'università o questo è un obbrobrio giuridico. *(Applausi)*.

*Spoiler*, notizia: mi dispiace per quelli che vogliono essere difesi dall'ideologia LGBT e da cui può sembrare, leggendo le parole della relatrice cui facevo riferimento prima, abbiate avuto una sorta di mandato, ma non si può fare, quindi dovete trovare armatura ed elmetto in qualche altro strumento.

Non per infierire, ma c'è un'altra notizia che, per onestà intellettuale, mi tocca darvi. Ad avvalersi dello strumento della maternità surrogata all'estero, dov'è legale e dove noi non possiamo andare a dire cosa sia legale e cosa no, sono per il 90 per cento coppie eterosessuali. Volete sapere contro chi veramente va un provvedimento del genere, chi danneggia e chi non tutela? I bambini. Pur di alzare le barriere ideologiche siete pronti - è questo torna sempre - a rischiare di creare nuove discriminazioni. Quale diritto superiore stiamo tutelando, se condanniamo un bambino alla privazione di una relazione giuridica con chi lo ama e chi lo accudisce?

Siamo soltanto violando i principi di convenzioni internazionali e le indicazioni della stessa Corte costituzionale, che si è pronunciata sull'argomento con la sentenza n. 33 del 2021. La Corte, ponendo al centro la dignità della donna, da una parte, e i diritti del bambino nato attraverso queste pratiche, dall'altra, è costretta a ricordarci che, quando una nuova vita viene al mondo, lo Stato non può ignorarne l'esistenza. Questo bambino, questo individuo, ha diritti, incluso quello di essere riconosciuto come figlio e di avere genitori che lo accolgano, lo proteggano e lo crescano, siano essi biologici o di intenzione, ovvero genitori che non hanno contribuito col proprio patrimonio genetico a concepire il minore, ma che con lui hanno intenzione di instaurare un rapporto familiare.

Ma voi immaginate cosa potrebbe succedere se il genitore intenzionale, cittadino italiano, che ha fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero in un Paese in cui è legale, per timore di sanzioni, rinunciasse a trascrivere l'atto di nascita del figlio, lasciando quel bambino senza un legame giuridico con uno dei due genitori? Vi chiedo quale sia il vero obiettivo di questa proposta: vogliamo davvero tutelare donne e bambini o stiamo solo cercando di imporre un modello di famiglia? Ma davvero il vostro odio e la vostra paura per le famiglie omogenitoriali arrivano al punto di voler discriminare i bambini, i loro bambini, per le scelte di vita dei loro genitori?

La famiglia è dove ci sono amore e cura, non dove ci si adatta a uno schema prestabilito; che poi - permettetemelo - prestabilito da chi? Avete davvero riflettuto su tutte le conseguenze delle vostre azioni, innanzitutto - lo ripeto ancora una volta - su bambini che non hanno alcuna colpa, ma che invece hanno soltanto diritti, come tutti gli altri? I bambini e le famiglie non devono pagare il prezzo di una vostra cieca battaglia, guidata da un'ideologia reazionaria e oscurantista. Abbiamo il dovere di normare, sì, ma con giustizia e umanità, senza perdere di vista il bene supremo, il rispetto della dignità e dei diritti di ogni individuo, a prescindere dal modo in cui sia venuto al mondo, in questo mondo, che noi abbiamo il dovere di fargli trovare giusto e civile. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Valente. Ne ha facoltà.

VALENTE *(PD-IDP)*. Signora Presidente, avrei preferito intervenire in un altro clima, anche pensando questa mattina a ciò che avrei voluto dire. Credo personalmente che i temi oggetto della discussione odierna richiederebbero non dico pacatezza, ma sicuramente, com'è stato detto, meno furore ideologico, toni più rigorosi, un po' più seri, un atteggiamento anche meno propagandistico, oserei dire - proverò ad argomentare perché - e anche forse un po' più di coerenza e di onestà intellettuale.

Vengo al tema e lo farò a partire da me stessa, non nascondendo che intanto, su questo terreno, mi sembra difficile che qualcuno abbia delle verità assolute e che possa affermare con assoluta certezza cosa è giusto e cosa è sbagliato. Affrontiamo temi stamattina che dovrebbero un po' attraversarci tutti, in termini almeno di dubbi. Poi i dubbi sono, come spesso si dice, sinonimo di intelligenza, ma soprattutto - io dico in questo caso - di onestà.

Allora, quali sono i temi principali che affrontiamo stamattina a grandi linee? Innanzitutto, è stato detto da tutti e non potrei ovviamente distinguermi su questo, vi è il tema dei diritti di chi non sceglie come venire al mondo: i diritti dei bambini, quelli che non hanno fatto nessuna scelta e che sicuramente, in questo contesto, sono i soggetti più vulnerabili, ai quali abbiamo il dovere, tutti insieme, come Stato e come comunità, di garantire una crescita all'interno di un una condizione di affetti e di certezze, anche di diritti e di *status*.

Vi è poi il desiderio di diventare genitori, che dev'essere rispettato per tutti e credo che anche su questo terreno dovremmo interrogarci un po' di più e meglio. È un desiderio che non può certo diventare mai senza limiti, ma che è assolutamente legittimo, da guardare con attenzione e del quale mi sento di farmi carico.

Poi, anche per ragioni di passioni politiche che ho maturato in questi anni, un tema sicuramente per me principale è il rispetto della dignità della donna, del suo corpo e della sua inviolabilità; anche, come diceva la senatrice Camusso, delle sue libertà di scelta. Insomma, sono temi - mi sembra - abbastanza complicati per essere derubricati in qualche applauso di parte - consentitemelo - sicuramente un po' fuori contesto e soprattutto che non chiama e non racconta una certa coerenza *(Applausi)*.

Mi verrebbe facile dire, come pure è stato detto, che voi del panpenalismo fate veramente un grande strumento di governo, anche perché in tempi forse di vacche magre e di conti che non tornano, una norma in più o in meno nel codice penale costa zero, crea un po' di consenso, parla un po' alla pancia ed è molto facile. Quindi, perché no? Norma più, norma meno. Abbiamo un disegno di legge "sicurezza" che arriverà in Aula di qui a poco con quattordici nuovi reati, ieri ne abbiamo votato un altro e ne voteremo ancora.

Quindi, affrontare i temi di cui ho detto prima, semplicemente col solito approccio - consentitemelo - grida un po' vendetta e un po' stona. Ci sono dei momenti in cui il troppo è veramente troppo. Credo che rispetto a stamattina siamo veramente oltre e vi provo a dire anche perché: lo è, secondo me, sia sul carico di disvalore sociale che voi volete attribuire e sul quale potrei dirvi che in alcune circostanze mi troverei d'accordo con voi; lo è sul piano giuridico, ma lo è anche sul tema dell'opportunità politica e di una drammatica occasione che avete sprecato e di cui credo ognuno poi debba dare conto un po' alla propria coscienza.

Prendiamo ad esempio, sul piano del disvalore sociale, un ragazzo che per ragioni familiari vada a vivere in Ucraina, Russia o Georgia e incontri la propria compagna, la quale per ragioni biologiche un figlio non lo può avere e non può portare avanti una gravidanza. Sceglie, nel rispetto delle leggi di quello Stato, di mettere al mondo una famiglia lì e lo fa con la GPA. Io verrò dopo con tante perplessità, ma questo per dirvi come può essere assurdo il vostro provvedimento: lui l'ha fatto in buonafede, ritorna in Italia e noi che facciamo con quel ragazzo? Non gli riconosciamo il figlio? Non lo riconosciamo e smantelliamo quella famiglia? Non lo so, questo per dirvi l'abominio giuridico che avete prodotto.

È stato detto: il nostro ordinamento prevede chiaramente alcune norme nelle quali possono essere riconosciuti e anche dei reati che possono essere perseguiti a livello universale, ma puntualizza - agli articoli 7, 8 e 9 del codice penale - come e in quali circostanze (non lo ripeto, perché l'ha detto la senatrice Rossomando nella questione pregiudiziale, quindi non mi dilungo).

Mi sembra che semplicemente siate andati un po' oltre, ve lo dico ancora una volta: se avessi avuto dei dubbi, il modo in cui siete entrati in Aula e in cui siete intervenuti nella discussione ce lo avrebbero confermato. Vi devo dire che l'ho registrato innanzitutto con molto dolore, perché speculare su queste cose mi sembra veramente oltre il limite del possibile *(Applausi)*. Senatore Malan, sa il rispetto che le porto, ma lei ha parlato di dignità del corpo delle donne, di libertà di scelta e della legge n. 194; poi però proponete di ascoltare il battito del feto dentro i consultori. *(Applausi)*. Quando la vostra maggioranza ha proposto alcuni disegni di legge, vi abbiamo sentiti muti; dunque almeno non alzi il tono, come ha fatto questa mattina, per strappare gli applausi a difesa della libertà e del corpo delle donne, perché o lo si fa sempre o non lo si fa mai, e non vi abbiamo sentito.

Analogamente, dovrei ricordare al senatore Romeo che in quest'Aula il senatore Pillon addirittura diceva, nel caso del doppio cognome - e lei era sempre su quei banchi affianco a lui, ad applaudire - che il corpo della donna - quante pretese aveva? - era un semplice contenitore *(Applausi)*, lo sottolineo. Queste sono parole sono agli atti, senatore Romeo, e voi applaudivate, mentre oggi sentiamo furore nella difesa. Ve lo dico perché io non lo voglio avere, il furore; lo pretendo da me stessa rispetto a questi toni, quindi chiedo a tutti di provare ad affrontare questo tema con serietà.

Vengo al dunque di un'occasione politica, secondo me, sprecata. Personalmente sono contraria alla GPA e non ho problemi a dirlo: sono contraria; che sia solidale o commerciale, sono contraria, perché

penso che leda il diritto e la dignità del corpo di una donna. Ho apprezzato molto il tono dell'intervento della senatrice Camusso, quando ha parlato di libertà di scelta. Penso che su quei temi ci dovremmo interrogare, perché io, per esempio, non ritengo che la prostituzione possa essere una libertà di scelta, ma credo che la legge Merlin abbia rappresentato un grande baluardo e un traguardo nel confronto, quando si è prefissa di punire. Si è affrontato il tema con serietà e con rigore, con un confronto nelle Aule parlamentari, fuori dal furore ideologico, che è quello che invece voi mettete questa mattina nella discussione e dentro il provvedimento.

Vi dico che personalmente non ho problemi a riconoscere che, secondo me, la GPA rischia di minare l'inviolabilità del corpo di una donna. Penso che sarebbe sbagliato girarsi dall'altra parte rispetto al fatto che è sicuramente uno strumento più disponibile nelle mani di chi può, a dispetto di chi è in una condizione di povertà - semmai sotto questo profilo ragionerei sulla libertà di scelta o meno - e non so quanto effettivamente sia libera quella scelta (non perché la persona sia fragile, ma perché è messa in una condizione di fragilità e di vulnerabilità). Credo che questi temi li dovremmo semplicemente affrontare con serietà e personalmente mi pongo così.

Dunque vi chiedo: perché avete sprecato un'occasione straordinaria? Su una cosa potevamo convenire tutti. Non se ne sentiva proprio il bisogno, perché sicuramente la tutela non crescerà, di fronte alla Corte costituzionale non reggerà e non ci saranno un minimo di diritto e di tutela in più. Un provvedimento pensato in questo modo non darà maggiori tutele a donne e a minori, anzi. Sui minori tornerò alla fine del mio intervento.

Sul terreno e sul tema della libertà delle donne e del provvedimento in generale, quando abbiamo detto che potevamo arrivare a riconoscere i diritti delle donne, anche perché in questo Paese tale fattispecie è già reato e non c'è niente da aggiungere, perché non ci avete sfidato dicendo di provare a costruire una legge che limiti e vincoli il rispetto della tutela dei minori con una scelta chiara, quella indicata dalla nostra giurisprudenza e dalla nostra dottrina, dal 2017 al 2022 e ad oggi, con pronunce chiare, che penso possano definire un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato? La Corte costituzionale ci ha indicato la strada e ci ha detto di cambiare e modificare, intervenendo sulle adozioni in casi particolari. Perché non ci avete sfidato su quel terreno? Perché non abbiamo costruito insieme un percorso di questo tipo? Perché? Perché vi interessava ancora una volta solo una norma manifesto e propagandistica, che in questo caso però specula sui diritti delle donne, ma soprattutto dei minori.

Quella era una risposta seria e rigorosa, che richiedeva però a voi forse un approccio diverso, più puntuale, meno propagandistico, meno da applausi, forse anche più difficilmente spiegabile; era necessario sicuramente costruire un percorso di maggiore condivisione. Eppure, la nostra elaborazione giurisprudenziale ce la indicava in maniera chiara.

Per questo vi dico che dispiace davvero molto per i toni, ma soprattutto per il modo in cui siamo arrivati a proporre il testo che oggi licenzierete. Poteva essere un'occasione per fare tutti insieme un passo in avanti; invece abbiamo tolto diritti ai bambini, non abbiamo tutelato di più e meglio quelli delle donne e sicuramente non abbiamo fatto un servizio all'interesse generale del Paese, ma probabilmente soltanto al vostro consenso e al vostro elettorato. *(Applausi)*.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Giuseppe Solimene» di Lavello, in provincia di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*. Sono felice che siate qui in questo momento, ragazzi.

**Sull'81° anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rivolgo un saluto alla senatrice a vita Liliana Segre, che ringraziamo sempre per darci il grande privilegio di averla con noi in quest'Aula. *(Applausi)*. Oggi, senatrice, le rivolgiamo un saluto speciale, perché ricordiamo l'81° anniversario del disumano rastrellamento del Ghetto di Roma.

Lo sdegno, che il presidente La Russa ha già manifestato, per la deportazione ci impone di riconoscere oggi il dovere della memoria come fondamento irrinunciabile di umanità, della nostra umanità. La comunità ebraica romana fu dilaniata dalla violenza razziale o - come lei afferma, senatrice - razzista. Ci inchiniamo di fronte ai deportati, agli sterminati e ai sopravvissuti, che sono i testimoni di una

verità storica assoluta.

In loro ricordo invito l'Assemblea ad osservare un momento di silenzio e di raccoglimento. *(L'Assemblea si leva in piedi e osserva un minuto di silenzio)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 824 , 163 , 245 e 475 (ore 12,31)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Licheri Sabrina. Ne ha facoltà.

LICHERI Sabrina *(M5S)*. Signora Presidente, rivolgo un saluto a tutti i presenti. Oggi il mio intervento inizia, con molta umiltà, con le parole di Antonio Gramsci: «Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Ciò che succede, il male che si abbatte su tutti, avviene perché la massa degli uomini abdica alla sua volontà, lascia promulgare le leggi che solo la rivolta potrà abrogare».

Ebbene, Presidente, io e il mio Gruppo oggi ci sentiamo e vogliamo essere un po' partigiani, perché non possiamo e non vogliamo assolutamente rimanere indifferenti davanti a questo provvedimento sulla gestazione per altri, che ci è stato proposto con parole che a nostro avviso configurano un'aberrazione liberticida e un *nonsense* legislativo. Vogliamo usare la nostra volontà politica e umana per condannare questo provvedimento e lo facciamo nei termini del buonsenso, della denuncia politica e di un accorato appello, che rivolgiamo a tutti e a tutte.

La ministra Roccella ha definito l'Italia un Paese all'avanguardia su questo tema. Ma all'avanguardia, scusate, rispetto a chi e rispetto a cosa? Quello che leggiamo è quanto di più lontano dalla consapevolezza dei nuovi indirizzi dell'evoluzione culturale e politica non dico dell'Italia e dell'Europa, ma dell'intera umanità; e non sto esagerando. Pensiamo a tutti i tetti di cristallo - per dirla con le parole della presidente Meloni - che l'umanità infrange ogni giorno, come la progressiva, dolorosa e inesorabile conquista della parità femminile o il diritto di vivere una vita piena e felice, a prescindere dalla propria identità sessuale.

Sono percorsi da cui non si può tornare indietro, a meno che non si perda il contatto con la realtà del mondo nel quale viviamo. L'evoluzione ci porta verso nuovi lidi e nuove frontiere, così come la scienza che oggi ci consente di fare e pensare cose inimmaginabili fino a poco tempo fa. Allo stesso modo, stiamo sviluppando nuove forme di cultura e non possiamo definirci all'avanguardia, se invece non ne prendiamo atto e non legiferiamo di conseguenza, in modo consapevole e rispettoso del diritto di tutte le persone.

La gestazione per altri è tra queste nuove frontiere. Noi invece cosa facciamo? Cosa fa il Governo? Cosa fa questa maggioranza? Si è espressa ad esempio contro la proposta del certificato europeo di filiazione con cui l'Unione europea vuole garantire a tutti i bambini e a tutte le bambine il riconoscimento di essere figli dei propri genitori, a prescindere dalle modalità riproduttive e dall'orientamento sessuale dei genitori stessi. Questo è possibile perché abbiamo infranto quei tetti di cui si parlava. Infatti oggi esistono pacificamente figli fuori dal matrimonio, coppie conviventi e famiglie tipologicamente diverse. Il concetto di famiglia va oltre quello del matrimonio e dell'eterosessualità, superando anche il concetto di maternità e paternità. Devono quindi esistere una legislazione consapevole e responsabile e soprattutto un sistema giuridico e politico, come dice la nostra Costituzione con chiarezza, in cui lo Stato è in funzione della persona, non viceversa: la persona non è in funzione di questo Stato e di questo Governo.

Cosa dice ancora questa maggioranza? Cosa dice oggi? Vuole trasformare la gestazione per altri in un reato universale, perseguibile ovunque in questo globo terracqueo, seguendo gli aspiranti genitori, anzi, diciamo perseguitandoli anche nei Paesi in cui è legale.

I reati universali - semmai ci fosse bisogno di ricordarlo, ma evidentemente è così - sono violazioni così gravi da offendere la comunità internazionale nel suo complesso. Come abbiamo detto e ripetiamo, parliamo quindi di pedofilia, genocidio, crimini di guerra o narcotraffico. In Italia, parliamo di maternità. Questa maggioranza vuole legiferare per punire la costituzione di una famiglia, pagare l'amore e la voglia di essere genitori con il carcere, ovunque essa venga ricercata, a prezzo spesso di sofferenze e sacrifici. Non esistono solo sfruttamento e mercificazione, ma anche altro.

L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, in materia di procreazione medicalmente assistita, recita che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di

gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro». Non basta. Dal momento che chi la pensa diversamente va ricercato e va punito e non è che le persone, l'uomo o la donna, possano prendere in giro così questo Governo e non pensare in maniera precisa, puntuale e identica a come esso la pensa, questa maggioranza aggiunge che «Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana»; proprio questa maggioranza, che si riempie la bocca di denatalità, che fa risuonare la parola "famiglia" in ogni luogo e in ogni dove. Non c'è verità, c'è solo un comodo espediente populistico per avere il consenso parlando alla pancia del Paese. La Lega addirittura in questo suo dialogo con la pancia ha proposto un emendamento che prevede la reclusione fino a dieci anni e una multa di 2 milioni di euro. Quanta ossessione! Come definire tutto questo? Sicuramente degno solo di una politica feroce e violenta rispetto all'esercizio del diritto dell'individuo totalmente - ribadiamo - lontano dalla realtà.

Sottolineo anche quelle che potrebbero sembrare conseguenze secondarie rispetto a quelle già drammatiche che vi ho elencato. La prima è l'inutilità del provvedimento al nostro esame, perché il nostro ordinamento già prevede la perseguibilità, quindi la punibilità di chi compie condotte relative o legate alla GPA; vi sono poi la mancanza concreta di perseguibilità all'estero, dove la GPA è legale; l'irragionevolezza del provvedimento, che colpevolizza chi desidera essere genitore, dopo aver provato ogni possibilità; irragionevolezza, perché punisce i bambini e le bambine, che con questa legge diventeranno invisibili e privi di tutele. Presidente, qui non si tratta di un mero capriccio, ma di un desiderio frustrato, che si è scontrato spesso con la natura, con la burocrazia e con leggi obsolete.

Ci sono poi le modalità di lavoro che ci hanno portato a oggi.

Continuo con le citazioni, Presidente, di cui oggi abbondo, sempre con molta umiltà. Giacomo Matteotti diceva queste parole, sicuramente note a gran parte di voi: «Io chiedo di parlare non prudentemente, né imprudentemente, ma parlamentarmente». È così che dovrebbe essere qui, con grande attenzione da parte soprattutto di questo Governo, che dice di aver superato la sua matrice ideologica, evolvendosi in ideologia completamente diversa da quella fascista, di cui Matteotti è stato vittima. Ci dovrebbe essere, quindi, più attenzione, ci dovrebbe essere rispetto per le prerogative del Parlamento. Certo, ci possiamo scontrare, perché siamo diversi, ma poi da questo scontro deve nascere qualcosa per il bene comune dello Stato rispetto al quale ci siamo impegnati di servire con fedeltà, lealtà e onestà. Quel che succede, invece, è che voi avete fretta, avete sempre fretta, come se si rincorressero delle emergenze, quindi questa è un'emergenza? Noi pensavamo che le emergenze fossero altre, come il lavoro, le retribuzioni da fame, le persone che non riescono ad arrivare a fine mese, le donne che non riescono a riempire il carrello della spesa e stanno lì a vedere se i soldi che hanno in tasca bastano per comprare quello che hanno nel carrello della spesa, perché poi magari con molta vergogna e umiltà comunque devono lasciarlo là, perché non se lo possono permettere. *(Applausi)*. Oppure un'emergenza potrebbero essere le aziende che chiudono, che ci ricattano per non chiudere, per mantenere in attività le lavoratrici e i lavoratori o che ci propongono soluzioni alternative prive di alcun valore sociale, commerciale e industriale. Pensavamo fossero queste le emergenze. Avete sempre fretta, non ci permettete dubbi, osservazioni, contraddittorio; è scavalcata totalmente la prerogativa del Parlamento, dove appunto si dovrebbe parlare delle nuove frontiere dell'evoluzione culturale, dell'esistenza di posizioni diverse, di ideologie differenti, di sensibilità diverse e quindi fare sintesi, magari, con leggi laiche rispettose del diritto dell'individuo e di quelle Carte internazionali di cui spesso siamo stati tra i primi firmatari: la Carta dei diritti dell'Unione europea e la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Proprio il nostro Parlamento dovrebbe ancora parlare dell'autodeterminazione delle donne, anche alla luce dell'emergenza culturale dell'educazione di genere: i dati dei femminicidi in Italia sono un bollettino di guerra. Invece no, entriamo a gamba tesa nella sfera dei diritti individuali che, come dice la parola, sono diritti che attengono solo alla persona.

La mia, Presidente, è un'accorata richiesta che rivolgo a tutti e a tutte: la famiglia non deve essere assolutamente un'arma politica, ma soprattutto non perpetuiamo quel brutto vizio di far decidere ai Governi sul corpo delle donne. Questa è una cosa gravissima, è una deriva pericolosissima. Parliamo di erosione dei diritti civili, ma noi non siamo questo, l'Italia non può essere questo. Se continuate così,

se questa è la strada che volete percorrere, si rischia veramente di trasformare l'Italia in uno dei satelliti degli Stati più oscurantisti che stanno emergendo in Europa e questa cosa è gravissima. Ma poi, per cosa? La maternità non è solo gravidanza, è un sistema complesso di presa in carico, di cura, che esiste anche laddove non c'è parto, anche laddove non si può partorire.

Concludo con un pensiero rivolto ai bambini, anche questa volta con una citazione. Ho iniziato con un mio conterraneo e finisco con una mia conterranea, Michela Murgia, che dice che a nessuno in realtà importa nulla (lei, in realtà, usa un'espressione molto più efficace che io non la userò, ma spero che il messaggio arrivi comunque) di cosa pensano le bambine e i bambini. «Il bambino, la bambina, abbraccia quel che trova e ama quel che offri da abbracciare. Si spera che si cerchi di dargli il meglio, certo. Ma chi decide cosa è questo meglio?». *(Applausi)*.

**Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 12,40)**

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cattaneo. Ne ha facoltà.

CATTANEO *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, in altre circostanze sarei stata ben felice di intervenire su un disegno di legge volto alla modifica della legge n. 40 del 2004; sarei stata ben felice di votare un disegno di legge volto ad abrogare la parte dell'articolo 13 che dispone il carcere per quei ricercatori italiani che volessero derivare cellule staminali embrionali dalle blastocisti umane sovrannumerarie destinate al congelamento distruttivo. Da decenni - lo ricordo a tutti - quelle cellule embrionali staminali umane, che a noi viene vietato di derivare dalle blastocisti, vengono importate dall'estero (non comperate, importate nell'ambito di progetti di ricerca) e poi si continuano a studiare, anche nel mio laboratorio. Sono cellule staminali embrionali umane interessantissime, perché da queste vogliamo ottenere le cellule specializzate che poi si vorrebbero sostituire nelle varie malattie degenerative. Le importiamo senza infrangere nessuna legge, ma con un insostenibile carico di ipocrisia, perché noi non deriviamo queste cellule, ma lasciamo fare questa parte ad altri (per coloro che ritengono immorale questa parte, la lasciamo fare agli altri) e poi importiamo i loro prodotti importantissimi e nei nostri laboratori e nelle nostre università pubbliche ci lavoriamo, anche nel mio laboratorio. Vorrei poi informarvi che, grazie agli studi svolti grazie a quelle cellule derivate in tanti Stati intorno a noi, oggi quelle cellule staminali embrionali umane sono in sperimentazione clinica per il morbo di Parkinson, dopo aver passato studi, verifiche e validazioni di ogni tipo in vent'anni di ricerca. *(Applausi)*. Io spero che se ne parlerà - vorrei far questo - a fine novembre qui in Italia, non solo per il morbo di Parkinson, ma anche per il diabete e per la degenerazione della macula dell'occhio. Sono ricerche che hanno un carico emotivo, morale, tecnico, scientifico importantissimo, perché sono dedicate alle persone e a generare speranze per quei malati e quelle famiglie che evidentemente queste speranze non possono crescersele da sole.

Invece, anziché essere qui a festeggiare per la liberazione della scienza da un divieto alla ricerca scientifica ideologico e ipocrita, oggi siamo qui a discutere l'allargamento della punibilità di scelte riproduttive compiute da cittadini italiani in Stati a noi prossimi in cui queste scelte sono perfettamente legali e regolamentate. La gestazione per altri in forma solidale, infatti, è legittima, come sappiamo, in Paesi come Olanda, Belgio, Danimarca, Repubblica Ceca, Grecia, Portogallo, Gran Bretagna, Ucraina, molti Stati degli Stati Uniti e Canada. È una pratica, quindi, seguendo la logica, che di tutta evidenza non può essere considerata come un reato con un disvalore sociale universale. Qualunque cosa si pensi legittimamente di questa scelta, io faccio fatica a comprendere come si possa paragonare la gestazione solidale alla stregua di reati gravissimi che, questi sì, evidentemente hanno una portata universale: penso alla pedofilia, al terrorismo o ad atti di genocidio. *(Applausi)*.

Colleghi, io non sono un'esperta, ma leggendo la documentazione tecnica a corredo di questo disegno di legge sono molti ed evidenti i problemi (già venivano citati) che nasceranno in concreto dalla norma che stiamo introducendo e con queste premesse è certo che ancora una volta i tribunali di ogni ordine e grado saranno chiamati a giudicarne l'applicabilità, compatibilità con la disciplina europea, ragionevolezza e forse anche costituzionalità. Ebbene, qualunque sia l'esito di questa attività, il rischio è di essere di fronte ad un nuovo manifesto ideologico, che d'altronde da sempre connota la legge n. 40 del 2004, piuttosto che alla volontà di affrontare razionalmente un tema che dovrebbe vedere nella libertà e autodeterminazione delle persone e nel benessere psicofisico del minore, in qualunque

circostanza sia venuto alla luce, la nostra stella polare.
In questo contesto, non posso che esprimere il mio voto fortemente contrario al disegno di legge in esame. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice D'Elia. Ne ha facoltà.
D'ELIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, ci sono temi su cui più di altri sarebbe bene non urlare, confrontarsi in un dibattito mite, rispettoso delle diverse posizioni, attenti più di altre volte alle vite concrete delle persone coinvolte, parlarsi e non fronteggiarsi, soprattutto quando si legifera su come si viene al mondo, sull'inizio della vita.
Siamo tutti nati da donne, come il femminismo ci insegna, ma diverse possibilità sono aperte riguardo al modo in cui questo oggi è possibile per tecniche o pratiche. *(Commenti)*. Certo, perché lo avevate rimosso, se vuole poi glielo spiego e le parlo di Aristotele.
Io ho visto qui oggi, invece, un biologismo esasperato che rende mute le relazioni e le pratiche sociali che portano alla vita. Lo stesso vale per il fine vita, così difficile da affrontare, come è noto, nonostante i richiami della Corte. Qui invece tutto pare urlato e si vuole piantare una bandierina ideologica che chiude ogni possibile discussione e rimanda a mai la vera priorità su cui pure la Corte costituzionale ci ha richiamato: i diritti delle bambine e dei bambini delle coppie omogenitoriali.
Oggi però siamo chiamati ad altro e davvero questo disegno di legge è l'ennesima arma di distrazione di massa di questa maggioranza per non parlare dei problemi di questo Paese, del bilancio che ci aspetta, delle difficoltà delle famiglie e dei ritardi che stanno mettendo a rischio l'attuazione del PNRR.
Parliamo sapendo che questo tema della gestazione per altri è complesso e suscita dubbi e dibattito. Esistono opinioni diverse pure all'interno del mio partito, anche se su questo disegno di legge la contrarietà è condivisa. Qui ho invece sentito comizi di uomini sulla dignità delle donne e sulla loro libertà. Davvero *timeo danaos et dona ferentes*. Ma qui si parla, in realtà, non di GPA; la vera questione su cui siamo chiamati a votare è il limite fino a cui può spingersi il diritto penale in una democrazia. Lo so che per voi non ha limiti. Non so più quanti reati avete prodotto da quando governate. Qui siamo al panpenalismo universale: aggettivo ambizioso per un qualcosa fin troppo umano, come le norme penali. Francamente avrei sperato in qualche sussulto laico e liberale da parti di pezzi della maggioranza. *(Applausi)*. Altro che garantismo!
Il diritto penale può spingersi oltre i confini del proprio territorio solo a condizioni definite, come ha spiegato anche la senatrice Rossomando e gli altri che sono intervenuti sulla pregiudiziale. La GPA, per quanto dibattuta, non rientra in nessuno di questi casi. Siamo di fronte a una scelta ideologica, strumentale, giuridicamente inconsistente e gravemente incostituzionale. Il diritto penale può invece - questo sì, lo farà - mortificare e stigmatizzare scelte procreative che nel Paese in cui sono realizzate sono legittime. Quindi davvero dovremmo riflettere su quest'uso ideologico e simbolico, su quanto sia pericoloso per la democrazia e su dove ci condurrà questo precedente. Infatti, oggi rischiamo di aprire per la prima volta un precedente per cui qualunque condotta potrà essere annoverata tra quelle punibili all'estero in nome di questa forza simbolica del divieto.
Soprattutto, questa dimensione sovranazionale serve a segnalare la condanna senza appelli della pratica criminale, con inevitabile criminalizzazione - è stato detto - di chi vi ricorre e, in particolare, stigmatizzazione dei figli di pratica illegittima. Abbiamo già visto all'opera questo intento perché il fantasma della GPA, pur essendo usata soprattutto da coppie eterosessuali, si aggira ogni volta che parliamo della possibilità di riconoscere i diritti delle bambine e dei bambini delle coppie omogenitoriali. Lo abbiamo fatto quando si è parlato del regolamento sulla filiazione europea, che ha ricevuto il parere contrario della Commissione. Lo avete fatto con le circolari contro i Comuni che stavano riconoscendo i figli delle coppie omogenitoriali. Si tratta di un passo indietro, un muro alzato nei confronti di famiglie che tali sono all'estero e che qui non verrebbero riconosciute.
Si ritorna, come giustamente ha sottolineato la sociologa Chiara Saraceno, che di famiglia se ne intende, alla discriminazione sulla base del modo di venire al mondo, come succedeva con i figli illegittimi.
Sono stata anch'io una bambina molti anni fa, figlia di genitori separati prima che esistesse la legge sul

divorzio e ricordo lo stigma. Frequentavo le elementari e ricordo la crociata contro il divorzio e cosa ha significato quel dibattito pubblico che prepotentemente entrava e giudicava quanto avessi di più caro: mia madre, mio padre, me stessa e mia sorella. A me questo pare un punto dirimente. Non si può parlare di persone e di bambini come merce. A tutti i bambini vanno riconosciuti stato giuridico, genitori e diritti civili. Quello sulla loro origine è un interrogativo irricevibile, se diventa ostativo al riconoscimento dei diritti fondamentali. *(Applausi)*.

È questo l'unico effetto vero che avrà questa norma ed è questa la priorità che noi, come legislatori, avremmo dovuto affrontare. Ci sono bambini reali, relazioni, bambini diventati grandi, che questo dibattito lo ascoltano, lo vedono. Invece, questa maggioranza chiude e mette all'ordine del giorno il cosiddetto divieto universale. Chiamatelo come volete: non è un divieto universale, ma questi sono bizantinismi. Il tema è questo: rendere criminale ovunque la gestazione per altri, con questi effetti sulla vita dei bambini, delle bambine e di queste famiglie.

È una scelta ipersovranista, anche ridicola di fronte a quello che avviene in tanti Stati vicini a noi, anche quelli che non hanno riconosciuto la GPA, ma fanno politiche di riconoscimento e di tutela delle persone nate con la GPA.

Questo provvedimento espone famiglie italiane al diritto penale, a processi e a sanzioni. Sarà anche complicato fare questi processi, perché non ci sarà collaborazione da parte di quegli Stati dove, chiaramente, questa pratica non è un reato. Sarà, soprattutto, angoscia di queste famiglie e di questi bambini: non parliamo, poi, in caso di condanna dei loro genitori.

Ecco, questo è il rispetto che voi dimostrate verso le vite e le esperienze che non rientrano nel modello di famiglia e genitorialità da voi ritenuto l'unico possibile: la spada del diritto penale, l'angoscia dell'esposizione alle procure.

Ciò non riguarda solo le persone LGBTQ, ma riguarda tutti noi, riguarda l'idea di democrazia che abbiamo, l'idea di diritto che abbiamo. Riguarda la civiltà che vogliamo costruire. E non usate la dignità delle donne per giustificare questo, perché contrastare lo sfruttamento del corpo femminile è questione serissima. *(Applausi)*.

Hanno parlato la senatrice Camusso e la senatrice Valente di questo. Parliamo seriamente, senza anatemi, di questo. Perché chi lo chiama utero in affitto davvero riduce le donne a un corpo muto, come faceva Aristotele: le donne sono come un uomo sterile; il maschio apporta la forma e le donne sono solo contenitore, corpo e materia.

Se noi avessimo avuto lo spazio politico per fare una discussione vera, penso che avremmo dovuto ragionare, nelle differenze che esistono, sul fatto che la maternità surrogata, intesa sempre come sfruttamento delle capacità procreative delle donne, quando è sfruttamento, è una condotta grave.

Se, però, questo diventa un divieto assoluto, fino a criminalizzare la consapevole e libera scelta della gravidanza in solidarietà, questo appunto mette in discussione la costruzione dell'autodeterminazione sessuale e riproduttiva delle donne.

È un tema aperto, complicato e difficile, su cui ci sono opinioni diverse, ma è di questo che si deve discutere, se si vuole davvero fare i conti con la libertà delle donne. Ma questa discussione non si può aprire. Qui c'è solo un'ideologia piantata sulla vita delle persone. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mennuni. Ne ha facoltà.

MENNUNI *(FdI)*. Signor Presidente, in punto di diritto, noi che cosa stiamo facendo con questo provvedimento? Stiamo estendendo la punibilità di un reato e la stiamo estendendo anche all'estero per i cittadini italiani. Abbiamo visto che la legge vigente ha una grande efficacia in Italia, ma vogliamo sradicare il fenomeno del turismo procreativo. *(Applausi)*.

Sempre in punto di diritto, ho sentito molti interventi che richiamavano sentenze della Corte costituzionale. Non so quali sentenza abbiate letto voi, ma c'è una frase di una delle sentenze, la n. 272 del 2017, che descrive la maternità surrogata e dice che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane». *(Applausi)*.

Come vede, senatrice D'Elia, non lo diciamo noi, lo dice quella suprema Corte che voi avete sbandierato più volte durante i precedenti interventi. Noi siamo felici oggi di votare a favore di questo disegno di legge, perché innanzitutto riteniamo che sia una norma che vuole proteggere il bambino.

Prima ascoltavo l'intervento della senatrice che diceva che lei ha vissuto lo stigma sociale, in quanto bambina figlia di genitori separati; ma un diritto non glielo ha tolto nessuno e quel diritto era di avere la mamma, di avere il papà. *(Applausi)*.

Io adesso vorrei analizzare bene questo fenomeno, perché io sono stanca di sentir dire a noi che non vogliamo proteggere il bambino. *(Applausi)*. Se c'è un genitore biologico, quel genitore biologico può trascrivere all'anagrafe quel bimbo, che avrà la sua carta di identità, che avrà il suo codice fiscale, che sarà uguale a tutti gli altri bambini italiani. *(Applausi)*.

Basta con questa retorica, falsa, opportunista! *(Applausi)*.

Invece andiamo a guardare che cosa tutela veramente il bambino. Il bambino è un oggetto di diritti? È un oggetto di diritti altrui, che può essere acquistato, venduto, prodotto, come un prodotto su Internet che si ordina e magari si decide che lo si vuole biondo con gli occhi azzurri? *(Applausi)*. O è un essere umano, o è quello che noi crediamo che sia - ed è il principio a fondamento di questa norma - ossia un soggetto di diritti. Quel nascituro è un soggetto di diritti. Allora siete voi che infierite sul soggetto più debole di questa storia, che è quel nascituro, che crescerà nel ventre, ma di chi? Di una madre, la madre con cui si crea quel rapporto preziosissimo, unico, che sentirà battere il suo cuore, che sentirà i primi scalci di quei piccoli piedini che crescerà nel proprio ventre. Non avrebbe il diritto di sapere, a prescindere dai contratti, chi è quella madre? *(Applausi)*.

C'è un altro motivo per il quale siamo felici di votare questo disegno di legge: perché protegge - questa sì - la dignità della donna. Senatrici, ma come? Anni di battaglie per la valorizzazione della donna che cosa stanno portando? A trasformare quella donna, priva di dignità, a mendicare dei soldi per poter essere ridotta a un forno nel quale si va a mettere una vita per poi togliergliela in cambio di denari? *(Applausi)*.

Questa per voi è la civiltà? Questa è la libertà della scienza di cui altri parlano? Beh, io credo che la libertà finisca dove comincia la libertà altrui, dove comincia la libertà di un nascituro di sapere chi è la sua mamma, chi è il suo papà e di quella donna che non deve vivere lo sfruttamento.

Ho sentito parlare di GPA. Cos'è la GPA? Il Gran Premio d'Argentina? Ma abbiate almeno il coraggio di chiamare le cose con il loro nome: la maternità surrogata, l'utero in affitto. Questo è! Abbiate il coraggio di chiamare le cose con il loro nome. *(Applausi)*.

Per noi la maternità resta unica, insostituibile, quel rapporto preziosissimo e, come molte cose preziose, delicato. Ho ascoltato una volta due padri che mi raccontavano la loro esperienza nell'avere ordinato i loro bambini in America e si lamentavano. Sapete di cosa si lamentavano? Del fatto che fosse costata un pochino troppo quell'operazione. Era costata troppo, perché non avevano previsto che la donna avrebbe dovuto subire un parto cesareo e quel parto cesareo gli era costato di più. Io ho provato tanta pena per quella donna, di cui tutti si disinteressavano, anche del fatto che avesse subito quel parto cesareo.

Credo che invece sarebbe rilevante e importante ricordare quella maternità che, come dicevo, è assolutamente unica e insurrogabile *(Applausi)* ed è il fondamento della nostra civiltà che si perpetua nei secoli dei secoli.

Quando qualcuno ci ha detto da quegli scranni "arrendetevi, voi non potete fermare il vento con le mani", io voglio rispondervi con una frase di un autore che a noi è molto caro (quindi, non sorridete se lo richiamiamo), che è Tolkien, il quale disse: « Non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo; il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare». *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA *(M5S)*. Signor Presidente, onorevoli senatori e senatrici, Governo, mi trovo veramente in imbarazzo ad entrare oggi in questa discussione generale, perché sto assistendo alla fiera dell'ipocrisia, tanto più grave quanto più vergognosa, perché insiste sulla pelle dei bambini e non voglio addentrarmi in tutti gli aspetti giuridici che chi mi ha preceduto ha evidenziato in maniera ineccepibile.

Dal punto di vista del merito giuridico della questione, faccio solo riferimento alla sentenza n. 33 della

Corte costituzionale, che forse è scappata all'attenzione della collega Mennuni che mi ha preceduto, dove c'è un fortissimo richiamo da parte della Corte costituzionale nei confronti del legislatore italiano, perché strumenti come l'adozione in casi particolari sono dei palliativi a cui si fa ricorso perché c'è un vuoto normativo. Qui sarebbe necessario intervenire con un provvedimento che vada a legiferare su una materia su cui il Parlamento italiano, nelle mani di questa maggioranza, sta continuando a lasciare alla giurisprudenza e ai procedimenti la necessità di intervenire; questo perché non si trova l'adeguato soddisfacimento del superiore interesse del minore ad essere riconosciuto nei suoi diritti di figlio. Questo concetto è rafforzato dall'articolo 8 della Carta europea sui diritti umani, in cui vi è la necessità di far assurgere questo legame di filiazione come riconoscimento giuridico dei bimbi, comunque nati.

Tra l'altro, io sono Vice Presidente nella Commissione politiche europee e purtroppo ho già assistito a questa sfilata di ipocrisia da parte di diversi esponenti della maggioranza, che in occasione della sottoposizione alla nostra Commissione della proposta di Regolamento europeo sul certificato di filiazione sono venuti esattamente a ripetere questa manfrina. Purtroppo, l'ideologicità di questo provvedimento sta tutto nell'azione continua di questo Governo, che non si smentisce mai, signora Presidente, perché lo stesso legiferare su un reato che già è previsto come tale nel nostro ordinamento, al semplice scopo di piantare la bandierina dell'universalità di questo reato, fa il paio con i provvedimenti che questa maggioranza ha ritenuto di dover assumere, per esempio, in tema di sanità. In tale settore invece di assumere medici e rafforzare il sistema sanitario si è fatto il decreto liste d'attesa, che non ha risolto minimamente il problema delle liste d'attesa e che è pura propaganda elettorale; ad oggi, infatti, come ha evidenziato Gimbe in un recente rapporto, 4,5 milioni di cittadini italiani che rinunciano a curarsi. E siccome tutto si tiene nella narrazione di questo Governo, la maggioranza, invece di intervenire rispondendo alle esigenze vere dei cittadini che hanno bisogno di un salario minimo, perché sotto i 9 euro l'ora è sfruttamento e non è lavoro, si inventa una legge delega al Governo con cui mette in lista d'attesa le esigenze di 3,5 milioni di lavoratori italiani che purtroppo non riescono a mettere insieme il pranzo con la cena.

Non posso inoltre non ricordare il tripudio di demagogia e di propaganda che riguarda il problema della perdita del potere d'acquisto dei salari italiani e delle famiglie italiane che vanno al supermercato e non riescono a riempire il carrello della spesa. Qui abbiamo avuto un tripudio: il carrello tricolore, il *bonus* befana, il *bonus* Natale. Vi do un'idea per il prossimo *bonus*: chiamatelo direttamente "*bonus* pesce d'aprile", perché la sostanza reale di questi provvedimenti è la presa in giro delle reali esigenze dei cittadini. *(Applausi)*.

Non ruberò altro tempo, perché la maggioranza, da questo punto di vista, di fronte alla realtà si volta dall'altra parte, come insegna a fare loro la Presidente del Consiglio, che si lava le mani su questioni sicuramente di impatto non solo nazionale, ma anche internazionale, come abbiamo avuto modo di ricordare ieri, per esempio, per quanto riguarda la situazione dei conflitti esteri. Ebbene io, di fronte alla realtà di questa maggioranza, che ipocritamente parla di piedini che scalciano nella pancia della mamma, come ha appena finito di fare la collega Mennuni, mi chiedo: come mai, quando Giorgia Meloni è stata invitata da Elon Musk a ritirare il premio in America, non si è rivoltata e indignata verso di lui dicendogli "delinquente reo confesso che non sei altro, il tuo premio tienitelo insieme a quelle due gravidanze di maternità surrogata che oggi ti fanno padre"? E ancora: "Invece di ringraziarti, ringrazia me perché non sei italiano, perché a breve in Italia saresti perseguito penalmente". *(Applausi)*.

Mi permetto di dare un suggerimento al senatore Romeo, per suo tramite, presidente Centinaio, visto che avrà facilità di portargli questo mio suggerimento. Laddove l'anno prossimo l'ambito premio di Elon Musk dovesse essere conferito al senatore Romeo, anche lui potrebbe rifiutare indignato l'invito del ricco contento che ha pagato una donna per diventare padre.

PRESIDENTE. Senatrice Bevilacqua, riferirò al presidente Romeo.

È iscritta a parlare la senatrice Lorenzin. Ne ha facoltà.

LORENZIN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, senatori colleghi, direi che la prima cosa che bisognerebbe richiedere a tutti noi, quando si affrontano questi temi, è una cifra maggiore di umanità. Questo perché

è veramente difficile affrontare questioni che riguardano la sofferenza delle persone, da tutti i lati: da quello di chi vuole essere genitore ma non riesce a diventarlo; da quello di chi decide o in modo più o meno libero - poi entrerò su questo tema della libertà - di essere una madre gestante. Secondo me, non è una scelta così semplice come può sembrare. C'è poi il tema dei bambini e dei bambini non riconosciuti. Credo che l'umanità servirebbe a tutti per ricalibrare i nostri interventi e cercare di dare un contributo del Parlamento più alto rispetto a questi temi. Ciò poi ci aiuterà nel futuro ad affrontare quello che non abbiamo fatto oggi, cioè i nodi reali e concreti di quello che accade attorno al variegato ed estremamente eterogeneo mondo delle gravidanze e del desiderio di genitorialità.

Vorrei sgomberare subito il campo da un equivoco evidente, da questo dibattito così aspro, soprattutto nella fase delle pregiudiziali, che ha portato, per volontà della maggioranza a mio parere, a essere questa una discussione estremamente divisiva e ideologica, al punto tale che, rispetto a questo provvedimento di Fratelli d'Italia, se una persona come me, ad esempio, ritiene un obbrobrio giuridico l'istituzione di un reato universale di questo tipo, debba essere favorevole alla GPA o alla maternità surrogata (chiamatela come volete). Credo che questo sia un grandissimo errore, perché istituisce un paradosso molto pericoloso e fa di questa una vicenda ideologica, dove tutto viene tagliato a metà in modo netto, quando di cose nette qui ce ne sono sempre di meno.

È un paradosso che però è facile per la propaganda politica, che ha voluto sventolare con questo provvedimento una bandiera ideologica, che nulla fa sulle questioni, ancora tutte aperte, del mercato globale costruito intorno a un desiderio sempre più forte di genitorialità. Non fa nulla di ciò che poteva essere fatto sul piano giuridico per quanto riguarda il supremo interesse dei bambini (lo diremo dopo) e non fa nulla sul piano sociale su un tema apertissimo in Italia, come quello delle adozioni, estremamente scomodo; questa è una strada quasi impossibile per gli eterosessuali nel nostro Paese e totalmente impossibile per le coppie omosessuali o per i *single*. Argomento scomodo, che continuiamo a non affrontare e che fa parte del tema del desiderio della genitorialità.

Poi c'è il tema sanitario della preservazione della fertilità nel nostro Paese, che è una questione emergente e urgente dal punto di vista sanitario. A sette anni dall'approvazione della norma che ha portato il mio nome, che ha inserito tra i livelli essenziali di assistenza la procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, noi stiamo aspettando ancora il 2025 per avere una tariffa che renda gratuito l'accesso alla PMA nel Servizio sanitario nazionale. Sapete questo cosa significa? Significa che per legge si avrebbe accesso a sei inseminazioni in modo gratuito nel Sistema sanitario nazionale (parlo di Sistema, perché è sia nel pubblico che nel convenzionato), ma il costo oggi per queste sei inseminazioni nel privato si aggira intorno ai 40.000 euro; più o meno quanto costa una maternità surrogata in Ucraina *no limits*, cioè con accesso illimitato a inseminazioni e con un sistema molto lontano dai nostri occhi sulla preservazione della salute della donna.

Capite quindi che c'è, a mio parere, un'ipocrisia di fondo perché laddove potremmo agire veramente sugli strumenti a nostra disposizione già presenti nell'ordinamento nazionale o innovando quello che c'è per facilitare la genitorialità di chi oggi vuole essere genitore, non lo facciamo. Facciamo invece una norma penale restrittiva e molto punitiva, come questa, totalmente inutile tra l'altro (poi vi diremo anche per quale motivo), e di fatto non facciamo nulla per scoraggiare un mercato che oggi costa quanto andare a fare un ciclo di procreazione medicalmente assistita in una struttura privata in una qualsiasi città della nostra Nazione (senza ovviamente avere un'assicurazione di risultato).

Inoltre non si fa nulla sull'applicazione della legge così com'è oggi, anche nella parte più facile, cioè la punibilità della promozione del commercio. Se navigate su Internet, troverete pubblicità, promozione e commercio di tutto, dai gameti alla GPA, con tanto di contratti di logistica. Mi chiedo come mai, almeno dall'inizio di questo *iter* parlamentare, questa maggioranza parlamentare e governativa, che ha così a cuore questo tema, non abbia perseguito attivamente l'esercizio della pubblicità e del commercio di queste pratiche, così come previsto dalla legge, o almeno non abbia oscurato quei siti. Se oggi, in questo momento, andate a digitare come si fa la GPA, trovate tutto, in italiano, da strutture italianissime, quindi *contra legem*.

Per sgomberare il campo da dubbi o equivoci, vorrei sottolineare che ero e resto profondamente contraria all'uso della maternità surrogata, che ritengo l'ultima delle forme assunte nella lunga storia di

sfruttamento della donna, privata della propria libertà di scelta e ridotta a fattrice da un meccanismo mercantilistico legato a logiche di consumo e all'estremizzazione di una cultura neoliberista. In base a tali logiche e cultura tutto può essere oggetto di scambio e consentito grazie a un contesto sempre più diffuso che tende a sdoganare pratiche lesive della dignità personale, facendole passare per una libera scelta o addirittura, in alcuni casi, per un dono. Sulla maternità surrogata altruistica, su cui molto c'è da riflettere, io stessa ho dei dubbi. Andando però a vedere i siti dove si commercializza, ci si rende conto che la maternità surrogata altruistica, se esiste veramente, esiste solo in due Paesi, in Portogallo e in Canada. In tutti gli altri luoghi, anche in Grecia, dove è proibito accedere alla maternità surrogata non altruistica, il listino prezzi è di circa 81.000 euro. Questo è l'ambito, il contesto reale, non ipotetico o teorico, nel quale noi ci stiamo muovendo.

Il mio, ovviamente, è un punto di vista personale. Io non parlo a nome del Partito Democratico, ma esprimo la mia posizione su un tema delicatissimo e relativamente nuovo nel dibattito politico e lo faccio da un punto di vista laico e femminile e, se mi permettete - spero che nessuno si offenda - femminista, almeno per come il concetto è stato insegnato nella mia famiglia, da mia madre e dalle mie zie attiviste femministe.

Ci sono posizioni molto diverse in quest'Aula, sotto certi aspetti anche inconciliabili, trasversali negli schieramenti e anche tra chi ha posizioni comuni su alcuni aspetti, ne troviamo altri in cui la pensiamo diversamente. E non può essere che così, viste la delicatezza del tema e la difficoltà a parlarne in modo sereno e pacato.

Invito chi usualmente è meno interessato alla questione a fare semplicemente quello che ho fatto io ieri sera: una semplice ricerca con lo *smartphone*, digitando "come faccio GPA in Europa". Subito compaiono siti delle maggiori agenzie internazionali in italiano con prezzario, assistenza legale, assistenza sanitaria, differenti tipologie contrattuali e soluzioni per tutti i gusti. Emerge chiaramente che il mercato è differente tra Europa, USA e Asia, differente per eterosessuali e omosessuali, e vorrei dire che la maggioranza delle coppie, il 90 per cento di esse, è eterosessuale; sono coppie eterosessuali molto benestanti che accedono a un servizio essendo spesso fuori dall'età in cui nei loro Paesi è consentito accedere alla procreazione medicalmente assistita eterologa, e cioè dopo i quarantasei anni o i quarantotto anni di età.

C'è poi lo strano caso della Grecia di cui vi ho già parlato. I luoghi più gettonati sono quelli dove fai quello che vuoi e la gestante è di fatto privata di qualsiasi libertà una volta firmato il contratto; la questione centrale di chi sostiene la pretesa di poter disporre di un altro essere umano. Una donna e un neonato non possono essere oggetto di una rivendicazione contrattuale che disciplina tutti gli aspetti della vita di quella persona, in barba ai principi costituzionali o alla Carta dei diritti dell'uomo: la sua salute, la sua integrità psicofisica, compreso l'aborto, l'abbandono del bambino, se non perfetto o se nel frattempo i genitori decidono di non volerlo più. La cosa che fa più impressione è che la madre gestante non può cambiare idea, non è più padrona del proprio corpo in virtù di un contratto. L'essere madre non è più una scelta della donna. Sono secoli che discutiamo di cosa sia la libertà e solo da poco lo facciamo in merito alle donne e da pochissimo sul rapporto tra maternità e libertà. E per un estremo paradosso questa oggi viene confusa ad arte con la disponibilità, come se disponibilità a fare qualcosa e libertà coincidessero ontologicamente, quando in tutte le nostre azioni cerchiamo di capire come e quando la libertà sia condizionata da fattori esterni, come ambiente, istruzione e povertà, e come questa sia compressa o ampliata da questi fattori. E quindi è libertà quella in cui il nostro corpo e la capacità procreativa diventano oggetto di uno scambio commerciale?

Personalmente mi sono scandalizzata per le donne asiatiche relegate nei villaggi più poveri, trasformati, nel decennio scorso, in *factory*. Ma oggi sono molto preoccupata per quello che avviene in Ucraina, dove donne che sono libere scelgono liberamente di sottoporsi alla gestazione, perché questo diventa l'unico modo per sostenere la loro famiglia dal punto di vista economico.

A questo punto, quindi, dico che abbiamo tanto parlato di libertà, ma c'è libertà e libertà e sicuramente la libertà di chi è povero, di chi non è istruito e di chi non è libero è diversa da altre. Tuttavia, proprio perché sono profondamente contraria alla maternità surrogata, vi dico che questa vostra norma ci ha divisi, non ha portato le soluzioni che volevamo. Ma, anche dal punto di vista giuridico, è soltanto un

manifesto e lo ha affermato in modo molto chiaro il capogruppo Romeo, dicendo che anche se non funziona, anche se non è costituzionale, serve a dare un segnale. Ma che segnale si dà? Gli unici che pagheranno uno scotto a questa norma sono i bambini, a cui direte che sono frutto di un reato... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

PRESIDENTE. La prego di concludere. Le ho già dato tre minuti in più.

LORENZIN *(PD-IDP)*. La Corte costituzionale la ascoltiamo quando e come ci pare. La Corte costituzionale ha tracciato chiaramente il quadro, indicando che si devono contemperare due diritti che a loro volta devono stare in piedi: da una parte, non bisogna sdoganare la pratica della gestazione per altri rendendola di facile attuazione; ma, dall'altra, c'è lo strumento dell'adozione e le adozioni speciali, come sono fatte oggi in Italia, non sono più compatibili con il ruolo di genitorialità. È lì, allora, che bisognava incidere e questa è l'altra occasione persa, quella di costruire un quadro giuridico certo per i bambini che tenesse conto - come anche la Carta costituzionale ci dice - dell'affetto, del quadro famigliare, dei principi di filiazione, del benessere supremo del bambino.

Signori, non abbiamo affrontato il tema della procreazione medicalmente assistita, non si è affrontato il tema dal punto di vista sociale, non si è ragionato su una norma per le adozioni, di cui l'Italia… *(Il microfono si disattiva automaticamente). (Applausi)*.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma devo toglierle la parola, senatrice. Siamo a quattordici minuti. Le lascerei il tempo per l'ultima battuta, ma doveva essere l'ultima anche un minuto fa.

È iscritto a parlare il senatore Russo. Ne ha facoltà.

RUSSO *(FdI)*. Signor Presidente, colleghi, ho cercato di seguire con attenzione il dibattito abbastanza animato che si è svolto a partire dalle questioni pregiudiziali e ho apprezzato i toni di quei pochissimi esponenti dell'opposizione che hanno cercato magari di ragionare sul merito di questa legge, e non semplicemente di trincerarsi dietro le solite accuse di oscurantismo, di ritorno al Medioevo, di totalitarismo, cioè tutto quell'armamentario che quotidianamente da due anni viene rivolto contro questa maggioranza e a cui siamo abituati.

Si tratta, peraltro, di un disegno di legge che non è governativo, ma che è di iniziativa parlamentare (a prima firma della collega Varchi, già approvato alla Camera dei deputati), che fa parte integrante di quanto da noi annunciato in campagna elettorale - quindi siamo stati votati come coalizione anche per portare avanti l'introduzione di questo reato - e che va a integrare una legge come la n. 40 del 2004, che già stabiliva la punibilità per il reato della pratica di utero in affitto in Italia e la estende ai cittadini che lo fanno all'estero.

Non è una legge contro qualcuno: è una legge in difesa di qualcuno. È una legge, innanzitutto, in difesa dei minori, dei bambini - checché se ne sia detto in quest'Aula - perché difende il loro diritto sacrosanto, il loro diritto naturale, ontologico di avere un padre e una madre, di avere la possibilità di difendere quel legame, che non è solo biologico ma è anche emotivo, con la madre che gli ha dato la vita. *(Applausi)*. Quel minore non può essere oggetto di scambio, ma soprattutto non può essere oggetto di mercato.

È stata richiamata la possibilità della gestazione solidaristica, ma sono casi molto minoritari e comunque eventualmente da approfondire. Di sicuro, in questo momento è un affare di decine di miliardi di dollari nel mondo. Di sicuro è una pratica oggettivamente disumanizzante - come alcune colleghe hanno detto con dovizia di particolari - ed è una pratica rispetto alla quale noi, con questa norma, non diamo un segnale, ma costituiamo un tassello importante nel nostro diritto non accettando ciò che viene commesso all'estero come un reato da noi concepibile.

Io ricordo a me stesso che il mondo è vario. Ci sono - credo - 170 Paesi nel mondo, ci sono una serie di pratiche per noi assolutamente illecite, non legittimate, illegali: ci sono Paesi che siedono all'ONU dove ancora si ancora praticano le punizioni corporali in campo penale; ci sono Paesi nel mondo che siedono nell'ONU che discriminano per legge gli omosessuali; ci sono Paesi del mondo che applicano la *sharia,* o comunque le leggi di diritto religioso, nell'ambito del diritto dello Stato. Tutto questo in Italia non accade, non lo ammettiamo. Personalmente, sono tra coloro i quali, per esempio, sono contro la pena di morte, che è legittima e lecita in Paesi anche importanti, come nei famosi Stati Uniti, dove la pratica dell'utero in affitto è ammessa. Ciò non significa che l'Italia non possa evidentemente normare

su questa materia.

Peraltro - come ha richiamato prima il capogruppo Romeo - in una serie di atti dell'Unione europea e in una serie di pronunciamenti che non appartengono solo al mondo retrogrado e al pensiero conservatore, ma all'autorevole mondo progressista e femminista, questa pratica viene considerata oggettivamente disumanizzante.

Noi non vogliamo contrastare il diritto ad avere figli, ma vogliamo dire che il diritto del minore è prevalente, il che è una cosa specifica della tradizione culturale italiana, ma soprattutto del diritto italiano. Sappiamo perfettamente che i figli, che fino adesso sono stati frutto di maternità surrogata, non rimangono figli di nessuno: la legge italiana, comunque, li tutela. Togliamo questa narrazione, questa sì demagogica e oggettivamente falsa. Raccontiamo che noi da domani metteremo un ulteriore tassello per contrastare la pratica della schiavitù commerciale, che in molti Paesi è concessa. *(Applausi)*. Diciamo che stiamo compiendo un piccolo atto di civiltà e che lo fa il Parlamento con un proprio atto: non il Governo con un atto d'imperio, ma il Parlamento, che dibatte, discute e va avanti. Certo, ci sono tante norme che dobbiamo approfondire e discutere. Alcuni temi che sono stati sollevati, per esempio, dalla collega Lorenzin sono sicuramente meritevoli di attenzione, ma intanto noi abbiamo affrontato questo tema urgente; siamo al secondo anno della legislatura, questo disegno di legge è stato approvato - credo - sei o sette mesi fa alla Camera dei deputati e, quindi, abbiamo mantenuto i tempi parlamentari; il dibattito è stato portato avanti, sono state svolte audizioni, c'è stato un lavoro importante delle Commissioni, per cui il testo ha compiuto un suo percorso e qua trova il suo momento finale.

Vorrei citare non un pensatore cattolico, conservatore o di destra, ma un autorevole esponente del mondo femminista. Sylviane Agacinski, accademica di Francia, femminista e filosofo, dice che abbiamo a che fare non con gesti individuali motivati dall'altruismo, ma con un mercato procreativo globalizzato nel quale i ventri sono affittati. È stupefacente e contrario ai diritti della persona e al rispetto del suo corpo il fatto che si osi trattare una donna come un mezzo di produzione di bambini. Per di più, l'uso delle donne come madri surrogate poggia su condizioni economiche sempre più diseguali. I clienti, che appartengono alle classi sociali più agiate e ai Paesi più ricchi, comprano i servizi dalle popolazioni più povere sul mercato neocolonialista. Questo non l'ha detto un pericolosissimo esponente del pensiero della destra retrograda, oscurantista, cattolica. C'è tanta gente che ha a cuore realmente quel in cui crede, ossia i diritti delle donne, che viene dalle battaglie femministe e che queste cose le ha scritte. Sono state richiamate prima delle prese di posizione importanti anche di associazioni femministe. Su questo tema mi sembra che una norma semplice, chiara e precisa dal punto di vista legislativo sia intervenuta con chirurgica efficienza a porre un argine importante a delle pratiche che oggettivamente stanno debordando. Veniva richiamata prima - e sono d'accordo che andrà affrontata in ulteriori provvedimenti - la pubblicità incredibile che c'è di questo mercato.

Questo Governo e questa maggioranza hanno cercato e cercano costantemente con umiltà, ma anche con determinazione, di impostare l'azione di governo a favore delle famiglie, della natalità e dei minori non per un motivo semplicemente ideologico, ma perché vogliono realmente tutelare un tessuto importante quale quello della nostra comunità nazionale, mantenendosi in una cornice di assoluta legalità. Noi siamo qua non per fare una battaglia ideologica *sic et simpliciter* tra destra e sinistra, tra conservatori e progressisti, e dovremmo anche discutere di quali progressisti. Siamo qua per difendere il diritto delle madri a non essere pecore da gregge e il diritto dei bambini di non essere agnellini da commerciare. Questo noi stiamo facendo oggi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pirro. Ne ha facoltà.

PIRRO *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei fugare ogni dubbio sul fatto che noi siamo contrari allo sfruttamento commerciale del corpo delle donne *(Applausi)*. Allo stesso modo, siamo contrari alla vendita degli organi. È lo stesso concetto.

C'è una parola che dal vocabolario di tutti i membri di questa maggioranza sembra essere improvvisamente scomparsa. La parola solidarietà, in tutte le sue declinazioni, trasformazioni in aggettivi, avverbi e tutto quello che volete e che ci consente la grammatica italiana, è scomparsa dai

vostri dizionari. Eppure, è uno dei concetti base su cui si fonda la nostra Costituzione.

Non vogliamo che nessuna donna sia costretta, per ragioni di sudditanza psicologica, morale ed economica, a vendersi e a dover subire una gravidanza non voluta. Esiste però tutto un ventaglio di emozioni, possibilità e disponibilità che va al di là delle pratiche commerciali.

Come ho già avuto modo di dire in quest'Aula, credo che questo tema possa essere facilmente affiancato e sovrapposto a quanto avviene nell'ambito della donazione di organi. Anche lì c'è sfruttamento della povertà e delle condizioni di fragilità. E, quindi, ci sono delle regole ben chiare, nei Paesi che si ritengono più sviluppati e più democratici, che stabiliscono quali siano le regole per una donazione solidale, sicura e senza pagamenti commerciali, senza violenze e senza sopraffazione.

Non capisco per quale motivo non si possa affrontare il discorso della gestazione per altri con la stessa laicità, in uno Stato laico, disciplinandola in maniera solidaristica. Questo non vuol dire costringere una donna che non voglia sottostare a una pratica di questo genere a farlo. Però, nel modo in cui agite voi, costringete una donna, che invece vuole sottoporsi a questa pratica, a non farlo. State facendo voi una violenza sul corpo delle donne.

Voglio essere più esplicita. Voi non lo dite chiaramente, ma avete un obiettivo sotteso. Lo lasciate capire in molti dei vostri interventi, magari non in Aula, perché volete ammantarvi di un'aura che poi, in realtà, non avete. L'obiettivo è quello di perseguire la pratica laddove venga svolta all'estero dagli uomini, perché è l'unico modo in cui potete perseguire, in Italia, chi si avvale di questa facoltà all'estero, nei Paesi dove è garantito. Solo in quel caso, infatti, quando arrivano due uomini davanti a un ufficiale di anagrafe per depositare il certificato di nascita di un bambino nato all'estero voi potete essere ragionevolmente sicuri che sia nato per gestazione per altri e, quindi, fate scattare la persecuzione legale. Invece, se davanti all'ufficiale di anagrafe arriva una coppia eterosessuale, su che base scatta il procedimento?

Questo punto non è chiaro e vorrei che lo spiegaste ai cittadini italiani. Oltretutto, dovreste anche spiegare che, nel 90 per cento dei casi in cui si ricorre a gestazione per altri, a ricorrervi sono coppie eterosessuali. Questo perché esistono difficoltà nella procreazione all'interno delle coppie eterosessuali: udite, udite! Che notizia! Sembra che nessuno se ne sia accorto. Di sicuro non ve ne accorgete voi, che non fate altro che parlare di denatalità, supporto alla famiglia, sostegno alla maternità.

Quelli contrari ai bonus nella legge di bilancio che state per varare hanno tirato fuori una cosa di berlusconiana memoria, il bonus ai nuovi nati: quanto siete originali! Eppure, a quelle donne che, per una ragione fisiologica, che è la sindrome di Rokitansky, non possono autonomamente portare avanti una gravidanza, anche se hanno le ovaie, ma possono mettere a disposizione i loro ovociti, il loro patrimonio genetico per avere un figlio, che sia anche biologicamente loro, questa cosa la vietate,

Quelle donne le discriminate. Quindi, che maternità volete salvaguardare? Come la volete fare la lotta alla denatalità, se, in ogni cosa che fate avete un atteggiamento discriminatorio nei confronti delle donne? Le discriminate quando aumentate l'IVA sui prodotti dell'igiene intima femminile. Le discriminate quando aumentate l'IVA sui prodotti per la prima infanzia. Seggiolini auto, pannolini, latte in polvere: per tutti questi prodotti le donne italiane devono pagare di più. Però, a parole siete a favore dell'aumento della natalità.

Aumentate l'assegno unico: adesso, forse, riusciamo a toglierlo dal calcolo dell'ISEE. Dico forse, perché non è ben chiaro come lo vogliate fare. È più di un anno che annunciate questa misura e ancora non è entrata in vigore. Quindi, siete malati di "annuncite" di sicuro. Poi, nella pratica, vi dimenticate i decreti attuativi. Vi dimenticate di mettere le gambe alle norme che proclamate ai quattro venti.

In quest'Aula abbiamo sentito anche dire che noi siamo a favore del commercio di bambini. Ecco, se si potesse querelare per calunnia un parlamentare, cosa che sapete benissimo nei fatti non si può fare, noi quereleremmo il senatore Malan per queste affermazioni fatte in quest'Aula. Noi non vogliamo commercializzare in nessun caso i bambini. Siete voi che fate propaganda sulla pelle dei bambini. Se non fosse così, non vi opporreste alle adozioni delle coppie omosessuali. Se non foste discriminatori, razzisti, omofobi - e chi più ne ha più ne metta - nei confronti delle coppie omosessuali, allora li avreste approvati gli emendamenti che sono stati depositati a questo disegno di legge per favorire

l'adozione per casi speciali. *(Applausi)*. E invece no, per la vostra furia oscurantista di persecuzione di chi è diverso da voi e la pensa diversamente da voi, voi i bambini non li tutelate. O meglio, li volete tutelare prima che nascano e prima che siano effettivamente dei bambini, quando magari sono ancora un ammasso di cellule nel grembo di una donna; ma poi, una volta che sono nati, li discriminate e non consentite che vengano iscritti all'anagrafe come figli dei genitori che li hanno voluti *(Applausi)* - sì intensamente - e li vogliono crescere con amore.

Siete profondamente ipocriti in tutti i provvedimenti che varate. Si vede una ipocrisia sottesa, un finto buonismo che emanate da tutti i pori. Lo dimostrano le dichiarazioni fatte in quest'Aula: un collega di Fratelli d'Italia - adesso non ricordo chi fosse - ha detto che tra madre e figlio durante la gestazione si instaura un legame profondo e indissolubile. Questo è vero, credo, nella maggioranza dei casi per fortuna, ma non in tutti. Non è assolutamente così sempre: ci sono donne che deliberatamente decidono, dopo aver portato avanti una gravidanza, di lasciare il bambino che è nato in ospedale, non riconoscendolo. Se voi foste coerenti con le parole che avete appena pronunciato, porterete avanti il disegno di legge, depositato alla Camera, sul diritto alle origini dei bambini che poi vengono dati in adozione, non riconosciuti alla nascita, perché oggi quei bambini devono aspettare cent'anni dalla nascita per sapere quali sono le loro origini e da dove arrivano.

Allora, basta: squarciamo questo velo di ipocrisia. Se volete davvero salvaguardare i bambini, fate finalmente qualcosa di serio in questo caso. Altrimenti tutto quello che state facendo in quest'Aula con questo ed altri provvedimenti sono solo propaganda e menzogne. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, durante la discussione generale questo provvedimento, ho sentito molti appelli alla pacatezza, al ragionamento, alla civiltà dello scambio. Queste sono buone regole del dibattito parlamentare.

Però, mi perdoni, Presidente: quando si discute di temi etici è giusto essere pacati ed equilibrati; quando c'è invece un attentato alla libertà delle persone; quando si utilizza il diritto penale come una clava; quando si varano norme che sono scritte per essere discriminatorie, perché il portato di questa legge vuole dare un messaggio di discriminazione al Paese e vuole vittimizzare una parte del Paese, che ci si scaldi è del tutto normale, che la passione politica prevalga è del tutto normale. Quindi, io rivendico il calore del mio intervento in sede di dichiarazione sulla questione pregiudiziale di incostituzionalità, perché penso che la manovra astringente delle libertà personali che sta facendo questo Governo richiede di essere manifestata in quest'Aula con tutta la passione e il calore che sono necessarie. L'uso di questo diritto penale deve finire qui: non è più tollerabile. Io questo lo dico e lo ripeto.

Dopodiché, dobbiamo anche demistificare e chiarire questo dibattito. La destra sta cercando di portare qui dentro un dibattito sulla GPA, sulla gestazione per altri. Noi non ci stiamo occupando di questo. Va detto chiaramente che la gestazione per altri in Italia è vietata: punto e basta. È vietata dalla legge n. 40, tant'è che non era necessario in alcun modo fare una nuova legge, perché il punto è che il dibattito sulla GPA in questo momento non è aperto. Ci sono persone favorevoli e persone contrarie.

Le dico subito che intervengo in discussione generale e non in dichiarazione di voto, per avere la libertà di dire quello che penso, perché so che nel mio Gruppo ci sono sensibilità diverse. Dunque, non farò la dichiarazione di voto perché intendo intervenire in discussione generale con la massima delle libertà. E allora, con la massima delle libertà, dico che questa norma, e in genere il pensiero politico che c'è dietro la legge che stiamo approvando, sono negativi per i bambini, per le donne e per una particolare minoranza di questo Paese, che sono gli omosessuali maschi. È negativo per questa triade.

Si attaccano i bambini: questo è chiarissimo. C'è un pensiero politico che va al di là di questa norma, perché in questo Paese alcuni sono bambini a diritti diminuiti. Quando il Ministero dell'interno, attraverso un prefetto, fa una circolare ai sindaci per dire di non trascrivere degli atti di nascita, crea dei bambini a diritti diminuiti. Signor Presidente, io me ne vergogno *(Applausi)*. Mi vergogno di vivere in un Paese dove ci sono bambini ai quali lo Stato nega la genitorialità. Avere due genitori è un punto di forza per il bambino; avere due eredità, avere due persone che ti vengono a prendere a casa, avere quattro nonni è forza per il bambino. Ma la Repubblica italiana - ripeto, la Repubblica italiana -

dice a quel bambino e al Paese: tu meno. Questo è ciò che viene fuori dal disegno di legge in discussione, e non soltanto da esso.

C'è un tema sulle donne. Signor Presidente, la mia opinione personale - come ho detto, intervengo in discussione generale per questo - è che il dibattito sulla GPA nasconda molte altre cose. Nasconde il fatto che lo Stato vuol dire alle donne cosa possono e non possono fare del proprio corpo: questo è il pensiero. Ci fosse anche una donna, una e una soltanto, che decidesse liberamente di dire a un'amica o una sorella «avrò questo bambino per te», c'è lo Stato che le dirà: «guarda, ragazza, tu non capisci abbastanza, tu non sei abbastanza libera. Te lo dico io. La dignità del tuo corpo mi dice che tu non lo puoi fare, anche se lo vuoi». Si introduce sempre questo pericolosissimo e pelosissimo concetto della dignità. Chi la decide la dignità? Quando un malato chiede di accedere al suicidio medicalmente assistito, noi diciamo che siamo per la dignità della vita. Ma la dignità della vita di quel malato la decide quel malato; non la decidiamo né io, né lei, né quest'Assemblea, signor Presidente.

Lo Stato dovrebbe fare una e una sola cosa: determinare che la donna che ha deciso di prestarsi alla GPA lo faccia in modo libero da costrizioni e dal bisogno, che è esattamente quello che c'è scritto nel disegno di legge dell'associazione Coscioni, presentato a mia prima firma, perché io penso che quello che si debba fare non è vietare, bensì regolamentare. Vogliamo evitare gli abusi? Facciamo una legge che dica che si può fare questo, ma quest'altro non si può fare. Tant'è vero, signor Presidente, che in quella legge io scrivo che costringere una donna in qualsiasi modo, anche per ragioni di bisogno economico, va equiparato alla riduzione in schiavitù. L'ipocrisia generale è che noi condanniamo questo reato con un massimo di due anni di reclusione. Allora, se sono due anni, così grave non è: è un reato che si dice semi-bagatellare. La donna che viene costretta va protetta con vent'anni di reclusione, e non due. *(Applausi)*. Ma la donna che decide liberamente non deve mai avere la Repubblica che le dice: «donna, non sei in grado di decidere per te, te lo diciamo noi». Quanti maschi ci sono in quest'Aula? Le leggi le facciamo ancora noi maschietti e andiamo dalle donne a dire cosa possono fare. Io sono un uomo del secolo scorso e sono rimasto a quella bellissima frase, quando le femministe andavano in piazza e dicevano: «L'utero è mio e me lo gestisco io». Ebbene, lasciamo che siano le donne a gestirsi il proprio utero. *(Applausi)*. Se in questo Paese una donna può legittimamente decidere di partorire e abbandonare suo figlio - e immagino e spero che nessuno di voi voglia toglierle questo diritto - una donna ha anche il diritto di decidere di prestarsi per motivi solidaristici, per dare il figlio che ha avuto per motivi nobili. *(Applausi)*.

C'è poi una terza minoranza, quella degli omosessuali maschi. Oggi il senatore Verini ha detto che in questo Parlamento c'è omofobia.

Ma questo Paese è intriso di omofobia, signora Presidente. Non lo dico come un'offesa, lo dico come una constatazione. L'omofobia è l'idiosincrasia per le persone omosessuali. Noi pensiamo ancora che gli omosessuali non siano come gli altri; nel fondo della testa di molti qui dentro c'è che due uomini e due donne non sono in grado di tirar su dei bambini. E la dimostrazione è che questo è l'unico Paese dell'Europa occidentale dove non riusciamo non dico a introdurre il matrimonio egualitario, ma neanche a parlarne. Non si può: tutti contrari. *(Applausi)*. Io ho depositato un disegno di legge e non riesco neanche a farlo calendarizzare, da nessuno. Guardi che in Grecia, dove c'è un Governo di destra, il Governo Mitsotakis, è stato introdotto il matrimonio egualitario. In Italia non si può.

In Italia non si può fare una legge che vieti l'odio omofobico e transfobico, non la si riesce a fare; non si riesce a fare una legge contro l'odio. Ma che comunità nazionale è una comunità nazionale che non riesce a dire che l'odio in questa casa non è ammesso, che l'odio in questo Paese non è il benvenuto? Cari colleghi, tirate fuori il coraggio civile di dire che l'odio in Italia non deve avere spazio; sono trent'anni che ci dividiamo su questo.

Ma io sono fiducioso, sa, signor Presidente, perché penso che alla fine voi oggi approverete questa legge, ma essa sarà destinata alla sconfitta. Sarà sconfitta dai giudici. Mi sono dilungato questa mattina sulle tematiche giuridiche, cosa che non ho voluto toccare adesso. La Corte europea dei diritti dell'uomo butterà subito questa legge nel cestino e lo stesso farà la Corte costituzionale. Lei si immagina un tribunale dei minori in Italia o un tribunale penale che condannerà due persone che hanno avuto un figlio? In che Paese potrebbe mai succedere una cosa del genere? Sarete sconfitti dai

giudici e poi sarete sconfitti dal tempo, perché, che lo vogliate o meno, siamo nel 2024 e questo non lo potete fermare in nessun modo, non potete portarci al Medioevo. *(Applausi)*. Non è possibile, perché il progresso umano è una linea che va avanti, anche se magari con delle circonvoluzioni; e andremo avanti nonostante voi.

C'è una terza forza che vi fermerà per sempre, signora Presidente, che è la forza dell'amore, perché quando ci sono persone che decidono di avere un figlio e che magari sono aiutate da una donna che, spinta dalla solidarietà e dall'amore, decide di realizzare quel progetto, quel progetto ha una forza che spiana le montagne. Per cui, se pensate di riuscire a sconfiggere l'amore, sappiate che siete destinati a perdere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 15.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,57, è ripresa alle ore 15,06)*.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,06)**

È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO *(Misto-Az-RE)*. Signora Presidente, intervengo per dichiarare la nostra contrarietà all'introduzione del reato universale sulla maternità surrogata. L'idea stessa di introdurre un reato universale, ovvero perseguibile nei confronti di un cittadino italiano anche all'estero, anche in quei Paesi in cui questa condotta è legale, è un'aberrazione giuridica che credo verrà dichiarata incostituzionale dalla Consulta e credo che sarà censurata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per violazione del diritto dell'Unione europea. L'idea di reato universale dovrebbe essere utilizzata in casi straordinari, serve per punire i criminali di guerra, non chi diventa genitore. Ma anche nel merito del provvedimento voglio manifestare la mia personale contrarietà. Ritengo che sia assolutamente doverosa e necessaria una forma di regolamentazione che tuteli la dignità delle donne contro la mercificazione del corpo per fini riproduttivi, contro il turismo procreativo, contro l'idea che essere genitori sia solo una questione di prezzo o di costo, ma regolamentare è una cosa, criminalizzare il desiderio di genitorialità e un'altra. Così facendo, state discriminando e punendo le famiglie LGBTQIA Plus, le famiglie arcobaleno, che sono ricorse a questa pratica. Così facendo, state punendo e discriminando le coppie italiane, le famiglie eterosessuali che non riescono ad avere figli e che devono ricorrere a questa pratica. Ricordatevi che esiste la pratica della gestazione per altri volontaria, quando la donna genera un figlio per consentire ad altri di avere la gioia della genitorialità senza alcuno scambio di denaro.

A proposito di denaro, il senatore Romeo nel suo intervento ha citato spesso l'espressione «ricchi committenti». Quanta ipocrisia, quanto poco coraggio! Perché non dire un nome e un cognome? Quando parlava dei ricchi committenti, probabilmente si riferiva a Elon Musk, che allora, forse, oggi dovrebbe essere considerato un criminale che andrebbe punito in Italia con la reclusione da sei mesi a due anni. Diteglielo questo mentre gli chiedete di investire i soldi nelle infrastrutture digitali in Italia.

State commettendo un errore che tutti come opposizione dovremmo prenderci l'impegno comune di cancellare quando, nella prossima legislatura, andremo al Governo di questo Paese. A quel punto dovremo riparare ad un altro grave errore che avete commesso - e arrivo alla conclusione - quando non avete voluto votare a favore del regolamento europeo per il riconoscimento dei figli fuori dai casi di adozioni speciali. *(Applausi)*. Bisognava tutelare lo *status* giuridico dei minori, per evitare che le colpe dei padri potessero ricadere sui figli, ma non avete voluto il coraggio di approvarlo perché travolti dal furore ideologico proprio contro la gestazione per altri, contro le famiglie omosessuali. Questa è la verità per la quale allora non abbiamo approvato questo regolamento e oggi ci troviamo ad approvare questa norma. Quell'errore di ieri, insieme a questa votazione di oggi, credo che siano - al momento - due delle pagine più tristi e oscurantiste di questa legislatura. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Maiorino. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, io vorrei mantenere un comportamento calmo e pacato, come alcune colleghe e colleghi prima di me hanno tenuto e come i colleghi della maggioranza ci hanno raccomandato. Devo dire che, però, in questo caso potrebbe venirmi anche molto semplice, perché purtroppo le telecamere del Senato non possono inquadrare l'ala della maggioranza, ma vedrebbero che i banchi sono assolutamente vuoti, certificando l'assoluto disinteresse per un tema così cruciale,

che ha un impatto così fondamentale sugli aspetti più profondamente umani dell'esistenza delle persone. *(Applausi)*. D'altra parte, tutto l'*iter* del provvedimento in esame ha dimostrato esattamente lo stesso, dunque forse mi riuscirà di avere un comportamento pacato, perché non c'è la controparte. Eppure è difficile mantenerlo, perché mantenere un comportamento pacato sarebbe come accettare di prendere parte ad una messa in scena; sarebbe accettare di dire che non è vero che c'è quel carico di ipocrisia, di ideologia e di strumentalizzazione intriso profondamente in questa norma. Se io mantenessi un tale atteggiamento, sarebbe ipocrita da parte mia e sarebbe un tradimento del mio mandato, perché è sotto gli occhi di tutti che questa è una norma ipocrita, ideologica e strumentale.

Infatti, c'è un'immagine che continua ad aggrapparsi alla mia mente ed è quella di una signora dai biondi boccoli ed il sorriso estasiato che in quel di Washington riceve un premio. Lei è la nostra Presidente del Consiglio, lui è Elon Musk, che la premia non per i meriti guadagnati per aver difeso gli interessi della sua Nazione, ma per aver saputo difendere gli interessi della propria Nazione, cioè quelli degli Stati Uniti. Accade però che quell'uomo sia anche il padre non di uno, ma di ben due figli ottenuti attraverso la maternità surrogata. Nessuno della maggioranza, nessuno dei compagni di partito di Giorgia Meloni ha avuto un sussulto di coscienza per dirle: attenzione, Giorgia, hai davanti un criminale universale. Come mai vi è mancato questo coraggio? *(Applausi)*.

Non potevate farlo e ve lo dico io il motivo. La distinzione vera che fa questa maggioranza e questo Governo non è neanche tra coppie eterosessuali e omogenitoriali, ma è una distinzione molto più profonda della società, cioè tra chi è ricco, e quindi può permettersi di fare quello che vuole, e i poveracci.

Anzi, addirittura la Prima Ministra va ad inchinarsi di fronte a uomini tanto potenti e ricchi. I poveracci devono invece sottostare alla vostra repressione perché non sono parte di *lobby,* o di potentati e non hanno alcuna voce in capitolo. *(Applausi)*. Questa è la più grande ipocrisia di fondo del provvedimento.

Abbiamo dovuto anche assistere all'intemerata del senatore Romeo in quest'Aula, con un'accorata quanto incredibile difesa delle donne. Ripeto, da parte del senatore Romeo. Donne fragili, vulnerabili e alla mercé della legge del mercato: guarda un po', alla mercé di quella legge che fanno i ricchi. Ma come pensate di essere credibili quando il vostro eroe è Elon Musk? *(Applausi)*.

Come pensate di essere credibili quando, non più tardi della settimana scorsa, avete votato un provvedimento che restringe il limite delle intercettazioni per i magistrati a quarantacinque giorni anche per i reati del codice rosso? E vane sono state le nostre implorazioni di stralciare quantomeno i reati che riguardano la violenza di genere. Ora venite a farci la morale sulla difesa della dignità delle donne, quando non vi siete fatti scrupoli nel mettere a rischio ulteriore le vittime di violenza, pur di perseguire il vostro obiettivo, ossia mettere il bavaglio alla magistratura in modo che non possa interferire nei vostri affari. Non avete credibilità. È per questo che questo dibattito non può essere pacato.

Il senatore Malan, rispondendo a quanto da me affermato, ha ribadito nuovamente che nessuno mette in discussione la legge n. 194. Ma voi pensate davvero di poter mentire così sfacciatamente alle italiane? Penso al fondo dedicato alle associazioni antiabortiste perché possano entrare nei consultori e il punto presente nei vostri programmi politici che prevede l'inserimento della tortura per le donne che scelgono di abortire con l'ascolto del battito del feto. Questo dimostra che a voi mancano i fondamenti del diritto e che non siete credibili quando parlate della difesa della dignità delle donne.

Siete talmente abituati alla menzogna che, alla fine, siete stati persino costretti ad ammettere in quest'Aula che non state istituendo un reato universale. Lo ha chiarito proprio poco fa il senatore Zanettin, smentendo la vostra stessa *leader* e quanto tuttora si legge sul sito del partito Fratelli d'Italia: maternità surrogata, reato universale contro *business* esecrabile. Non avete alcuna credibilità.

Come vi ho già ricordato, i reati riconosciuti come universali sono, ad esempio, i crimini di guerra e il genocidio. Ma voi, con la vostra presidente Meloni, non avete proferito una parola contro il genocidio in atto a Gaza, quello sì, reato universale. *(Applausi)*. Non avete proferito una parola contro il criminale di guerra Netanyahu almeno fintantoché si è limitato, si fa per dire, a sterminare civili inermi, donne e bambini, al punto da astenervi su qualunque risoluzione chiedesse il cessate il fuoco,

salvo quando la sua ira si è poi abbattuta contro le nostre basi.

Volete però bollare come criminali universali due persone che vogliono mettere al mondo un figlio e come frutto di reato quel figlio o quella figlia. Legiferate su persone e storie che neanche conoscete e che, però, non esitate a dipingere come malvage e a mettere alla pubblica gogna.

Avete mai pensato di parlare con quei bambini e quelle bambine? Alcuni di loro sono cresciuti, hanno compiuto diciotto anni. Noi abbiamo avuto la fortuna di poterci parlare. Sapete cosa ha detto Lia, da poco diciottenne? Ha detto che la cosa più brutta, che più l'ha ferita nel profondo, è stata sentirsi dire che lei è un prodotto, una merce. Ed è esattamente quello che state continuando a fare anche oggi in quest'Aula. Sembrate non rendervi conto che queste persone esistono e hanno dei sentimenti, ma voi vi rifiutate anche di parlarci.

Dite di difendere i bambini, ma in Commissione avete avuto il coraggio di presentare un emendamento. Vi è mancato il coraggio di ripresentarlo qui in Aula, ma in Commissione avete presentato un emendamento che recita, testualmente, che i bambini e le bambine nate da maternità surrogata devono essere messi in orfanotrofio e dati in adozione. Ma quale credibilità avete? *(Commenti)*.

Ha poco da ridere, collega. Si vada a leggere l'emendamento della Lega, proprio loro che oggi strillavano in difesa dei bambini. Non siete credibili, perché almeno avreste potuto facilitare le adozioni sia per persone etero che per persone omosessuali. Mi viene in mente l'esperienza di Luca Trapanese. Conoscerete Luca Trapanese e la sua Alba, che dimostra, oltre ogni ragionevole dubbio, come anche un uomo, un uomo *single* e dichiaratamente *gay*, possa essere un ottimo padre.

Signor Presidente, in conclusione devo leggere le parole che due padri hanno scritto per voi, senatrici e senatori. Sono Carlo e Christian, i "Papà per scelta", che vi mandano a dire quanto segue: «Care senatrici, cari senatori, siamo Carlo e Christian, due papà che hanno appena rimboccato le copertine ai propri figli dopo aver letto loro tre favole della buona notte. Se solo li sentiste ridere quando gli raccontiamo la storia di Gino, il pinguino birichino, vi accorgereste che non possono essere il frutto di un reato universale, come vorreste farci credere voi oggi.

Sapete che, prima di addormentarsi, fanno a gara per trovare le somiglianze con i loro due papà? Sapete che di notte, quando fanno un brutto sogno, vengono nel nostro lettone, perché è lì che si sentono al sicuro? Sapete che ogni anno voliamo negli Stati Uniti per passare del tempo insieme alla famiglia della nostra mamma surrogata? Lei si chiama Krista, una donna straordinaria, che ha scelto liberamente di aiutarci a coronare un legittimo desiderio.

Sapete poco di noi, eppure molti di voi oggi sono pronti a relegarci nel girone infernale dei peggiori criminali sulla faccia della terra. Lo stesso girone di quelli che uccidono, spacciano, stuprano, sterminano. I veri criminali universali, mentre noi siamo solo due papà, che ogni giorno cercano di fare del proprio meglio per crescere due brave persone.

Parlate di famiglia tradizionale, senza sapere che anche nella nostra famiglia rispettiamo una tradizione: quella di esserci l'uno per l'altro, sempre. Parlate del diritto di un bambino ad avere un padre e una madre, senza sapere che l'unico diritto che conta davvero è quello di avere due genitori che, come noi, non smetteranno mai di prendersi cura dei propri figli.

Malgrado non sappiate molto di noi e del nostro percorso, siete oggi chiamati a decidere del nostro presente e del nostro futuro. Per questo, senatrici e senatori, vi chiediamo di fermarvi e di stoppare questo mostro giuridico. Fatelo per le nostre famiglie, che oggi rischiate di condannare ad un futuro di odio e pregiudizio. Fatelo per i nostri figli, ai quali rischiate di spegnere quel sorriso capace di illuminare tutti i buchi neri del mondo. E fatelo per tutti quei bambini e bambine che potrebbero nascere da una scelta d'amore. Perché sì, esiste una via corretta alla gestazione per altri, quando è un gesto libero, volontario e consapevole.

Soprattutto, fatelo per voi stessi, perché l'unico vero reato universale di questa proposta di legge è negare la scelta d'amore che ha generato la nostra famiglia». *(Applausi)*.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Ruggero II» di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, che stanno assistendo ai nostri

lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 824 , 163 , 245 e 475 (ore 15,22)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crisanti. Ne ha facoltà.

CRISANTI *(PD-IDP)*. Signora Presidente, colleghi senatori, membri del Governo, grazie per avermi dato l'opportunità di parlare. Io non starò qui a ripetere argomenti che descrivono la mostruosità giuridica di questo provvedimento o a sottolineare come, di fatto, discrimini le coppie omosessuali.

Io voglio qui introdurre una nuova dimensione, di cui finora non ho sentito parlare, cioè la dimensione della malattia. La sterilità, signori, è una malattia. Ci sono donne che nascono senza utero e perfettamente in grado di produrre gameti. Ci sono donne che hanno alterazioni morfologiche dell'utero, che impediscono loro di avere una gravidanza. Ci sono donne che hanno tumori dell'utero, alle quali deve essere asportato. Ci sono donne che vanno incontro a chemioterapia, a terapia radiante. Non si tratta di quattro o cinque casi isolati, ma si tratta di decine di migliaia di persone.

La maggior parte delle persone italiane che ricorrono alla gestazione per altri all'estero rientrano in questa casistica. Noi qui stiamo licenziando un provvedimento che prevede il reato universale per un'opzione terapeutica, perché la GPA, nel caso della sterilità, è un'opzione terapeutica come tutte le altre e vi ricordo che la Costituzione garantisce le cure in caso di malattia.

Quindi, noi qui stiamo creando una situazione per la prima volta in cui un'opzione terapeutica diventa reato universale. Penso che dovremmo riflettere su questa assurdità e forse l'avremmo dovuta anche sottolineare, al momento della discussione sulla legittimità costituzionale del provvedimento. Di fatto, stiamo negando a migliaia di persone un'opportunità terapeutica che la scienza e la tecnologia offrono in questo momento e trasformiamo tutto questo in un reato universale.

Però, attenzione, vediamo un attimo che cos'è poi la GPA in termini tecnico-scientifici. Altro non è che una donazione temporanea di organo reversibile: questo è dal punto di vista tecnico, quindi è molto assimilabile alla donazione di organo, ma con il vantaggio che, nel caso della consapevolezza e della libera scelta, è totalmente reversibile e noi qui ne stiamo facendo un reato universale. Allo stesso tempo, sempre parlando di organi, non definiamo reato universale il traffico di organi, che invece, quello sì, dovrebbe essere un reato universale, perché quello è un reato che colpisce le persone più deboli ed è una piaga dei Paesi sottosviluppati, come l'Africa e l'India.

Dove sta la coerenza di questa maggioranza? Dove sta un provvedimento che definisce reato universale il traffico d'organi? Mostrate la vostra faccia. Voi, di fronte a una vergogna di questo genere, state zitti e punite le donne sterili, garantite dalla Costituzione per la terapia, come dei criminali. Penso che questo è l'argomento su cui tutti noi dobbiamo riflettere e vi ringrazio per il tempo che mi avete concesso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Murelli. Ne ha facoltà.

MURELLI *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, solo la mamma può capire, solo quando cresce dentro di te una creatura puoi parlare e solo quando capisci che dal tuo corpo può nascere una nuova vita, la difendi con i denti e non la tratti come un oggetto. Solo se sei donna e capisci che dal tuo corpo dipende una vita, non la tratti come mercificazione. Solo se sei donna e accetti il tuo corpo, il grande dono che ti è stato dato, accetti tutti i cambiamenti che la maternità comporta. Nei primi tre mesi si affermano mutamenti in modo particolarmente evidente: essere incinta significa mettere il proprio corpo temporaneamente a disposizione del nascituro e i cambiamenti fisici sono tanti e a questi mutamenti il corpo reagisce con sintomi in parte spiacevoli. Questi disturbi legati alla gravidanza danno espressione a un conflitto interiore, perché due esseri convivono in un unico corpo. Ma ci sono donne, donne ricche che non l'accettano, perché il loro corpo cambia.

Che cos'è invece la maternità? La maternità è un servizio alla vita, non deve essere un uso del corpo per benefici economici; non è un semplice compito femminile, ma un atteggiamento che tutti sono chiamati a coltivare, partendo proprio dalla consapevolezza che in fondo ognuno di noi ha bisogno di un grembo materno accogliente che ti faccia sentire amato.

La nascita di un figlio, se ci pensiamo, è una cosa serissima perché riguarda una vita che viene al mondo e tutti noi ne abbiamo la responsabilità. Dal giorno in cui la donna sentirà che diventerà madre

ha inizio un viaggio che non è circoscritto solo al miracolo di dare la vita, ma assume anche un'altra dimensione. La dignità della donna è legata certo alla sua libertà di scegliere, in ragione però del rispetto della sua femminilità, quale dono per lei e per l'intera società. La donna deve sentirsi libera, paritaria, rispettata e tutelata nel vivere questo dono, però spesso la donna è vittima di pretese, di sudditanze passionali che mettono a repentaglio la sua dignità e la sua libertà. Ne sono testimonianza, purtroppo, i numerosi femminicidi.

La maternità non è sempre un percorso rose e fiori, tanto più se per anni un figlio non arriva, o se la madre ha la sventura di perderlo dopo qualche settimana o addirittura in corso di gravidanza.

La maternità è un percorso difficile, in particolare quando la donna deve confrontarsi con il resto del mondo, deve essere giudicata da familiari e marito, che non è in grado di condividere la totalità delle emozioni. Una coppia che non riesce ad avere figli per motivi naturali, oppure per condizioni di salute di uno dei membri della coppia o di entrambi, dovrà affrontare ostacoli supplementari, i tribunali, le complicanze burocratiche dell'adozione, il dilemma etico tra fecondazione artificiale e metodi naturali per la fertilità. È qui che dobbiamo intervenire; è qui dobbiamo aiutare le coppie; è qui che dobbiamo lottare per semplificare; è qui che possiamo incidere sulla denatalità del nostro Paese. *(Applausi)*.

Fino alla metà del decennio del 2010, l'India era considerata la capitale mondiale della maternità surrogata, ma ha compiuto negli anni passi in questa direzione. Le nuove leggi hanno limitato i servizi di maternità surrogata, andando direttamente a concederlo alle coppie che hanno almeno cinque anni di matrimonio e, naturalmente, un certificato di infertilità comprovata. Inoltre, la maternità surrogata è stata limitata a un parente stretto della coppia. Anche in questo caso, però, permetterla solo all'interno di legami parentali può causare gravi condizioni di sfruttamento.

I costi altissimi rendono meglio l'idea della realtà che sta dietro questa compravendita di bambini, che molti vorrebbero legalizzare e che questo Governo con questa legge è deciso a combattere, fino a punirlo come reato universale, ossia perseguibile anche se commesso fuori dai confini italiani. *(Applausi)*. Quanto costa la maternità surrogata? In Ucraina, con consulenza legale gratuita, garanzia di trascrizione, test materno, numero illimitato di tentativi e risultato garantito, 70 per cento di riuscita al primo tentativo, senza limiti d'età, costa circa 40.000 euro. A Cipro ci sono addirittura le offerte speciali e piacevoli sorprese. Vi sembra normale? I bambini non si comprano al supermercato. *(Applausi)*. Nessuno considera il bambino? Abbiamo sempre parlato delle donne, abbiamo parlato dei bambini già nati; parliamo invece del bambino in divenire che è il feto. Ebbene sì, molti studi dimostrano che il bambino in utero percepisce già le emozioni della madre e tra di loro si crea un legame da cui scaturisce la base relazionale futura. L'attaccamento prenatale influisce sullo sviluppo psico-infantile. Cosa accade quando un bambino nasce, ma si sente rifiutato già nel ventre, a causa magari di una violenza, di un atto non voluto oppure, in questo caso, addirittura di una compravendita? Come può crescere questo bambino? Ce lo vogliamo chiedere? Posso ripetere, se volete, la lettera che Oriana Fallaci ha scritto a Pierpaolo Pasolini, in cui riporta le sue parole dopo che lei gli ha regalato il libro «Lettera a un bambino mai nato». Lui scrive: «Non voglio sapere cosa v'è dentro la pancia di una donna. Mi disgusta la maternità».

Ci sono persone misogine, ci sono persone che detestano le donne, ma poi pretendono di avere un figlio con la GPA? Vogliono sfruttare le donne per soddisfare le loro esigenze? Come detto in precedenti interventi, dal punto di vista legislativo - lo ha detto anche il capogruppo Romeo - in Parlamento europeo sono state votate tante risoluzioni contro la maternità surrogata. La Cassazione si è pronunciata e per questo volevo leggere direttamente quanto scrive: «La maternità surrogata si pone oggettivamente in contrasto con la tutela costituzionalmente garantita alla dignità umana della gestante». E ancora: «nel superiore interesse del minore, l'ordinamento giuridico affida la realizzazione di un progetto di genitorialità privo di legame biologico con il nato solo all'istituto dell'adozione, che gode delle garanzie del procedimento giurisdizionale e non al mero accordo fra le parti».

Dal punto di vista delle istituzioni, l'impegno che possiamo prendere è quello di educare direttamente alla relazione, l'educazione sessuale di coppia che porta in sé la naturale fecondità. Se la relazione è stabile fra soggetti adulti, l'apertura della vita può essere il concepimento qualificante di quel rapporto d'amore, anche tramite PMA, nel momento in cui ci sono dei problemi. Se questo non è possibile, ci

sono le adozioni o forme di aiuto e supporto ai bambini orfani e bisognosi.

Concludo, signor Presidente, con una poesia di Alda Merini, perché con l'arrivo di un figlio impariamo così tante cose che a un certo punto sembra che si capovolgano i ruoli, dandoci l'opportunità di crescere come persone più consapevoli, anche se a volte la natura non ci permette di farlo.

**Presidenza del vice presidente CASTELLONE (ore 15,38)**

(*Segue* MURELLI). E non dobbiamo andare contro, sebbene la scienza ci permetta di farlo; non è il modo per contrastare la denatalità, per capricci dei ricchi e approfittando di donne bisognose. La poesia dice: «Ti ho generato col solo pensiero figlio e non sei mai sceso nel mio corpo come una buona rugiada. Però sei diventato un'ape laboriosa, hai fecondato tutto il mio corpo e a mia volta son diventato tuo figlio, figlio del tuo pensiero. Forse, quando morirò, partorirò tutta la dolcezza che mi hai messo nel primo sguardo perché figlio, ti ho guardato a lungo, ma non ti ho mai conosciuto. Figlio, figlio mio sognato, figlio ti ho solo pensato non sei mai sceso nel corpo come una buona rugiada ti ho guardato a lungo, ma non ti ho conosciuto mai».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, Governo, senatrici e senatori, entrando da quella porta, quella lì, saremmo tutti chiamati, anzi richiamati, a svestirci delle nostre appartenenze, quelle religiose, ideologiche, culturali e sociali, e a legiferare e votare esclusivamente nell'interesse delle cittadine e dei cittadini italiani, che ci hanno temporaneamente conferito la loro rappresentanza; però, Presidente, queste identità non ci abbandonano: ci abitano, ci vestono, ci accompagnano, talvolta ci accecano, ci motivano nel lavoro che siamo chiamati a svolgere in quest'Aula, entrando da quella porta.

Illusorio dunque l'appello che qualche ora fa il senatore Verini aveva provato a rivolgere alla maggioranza, a confrontarci con pacatezza nel merito, con coscienza, acribia, senza vessilli, oltre le barricate, su una questione che rileva di ciò che è più intimo dell'intimo e che quindi richiederebbe, almeno virtualmente o virtuosamente, ragionevolezza, assennatezza, ascolto. Non mi è sembrato di sentire - mi sarò distratto, sarò di parte e lo sono - questo ascolto, coperto dalle ovazioni e dalle grida che hanno salutato l'intervento del presidente Malan.

Lo dico consapevole di non essere tra i più disciplinati in quest'Aula e perché, sempre soltanto poche ore fa, vociavo all'indirizzo del senatore Romeo, invitandolo a uscire da quella che mi era sembrata un'ipocrisia e a dire esplicitamente, con la parresia che la Lega di Salvini e Vannacci rivendicano, chi fosse il reale destinatario della sua intemerata. Peraltro, senatore, credo sia la prima volta che la sento parlare a favore delle donne ucraine. Sono commosso. *(Applausi)*.

Entrando da quella porta, Presidente, dicevo che dovremmo farlo, ma non ci lasciamo alle spalle chi siamo, nel bene e nel male. Io, ad esempio, e mi scuso di quest'audacia, sono cattolico, apostolico, romano, pure romanissimo (si sente), dunque un cattolico sbilenco, manchevole, sbagliato, ma - e parlo di me e per me - sono per la GPA. So che in Italia, ma non in altri Paesi, è un reato; le leggi vanno rispettate e, se ne si ha la forza e il coraggio, cambiate. E so che secondo il magistero forse, anzi certamente, sarei un cattivo credente, non un buon cristiano, perché non penso che la GPA sia un peccato o una bestemmia.

Usciamo allora dall'ipocrisia, questa la mia preghiera. Penso che questa vostra manganellata sul reato universale sia profondamente sbagliata, non fondata dal punto di vista del diritto, crudele nei confronti dei minori, inefficace quanto a monito e deterrenza. Lo hanno detto molto meglio di me i colleghi che mi hanno preceduto e - fatemelo dire - le colleghe del Partito Democratico che mi hanno preceduto, donne libere, mostrando, se posso, una ricchezza, una mitezza, una verità, pur nella diversità, anche radicale, delle opinioni (avete sentito qualche ora fa la senatrice Lorenzin), delle storie, dei percorsi fra noi, che mi inorgogliscono e interrogano e illuminano.

Non sopporto la moltiplicazione dei reati alla quale vi siete consegnati, colleghi. Credo che sia peggio che iniqua: penso sia inutile. E penso a chi deve soffrire per una scelta inutile, lo spreco. Parlate - lo facciamo tutti - a quella che ritenete sia una vostra *constituency*. Forse penserete a nome dei cattolici; forse credete di mandare un segnale minaccioso alla comunità LGBTQ, tralasciando peraltro il fatto che le coppie che intraprendono questa strada, che ha le sue gioie e le sue afflizioni, siano nella grandissima maggioranza eterosessuali, ma sappiate che anche questi mondi sono più larghi e inquieti,

più tormentati di questa vostra difesa pelosa.

E poi lo chiedo a lei, Presidente, per suo tramite. Che vi hanno fatto di male, 'sti bambini? *(Applausi)*. Che vi hanno fatto i minori per essere diventati il principale fronte del vostro furore legislativo, il nemico? Giovani da punire, da zittire, da mettergli il grembiule, da proibirgli i *social*, i *rave* da vietare, minori da mandare o da lasciare in galera, ragazzi da sbattere in gattabuia perché ecovandali, oggi figli colpevoli soltanto di essere tali, costretti a vivere con diritti cadetti - lo diceva bene prima il senatore Scalfarotto - chiedendo il permesso, corpi del reato, anzi reato dei corpi, i loro.

Ho sentito parlare di natura e di diritto naturale. Mi dispiace, con tutto il rispetto, non mi è parso di scorgere né l'Areopagita né Konrad Lorenz nella filigrana delle argomentazioni. Vogliamo davvero banalizzare la relazione tra desiderio e diritto come fosse uno scontro o aprire una discussione su tecniche e sessualità, sulla laicità? Siamo stati all'altezza?

Non è facile per nessuno di noi, colleghi, però mi chiedo perché non si scorgano nel vostro campo queste inquietudini. Perché non c'è questo travaglio? Perché la pensate davvero tutti allo stesso modo? Perché i vincoli di coalizione sono più forti delle coscienze dei singoli? Per il partito? Ma davvero? La disciplina di partito sulla gestazione? Invocate la libertà, mostratela! Esercitatela! *(Applausi)*. Un dissenso, uno, anche piccino, a mezza bocca, un equivoco; no, niente. La mamma contro il *gender*, le manette contro l'amore, la schiavitù contro la responsabilità.

Sono un credente miscredente, come tutti i credenti, credo, spero; sono un cattolico che sogna un giorno di essere non un cattolico, ma per la GPA, bensì un cattolico e dunque per la GPA, perché al cuore del messaggio cristiano della nostra umanità c'è solo l'amore; questo scandalo, questo errore, niente altro, più forte del dogma e della disciplina. Ci siamo soltanto noi, deboli della nostra forza. Colleghi, come dice il mio teologo di riferimento, il prete di «Fleabag» ci vuole forza per fare ciò che è giusto. Spero ne abbiamo. Spero che ne siate consapevoli una volta entrati da quella porta e spero siamo tutti quanti all'altezza di questa debolezza, di questa forza, di questa umanità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Farolfi. Ne ha facoltà.

FAROLFI *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, la legge n. 40 del 2004, la cosiddetta legge sulla procreazione assistita, vieta e sanziona la maternità surrogata solo in Italia. Noi oggi, con questo disegno di legge, siamo chiamati a fare chiarezza e a porre fine a una ipocrisia, perché tutti sappiamo che il divieto è facilmente aggirabile, se si concepisce il bambino dove la pratica dell'utero in affitto è consentita.

Parlo di ipocrisia, perché la maternità surrogata non è solo una pratica, come dice anche la sentenza n. 272 del 2017 della Corte costituzionale, citata dalla senatrice Mennuni, che «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane», ma comporta anche il rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne economicamente bisognose o in condizioni disagiate, che verrebbero indotte ad accettare la gravidanza solo per necessità, dovendo poi consegnare il bambino a terzi.

Ho sentito qualcuno in quest'Aula parlare di rischio di ritorno al Medioevo, di involuzione; mi chiedo però se possa definirsi progresso sfruttare le condizioni di fragilità delle donne pagandole per portare avanti una gravidanza commissionata da altri. *(Applausi)*. No, Presidente, questo non è progresso, questa è inciviltà. Le donne hanno combattuto tanto, abbiamo combattuto tanto e ancora lo stiamo facendo. Abbiamo raggiunto tanti risultati e adesso cosa vogliamo fare? Vogliamo tornare indietro?

Dire che il provvedimento è contro le coppie omosessuali, come qualcuno nel dibattito ha detto, è pretestuoso, perché i dati statistici ci dicono che sono soprattutto le coppie etero che ricorrono a questa pratica. Dire, come ho sentito dire dall'opposizione, che con questa proposta di legge verrebbero negati i diritti dei minori, è fuorviante. Questa legge infatti nulla ha a che fare con i diritti dei minori, che sono comunque garantiti, non è mai impedito il riconoscimento del bambino da parte del genitore biologico e la tutela da parte di entrambi i genitori è possibile con il ricorso all'adozione in casi particolari. E ancora dire, come ho sentito dire dall'opposizione, che la maternità surrogata può avvenire per solidarietà e per altruismo è ipocrita. Questo proprio non si può sentire, perché sappiamo tutti che non è così che funziona.

Intorno a tutto questo c'è mercanteggiamento e avviene sulla pelle delle donne, altro che solidarietà e

altruismo. Si tratta di una reale umiliazione per la donna e per la vita che sta nascendo dentro di lei, perché entrambi durante la gravidanza stabiliscono un legame indissolubile di simbiosi e di empatia. In questa pratica, l'allattamento al seno non è previsto, quando sappiamo tutti che ha aspetti positivi innegabili sia per le mamme che per il bambino, per non parlare poi del microchimerismo fetale, per cui le cellule del feto sarebbero in grado di migrare nel sangue e nel cervello della mamma rimanendoci fino a trentott'anni dopo il parto, cosa che spiegherebbe il rapporto particolare tra madri e figli. Mi ha molto impressionato, perché è emblematico, il caso del figlio di Elton John, che, strappato dal seno materno, non ha fatto altro che piangere per ben due anni, tanto che il cantante ha deciso di far prelevare il latte dal seno della mamma biologica, una ragazza orientale che vive a 10.000 chilometri di distanza da Londra, e farlo arrivare tutti i giorni in Inghilterra con un *jet* privato per lenire la sofferenza del bambino. Per lui la storia di Gino, il pinguino birichino, non è stata sufficiente.

Alla luce di tutto questo e di ciò che ruota intorno al miracolo della vita, separare una madre da un figlio, se non per cause di forza maggiore, è una barbarie che uno Stato civile non può avallare. *(Applausi)*. La compravendita di bambini sin dal loro concepimento non può e non deve essere incoraggiata, perché questo sì che rappresenterebbe una regressione culturale e sociale e un ritorno a quello schiavismo in cui le donne erano costrette a vendere i propri figli per sopravvivere economicamente. È questo che vogliamo? Siamo sicuri che vogliamo questo? Combattere, scoraggiare la maternità surrogata è una battaglia di civiltà.

Dietro la pratica dell'utero in affitto c'è un *business*, un mercato vero e proprio. Le agenzie che offrono servizi di maternità surrogata in Europa sono molte e il prezzo varia a seconda delle loro richieste. Anch'io ho fatto qualche ricerca per vedere un po' come funzionava: si parte addirittura dal pacchetto base per arrivare al pacchetto *vip*, senza limiti, della serie soddisfatti o rimborsati, con garanzia al 100 per cento di avere un bambino. I prezzi salgono a seconda dell'età della madre, dei donatori, dei quali si può scegliere altezza, età, peso colore dei capelli e degli occhi, gruppo sanguigno. Le agenzie mettono a disposizione dei *book* fotografici così da permettere di scegliere anche dal punto di vista estetico. Negli Stati Uniti i prezzi sono decisamente più alti che in Europa, ma arriviamo quasi a 80-160.000 euro. Sono tanti soldi ed è chiaro che solo poche coppie possono permetterselo.

In India, il *business* della maternità surrogata vale circa 2,3 miliardi di dollari all'anno. Le donne "volontarie" sono reclutate nelle zone più povere e partoriscono più di 1.500 bambini all'anno. Molti aspiranti genitori vanno in India attratti dai prezzi bassi, che generalmente si aggirano tra i 25 e i 30.000 dollari. Le donne che entrano nel circuito legale delle cliniche per la maternità surrogata guadagnano fra gli 8 e i 9.000 dollari a gestazione. Le donne che invece non entrano nel circuito illegale vengono pagate ancora meno, tra i 3 e i 5.000 dollari e i contratti firmati ovviamente non prevedono alcun tipo di supporto medico post-parto. Una giovane donna indiana è morta all'ottavo mese di gravidanza: il neonato, che era stato commissariato da una coppia di americani, è stato salvato da un parto cesareo.

L'utero in affitto costituisce un esempio esecrabile di commercializzazione del corpo femminile e degli stessi bambini che nascono attraverso questa pratica, rendendoli di fatto equiparabili a delle merci e a dei prodotti ed è chiaro che dietro queste attività vi sia un vero e proprio giro d'affari che coinvolge di fatto donne povere o disagiate. Quello che però non capisco e che mi sono chiesta anche ascoltando il dibattito è come sia possibile, se siamo tutti d'accordo nel provare sdegno, nello stigmatizzare i femminicidi e gli stupri, e nel dire che è necessario un cambiamento culturale che inizi dalla scuola e che insegni il rispetto della donna e del suo corpo, e perché, se siamo tutti d'accordo nel mettere in atto quanto è possibile perché le donne maltrattate dentro casa denuncino i propri aguzzini, nonostante ne dipendano economicamente, di fronte alla pratica dell'utero in affitto, che altrettanto calpesta la dignità della donna, oltretutto mercificandone il corpo, ci sia chi è contrario a questo disegno di legge, che di fatto ha lo scopo di perseguire tale pratica, a prescindere da dove avvenga, proprio a tutela della dignità di tutte le donne del mondo. *(Applausi).*

Questo io non lo comprendo: è un controsenso. Non è che, poiché la pratica della maternità surrogata avviene all'estero, possiamo chiudere un occhio. La nostra coscienza non ce lo permette.

È ora di uscire da quest'ambiguità e prendere una posizione chiara, come ha fatto il Parlamento

europeo, che ha definito la pratica dell'utero in affitto inaccettabile e ha ribadito che costituisce una violazione della dignità umana e dei diritti umani; come ha fatto la Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha considerato lecito il divieto dell'utero in affitto e non un limite alle aspirazioni genitoriali; come ha fatto in Spagna il Governo Sánchez, che ha inserito la maternità surrogata tra le manifestazioni di violenza contro le donne; come hanno fatto anche molti movimenti femministi, che hanno manifestato il loro profondissimo dissenso.

Detto questo, signor Presidente, mi avvio alla conclusione del mio intervento ribadendo che ritengo questa una grande battaglia di civiltà e desidero ringraziare l'onorevole Varchi, prima firmataria del disegno di legge in titolo, il nostro presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che è stata la prima firmataria nella precedente legislatura, e la relatrice Susanna Campione, per la sua puntuale relazione.

Mi auguro, anzi auguro a tutte le donne, che chi pensa di votare contro ci ripensi, esca dagli schemi ideologici e prenda una posizione netta contro questa che è una pratica barbara, che uno Stato civile non può e non deve avallare. *(Applausi)*.

**Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,42)**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

CAMPIONE, *relatrice*. Signora Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Anche il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame del disegno di legge n. 824, composto del solo articolo 1, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 1.7, al quale chiedo di poter aggiungere la firma, 1.8 e 1.9.

Oggi abbiamo parlato tanto di reato di maternità surrogata, allora vi proponiamo di inserire la surrogazione di maternità, quando c'è sfruttamento, all'interno degli articoli 600 e 601 del codice penale e di considerare lo sfruttamento della maternità surrogata come un reato grave, da punire, secondo il codice penale, fino a un massimo di quindici anni.

Signor Presidente, questa è anche la richiesta della Commissione europea, che nell'ultima direttiva antitratta, approvata il 17 maggio 2024, chiede proprio questo agli Stati membri, cioè di punire come reato e di inserire nel codice penale lo sfruttamento della maternità surrogata. Noi equipariamo lo sfruttamento della maternità surrogata all'induzione in schiavitù.

Basta propaganda, basta parlare di reati che sappiamo non potranno mai essere considerati tali, perché sono pratiche lecite all'estero. Invece, quando c'è sfruttamento, allora il reato c'è e va inserito nel codice penale. Pertanto, ci meraviglieremmo davvero nel caso in cui fosse espresso un parere contrario su questi emendamenti. *(Applausi)*.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, voglio illustrare in particolare l'emendamento (e l'ordine del giorno, che ha pari contenuto) con il quale si propone, in qualsiasi caso (sia che il provvedimento sia disgraziatamente approvato, sia che venga respinto), di occuparci dei bambini, dei figli.

Vorrei segnalare a quest'Assemblea che, mentre noi siamo qui a discutere, bambini già grandicelli o grandi stanno sentendo il Parlamento del Paese del quale sono cittadini che sta decidendo di definire la nascita come un crimine internazionale, universale.

Vorrei farvi riflettere su questa stigmatizzazione. Noi ci lamentiamo del bullismo nelle scuole e della difficoltà dei ragazzi di relazionarsi, ma vorrei farvi pensare a cosa significhi per un bambino, un adolescente o un preadolescente (figlio dei suoi genitori, che ama e che possono essere due papà o due mamme) guardarsi allo specchio e sentire parlare in questo modo di loro dai giornali, dai telegiornali che ci saranno questa sera e ovviamente dai compagni di scuola che avranno ascoltato le conversazioni nelle case. Qual è l'impatto che noi, anzi, scusate se lo dico, voi state creando sulle vite di questi

ragazzi?
Si tratta di bambini che hanno già enormi difficoltà ad avere il loro atto di nascita registrato al Comune e ad avere due genitori e non un genitore e un genitore fantasma. Per un bambino avere due genitori è un punto di forza. Non riconoscergli o riconoscerle un genitore significa che il bambino ha meno protezione e meno diritti e che non può essere accudito e curato dal genitore che non è riconosciuto, il quale non può neanche andare a prenderlo a scuola, né, se ci sono un medico o un infermiere zelante, può entrare in un ospedale per curarlo. Dio non voglia venga meno il genitore legalmente riconosciuto, questi bambini precipitano nella situazione di orfani che non sono, perché hanno l'altro genitore che è come gli altri.
Non mi arrendo a un'idea zootecnica della genitorialità e rivendico la nostra umanità. Siamo animalità e razionalità, diceva qualcuno molto tempo fa. La genitorialità umana non è fatta soltanto di DNA e geni che si trasmettono, ma è fatta di affetto, cura, sostegno, protezione e amore.
La norma che state disgraziatamente andando ad approvare vi impone e ci impone, come Parlamento di una Repubblica democratica che si occupa di tutti (anche dei bambini che non votano, ma che sono il nostro futuro), di assicurarci che questi bambini stiano bene e abbiano tutta la protezione, l'amore e il sostegno di cui hanno bisogno e a cui hanno diritto.
Ho quindi scritto un emendamento che dice: fate un po' quello che volete, adulti ideologizzati, ma giù le mani da questi ragazzi, sosteniamoli come necessario. Volete prendere questa sciagurata decisione politica? Almeno passatevi una mano sulla coscienza e fate in modo che i diritti di questi bambini non siano toccati. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.
CAMPIONE, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1, nonché sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1.
Sugli ordini del giorno, mi rimetto al Governo.
SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice per quanto riguarda il parere sugli emendamenti.
Per quanto riguarda gli ordini del giorno, sul G1.100 il parere è favorevole, se così riformulato: eliminate tutte le premesse, impegna il Governo «a garantire, nel superiore interesse del minore, un'adeguata conoscenza e una puntuale applicazione della sentenza della Cassazione, a sezioni unite, del 30 dicembre 2022, n. 38162, con la quale si individua il percorso dell'adozione in casi particolari, già presente nel nostro ordinamento e ampiamente applicato, per consentire al *partner* del genitore biologico di assumere la responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore».
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.101, analogamente il parere è favorevole, se riformulato nei termini che ho già letto per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.100, che posso rileggere, eventualmente: eliminate tutte le premesse, impegna il Governo «a garantire, nel superiore interesse del minore, un'adeguata conoscenza e una puntuale applicazione della sentenza della Cassazione, a sezioni unite, del 30 dicembre 2022, n. 38162, con la quale si individua il percorso dell'adozione in casi particolari, già presente nel nostro ordinamento e ampiamente applicato, per consentire al *partner* del genitore biologico di assumere la responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore».
Per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.102, il parere è favorevole se riformulato esattamente nei termini che ho già letto per quanto riguarda i primi due ordini del giorno. Il parere è favorevole sull'ordine del giorno G1.103.
Il parere è favorevole agli ordini del giorno G1.104, G1.105 e G1.106, se riformulati esattamente in termini identici a quelli che ho già letto per quanto riguarda i primi ordini del giorno.
Il parere è invece contrario per i restanti ordini del giorno G1.107, G1.108 e G1.109.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il nostro voto favorevole

agli emendamenti soppressivi. La ragione mi pare che sia emersa in maniera abbastanza evidente dal dibattito di questa mattina. Io non credo che ci sia niente da salvare in questo breve articolo, che di fatto ha la sola finalità di rimestare discriminazione, odio e stigmatizzazione nei confronti di bambini, come ho detto anche nell'intervento precedente, la cui nascita viene considerata, appunto, non soltanto un reato, ma un reato universale.

È una norma che evidentemente, come pure molti colleghi hanno sottolineato questa mattina, è rivolta in particolare nei confronti delle coppie di papà, cioè di cittadini maschi omosessuali, i quali dovranno sostanzialmente autodenunciarsi. Anzi, ho ascoltato con sgomento qualche secondo fa che un esimio giurista, come il vice ministro Sisto, ha dato parere favorevole a un ordine del giorno del senatore Gasparri secondo cui l'ufficiale dello Stato civile o l'ufficiale consolare dovrebbe chiedere alle coppie: «Scusi, com'è nato suo figlio?». Un intero *corpus iuris* sulla *privacy* viene completamente asfaltato in modo incredibile. *(Applausi)*. Vi immaginate la scena? «Scusi, signora, potrei sapere com'è nato suo figlio?». E non voglio entrare nell'esame delle possibili risposte, per restare nell'ambito della decenza, però, se non dovessimo metterci a piangere, ci verrebbe da ridere.

Questa è una norma che non serve a niente, perché sappiamo benissimo che sarà disapplicata e che la Corte di giustizia dell'Unione europea la troverà in violazione di una serie di norme dei Trattati istitutivi dell'Unione. Sappiamo benissimo che è irragionevole, perché introduce in modo appunto irragionevole un reato universale su un reato semi-bagatellare, punito con due anni di reclusione. È proprio una norma manifesto che serve a coprire l'inazione e l'inattività del Governo: mentre non si riesce a fare la legge di bilancio, perché mancano i soldi, si manda, tipo *panem et circenses*, qualcosa a distrarre l'attenzione, un'arma di distrazione di massa, parlando alla pancia del Paese e dicendo le cose che abbiamo sentito quest'oggi.

È proprio una norma che ripugna alla coscienza civile, perché non aggiunge nulla. Io ho sentito colleghe anche dell'opposizione esprimersi in modo contrario rispetto all'idea della gestazione per altri, ma dire anche che questa norma non aggiunge assolutamente niente; ho sentito parlare di un'occasione sprecata. Insomma, mi pare di poter dire che nella sua brevità e nella sua nefasta efficacia l'unica cosa che ci sia da fare è presentare un bell'emendamento che appunto abroghi questa norma.

Dichiaro quindi il voto favorevole a questo emendamento e faccio un appello, sebbene io sappia che andrà nel vuoto come un messaggio in una bottiglia, affinché anche il resto dell'Assemblea voglia votarlo. *(Applausi)*.

FURLAN *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FURLAN *(PD-IDP)*. Signor Presidente, sono favorevole agli emendamenti soppressivi e lo sono anche per il dibattito a cui ho dovuto prestare attenzione questa mattina.

Signor Presidente, io non sono tra quelli che, in quest'Aula e nel Paese, sono favorevoli alla gestazione per altri. Non ho il tempo di spiegarne le motivazioni nei pochi minuti che mi sono riservati, quindi in termini di grande sintesi - e mi scuso coi colleghi e le colleghe - dirò semplicemente che per me un bambino non si vende, non si compra e nemmeno si regala *(Applausi)*.

Oggi però non trattiamo di questo.

Oggi noi non discutiamo se inserire o no nel nostro Paese una legge sulla GPA, anche se credo che i convincimenti personali, come il mio, d'altra parte, debbano prestare molta attenzione a riflessioni importanti, come quelle che ho ascoltato questa mattina dai colleghi Crisanti e Scalfarotto, su cui penso che dovremmo meditare molto.

Oggi discutiamo di altro: discutiamo di che fine fanno i bambini, nati attraverso la GPA in un altro Paese dove questo è legittimo, quando i genitori vogliono rientrare in Italia con loro. Questo è il tema del dibattito di oggi. Il disegno di legge in esame è una legge contro i bambini, purtroppo una delle tante che non mettono al centro innanzitutto la persona del bambino e della bambina. Voi vi immaginate un padre e una madre o due padri e due madri che rientrano nel nostro Paese insieme al bambino e devono sborsare una cifra davvero rilevantissima, come se il reato fosse terribile, rischiando anche la galera? Che fine fanno questi bambini? Vanno negli orfanotrofi? Vengono dati in adozione ad altri? Per quanti anni - magari per tutta la vita - dovranno portarsi addosso lo stigma di essere nati in

un modo diverso? Sappiamo bene che il nostro Paese non riconosce troppa benevolenza a tutto quello che è diverso.

Ho ascoltato con attenzione i tanti riferimenti rispetto alla dignità della donna. Credo che parlare di dignità della donna nel nostro Paese sia molto, molto importante, in tutte le sue sfaccettature. Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti noi la dignità di quella bambina di dieci anni che la settimana scorsa è stata violentata, perché viveva in termini di promiscuità in un centro immigrati, con minori e bambini, anche piccoli, insieme agli adulti. Anche quella è dignità della donna e, in questo caso, di una donna bambina.

Credo che quando tocchiamo questi temi, che sono etici, anche di convincimento e di sentimento personale, dovremmo avere molto più rispetto innanzitutto per i soggetti a cui sono rivolti. Noi, attraverso questa legge, inventiamo un altro reato e andiamo a punire altri bambini che avranno un percorso di vita molto, molto complicato. Tanto tempo e tanto ingegno li dovremmo invece riservare a una legge diversa sulle adozioni, che riconosca anche il diritto della persona, il diritto individuale, prendendo anche atto di com'è cambiata la famiglia nel nostro Paese e dei diritti delle nuove famiglie del nostro Paese.

Il mio sarà quindi un voto convinto a favore degli emendamenti soppressivi. *(Applausi)*.

MALAN *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FdI)*. Signor Presidente, sarò brevissimo. Sento e ho già sentito prima citare i bambini e parlare della protezione e dei diritti dei bambini. Ebbene, noi pensiamo che la cosa peggiore che può essere fatta a un bambino sia privarlo della madre. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico agli emendamenti 1.2, presentato dal senatore Patuanelli e da altri senatori, 1.3, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, 1.4, presentato dal senatore Scalfarotto, e 1.100, presentato dalla senatrice Unterberger e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva.** *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.10, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendone stata avanzata richiesta, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo innanzitutto per dire che questi sono alcuni emendamenti presentati dal MoVimento 5 Stelle che vanno a incidere sulla legge n. 40 del 2004, sui quali noi, come Gruppo, voteremo dando libertà di coscienza, perché non hanno a che fare in particolare con il reato universale. Io intervengo a titolo personale, per dire che sono emendamenti su cui personalmente voterò a favore, perché ritengo che questa sia l'occasione di fare un ragionamento sulla legge n. 40, che è una legge ideologica. Oggi ho estremamente apprezzato l'intervento della collega senatrice a vita Cattaneo, che ha sottolineato come questa maggioranza, in questa come in altre occasioni (penso al tema della carne sintetica), abbia espresso posizioni oscurantiste, contro la ricerca scientifica e contro il progresso. Io penso che sia necessario andare a mettere mano a una legge che non tiene conto della realtà del mondo che sta fuori da questo Palazzo.

Ho sentito prima evocare la mamma; siamo tornati a Nilla Pizzi, a «Grazie dei fior». Ci sono purtroppo anche bambini che perdono la mamma o che possono non averla mai conosciuta. Ricordavo oggi che in Italia per una donna c'è la possibilità di partorire e di lasciare il bambino nella struttura sanitaria dove lo ha partorito. Immagino che nessuno voglia togliere questo diritto alle donne. Io ci andrei con cautela con questo racconto della famiglia sempre perfetta, della famiglia da Mulino Bianco, perché la famiglia può essere il luogo più meraviglioso, protettivo e di sostegno del mondo, ma sappiamo bene che, spesso le nostre case non sono quel luogo angelicato di cui si parla e l'elenco delle donne uccise dai loro compagni e dai loro mariti lo dimostra. In questo caso voterò in quella direzione, rivolgendo un invito a ripensare a una legge oscurantista, che tra l'altro in gran parte è stata demolita dalla Corte costituzionale, che ne ha ravvisato gli evidenti elementi contrari ai valori di base della nostra Repubblica.

Aggiungo che alcuni degli emendamenti che abbiamo votato prima si riferivano a un inasprimento delle pene quando la GPA sia dovuta a una costrizione, a utilizzare uno stato di bisogno, per esempio della donna, che in quel caso non si presta, ma viene costretta a portare avanti una gravidanza per altri. È una norma che la senatrice Castellone ha inserito nel suo disegno di legge e io nel mio, perché ci viene da dire che, se una donna viene costretta, altro che due anni di reclusione, bisogna darne venti di anni di reclusione. Vietare non è mai un buon modo; quello che bisogna fare è regolamentare.

Quando c'è un abuso, se c'è un abuso, bisogna andarci giù anche con la mano pesante. Così come bisogna riconoscere - ripeto, parlo a titolo personale - che quando invece c'è una libertà e una piena autonomia da parte della donna di portare avanti una gestazione per altri non ci può essere Stato o Parlamento che possa dire a quella donna che non è capace di decidere, assumendosi la decisione per lei e spiegandole come funziona il mondo.

Se ci sono degli abusi, se qualcuno si permette di approfittare dello stato di bisogno o della minorata volontà di una donna, bisogna equiparare questo alla riduzione in schiavitù e bene ha fatto la collega Castellone a presentare quegli emendamenti che infatti ho votato a titolo personale.

MAIORINO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO *(M5S)*. Signor Presidente, nel ringraziare il collega Scalfarotto che ha sottolineato come sia d'accordo con i nostri emendamenti, vorrei rilevare che l'emendamento 1.12 in particolare riguarda la legge n. 40, occupandosi il disegno di legge al nostro esame anche di questo, e in osservanza a quello che è il nostro programma politico apre la procreazione medicalmente assistita che riguarda le donne a tutte le coppie, a quelle coniugate, a quelle conviventi, a quelli unite civilmente e alle persone *single*. Quando infatti si parla di dignità e autonomia delle donne, bisogna anche poter riconoscere loro la capacità di autodeterminarsi e decidere su quello che è il proprio corpo, come avviene in tutti i Paesi europei.

Poco fa il senatore Malan, e mi è sembrato di sentire anche un suono di violini di sottofondo, ha detto che la cosa più importante per i bambini è la mamma, che non gli si deve togliere. Ebbene voi togliete le mamme ai bambini, perché siete voi che con i vostri provvedimenti e i vostri comportamenti avete fatto sì che venissero cancellate le mamme nelle coppie di donne. Ricordo ad esempio che esse sono 33 nel Comune di Padova. *(Applausi)*. A quei bambini voi la mamma l'avete tolta. Allora diciamo che la vostra mamma non va tolta, quella astratta, teorica, che non esiste, che esiste soltanto nella vostra

mente. Quella va rispettata, le mamme vere, reali, in carne e ossa, con i propri figli, invece, si possono anche cancellare con un tratto di penna.

Invito ad ascoltare la propria coscienza e a votare l'emendamento 1.12 che è davvero in favore della dignità e dell'autodeterminazione delle donne. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.12, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.13, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

PAITA *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, dico esplicitamente che il mio ragionamento non è tanto sulla questione dell'emendamento 1.15. Ho approfittato, lo dico in maniera palese, della votazione di tale emendamento per dirvi una cosa della quale sono convinta. Io voterò contro l'istituzione di questo reato. La discussione che però ho ascoltato questa mattina non mi convince e, dico con franchezza che, come donna, mi imbarazza. Ho sentito dire «l'utero è mio», «no, l'utero non è mio». Parliamoci con grande chiarezza: istituire un reato su questa cosa è una follia per i ragazzi e i bambini che sono coinvolti. Dico però con altrettanta franchezza - e lo voglio dire esplicitamente in quest'Aula - che per me la GPA è una cosa intollerabile e lo sfruttamento di una donna su di essa non è una considerazione che non può passare dai ragionamenti che stiamo facendo. Stiamo attenti, colleghi e amici, perché c'è un tema che riguarda un errore, cioè l'istituzione di un reato nel momento in cui si dovrebbero affrontare con più serietà e articolazione certi ragionamenti.

Ma ce n'è però un altro dal punto di vista di principio, che non può non passare attraverso l'idea che anche le donne che sono sottoposte a gestazione per altri (GPA) sono sfruttate. Altro che «l'utero è mio»! Quando una donna è in condizioni di sfruttamento per motivazioni sociali ed economiche, deve essere considerata in quanto tale. Lo dico perché mi sono trovata molto in imbarazzo in una discussione ideologica e voglio affermare il mio punto di vista. Con la stessa chiarezza e nettezza con la quale oggi mi esprimerò contro questo reato, vi dico anche che la posizione personale che ho sul tema della GPA è nettamente contraria e che il discorso è un po' più complesso rispetto a come sento articolare il ragionamento anche oggi in quest'Aula.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.15, presentato dalla senatrice Lopreiato e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.16, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.17, presentato dalla senatrice Bilotti e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Castellone, accetta la riformulazione proposta dal Governo per l'ordine del giorno G1.100?

CASTELLONE *(M5S)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.
Senatrice Maiorino, accetta la riformulazione proposta dal Governo per l'ordine del giorno G1.101?
MAIORINO *(M5S)*. Non l'accettiamo, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G 1.101.
DELRIO *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DELRIO *(PD-IDP)*. Signora Presidente, sono davvero in imbarazzo, perché gli interventi numerosi delle colleghe del Gruppo PD, a partire dal suo, avevano espresso in maniera molto chiara qual è l'imbarazzo del nostro partito su questa proposta di legge. Io vorrei dire una cosa però ai colleghi Capigruppo, che sono anche colleghi a cui con amicizia mi rivolgo: credo che bisognerebbe ricordarsi la famosa frase di un grande filosofo del Novecento, il quale ha detto che chi vuole governare ha bisogno di filosofare, ma ha anche il compito di confrontarsi con la realtà. I discorsi che lei ha fatto, senatore Malan, in termini concettuali io li condivido perché sono contrarissimo alla GPA, quindi si figuri, ma questo non mi impedisce di stare con una certa tranquillità nel mio Gruppo e di confrontarmi con il mio Gruppo anche con chi ha opinioni diverse. Lei, però, ha parlato di un argomento che non è l'argomento del giorno. Siccome voi governate, avevate il dovere di confrontarvi con il provvedimento che avete portato in Aula, il quale non mette in discussione la legge n. 40; giusto? Non abbiamo discusso, oggi, di una proposta di legge che elimina la GPA come reato. Oggi discutevamo del fatto che la GPA potesse essere estesa come reato anche quando viene praticata dai cittadini italiani che sono all'estero. Questo era l'oggetto, ma questo non l'abbiamo discusso oggi, cioè voi non avete considerato la cosa più elementare, che è il lavoro parlamentare. Noi dovremmo fare un lavoro di realtà, non un lavoro di retorica. La retorica serve a eccitare gli animi, ma governare serve a risolvere i problemi. *(Applausi)*.
Attenzione, allora, perché che cosa vi hanno detto? Questo è il punto chiave. Io sono venuto in quest'Aula con massima disponibilità, ma non mi avete convinto. Se tutti gli esperti vi dicono che questo non è il modo per scoraggiare l'elusione della legge, tutti gli esperti auditi vi hanno detto che questo è un modo sbagliato perché il vostro obiettivo è chiarissimo.
Voi volete avere una maggiore deterrenza rispetto alla legge. Dico bene, signor rappresentante del Governo? Tutti gli esperti vi hanno detto che state facendo un ennesimo provvedimento che non serve a nulla, esattamente come il fatto di pensare che, per esempio, aumentare il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) serva a scoraggiare un ragazzo del Mali che parte, fa 300 chilometri di deserto, passa sei mesi in un centro di detenzione in Libia e voi pensate che possa scoraggiarlo il fatto che aumentate il tempo di detenzione da trenta a quarantacinque giorni. *(Applausi)*. Voi dovete governare, ma governare è un'altra cosa! Non vuol dire venire in Aula, fare un esercizio di retorica e proclamare princìpi. Vuol dire capire come si fa a evitare che si eluda la legge dello Stato, ma voi oggi non avete affrontato mai questo problema.
Questo è un problema serissimo, perché allo stesso tempo la Corte costituzionale ha detto che la vera urgenza che avevamo non era quella di inventarci una norma bandiera da portare in Aula, come dire, da buttare in pasto alla retorica; questo non è un esercizio di parresia, non è dire la verità agli italiani. La vera cosa di cui c'era bisogno e urgenza era fare una legge sugli affidi per garantire il supremo interesse del minore. *(Applausi)*. Di quello dovevamo parlare oggi. Questo vi ha detto la Presidente quando abbiamo parlato di incostituzionalità. Perché avete continuato a sbandierare ideologie per dividere l'Assemblea inutilmente? Avete perso anche oggi un'altra occasione. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.
Passiamo all'ordine del giorno, G1.102, di cui il Governo ha proposto una riformulazione. Senatrice Maiorino, la accetta?
MAIORINO *(M5S)*. Signora Presidente, respingo la proposta di riformulazione proprio dando seguito a quanto testé affermato dal collega Delrio.

L'ordine del giorno G1.102 chiede semplicemente di introdurre, con il primo provvedimento utile, strumenti normativi volti a consentire la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero del bambino nato da gestazione per altri, il che significa fare esattamente ciò che ci chiede la Corte costituzionale, ossia rafforzare gli strumenti di tutela dei minori. Questo dovrebbe essere appunto oggetto della vostra preoccupazione e della vostra azione di Governo. Confido pertanto in un ripensamento e in un voto favorevole rispetto a questo impegno.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.103 non verrà posto ai voti.

Sull'ordine del giorno G1.104 è stata presentata una proposta di riformulazione. Senatore Scalfarotto, la accetta?

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, non accetto la proposta di riformulazione pronunziata verbalmente dal Vice Ministro. Da quello che capisco, la proposta di riformulazione afferma: cerchiamo di spiegare il meglio possibile la giurisprudenza, che dice che si può ricorrere all'adozione in casi particolari. La domanda è la seguente: precisamente, come pensiamo che un tribunale per i minorenni possa dare un bambino in adozione per casi particolari, quando abbiamo stabilito che i suoi genitori sono perseguibili penalmente, anche avendo commesso il reato all'estero? L'adozione in casi particolari viene uccisa da questa norma. Una delle conseguenze di questa norma sciagurata che stiamo andando ad approvare è che, come dicevo, gli atti legati alla nascita di questi bambini e quindi la loro memoria storica di chi sono e da dove vengono diventano *corpus delicti*, quindi debbono essere tolti di mezzo. Questi bambini non avranno più un pezzo di carta che dice loro da dove vengono. Del resto, vengono da un reato, da un crimine universale, quindi chi vorrebbe vedere il crimine universale dal quale viene? Evidentemente non avranno la possibilità di avere un atto del Comune che li registra, perché mica il Comune può registrare il frutto di un delitto; tra l'altro, di un delitto universale, equiparabile al genocidio, ai crimini contro l'umanità, alla riduzione in schiavitù e al terrorismo internazionale e compagnia cantante.

Quindi, è inutile che ci prendiamo in giro: qui bisogna che sia messo agli atti del Senato, *in secula seculorum*, che questa norma è fatta per colpire i genitori e, in particolare, quei genitori che dovranno autodenunciarsi perché non potranno tenere nascosto il fatto di aver utilizzato la GPA. L'intenzione è quindi colpire i genitori, ma le vittime collaterali saranno i bambini.

Pertanto, non posso accettare la riformulazione e chiedo che l'ordine del giorno G1.104 venga messo in votazione.

Ripeto inoltre una cosa perché resti agli atti del Senato. L'ordine del giorno precedente è volto a costringere i nostri pubblici ufficiali a fare domande illegali. Pensiamo a un pubblico ufficiale (che sia del Consolato, o dello stato civile) che deve chiedere a delle persone come si sono riprodotte. Sfido, per buonsenso, che qualcuno mi dica come sia possibile che un organo della Repubblica italiana si rivolga a un privato cittadino chiedendogli spiegazioni su temi legati a come si è riprodotto. Ma ci rendiamo conto, Presidente? Forse gli *ayatollah* fanno queste domande, ma da noi non è legale. L'ordine del giorno del senatore Gasparri è *contra legem*.

Non è pensabile (e lo dico da *ex* Sottosegretario del Ministero degli affari esteri) che il Parlamento stabilisca che, da domani, il corpo diplomatico debba chiedere agli italiani che vogliono registrare dei bambini: scusi, lei come si è riprodotto? Non sta né in cielo, né in terra.

Rendiamoci conto delle cose che facciamo. Colleghi della maggioranza, vi prego di riflettere su questo. Io non ho più parole e mi fermo qui. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.104, presentato dal senatore Scalfarotto.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Senatrice Maiorino, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G1.105?

MAIORINO *(M5S)*. No, signora Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.105, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.
Senatrice Castellone, accetta la proposta di riformulazione avanzata sull'ordine del giorno G1.106?
CASTELLONE *(M5S)*. No, signor Presidente.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.106, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.107, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.108, presentato dalla senatrice Castellone e da altri senatori.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.109, presentato dalla senatrice Maiorino e da altri senatori.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.1.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, questo emendamento, che leggo perché molto breve, recita: «Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore» e poi: «Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.»
È semplicemente la declinazione di quello che dicevo prima. Comunque questo bambino sia nato, questo bambino ha diritto a non subire pregiudizio dalla legge e che i genitori di fatto siano riconosciuti come i genitori del bambino. Qui si può votare sì o no: se si vota no, si dice che si è contrari al fatto che i bambini abbiano dei pregiudizi da questa legge.
Chiedo a chi ci guarda, a chi ci ascolta, di osservare bene questa votazione. Qui il testo è chiaro: non ci sono infingimenti, non ci sono possibilità di nascondersi. La proposta è chiara: si può votare sì o no. La responsabilità è nei confronti del Paese.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIORGIS *(PD-IDP)*. Signor Presidente, questo emendamento ci consente di svelare, di fronte a un voto contrario da parte della maggioranza, l'intento strumentale della proposta e anche ideologicamente poco umano di ciò che volete far approvare a questa Camera.
Come hanno dimostrato molti interventi dei senatori e delle senatrici del Partito Democratico, noi, nonostante fossimo consapevoli del carattere strumentale di questa proposta e dell'assurdità tecnica della medesima, alla fine siamo entrati nel merito. Alla fine, nonostante fossimo consapevoli di questo carattere politico, siamo entrati nel merito.
Questo perché, se si entra nel merito, ci si accorge che la questione che questo disegno di legge non

affronta, ma alla quale rinvia ed evoca, è una questione profonda, una questione di prospettiva, di futuro; è anche una questione di diritti fondamentali e di antropologia dalla quale muoviamo.

Vi rubo pochi minuti, perché intervenire sul merito della questione che la legge dice di voler trattare, ma non tratta, è difficile. Io credo, però, che alla fine, come hanno fatto molti colleghi del mio Gruppo, non ci si deve sottrarre. Io sintetizzerei così i princìpi che dovrebbero guidare una discussione e poi una determinazione seria, responsabile da parte del Parlamento.

Primo principio: non ci può essere alcuna legislazione, alcuna scelta giuridica che produce un danno ingiusto a dei bambini. È un criterio di cui non possiamo non tenere conto. *(Applausi)*.

Poi c'è un secondo criterio: non tutti i desideri è giusto che si trasformino in libertà o in diritti. Anche questo è un criterio. Bisogna dire, naturalmente, quali sono i desideri, che non è, a nostro avviso, giusto che si trasformino in diritti. Io ho ben chiaro che ci sono dei desideri legittimi, che però non hanno il crisma per diventare diritti, a mio avviso.

Poi dobbiamo, secondo me, individuare un altro principio: che non tutti i beni è giusto che siano sottoponibili alle dinamiche del mercato. Non tutti i beni devono poter essere acquistati o venduti secondo le leggi della domanda e dell'offerta. Quindi, non ogni desiderio può diventare un diritto, non ogni bene può essere sottoposto alle regole del mercato. Non è possibile arrecare danni ai minori.

Non è possibile discriminare. Aggiungo, per non essere reticente, che a mio avviso, alla domanda se due uomini o due donne possano crescere un bambino, assicurandogli una vita libera e dignitosa, cioè nell'interesse e a tutela dell'interesse del bambino, io rispondo sì. Tuttavia, come si compone questo quadro difficile di princìpi? Come si compone la tutela del bambino, il limite al desiderio, la non mercificazione di ogni bene?

Alla fine, penso che il criterio guida per comporre queste esigenze sia quello di porre al centro, come questione da affrontare con serietà e con rigore, com'è stato ricordato anche nei precedenti interventi, il tema dell'autodeterminazione della donna, in maniera però non ideologica, ma concreta. Bisogna verificare e trovare il modo di fare sì che la donna, di fronte alle scelte che ha il diritto di compiere, di fronte alle questioni nelle quali l'ultima parola è della donna, sia davvero libera, non sia costretta dal bisogno, non sia costretta dal contesto culturale; non sia, insomma, una donna che solo apparentemente sceglie in maniera libera. Questo, secondo me, è il criterio che avrebbe dovuto condurre tutta la discussione. Allora, avrebbe potuto essere una discussione seria, una discussione che sviscerava i problemi, le contraddizioni e le ipocrisie, ma voi questa discussione non avete voluto svolgerla. *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signora Presidente, intervengo solo per motivare il nostro voto contrario a questo emendamento, perché riteniamo che l'intento strumentale sia insito nell'emendamento, che, se venisse approvato, disconoscerebbe né più né meno tutta la norma, perché riconoscere il rapporto filiale che si è instaurato con i genitori di fatto significherebbe riconoscere la maternità surrogata.

Penso che sia molto chiaro quello che noi oggi andiamo a votare. Lo dico con estrema chiarezza anche al senatore Delrio, di cui apprezzo l'intervento e il tentativo, perché a proposito di contraddizioni bisognerebbe incominciare a parlare un po' delle contraddizioni che ci sono anche all'interno del suo partito, perché nel momento in cui sono contrario alla pratica dell'utero in affitto e della maternità surrogata, lo sono in Italia e per la maggior parte lo sono anche se la pratica avviene all'estero. Questo mi sembra abbastanza palese. Rispetto ad alcuni discorsi che ho sentito oggi, sarebbe più coerente che da parte dell'opposizione arrivasse un disegno di legge per far sì che anche in Italia la pratica della maternità surrogata diventasse lecita. Sarebbe stato più coerente.

Io non riesco a capire quale sia il filo del fatto che non ci avete convinto e avremmo potuto discutere di altro. È molto semplice: per evitare che la norma venga aggirata in Italia, noi dobbiamo introdurre questo reato e far sì che diventi universale. Altrimenti una coppia va all'estero, ricorre alla pratica all'estero, arriva in Italia, avviene il riconoscimento e di fatto la maternità surrogata viene riconosciuta. È talmente semplice. Comprendo naturalmente lo sforzo che è stato fatto da lei per tentare un po' di riequilibrare una posizione che immagino all'elettorato cattolico del Partito Democratico, o anche

all'elettorato più femminista, sia un po' difficile da spiegare e lo apprezzo, però, ve lo dico con estrema chiarezza, non basta mettere una pezza su queste cose. Bisogna decidere se si è favorevoli o si è contrari. Non ci sono vie di mezzo e non ci sono mediazioni da questo punto di vista. Anch'io da cattolico lo dico: certi princìpi non sono assolutamente negoziabili. *(Applausi)*.

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, sono costretta ad intervenire, poiché dopo le parole del senatore Romeo non possiamo stare in silenzio. Il disegno di legge per chiedere che in Italia si faccia una norma per la gestazione per altri, solidale e altruistica, c'era già, l'abbiamo discussa ed è stata depositata dalle opposizioni; una ha la mia prima firma, ma c'è anche il testo del senatore Scalfarotto e ci sono altri testi, ai quali voi avete chiuso completamente. *(Applausi)*. Invece la commercializzazione della gravidanza ma anche dei gameti è già reato. Presidente Romeo, lei neppure sa che è già reato. Stiamo parlando di un reato che già esiste e dell'estensione all'estero di un reato che, se non è considerato tale, non può essere fatta. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.0.1, presentato dal senatore Scalfarotto.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato non approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

GELMINI *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Misto)*. Signor Presidente, come è noto, in Italia la GPA è considerata reato. Basterebbe questa semplice considerazione a spiegare che è abbastanza assurdo pensare che si possa eludere la legge portando a termine la pratica della GPA all'estero. Eppure ci troviamo davanti tante mezze verità e miti da sfatare. In realtà, questo provvedimento sortisce un duplice effetto: da una parte, colma un vuoto normativo; dall'altra, non deve sfuggirci il significato ideale di questo provvedimento, che è disincentivare il ricorso alla GPA all'estero, chiarendo quello che è ovvio, ossia che farlo in Italia o fuori dall'Italia è esattamente la stessa cosa. Ho ascoltato molti interventi dei colleghi durante la discussione generale, ma non mi convincerete mai che si possa subordinare ad un contratto il legame unico, speciale e irripetibile che si crea nella gravidanza tra la madre e il nascituro.

Non possiamo nasconderci che nella maggior parte dei casi, soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, la pratica della GPA non è solidale, ma avviene dietro compenso sfruttando la fragilità economica e sociale della madre surrogata: questo è del tutto inaccettabile e disumano. È vero che la GPA è legale in molti Paesi, ma in molti di questi Paesi è legale con pesanti restrizioni: penso all'Australia, al Canada, al Regno Unito, dove la GPA dietro compenso è sempre illegale. Quel che mi preoccupa maggiormente è il meccanismo speculativo della GPA. Mi riferisco alla pratica di coppie abbienti che, mosse dal desiderio sicuramente legittimo di avere un figlio, delegano la nascita ad una madre surrogata in un Paese povero. Mi domando: chi si preoccupa di tutelare la dignità e la volontà ultima di donne economicamente fragili? Per non parlare della tutela della loro salute durante la gravidanza.

Veniamo ora al secondo mito da sfatare: la tutela dei bambini nati attraverso GPA. La trascrizione delle nascite è diventata via via più complessa nel decennio scorso; al momento per regolarizzare le adozioni di bambini nati attraverso GPA ci affidiamo a una sentenza della Corte di cassazione civile del 2019. La soluzione è quella dell'adozione in casi particolari, che consente l'adozione di minori a prescindere dallo stato di abbandono.

È peraltro importante sottolineare, diversamente da quello che ho ascoltato poc'anzi, che il provvedimento in esame non avrà ovviamente valore retroattivo e, dunque, non avrà alcun impatto sui bambini nati attraverso GPA prima dell'entrata in vigore della legge, nemmeno su quelli in attesa di trascrizione della nascita. È un falso mito, quello della tutela dei bambini, che fa il paio con quello della tutela dei genitori di intenzione.

Qui è bene chiarire un aspetto: la genitorialità è un'aspirazione legittima, ma non possono farne le spese i diritti della madre surrogata e i diritti del neonato. La GPA è infatti una relazione complessa,

che coinvolge i genitori di intenzione, la madre surrogata e il neonato. Quasi sempre il massimo delle tutele e del potere contrattuale va ai genitori di intenzione. Di potere contrattuale la madre surrogata ne ha ben poco, in quanto troppe volte è subordinata economicamente, e il neonato non ne ha affatto. Dovrebbe riflettere su questi rapporti di forza chi invoca il totem della tutela del bambino per chiudere il dibattito a favore della GPA. Una riflessione più attenta dimostra esattamente il contrario.

Mi permetto infine un inciso sulla genitorialità. Non deve passare l'idea che la GPA sia l'unico modo di avere figli per coppie che non possono averne naturalmente. Esiste la procreazione medicalmente assistita, che, a differenza della GPA, è perfettamente legale in Italia. Ma non solo: la procreazione medicalmente assistita sarà inclusa nei LEA dal Sistema sanitario nazionale a partire dal 2025.

Esiste poi il grande tema delle adozioni, che prima ha evocato il collega Delrio. Sono decine di migliaia in Italia i minori orfani o allontanati dai genitori in attesa di una nuova famiglia. Vero è che la pratica dell'adozione nel nostro Paese comporta tempi eccessivamente lunghi. Ma, allora, quello che il Parlamento dovrebbe prefigurarsi di fare in maniera *bipartisan* è snellire e ridurre la burocrazia e i tempi delle procedure di adozione. Da qui dovremmo partire: il Parlamento deve dare un contributo a un tema così delicato e importante, che riguarda la vita delle persone e delle famiglie. La gravidanza per altri non può essere la risposta o un modo per aggirare l'ostacolo.

Mi avvio a concludere. Deve far riflettere l'ampio margine numerico con cui questo provvedimento è passato alla Camera, con numerose astensioni e persino con voti favorevoli da parte dell'opposizione. Gli ultimi sondaggi testimoniano che l'opinione pubblica è divisa, ma è divisa anche la sinistra progressista, di solito unita in difesa dei diritti. Ho molto apprezzato, nel dibattito alla Camera, l'intervento forte e sincero dell'onorevole Zanella di AVS. Divise sono anche le associazioni femministe; penso alla posizione contraria di "Se non ora, quando", penso al Convegno internazionale di Parigi del 2016 e anche alle varie sentenze della Corte costituzionale. Da ultimo ricordo che ad aprile di quest'anno il Parlamento europeo ha rivisto una direttiva del 2011: con questa revisione lo sfruttamento della maternità surrogata si inserisce nel novero dei reati che fanno capo al traffico di esseri umani.

Per tutte queste ragioni, signor Presidente, voterò a favore del provvedimento in esame. *(Applausi)*.

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Presidente, colleghe e colleghi, membri del Governo, credo fermamente che certi provvedimenti non siano accolti con gioia. Riguardano il dolore, il dolore di chi viene ricattato per dare l'utero, la propria maternità, i propri sentimenti, le proprie affezioni potenziali. È sempre dolore, tantissimo, per chi scopre di avere i genitori in qualche modo lontani da sé, da tutti i punti di vista. Credo che solamente il piratismo di una certa sinistra permetta di dire: saremo contrari, però.

Tuttavia in quel «però» c'è un mondo, c'è un universo di donne lontanissime ricattate dal bisogno, di persone irresponsabili che lucrano sia economicamente che nel potere su questi delitti, i cosiddetti crimini di pace.

Presidente, lo rimando al mittente. Io sono nato due volte: la prima quasi morto; la seconda pare risuscitato dall'affetto di mia mamma, e devo dire che lì ho capito che dovevo battermi per tutta la vita per quei diritti che qualcuno - anche Scalfarotto che stimo - ci nega *(Applausi)*, quasi avessimo noi un danno genetico. Mi dispiace, ma lo rimando al mittente. Io ho scelto con gravi difficoltà di fare il medico, mi hanno sempre negato la possibilità di farlo facilmente all'università, ma ce l'ho fatta *(Applausi)*. Mi sono specializzato in neuropsichiatria al Gemelli di Roma e ho praticato questa professione per circa cinquant'anni, e spero benino, nessuno è perfetto, senatore Scalfarotto. Devo dire che non ho mai, mai venduto la mia professione a bisogni esterni. Ho sempre risposto all'etica, al diritto del bambino, sempre al centro della mia vita, ma anche al diritto della mamma e del papà. Altrimenti il crimine di pace diventa qualcosa di ingovernabile, di fluido, di scivoloso e noi non ci possiamo prestare a questo.

Quindi con molta determinazione, ma non con serenità, perché si parla di dolori, sempre, io dichiaro il mio voto favorevolissimo su questo provvedimento, che crea una distanza incolmabile tra quella che è

la giustizia reale e la messa al centro dei bisogni della mamma e del bambino; tutto questo evitando - Ponzio Pilato è ancora molto famoso, ma è certamente un perdente - che si possa dire che saremo contrari, però. Questo però può uccidere l'anima della mamma lontanissima e del bambino vicino a noi, che però non lo è quando ostacoliamo questo provvedimento.

Lo dico con grande determinazione, non con gioia, ringraziando il presidente Meloni che indipendentemente da tutto, consapevole delle ragioni della sua scelta già nella precedente legislatura, aveva dichiarato questa realtà come crimine universale e ha continuato a farlo. Poteva in qualche modo schivare, ma non lo ha fatto, e anzi ha aumentato la dose del suo sdegno su questa realtà.

Per tale ragione le rivolgo un grazie fortissimo perché si è presa sulle spalle, come noi, il dolore di tanti bambini, di troppe donne e forse di qualche padre. *(Applausi)*.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNTERBERGER *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signor Presidente, vorrei iniziare citando la relazione a un disegno di legge presentato dalla Lega nella passata legislatura, la quale recitava che quel disegno di legge si prefiggeva di adeguare la disciplina vigente in materia di prostituzione, ne consentiva l'esercizio solo in abitazioni private, previa iscrizione nel registro tenuto dalla questura che attestasse l'assenza di malattie sessualmente trasmissibili. Dov'era allora la difesa della dignità delle donne, quando volevate ridurle a oggetti pronti per l'uso, quando volevate riaprire le case chiuse? Perché il presidente Romeo, allora, non rivolge la furia mostrata oggi contro il suo Gruppo? Perché non iniziare con il divieto di acquisto di prestazioni sessuali? Questa è la vostra ipocrisia. Volete non tutelare la dignità delle donne, ma colpire la loro autodeterminazione con gli stessi argomenti che un tempo usavate contro l'aborto.

Qualcuno ha chiesto dove sono le femministe. Sono qua e combattono come cinquant'anni fa contro questo clima paternalistico che oggi punta la gestazione per altri e domani il diritto all'aborto.

La senatrice Cattaneo ha ricordato bene che ci vuole il disvalore sociale comune per costituire un reato universale. «Cosa c'entra?»: ha urlato il collega Malan. C'entra eccome: sono i princìpi basilari del nostro ordinamento giuridico. È ridicolo prevedere un reato universale su condotte che sono lecite in gran parte dei Paesi europei, in Olanda, in Belgio, in Danimarca, nella Repubblica Ceca, in Grecia, in Portogallo, nel Regno Unito, in Ucraina, ma anche negli Stati Uniti e in Canada. Anche dal punto di vista pratico la legge non può funzionare. Come volete dimostrare che il reato sia stato commesso? In diversi ordinamenti giuridici, come in quello italiano, anche la madre può non riconoscere il figlio. Allora il padre biologico che si presenta all'anagrafe dovrà solo indicare la madre come sconosciuta e come proverete il reato? Con una rogatoria per avere dati sanitari da un Paese dove la GPA è lecita? Capite anche voi che non funzionerà.

Oltre a decidere al posto delle donne, lo scopo di questa legge è quello di tenere vivi e alimentare i pregiudizi nei confronti delle famiglie arcobaleno. Avete capito che la battaglia culturale contro le unioni tra omosessuali è persa. Per questo avete spostato la vostra attenzione sul tema dei loro figli. Le coppie omosessuali non devono diventare famiglie come tutte le altre. Avete bocciato lo schema di regolamento europeo sui figli delle coppie gay e fatto una battaglia contro la registrazione delle famiglie arcobaleno nei registri comunali. Adesso volete far credere che il problema siano due uomini che vanno all'estero e si comprano un bambino e invece il 90 per cento di coloro che ricorre a questa pratica sono coppie eterosessuali.

Sostenete che non c'è alcuna volontà di colpire i bambini, ma state dicendo a quelli che sono nati con la gestazione per altri che sono figli di un crimine universale, che i loro genitori sono peggio dei pedofili, perché qualcuno di voi ha detto anche questo: la GPA è peggio della pedofilia.

Ci abbiamo messo anni ad allineare i diritti dei figli nati fuori dal matrimonio con quelli dei figli nati in costanza di matrimonio, anni per dire che tra i figli non possono esserci discriminazioni. Voi, con un colpo di penna, volete portare indietro le lancette della nostra civiltà giuridica. È soltanto una norma cinica, che non ha alcun fondamento giuridico e che serve solo per alimentare un clima intimidatorio e di accerchiamento verso un pezzo della società italiana. Per voi deve esistere solo la famiglia tradizionale, un uomo e una donna, laddove la donna è tale solo se è in grado di procreare, come ha

detto Bucci vostro candidato in Liguria. Se poi la donna non lavora, tanto meglio, come dimostrano i criteri per beneficiare del *bonus* Natale.

Davanti a tutto questo scempio, il nostro voto sarà un convinto no. *(Applausi)*.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, le vorrei confessare un sentimento di dispiacere per la modalità con la quale oggi abbiamo affrontato la discussione. Di fronte alla complessità dei fenomeni e anche all'elemento inedito che queste generazioni sono chiamate a dover affrontare in termini di regolazione e di legislazione, ci saremmo attesi un *surplus* di capacità di confronto, uno sforzo di comprensione reciproca, una possibilità di trovare nelle ragioni dell'altro un pezzo di verità per la composizione di un quadro complessivo.

Signora Presidente, sui temi cosiddetti etici, nella cosiddetta Prima Repubblica, forze politiche che si erano contrapposte in maniera rilevante, profonda e significativa riuscivano sempre, anche nella distinzione di opinioni profondamente differenti, a far prevalere le ragioni dell'ascolto e il rispetto della volontà democratica. Questo Paese è stato retto per decenni da un partito di ispirazione cristiana, ma ciò non ha impedito alla Repubblica italiana di potersi dotare di una legislazione in materia di divorzio o di aborto, perché nella circostanza si realizzava e si praticava il concetto della laicità della politica.

Noi, vivendo un'era senza precedenti nella lunga storia umana, stiamo sostituendo allo sforzo del dibattito, del dialogo e del confronto, che è proprio della democrazia, l'esercizio del dogma, dell'ideologia, della chiusura pregiudiziale. Invece abbiamo di fronte degli appuntamenti che - mi verrebbe da dire - fanno tremare le vene ai polsi. Signora Presidente, queste generazioni hanno sequenziato, per la prima volta nella lunga storia dell'umanità, l'intero genoma umano. Insomma, siamo gli architetti che possono maneggiare, per la prima volta nella storia, il DNA, e cioè un potere che fino a ieri era nelle mani della natura o di un essere trascendente, per chi ha la fede religiosa. Viviamo in un'epoca nella quale la simbiosi fra l'uomo e la macchina è in grado di generare le cosiddette *supermind,* cioè delle menti che siano capaci di svolgere compiti fisici e cognitivi a un livello superiore. Viviamo in un'epoca nella quale i confini tra vita e morte, che nell'antropologia, nella cultura, nella religione, nella storia dell'uomo erano sempre definiti con grande nettezza, sono diventati labili, perché l'introduzione della tecnologia nella nostra vita, dal suo concepimento alla sua fine, pone nuovi interrogativi etici, antropologici, culturali e quindi politici. Siamo anche in un'epoca nella quale ci sono nuove ideologie. Penso alle ideologie transumanistiche, che immaginano che il *cocktail* fra scienza, farmacologia e tecnologia vada nella direzione di un potenziamento umano, fino al punto da superare malattie, invecchiamento, instancabilità psicofisica e produrre superintelligenza.

Insomma, sullo sfondo tutte queste discussioni vi sono due questioni eterne dell'uomo che stanno entrando nelle nostre mani: l'eterna ambizione dell'uomo di rendersi immortale e l'eterna seduzione dell'uomo di sopraffare il proprio simile attraverso l'esercizio del potere. Abbiamo già visto una fase nella quale si volevano generare degli esseri umani perfetti e non è finita molto bene.

E quest'idea non è balzana. Infatti, mentre noi siamo qui riuniti, centri di ricerca, università, aziende e fondi d'investimento stanno lavorando sui temi della clonazione e delle piattaforme digitali tecnologiche per essere immesse all'interno di esseri viventi.

Colleghi della destra, non vi dice nulla la parola Neuralink? Non vi dice nulla l'esercizio ideologico che Elon Musk sta facendo su questi temi, alla ricerca della civiltà perfetta, guidata da intelligenze potenziali artificiali e ibridate tra uomo e macchina? Insomma, stiamo vivendo un'era nella quale l'uomo rischia di essere un oggetto e non più un soggetto.

E noi come stiamo davanti a questa cesura epocale? Visto che la tematica di cui stiamo discutendo è un pezzo di questa evoluzione, noi avremmo potuto - e diciamo dovuto - esercitare la cultura del confronto, la riscoperta del limite e l'enfasi del reciproco ascolto, quella che Remo Bodei definiva la coltivazione del dubbio. Il dubbio non è l'opposto della verità, ma è l'indice della capacità di pensare, e quindi di essere, di trovare una strada nella complessità della vita che stiamo vivendo. No, non l'abbiamo voluto fare; non l'avete voluto fare. Avete preferito una chiusura all'interno di uno spazio

dogmatico, un pregiudizio ideologico, un rimpianto di un passato che in ogni caso non tornerà. Oggi quest'Assemblea ha scelto questa seconda strada, tradita peraltro da un esercizio muscolare che denota sempre una debolezza intima di fondo.

Per questo, è un'occasione sprecata, anche perché nel merito, di cui dovremmo pur parlare ogni tanto, si è voluta sovrapporre a un'impalcatura giuridica già esistente un'inutile ostentazione di forza, portando la discussione su un terreno tutto ideologico. Lo dico in particolare ai colleghi dell'opposizione: non cadete nella trappola che oggi la destra ha voluto costruire, perché qui non si sta discutendo, anche se si vorrebbe far passare, della legge n. 40. Qui si sta discutendo di un'opzione, di una torsione, di un'imposizione panpenalistica e pretenziosa che parte dalla legge n. 40 per immaginare un'impalcatura giuridica di tipo nuovo.

È per questo che noi siamo contrari, e non perché discettiamo nel merito della legge n. 40, su cui in una società, un partito o un gruppo liberale ognuno ha il diritto di pensarla come vuole. Sarebbe forse ora di uscire da questa idea totalitaria sulla base della quale il partito impone la linea su temi che afferiscono alla libertà individuale e al senso etico della visione della vita. *(Applausi)*. Questa impostazione ci porta a dei lidi che sono già stati battuti in passato e non è andata proprio tanto bene.

Il tema, signora Presidente, è che dovremmo discutere di cosa stiamo portando oggi in esame. Come ricordato da molti colleghi, è il motivo per il quale noi voteremo contro convintamente e laicamente, perché vogliamo discutere nel merito e non perché qualcuno ci ha imposto la linea.

Noi diciamo una cosa molto semplice e banale: basta leggere quanto dichiarato in audizione da chi è venuto a darci la sua scienza giuridica, che ci ha detto che questa legge è inapplicabile per il principio di territorialità. Ma si è mai visto, signori sovranisti, fare una legge in una Nazione che vale per un'altra? Non si è mai visto. State superando il confine del sovranismo. Anzi, siete diventati dei globalisti. Altro che storie da questo punto di vista! *(Applausi)*.

C'è poi un'altra questione che può sembrare tecnica, ma non lo è: il principio della doppia incriminazione. Stiamo definendo un principio in base al quale una persona che esercita una funzione in un altro Paese, che qui viene definita reato, ma che l'altro Paese non definisce come tale, allora è perseguibile.

Capite bene che, se passa questo principio, lo sdoganamento della logica degli *ayatollah* è dietro l'angolo.

Signor Presidente, mi rivolgo ai signori della destra. Voi potevate scegliere di portare questo tema, insieme con tutti gli altri temi, sul piano dell'autorevolezza, che è qualcosa che si ottiene portando una propria posizione, ascoltando, convincendo gli altri che riconoscono la tua posizione. Avete, invece, preteso di passare dall'autorevolezza all'autoritarismo.

Pretendete obbedienza incondizionata. Ma noi l'obbedienza incondizionata, per concetto di fondo, la vogliamo rimettere al centro di una valutazione di tipo diverso e crediamo, invece, al concetto della laicità della politica a cui facevo riferimento. Rispediamo, dunque, al mittente le prediche di qualche ateo devoto, che, anche in quest'Aula, ci ha ricordato questi elementi e qualche elemento di figure zelanti, che poi, nella storia, diventano degli zeloti. Magari sarebbe interessante capire che cosa hanno fatto gli zeloti nella storia di quella religione che loro dicono di voler professare.

Noi voteremo contro questo provvedimento, perché ci lascia un Paese più ingiusto, un Paese più ansioso, un Paese più cupo. *(Applausi)*.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare, che la maggioranza si appresta ad approvare, è dannoso, inutile, inapplicabile e con profili di forte incostituzionalità, di cui abbiamo già parlato a lungo.

È l'ennesimo esempio, questo, di provvedimento manifesto, come del resto lo era stato il decreto rave, il decreto Cutro, il decreto Caivano e come fra poco sarà il disegno di legge sicurezza, con il quale questo Governo fa ancora una volta propaganda politica sulla pelle viva delle persone: in questo caso, però, dei bambini e delle bambine.

Sono provvedimenti tutti diretti a sottrarre diritti, ancora una volta, anziché estenderli; a togliere

libertà, anziché aumentarla.
Voi della maggioranza state trasformando questo Paese in una cittadella chiusa, arroccata, concentrata solo sulle proprie paure. Questo è quello che di fatto state facendo e dimostrando.
Trasformare la GPA, che già in Italia è reato - come è stato detto più volte, ma evidentemente tocca ancora ricordarlo - in un reato universale è un abominio giuridico. Questo è chiaro a tutti, tranne a voi. Come abbiamo già detto in tanti, è pacifica l'assenza di un disvalore universalmente riconosciuto nella pratica della GPA, che è, difatti, consentita e pienamente lecita in circa 65 Nazioni, di cui sei in Europa. Non solo numerosi Paesi non vietano la GPA, ma addirittura la regolamentano, signor Presidente, e la promuovono all'interno dei propri sistemi sanitari.
Viene così a cadere il presupposto fondamentale della giurisdizione universale, la presenza di un disvalore comune della condotta. È assurdo, colleghi, che questo provvedimento giunga in un momento in cui la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell'Unione europea sottolineano che il nostro Paese continua a violare il diritto di figli e figlie di coppie omogenitoriali a essere riconosciuti all'anagrafe, nel rispetto del prevalente interesse del minore.
Invece di concentrarsi sulle vere priorità - su questo tema sono: modificare la normativa sulle trascrizioni e, soprattutto, riformare la legge sulle adozioni, per introdurre un procedimento snello e consentire così di adottare anche ai singoli e alle coppie omogenitoriali - questo Governo mette davanti a tutto l'ennesimo reato che verrà, con ogni probabilità, dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale, per assenza di ragionevolezza e proporzionalità e per violazione del principio di colpevolezza.
Come potete guardare in faccia le persone che sono ricorse alla GPA e sostenere che debba essere reato universale una condotta che in altri Stati è perfettamente legale e regolata?
Parliamo, colleghi, di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Belgio, Olanda, Portogallo e di altri Paesi ancora, cioè di democrazie consolidate.
Io vi chiedo di immaginare concretamente cosa potrebbe succedere da domani ai bambini e alle bambine dopo l'approvazione di questo disegno di legge, ai cittadini italiani che magari sono all'estero da mesi o in questo momento rientrano in Italia con figli nati regolarmente all'estero da gestazione per altri, secondo le leggi di quel Paese e con un certificato di nascita che è un atto ufficiale. Si aprirebbe subito un procedimento giudiziario su quei genitori e, dopo un processo e una sentenza di condanna, la coppia potrebbe dovere scontare una reclusione fino a due anni e pagare una multa da 600.000 euro a 1 milione di euro, mentre il bambino o la bambina verrebbero allontanati dalla coppia.
Con questa legge, quindi, esporremmo a procedimenti penali famiglie con bambini piccoli, semplicemente criminalizzando scelte procreative fatte all'estero, in Paesi dove queste pratiche sono legali e regolamentate.
La verità, colleghi, è che si vogliono porre ostacoli di ogni genere alle coppie LGBT, quando invece a farne uso sono in maggioranza - lo dimostrano i dati - coppie eterosessuali, Presidente: nove coppie su dieci, secondo le statistiche.
Questo disegno di legge - lo ribadisco - è un atto di smisurato disumanità verso quei genitori e quei bambini in carne ed ossa a cui voi vi ostinate a non voler riconoscere alcun diritto. Soprattutto per questo il voto dell'Alleanza Verdi e Sinistra sarà convintamente contrario. *(Applausi)*.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo statale «Antonio Galateo» di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 824 , 163 , 245 e 475 (ore 17,27)**

ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANETTIN *(FI-BP-PPE)*. Signora Presidente, abbiamo già spiegato nel nostro intervento stamane il quadro normativo in cui si colloca la nuova fattispecie penale. Com'è stato più volte ricordato, la gestazione per altri è già vietata nel nostro ordinamento, in particolare dall'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004. Con il disegno di legge in esame si sancisce invece il principio che, per quanto

riguarda il cittadino italiano, la nostra giurisdizione si estende anche ai reati di maternità surrogata commessi all'estero, anche in territori dove questa pratica è consentita.

Nella discussione odierna è risuonata più volte da parte dell'opposizione la questione della doppia incriminazione. Nella discussione della pregiudiziale ho parlato della violenza sessuale ai danni di un minorenne di anni quattordici per negare la necessità della doppia incriminazione, sulla quale invece hanno continuato ad insistere molti interventi dell'opposizione.

Ritorno sull'argomento per chiarirlo meglio e fare un altro esempio, se vogliamo ancora più chiaro. Ho riflettuto, ad esempio, sul reato dei maltrattamenti in famiglia. In Italia questa fattispecie di reato ha un perimetro normativo piuttosto ampio e comprende comportamenti che, in altre latitudini o in altri Paesi, sono perfettamente leciti. Colleghi, consideriamo quindi un marito italiano che vive con la propria famiglia in Africa, dove commette atti di violenza e prevaricazione ai danni di moglie e figli, espressione là di potestà maritale e *ius corrigendi*. Se la coppia, dopo il soggiorno in Africa, torna in Italia, questo marito nel nostro Paese può ben essere punito dei suoi comportamenti violenti, anche se nel luogo in cui si sono realizzati erano perfettamente leciti. La deroga al principio della territorialità può aver luogo in quanto il nostro ordinamento tutela sommamente famiglie e minori. Esattamente lo stesso accadrà per la maternità surrogata quando questo disegno di legge sarà approvato. Quindi, credo che abbiamo superato il problema della doppia incriminazione.

Veniamo quindi al merito del disegno di legge. Quello che mi stupisce, affrontando questo tema così delicato, è l'atteggiamento perlomeno incoerente dell'universo femminile che, in generale, non mi pare nel nostro Paese essere particolarmente sensibile, o quantomeno poco coeso rispetto ad altre problematiche. Le organizzazioni femministe, tendenzialmente di sinistra, che giustamente alzano la voce, si strappano i capelli e si indignano quando si parla di #MeToo, di sfruttamento del corpo femminile nella pornografia, condannano i compartimenti maschilisti, retaggio di un patriarcato retrogrado, oppure reclamano giustamente parità di opportunità professionali e di retribuzione fra uomo e donna, restano estremamente silenti sul commercio di neonati e sulla mercificazione della maternità che la pratica della gestazione per altri sotto sotto nascondono.

Resto stupito anche di una certa titubanza della componente cattolica, che pure milita nel centrosinistra, di fronte alle problematiche poste con questo disegno di legge.

Non mi si venga innanzitutto a dire che le donne che praticano la gestazione per altri lo fanno a scopo altruistico e di solidarietà umana: non ci credo, non lo ritengo plausibile, è del tutto irreale. Tutte le donne con cui mi sono confrontato, anche in previsione di questo intervento, all'interno della mia famiglia e all'interno delle amicizie, narrano di un legame profondissimo che si instaura tra gestante e nascituro nei nove mesi della gravidanza, qualcosa di misterioso e quasi soprannaturale; un legame fatto di sensazioni in comune, di odori, di palpitazioni, di sospiri, di sogni, in un rapporto simbiotico che resta indissolubile e indimenticabile per sempre. Non è naturale né normale, quindi, per una madre separarsi dal neonato subito dopo la nascita. Se lo fa - io credo - è solo per motivi economici, come lo facevano e ancora fanno purtroppo le donne - qualcuno lo ha ricordato anche nel corso del dibattito - che, per la loro inadeguata condizione economica o sociale, abbandonano subito dopo la nascita i figli per darli in adozione. Ma non è una libera scelta, la loro: è dettata dalle difficoltà della loro esistenza, dalla solitudine o dalla impossibilità di assicurare al figlio una vita dignitosa.

Non mi si venga a dire che una donna istruita, benestante, affermata professionalmente, si presterebbe mai a portare in grembo per nove mesi un figlio per poi cederlo per mera simpatia umana a un'altra coppia, abbandonandolo per sempre. Quelle che si prestano a queste pratiche sono invece donne tendenzialmente povere, scarsamente istruite, di basso livello sociale, che vengono sfruttate e utilizzate come incubatrici dalle coppie ricche e viziate provenienti dal nostro Occidente opulento e decadente. Non vedo come si possa, quindi, negare che la gestazione per altri sia una pratica degradante che umilia la donna nella parte più bella e intima del suo essere, quella di creatrice e donatrice di una nuova vita.

In diversi interventi di stamane sono state ricordate le pratiche aberranti cui accettano di sottoporsi le presunte volontarie, che stipulano, in cambio di somme di danaro, autentici contratti capestro anche in Paesi teoricamente civili. Sono Paesi che definisco teoricamente civili e avanzati, ma nei quali, in una

sorta di darwinismo sociale, la tutela dei deboli e fragili è pressoché assente. Su questo non sono tanto diversi da quelli del Terzo mondo.

Cosa poi dire del neonato? Qualcuno si chiede come potrà un nato attraverso la GPA mai accettare, raggiunta l'età della ragione, di essere stato oggetto di una transazione economica, anche se mascherata da rimborso spese? L'esperienza insegna che pressoché tutti i figli adottivi, spesso con profondo strazio della coppia dei genitori adottivi, vanno alla ricerca della madre e del padre naturali; talvolta abbandonano addirittura il contesto sociale dove sono stati cresciuti e ritornano nella patria di origine, subendo un misterioso ma insopprimibile richiamo della foresta. Un figlio o una figlia generati con la maternità surrogata vengono, quindi, privati della loro umanità più profonda e del diritto di conoscere i genitori biologici e naturali.

Negli interventi di oggi si è sostenuto, infine, che la norma che stiamo per votare avrebbe per obiettivo penalizzare ingiustamente i bambini già nati: nulla di più falso. Intanto va precisato che, essendo norma penale, non ha effetti retroattivi e, quindi, non potrà mai incidere sullo stato di fatto ad oggi maturato. La norma, semmai, vuole evitare, nei limiti del possibile ovviamente, che donne deboli e fragili siano indotte, per motivi economici, a mettere al mondo bambini destinati a un turpe commercio e a contrastare il cosiddetto turismo riproduttivo, volto a eludere la nostra legislazione.

Mi consenta, signor Presidente, una notazione finale su un intervento, quello della senatrice Pirro, che mi ha davvero creato turbamento. In questa delicatissima materia non è possibile gridare: l'utero è mio e faccio quello che voglio io. L'ovulo non è paragonabile a un rene o a un'unghia. L'ovulo femminile è una *spes vitae*. L'ovulo contiene in potenza un essere umano unico e irripetibile, titolare esso stesso di diritti; non se ne può fare quello che ci pare, e mi sorprende che una donna ne abbia così poca considerazione.

Per tutti questi motivi, il Gruppo Forza Italia voterà convintamente il testo oggi all'esame dell'Aula. *(Applausi)*.

**Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 17,42)**

CASTELLONE *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE *(M5S)*. Signor Presidente, il Paese non ha bisogno di questa legge, che noi chiaramente non voteremo. Anzi, questa legge rappresenterà un grave problema per alcuni cittadini di questo Paese, che oggi sono già discriminati. Cari colleghi, in questi due anni ormai ci avete abituati alla moltiplicazione e all'estensione dei reati; in due anni avete introdotto 15 nuovi reati, dal reato di *rave* al reato di invasione di terreni, al reato di stesa, al reato di rivolta in istituto penitenziario, al reato di detenzione degli orsi bruni marsicani. *(Applausi)*.

Oggi parliamo dell'estensione di un reato, partendo dal dato di fatto che la commercializzazione della gravidanza e la commercializzazione dei gameti in Italia è già reato, punito appunto dalla legge n. 40 del 2004. Vorrei provare a sgomberare un po' il campo dalla propaganda che è andata in scena questo pomeriggio, perché, vedete, la stessa collega Mennuni ci chiedeva di chiamare le cose con i termini giusti. Ebbene, il termine giusto non è utero in affitto, perché qui non si affitta proprio nulla. Quando c'è un affitto, si prevede anche un canone di affitto. Ma che costo, che prezzo si può mai dare a un dono che non ha valore, il dono di una vita? Non ci può essere alcun affitto e se c'è commercializzazione, come ho detto, è già reato.

Ma, a mio avviso, è anche sbagliato parlare di maternità surrogata. Qui si parla di gestazione surrogata, di gravidanza surrogata. Forse non l'avete notato, ma la gravidanza e la maternità sono due cose separate e sono separate anche grazie alla legge n. 194 del 1978. *(Applausi)*. E a chi, anche in opposizione, ha provato a dire che c'è un legame tra madre e feto, io dico: attenzione a non mettere in discussione questa separazione, che è stata sancita nel 1978. Oggi una donna in Italia, se gravida, può scegliere il parto in anonimato e non tenere il figlio oppure può scegliere l'aborto. Questa libertà la difendo e la difendiamo, anche per tutte quelle donne che magari si sentono madri già nel momento in cui scoprono di essere incinte e non fanno neppure l'amniocentesi, perché sarebbero madri anche di un figlio con una malformazione. *(Applausi)*.

È proprio la libertà che ti dà la consapevolezza della scelta di essere madre, perché la maternità è

soprattutto una scelta. La maternità è un modo di stare al mondo, non è uno stato biologico. La maternità è cura, è guida, è accoglienza; la maternità è un dono e anche la gestazione solidale e altruistica è un dono. Se è gratuita, è un dono, il dono più grande che una donna possa fare ad un'altra donna o ad una coppia che non può concepire in modo biologico, perché magari la donna è nata senza utero, perché magari per un tumore ha subìto l'asportazione dell'utero. *(Applausi)*. Se mia sorella, una mia amica o una persona a cui voglio bene mi avesse chiesto di aiutarla a diventare madre, io l'avrei fatto.

La gestazione per altri, solidale e altruistica, è una pratica lecita. Infatti questa vostra legge non ha alcun senso, perché non risponde ai prerequisiti per prevedere che un reato possa essere universale. L'abbiamo detto in tanti: un reato, per essere universale, deve avere una doppia incriminazione, cioè deve essere reato sia nel nostro Paese che nel Paese in cui è stato commesso. Quindi non può essere reato universale una pratica che altrove è lecita.

Un'altra caratteristica di un reato universale è la rilevante gravità e quindi i reati, che sono gravi, sono puniti da pene severe, dall'ergastolo, dalla detenzione per quindici o venti anni. Come può essere grave un reato che state punendo con una detenzione massima che va da sei mesi a due anni? Sapete voi stessi che non può essere un reato grave.

Sono d'accordo però con voi su un punto e cioè che nel nostro Paese serve una legge che regolamenti la gestazione per altri solidale e altruistica, proprio per evitare ed arginare gli illeciti e la commercializzazione all'estero. Non andiamo infatti ad arginare gli illeciti estendendo un divieto, ma facendo delle leggi che abbiano senso.

Colleghi, prima della legge n. 194 del 1978 l'aborto già esisteva. Le donne abortivano, ma lo facevano clandestinamente e abortendo perdevano la vita. Oggi la gestazione per altri solidale esiste e le coppie italiane fanno ricorso a quella pratica e non possiamo far finta che non esista.

Sono sicura, Presidente, che quando, tra qualche anno, ripenseremo alla discussione di oggi in quest'Aula ci sembrerà surreale, così come oggi ci sembra surreale parlare del riconoscimento dei figli nati fuori dal matrimonio. Quest'ultimo oggi ci sembra scontato, ma solo nel 2012 è stata approvata la legge che riconosceva i figli nati fuori dal matrimonio.

E allora, quando ci occupiamo di temi che hanno una rilevanza etica così importante, noi davvero dovremmo lasciare fuori la propaganda e farci guidare di più dalla società che invece sui temi etici è tanto più avanti della politica. Dovremmo altresì farci guidare dagli esempi virtuosi di altri Paesi che hanno avuto il coraggio di legiferare su quella materia. Questo è quello che noi abbiamo provato a fare con il mio Gruppo parlamentare perché abbiamo studiato e approfondito le legislazioni degli altri Paesi sulla materia, cercando di prendere tutti gli esempi virtuosi e depositando una legge che è una normativa, a mio avviso, molto puntuale e molto corretta sulla gestazione per altri solidale e altruistica. Mi meraviglia che il senatore Romeo non l'abbia letta, visto che ha detto e chiesto alle opposizioni perché non avevano fatto una proposta di legge. Di essa io riprenderò solo alcuni punti. Il primo punto importante è riconoscere che la gestazione per altri solidale e altruistica è un dono. È il dono più grande che si possa fare e proprio perché è un dono che non può essere in alcun modo obbligatorio né commisurato con un valore, noi abbiamo previsto sempre la revoca del consenso da parte della gestante. Ciò proprio perché crediamo che il rischio alla rinuncia del consenso sia commisurato alla grandezza del dono.

Un altro punto importante è la modifica che chiediamo di introdurre agli articoli 600 e 601 del codice penale, in cui si tratta il reato di riduzione in schiavitù, chiedendo che quando c'è sfruttamento e gestazione per altri sotto sfruttamento, allora si parli di riduzione in schiavitù, il che riprende esattamente la direttiva anti-tratta di maggio 2024, anche se noi abbiamo depositato il nostro disegno di legge prima.

Nel nostro disegno di legge abbiamo inserito tante tutele per la gestante. Per esempio la previsione che il materiale genetico non deve essere della gestante, che quindi non è la madre biologica, che deve avere dei figli viventi, e altre tutele per la coppia.

Presidente, in conclusione, quando trattiamo temi etici, anziché utilizzare la propaganda, dovremmo provare ad immedesimarci nelle storie e nelle vite di quelle persone che le vivono. Oggi in Italia ci

sono 200 bambini nati da gestazione per altri e io vi invito ad ascoltare le storie di quei bambini e di quelle famiglie. A chi diceva che sta tutelando il diritto delle donne, io, da donna, vi dico che noi donne non abbiamo bisogno che ci tuteliate solo dal punto di vista riproduttivo.

Noi donne vorremmo essere tutelate quando una donna su cinque entro i due anni di vita del figlio deve lasciare il lavoro perché non riesce a conciliare gli impegni lavorativi e gli impegni familiari. *(Applausi)*. Una donna vorrebbe essere tutelata quando in una posizione dirigenziale le viene sempre preferito un collega maschio che sicuramente ha più tempo da dedicare al lavoro. Una donna vuole essere tutelata in altro modo, Presidente.

Invece, se proprio volete occuparvi di reati universali, occupatevi dei crimini di guerra e di condannare i criminali di guerra, quelli sì che sono reati universali *(Applausi)*. E smettetela di fare propaganda sulla pelle delle persone e sulla pelle di bambini che sono nati da un atto di amore - perché sono sempre storie di amore - bambini che hanno il diritto di vivere nelle loro famiglie, qualunque tipo di famiglie esse siano. *(Applausi)*.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, la Lega voterà a favore di questo disegno di legge perché, come già più volte rimarcato nei nostri interventi nel corso della giornata, siamo sempre stati contrari alla pratica della maternità surrogata e pensiamo che, così come è giusto che venga perseguita nel nostro Paese, debba essere perseguita anche se messa in atto all'estero, rivolgendosi ad altri Paesi, cercando poi di ottenere, aggirando la legge, il riconoscimento giuridico e anagrafico del nascituro. Questa è una legge che va in questa direzione e in modo molto semplice diciamo che siamo d'accordo.

Naturalmente, quando parliamo di maternità surrogata, stiamo parlando del consenso di una donna estranea al rapporto di coppia a mettere a disposizione il proprio utero per portare avanti la gravidanza altrui. Ne usufruiscono - lo dico perché non vi è alcuna discriminazione, come è stato ricordato bene nella discussione generale dal collega Malan - in prevalenza delle coppie eterosessuali e poi anche delle coppie omosessuali, ma non vi è alcuna discriminazione: per noi qualsiasi sia la coppia che ricorre a questa pratica, questa pratica deve essere giustamente considerata un reato. *(Applausi)*. Non ci sono forme di discriminazione di alcuna natura. Questo sembra quasi un pretesto tante volte evocato per cercare di fermare una legge e sarebbe più coerente dire che non si è d'accordo con la legge e questo sarebbe meglio per tutti.

L'approvvigionamento, tra l'altro, di gameti e il reclutamento di donne sono gestiti da agenzie internazionali, che forniscono addirittura dei servizi legali e l'organizzazione dei viaggi. Pensate a cosa siamo di fronte, sicuramente a un gran *business*, su questo non c'è alcun dubbio. Non è altro che una forma di sfruttamento del corpo della donna, che porta ad una vera e propria compravendita di bambini e di bambine che vengono in tal modo trasformati in beni di consumo e in oggetti, il tutto per soddisfare i desideri di genitorialità di chi è pronto ad offrire, per soddisfare un proprio desiderio, ingenti somme di denaro a donne perlopiù finanziariamente e socialmente vulnerabili e quindi più facili da persuadere a prestare il proprio utero. Lo dico a lei, presidente Centinaio, naturalmente rivolgendomi alla vice presidente Castellone, che questa storia della maternità surrogata solidaristica e fatta con amore è la più grande ipocrisia che io abbia mai sentito in tutta la mia storia politica. *(Applausi)*.

Sappiamo bene chi ricorre a questa pratica perché lo fa e qual è l'obiettivo che vuole assolutamente raggiungere. Non è infatti un caso che i mercati di gravidanza surrogata più economici si trovino proprio nei Paesi con maggiore presenza di donne che vivono in povertà e con basso livello di istruzione, quindi con un basso livello di riconoscimento dei rischi e dei diritti. Come ho detto stamattina, si tratta di ricchi committenti che, per soddisfare un proprio desiderio, pagano donne povere, facendosi prestare l'utero e sfruttando il loro corpo. Questo è fondamentalmente la maternità surrogata, né più né meno, detto in modo molto semplice, senza star lì a girarci intorno. Si dimentica, così, che i figli non sono un diritto, ma sono un dono. Se crediamo davvero che sia giusto combattere tutte le forme di discriminazione, a maggior ragione dobbiamo fare in modo che nessun bambino venga discriminato, né possa essere comprato da ricchi committenti e che nessuna donna venga lesa

nella sua dignità.

Nella maternità surrogata la donna diviene strumento riproduttivo utile a soddisfare i desideri degli altri; è un attacco alla dignità umana, con l'essere umano trattato alla stregua di un oggetto, come ha ricordato anche di recente Papa Francesco. Il bambino viene trattato come merce di scambio e il corpo della donna trasformato in mero contenitore gestante.

A volte, per giustificare la maternità surrogata, si ricorre ad alcune tesi che nulla valgono. A volte si ricorre e si evoca il diritto del fanciullo ad essere riconosciuto, però ci si dimentica della dignità della donna che viene lesa; poi altre volte, quando fa comodo, ci si ricorda del diritto di autodeterminazione e della libertà della donna di disporre del proprio corpo, dimenticando il diritto del bambino di conoscere le proprie origini, la propria identità biologica e storica e la propria madre. È come se i due diritti, quelli del bambino e quelli della madre, andassero in modo separato. Questo è davvero incredibile. Tutti sappiamo che nella pratica della maternità surrogata non è implicata solo la donna; c'è anche il concepito, che non può essere trattato alla stregua di cosa materiale, con i suoi diritti, che non sono disponibili per persone diverse da lui. La madre non può disporre del diritto dei figli. Questo è il punto che bisognerebbe mettere in evidenza. Così come i desideri dell'uomo non possono prevalere sui diritti di soggetti differenti.

Non siamo molto lontani dal poterla definire la schiavitù del terzo millennio, impropriamente spacciata per progresso. Per questo motivo pensiamo sia doveroso considerarla un reato grave, da perseguire con adeguate sanzioni, anche a livello internazionale, proprio come avviene per la tratta e lo sfruttamento sessuale. *(Applausi)*.

Lo diciamo con chiarezza. Noi della Lega avremmo preferito che tale norma rientrasse nel codice penale per strutturare meglio e per dare maggior forza al reato ed è per questo che in Commissione abbiamo presentato degli emendamenti migliorativi. Tuttavia ci è stato detto che così facendo rischiavamo di perdere tempo, perché poi il provvedimento sarebbe dovuto tornare alla Camera e quindi, giustamente, per velocizzare e dare forza alla nostra iniziativa, abbiamo detto che andava bene, tanto ci saranno altre occasioni per poter rendere più strutturato questo reato. Continueremo a spingere affinché diventi davvero un reato universale perseguito in tutti i Paesi del mondo. Questo è il nostro obiettivo.

A chi ha detto che ci dovremo arrendere, rispondiamo che non ci arrenderemo mai alla legalizzazione dei desideri come diritti e alla coincidenza o no tra tecnicamente possibile e lecito. Il noto giurista Piero Calamandrei, che è stato anche un nostro Padre costituente, scriveva: c'è il caso che l'inesperto e il dilettante (che è anche peggiore) di filosofia si metta a proclamare che il diritto consiste unicamente nel far tutti quanti il comodo proprio. Desiderio non coincide con diritto. Possibile non vuol dire lecito. Ripeto che non ci arrenderemo mai e sinceramente - lo dico anche se sono di centrodestra - non posso pensare che la sinistra si sia arresa al grande capitale, perché Marx si rivolterebbe nella tomba: dalla dittatura del proletariato alla dittatura del politicamente corretto e quindi del grande capitale. Oddio, capitalisti travestiti da comunisti. Non potete, dovete assolutamente smentire questa cosa, altrimenti non ci sarebbero davvero più dubbi e sarebbe davvero duro - e lo capisco - giustificare politicamente le vostre azioni. Ci saremmo aspettati un altro tipo di discussione, un altro tipo di intervento, pronto sì a contrastare la pratica dell'utero in affitto, magari proponendo soluzioni differenti; invece, da quello che abbiamo capito da certi interventi, magari non da tutta la sinistra, addirittura c'è qualcuno che la ritiene una pratica solidaristica. Noi no. Siamo favorevoli al disegno di legge. *(Applausi)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, abbiamo continuato a sentir evocare in Aula in questo dibattito il tema della maternità surrogata e della gestazione per altri, spesso con toni che, francamente, sono abbastanza mortificanti, perché quando si parla di questioni così delicate e difficili, che coinvolgono desideri e speranze che attengono alla concezione dell'uomo e della donna e della maternità, che producono anche divisioni e forti passioni, forse ci vorrebbe più serietà e meno tifo da stadio, come quello che abbiamo visto questa mattina in quest'Aula.

Nel nostro partito ci sono posizioni diverse sul tema della maternità surrogata e della gestazione per

altri. Io, per esempio, sono tra coloro che condividono le parole che ha espresso al riguardo la Corte costituzionale, quando ha ricordato che la maternità surrogata offende in maniera irrimediabile la dignità della donna, mentre altri nel nostro partito la pensano, del tutto legittimamente, diversamente. Considero invece che il nostro Paese dovrebbe allinearsi a tante altre Nazioni civili che l'hanno ammessa e regolamentata, quantomeno nella forma cosiddetta solidale.

Il punto, cari colleghi, è che questo provvedimento non tratta il tema della maternità surrogata, ma di una vostra concezione del diritto penale che mi stupisce che alfieri della concezione liberale del diritto penale possano sostenere e allude anche alla scarsa attenzione, se non indifferenza che avete nei confronti della tutela dei bambini e del corretto bilanciamento tra il divieto di maternità surrogata e la tutela dei bambini.

In audizione abbiamo ascoltato tanti giuristi che hanno opinioni molto differenti sul tema della maternità surrogata. C'era chi era favorevole, con diverse sfumature, e chi invece fermamente contrario. Tutti i giuristi erano però accomunati da un'opinione, ossia che questa legge che pretende di punire chi ha avuto un figlio con la gestazione per altri, anche quando la condotta sia stata tenuta in un Paese diverso dal nostro dove essa è consentita e lecita, è giuridicamente insostenibile. Questo ci hanno detto tutti i giuristi, anche quelli contrari.

Ricordo, in particolare, la dottoressa Gabriella Luccioli, Presidente di sezione della Corte di cassazione, che per trent'anni si è occupata di questi temi e che è fermamente contraria alla maternità surrogata, la quale ha detto che questo provvedimento è un abominio giuridico. *(Applausi)*.

Non ripeterò tutti gli argomenti tecnici - e sono tanti - che ci sono stati portati da questi giuristi. Mi limiterò solo a qualche cenno. Anzitutto occorre sapere, perché forse non è stato ricordato adeguatamente, che la maternità surrogata in Italia è già reato ed è già punibile anche quando eseguita all'estero. Ripeto: è già punibile oggi. Non c'è bisogno di questa legge, perché si applica quella norma del codice penale che consente la perseguibilità di reati commessi all'estero a una condizione, ossia che il Ministero della giustizia chieda che si proceda. Questa disposizione, che subordina la procedibilità a una richiesta del Ministero della giustizia, ha una sua *ratio* e una sua stringente logica giuridica e politica, perché la regola che informa i rapporti di cooperazione e relazioni internazionali tra gli Stati (e soprattutto tra Stati democratici di tradizione e ispirazione liberale come il nostro) è quella della doppia incriminazione. Quella è la regola che informa i rapporti, per cui un reato commesso da un cittadino all'estero può essere perseguito se la condotta è considerata reato anche in quel Paese. Se invece la condotta in quel Paese è considerata lecita, come nel caso della maternità surrogata, che è regolamentata in molti Paesi civili e democratici, per procedere è bene che vi sia una valutazione politica che spetta al Ministero della giustizia, poiché una perseguibilità assoluta rischia di minare i rapporti con quei Paesi, all'insegna - e questo è il vero punto - di un paternalismo di Stato che trasforma l'Italia in giudice etico universale della moralità dei propri cittadini, in contrasto con i principi del liberalismo politico. *(Applausi)*. Questo è il punto: la vostra concezione del diritto penale.

È proprio quello che accade con l'introduzione di questa norma. Non a caso, infatti, nonostante sia già perseguibile oggi a legislazione vigente, non risulta che mai una volta il Ministero della giustizia abbia esercitato tale facoltà, che pure è riconosciuta dalla legge italiana.

Cosa succederà quando questa nuova norma si applicherà a condotte tenute in Stati dell'Unione europea dove la maternità surrogata è stata legalizzata? Come si concilierà la punizione dei cittadini italiani con i principi che informano l'Unione (la libera circolazione delle persone, l'uniformità di trattamento, la tutela dei diritti fondamentali)? Come si applicherà la norma a persone che hanno la doppia cittadinanza: italiana e, poniamo, di un altro Paese in cui invece è lecita, ad esempio il Canada? Cosa si farà in caso di doppia cittadinanza italiana e canadese?

Ancora, è vero che il legislatore penale, in via del tutto eccezionale, può prevedere di punire in ogni caso, vale a dire a prescindere da una richiesta del Ministero della giustizia, reati commessi dai cittadini italiani ovunque essi siano compiuti, ma si tratta, in quei casi, di reati di particolare disvalore sociale, vale a dire di crimini contro l'umanità, rispetto ai quali il principio di universalità esprime la solidarietà internazionale tra gli Stati in favore di casi riconosciuti ovunque di interesse comune: come il genocidio, la pirateria, il terrorismo o gravissimi reati contro lo Stato.

Non si tratta certo di reati come quello inerente la maternità surrogata, che è sproporzionatamente meno grave, tanto è vero che è punito con una pena bagatellare fino a due anni di reclusione e non è universalmente riconosciuto, considerata in particolare proprio l'eterogeneità delle regolamentazioni giuridiche di Stati di diritto e di democrazie liberali.

Insomma, sul piano giuridico si tratta di una forzatura e dell'ennesima torsione del diritto penale, che molto ha a che fare con l'ideologia e poco o nulla con i principi liberali del diritto e con i buoni rapporti di relazione e cooperazione tra Stati democratici. *(Applausi)*.

Ma vi è di più e di peggio, perché voi ve ne infischiate dell'equilibrio che ci deve essere tra la punizione della maternità surrogata e la tutela dei diritti dei bambini, che sono i veri soggetti vulnerabili, indifesi e deboli, che vanno tutelati. *(Applausi)*. Quando la Corte costituzionale ha definito la maternità surrogata una pratica che offende in modo intollerabile la dignità delle donne, non ha chiesto al legislatore di trasformare la condotta in reato universale per perseguire i cittadini italiani in tutto il globo terracqueo, come piace dire alla vostra Premier.

La Corte ha chiesto invece al legislatore qualcosa d'altro. Ha chiesto di occuparsi e di prendersi cura dei veri soggetti deboli e dimenticati di questa vicenda, i bambini, coloro che sono venuti al mondo grazie a queste tecniche e la cui tutela deve prevalere su ogni altra considerazione, su ogni esigenza di punizione, su ogni ideologia, su ogni strumentalizzazione. *(Applausi)*.

Questo è quello che ha chiesto la Corte, ricordando che il pieno riconoscimento del diritto di quei bambini è, in particolare, quello di essere accuditi fin dalla nascita dalle persone che possono meglio assicurare loro la cura; è il riconoscimento di quel legame di filiazione che li lega alle persone che, non solo hanno voluto la loro nascita, ma che concretamente esercitano la responsabilità genitoriale. Oggi quel diritto non è adeguatamente garantito. Questo ha detto la Corte, ma di tutto questo nel provvedimento al nostro esame non c'è traccia, perché, accecati dal vostro furore ideologico, ci si è dimenticati dei diritti degli ultimi, dei più deboli e indifesi. I bambini non solo sono stati completamente dimenticati da questa legge, ma addirittura rischiano di essere pregiudicati da un'applicazione rigorosa di sanzioni a carico dei genitori, ai quali dovesse essere riconosciuta la responsabilità genitoriale nel superiore interesse del minore. È questo il punto. Rischiano di essere pregiudicati i diritti dei bambini, lungi dall'essere riconosciuti.

Per questo noi abbiamo votato a favore di tutti gli emendamenti e ordini del giorno che, anziché inseguire il paternalismo ideologico della destra, puntavano a dare migliori e più saldi diritti ai minori. Con questa legge, quindi, noi riteniamo si faccia un grave errore. A noi interessava ed interessa, a prescindere dalle soluzioni, dare un segnale chiaro: che in gioco qui ci sono, prima di ogni altra cosa, i diritti dei minori; che con quei diritti non si gioca per motivi ideologici e politici; che un legislatore attento, empatico e compassionevole di quelli dovrebbe occuparsi, non di altro.

Con questa legge si va in una direzione diversa e opposta. Per noi è l'ennesima brutta pagina della politica; è l'ennesimo brutto capitolo della storia di questa legislatura e per questo il Partito Democratico voterà contro. *(Applausi)*.

SPINELLI *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINELLI *(FdI)*. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, oggi concludiamo il percorso di un provvedimento normativo che non nasce oggi, ma nasce nella vecchia legislatura, e la prima firma di questo disegno di legge è di Giorgia Meloni. *(Applausi)*.

Coroniamo, in questo percorso e in questo giorno, una battaglia che non finisce sicuramente qui, ma che è l'inizio di un grande cammino che restituisce la dignità e la difesa delle donne, la dignità e la difesa dei bambini e la custodia dello stesso senso dell'umanità.

Sono emozionata e anche orgogliosa di intervenire in dichiarazione di voto, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia. Ringrazio l'onorevole Carolina Varchi, che è la prima firmataria di questo disegno di legge nell'attuale legislatura. Ovviamente i ringraziamenti vanno alle due Commissioni di competenza che hanno lavorato e alla relatrice Susanna Campione che ha svolto un grande lavoro *(Applausi)*.

C'è stato un grande dibattito nei due rami del Parlamento, ma anche nel Paese, e questo succede quando i provvedimenti toccano la carne viva delle persone. Ognuno ha portato la propria visione e la

propria discussione, ma credo che oggi sia stato fatto un passo importante ed un avanzamento sul piano dei diritti e della dignità dell'essere umano. *(Applausi)*.

Proprio rispetto a questo dibattito, vorrei fare una prima semplice considerazione: la narrazione che è stata fatta in questi giorni e in questi mesi, soprattutto dalle opposizioni, alcune volte con affermazioni lontanissime dalla realtà, non aiuta il cittadino che vuole seguire da casa il dibattito parlamentare. La maternità surrogata, o gestazione d'appoggio, o gestazione per altri (GPA) non è una pratica solidale. Si tratta di una particolare tecnica che ha bisogno comunque di un contratto, ha bisogno delle regole, ha bisogno di una fecondazione *in vitro* e quindi, alla nascita di questo bambino, la consegna dello stesso alla coppia o al singolo che lo hanno commissionato.

Quindi, per facilitare tutto ciò, in questo contratto si cancella qualsiasi tipo di legame tra la donna surrogata e il bambino stesso. L'ovocita è quello di un'altra donna: c'è una fecondazione assistita, c'è la cosiddetta donatrice che viene scelta sul catalogo. Lo abbiamo già detto stamattina: si possono scegliere tutte le caratteristiche legate alla genetica, all'aspetto fisico, alle caratteristiche anche intellettive. È un vero contratto commerciale. Quindi, i protagonisti sono la donatrice, la madre surrogata, l'uomo che fornisce lo sperma, la coppia, il singolo committente, i professionisti, gli avvocati, i medici e addirittura le banche di biomedica: questo è l'utero in affitto, checché se ne dica. Stiamo parlando in realtà di esseri umani e quindi non di un'automobile, non di un jeans e neanche di un accessorio che completa l'*outfit* per una serata. È una pratica obbrobriosa. Si parla di commercializzazione dei corpi delle persone.

Com'è stato detto, in Italia il reato era già riconosciuto dalla legge n. 40 del 2004. In realtà lo estendiamo a tutti quegli italiani che negli anni - e in tanti anni - hanno favorito il turismo procreativo. In Italia abbiamo già sentito anche alcuni esponenti della minoranza dei quali apprezzo gli interventi che sono stati differenti rispetto a quelli del loro partito. Alcune giurisprudenze importanti hanno usato parole durissime verso la surroga. La stessa Corte di cassazione parla di maternità surrogata che offende in modo indelebile la dignità delle donne e mina nel profondo le relazioni umane, assecondando di fatto la mercificazione delle donne *(Applausi)*, a scapito sempre e sistematicamente di donne che vivono in condizioni economiche disagiate. Quindi, si va all'estero, si commissiona un bambino e si porta in Italia, raggirando la legge.

Fratelli d'Italia ha voluto portare avanti con coerenza e determinazione questo impegno e oggi diciamo basta a qualsiasi tipo di utero in affitto. In Italia è vietato l'utero in affitto in qualsiasi forma *(Applausi)* . Oggi, come donna e come madre, esprimo grande soddisfazione, perché le donne e i bambini non sono merce di scambio *(Applausi)*, perché le donne povere non si sfruttano e soprattutto perché la genitorialità non è un contratto commerciale.

Da donna impegnata nelle istituzioni sono altrettanto soddisfatta, perché in realtà stiamo dando un quadro certo di diritto che consente l'efficacia di una legge dello Stato. Stiamo rispondendo soprattutto ai sindaci coraggiosi, perché ce ne sono *(Applausi)*: quei sindaci che, attenendosi alla legge, in questi anni non hanno trascritto gli atti prodotti all'estero. Io sono tra quelli. *(Applausi)*.

Ci si è trincerati dietro un dibattito pubblico per mesi, però vi do una notizia, cari colleghi della minoranza: a nessun bambino è stato negato il diritto dall'ordinamento italiano. *(Applausi)*. Gli unici diritti a rischio sono quelli calpestati quando, piuttosto che parlare di bambini, parliamo di bambini come merce di scambio *(Applausi)*, di articoli e di oggetti da prendere su un catalogo.

Onorevoli colleghi, quella di Fratelli d'Italia è una battaglia di buonsenso, non è contro nessuno, lo ribadisco *(Commenti)*; non è contro nessuno, ma è a tutela della donna, a tutela di tutto quel fenomeno che ha un giro d'affari economici importante.

Signor Presidente, la delicatezza di questo argomento non è un alibi per non affrontare lo stesso. Noi lo abbiamo affrontato con tutta la necessaria determinazione. Oggi finalmente in quest'Aula si scrive una bellissima pagina di storia. A Fratelli d'Italia non interessa l'ideologia e allora vogliamo ribadire con forza che la maternità non ha nulla a che vedere con questa pratica disumana commerciale. Non possiamo avallare con azioni e anche con omissioni questa nuova forma di schiavitù della donna. Non vogliamo che siano avallate e comunque cancellate varie battaglie femministe. Sono infatti curiosa di vedere poi, al momento concreto, come voteranno le tante femministe che sono sedute dall'altra parte

dell'Aula. *(Applausi)*.

Ho apprezzato l'intervento della senatrice Valente, che stimo soprattutto per l'onestà intellettuale rispetto a quello che ha detto sulla GPA, perché le battaglie personali non possono essere cancellate dal contenitore politico al quale si appartiene, e quindi l'onestà intellettuale va premiata, come quella di altri colleghi che sono intervenuti a questo riguardo. Non può però la senatrice Valente - lo dico per suo tramite, signor Presidente - attribuirci le colpe di come siamo entrati, noi forze di maggioranza, in Aula oggi; soprattutto non può dire che ci sono stati troppi applausi per il nostro Capogruppo *(Applausi)*, che ringrazio, perché ha rappresentato le istanze di tutto questo Gruppo politico prima ancora della dichiarazione di voto da me svolta.

Nelle pregiudiziali, le frasi che ho ascoltato dai colleghi di opposizione sono state le seguenti: è un provvedimento bandiera; è un provvedimento incostituzionale; è un furore ideologico, un rigurgito di omofobia; legge sbagliata, violenta, demenziale; fiera dell'ipocrisia, ha detto una mia collega. Il collega Verini chiede addirittura la resa ad una visione della società colorata. Io mi rifiuto. *(Applausi)*. Il collega Scalfarotto poi, dopo un intervento alquanto importante che ha fatto ieri rispetto alla mia collega che era intervenuta, ha paragonato tutti i parlamentari che sono seduti da questa parte dell'Aula e soprattutto gli italiani ad un gregge, perché ha detto testualmente che noi scriviamo le leggi per «il gregge», e questo non è valido. *(Applausi)*. Poi ha detto però - perché ho seguito il dibattito, come tanti di voi, da questa mattina - che in realtà alla fine: "siamo noi uomini che scriviamo le leggi per le donne e questo è inaccettabile". Questo per citarne alcuni, ma ci vorrebbe una giornata per replicare a questa giornata importante di interventi. Ovviamente non commento sulla confusione espressa in maniera teatrale e plateale, a cui ci ha abituato la senatrice Pirro, perché ha confuso l'utero con il bambino. È curioso quando, nel secondo intervento, ha detto che le donne devono essere libere di poter lasciare il bambino: un bambino non si deve lasciare e non si deve abbandonare; non è un oggetto preso da uno scaffale di un supermercato, che non ci piace e dobbiamo riporre lì. *(Applausi)*.

Signor Presidente, mi avvio alla conclusione. Il senatore Delrio dice: avete perso un'occasione. Capisco l'imbarazzo di chi magari non la pensa come il partito di appartenenza su certi temi etici, come questo. Però ripetere in quest'Aula e ormai sono due anni che ci sentiamo dire, soprattutto da esponenti del PD, che abbiamo perso un'occasione, quando in realtà in due anni abbiamo approvato numerosi provvedimenti nell'interesse dei cittadini, mi dispiace dirlo, non lo comprendo. Ci spieghi il PD perché, quando ha governato pur non vincendo le elezioni da anni e decenni, non ha mai disciplinato materie importanti come questa. *(Applausi)*.

Gli italiani ci hanno eletto per fare le norme, per scrivere le norme; fatevene una ragione. Questa è una norma necessaria, a tutela della dignità della donna, dei diritti dei bambini, delle origini e delle identità. Questo Governo a guida Meloni e questa maggioranza parlamentare di centrodestra continueranno a lavorare con coerenza e a dare risposte sugli impegni presi in campagna elettorale.

Nel dichiarare il voto convinto e favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, ribadisco e sottolineo l'impegno che ci siamo presi con gli italiani: lavorare nell'interesse dell'Italia e degli italiani. *(Applausi)*. Lasciamo ai progressisti e al segretario del PD, paladina delle battaglie creative, le passerelle, i microfoni e i riflettori dei palcoscenici musicali. *(Applausi)*. Fratelli d'Italia con questo provvedimento recupera un *vulnus* normativo e dice no alla violenza sulle donne non solo il 25 novembre, ma tutti i giorni dell'anno. *(Applausi)*. Viva le donne e il loro ruolo centrale, come ribadito da più parti e dal nostro Papa. Viva i bambini e il loro diritto, che è prioritario, ad avere una madre e un padre. *(Applausi. Congratulazioni)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge n. 824, composto del solo articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B). (Applausi)*.

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 163, 245 e 475.

**Parlamento in seduta comune, convocazione**

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato martedì 29 ottobre 2024, alle ore 12,30, con all'ordine del giorno la votazione per l'elezione di un giudice della Corte

costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

**Saluto ad una rappresentanza di studenti**

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione superiore «Luigi Lagrangia» di Vercelli, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti in Senato. *(Applausi)*.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1230)** ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024*** *(Relazione orale)* **(ore 18,17)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1230.

La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice facente funzioni.

CRAXI, *f. f. relatrice*. Signor Presidente, l'Assemblea è chiamata a esaminare il disegno di legge recante la ratifica di quattro atti internazionali aventi ad oggetto la partecipazione dell'Italia al progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche in Ucraina, in collaborazione con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Si tratta di strumenti normativi che finalizzano l'impegno assunto dal nostro Paese in occasione della Conferenza di Roma sulla ricostruzione dell'Ucraina, tenutasi nell'aprile 2023. A seguito di quell'appuntamento internazionale nel febbraio 2014 l'Italia ha sottoscritto questa serie di intese con la BERS e l'Ucraina allo scopo di sostenere il settore energetico ucraino, messo a dura prova dalla distruzione nel 2023 della diga Nova Kakhovka sul fiume Dnipro nell'oblast meridionale di Kherson, a partire dalla realizzazione di un progetto di cooperazione a favore della società statale ucraina Ukrhydroenergo, la principale società idroelettrica del Paese.

Le intese sono rispettivamente un accordo quadro, un accordo di garanzia, un accordo di supporto al progetto e cessione e, infine, una dichiarazione di adesione tra la società per azioni Ukrhydroenergo, il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Nello specifico, gli accordi in via di ratifica definiscono i termini di un prestito agevolato di 100 milioni di euro provenienti dalle risorse del fondo rotativo per la cooperazione e lo sviluppo gestito da Cassa depositi e prestiti, tramite il quale l'Italia fornirà un supporto alla società idroelettrica ucraina.

Il credito italiano sarà parte integrante di un programma più ampio, dal valore complessivo di 200 milioni di euro, a favore della società statale ucraina grazie alle disponibilità addizionali di fondi provenienti direttamente dalla BERS.

In conclusione, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo alla ratifica di questo accordo. Si tratta di sostenere l'Ucraina non soltanto attraverso il doveroso supporto militare e politico, ma di occuparsi anche in prospettiva della ricostruzione. La presenza della comunità internazionale accanto all'Ucraina deve concretizzarsi anche in un sostegno economico ed infrastrutturale che sia anche di medio e di lungo periodo. L'accordo al nostro esame facilita questa possibilità strategica e per tale ragione voteremo a favore della ratifica.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento in esame. In altre occasioni sull'Ucraina, quando si sono stanziati dei soldi per mandare le armi abbiamo sempre espresso un voto contrario. In questo caso però tali soldi sono volti al ripristino.
Vorrei sottolineare vorremmo sottolineare la necessità che è giusto pensare al futuro e alla ricostruzione.
Ci vuole però un impegno per costruire la pace. C'è la necessità di un grande impegno per vedere la ricostruzione e il ripristino in seguito a ciò che è avvenuto in quel Paese. Per questo sottolineiamo nuovamente a tutto il Governo e a tutto il Parlamento il richiamo a un impegno straordinario perché si riescano a portare le parti al tavolo per trovare una soluzione condivisa in quella zona martoriata dell'Europa.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, con il suo permesso, dichiaro il voto favorevole dei senatori del Gruppo di Forza Italia a tutti e tre i disegni di legge di ratifica in oggetto, il n. 1228 perché certamente contribuirà ad aumentare l'interscambio commerciale tra Italia ed Egitto, il n. 1229 perché contribuirà ad aumentare il partenariato economico tra Italia - e quindi Europa - e Ghana e ci auguriamo per l'intera regione dell'Africa occidentale, e il n. 1230 che ratifica quattro accordi tra Italia e Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo dell'Ucraina e per ricostruire e ripristinare le centrali idroelettriche ucraine che purtroppo, nel frattempo, sono state danneggiate dall'azione di un conflitto insensato. Bene ha spiegato la relatrice, quindi confermo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia senza intervenire ulteriormente.
MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle voterà a favore di questo disegno di legge di ratifica, anche perché è uno di quegli interventi in cui noi del MoVimento 5 Stelle ci siamo spesi affinché avvenisse in maniera massiccia. Noi siamo per la ricostruzione, siamo per l'aiuto all'Ucraina, senza ovviamente la parte degli armamenti. Questa ratifica va in quella direzione.
Il 14 ottobre a Milano si è svolto un convegno in cui erano presenti anche il sindaco di Mykolaiv e

alcune nostre aziende che stanno già collaborando in sede di progettualità per la ricostruzione di quella città. Credo che sia doveroso aiutarli in termini economici e sostenerli quanto più possibile per quel che riguarda la popolazione civile, le centrali idroelettriche e per tutto quello che necessita la popolazione civile. Confermo quindi il voto favorevole del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, premetto innanzitutto che i disegni di legge di ratifica internazionale che siamo chiamati ad approvare quest'oggi sono l'ennesimo segnale di una proficua e attenta politica estera sia in termini di sviluppo, sia in termini di difesa del nostro Paese. Per quanto riguarda questa specifica ratifica tra l'Italia e la Banca europea per lo sviluppo e la ricostruzione dell'Ucraina, evidentemente qui il ripristino di alcune centrali idroelettriche è assolutamente importante per iniziare quel percorso di ricostruzione. Dichiariamo pertanto il nostro voto favorevole, augurandoci anche che questo possa essere d'auspicio per una fine veloce del conflitto.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, di solito siamo abituati a trattare il tema delle ratifiche come un passaggio ordinario in cui si vota velocemente schiacciando il bottone. Questa sera abbiamo al nostro esame due ratifiche su quattro decisamente importanti e fuori dall'ordinario. Una è quella che ci accingiamo a votare a breve e quella successiva concerne l'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, che è un progetto di quasi sette miliardi, su cui torneremo fra poco, molto serio, che richiede l'attenzione di questa Assemblea.

Questo progetto, in particolare, è importante perché dà il segno - ne parlavamo ieri anche alla presenza della Presidente del Consiglio - di come noi non diciamo abbastanza di quanto stiamo facendo per aiutare, dal punto di vista economico e della ricostruzione delle infrastrutture strategiche, l'Ucraina, perché tutto il dibattito, anche mediatico, è sempre ed esclusivamente sugli aiuti militari, che rappresentano certamente una parte importante, ma meno del 50 per cento degli aiuti e del sostegno che noi diamo al popolo ucraino e al Governo dell'Ucraina.

È per questo che mi permetto di spendere qualche parola in più per sottolineare l'importanza del lavoro che abbiamo fatto. Non era scontato: rischiavamo di perdere queste risorse e abbiamo dovuto accelerare.

Ringrazio anche la Presidente della 3a Commissione, perché abbiamo lavorato insieme, a tappe forzate, per arrivare velocemente ad approvare questo, che è un accordo anche innovativo fatto di quattro atti. Abbiamo infatti bisogno di un accordo-quadro innovativo, in cui prendiamo accordi con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; abbiamo bisogno di fare un accordo sia con la banca che con il Governo ucraino, ma anche di mettere in contatto le società che partecipano, in particolare la principale società idroelettrica ucraina.

Questo è un modo di procedere molto interessante e importante, ed è positivo quindi che tutto il Parlamento abbia lavorato in Commissione esteri e difesa per arrivare a intervenire su una delle pagine peggiori della brutale aggressione russa, che nel 2023 ha colpito la diga nella regione di Kherson che rifornisce di acqua tutta quell'area, creando un disastro naturale davvero imponente.

Il fatto è che l'Europa e l'Italia valorizzano tutto questo e spero che sia raccontato a livello mediatico. Si tratta di un'operazione di ricostruzione importante, che anticipa quello che dovremo fare, si spera in tempi brevi, e a cui l'Italia si è candidata come Paese che ospiterà la conferenza sulla ricostruzione.

Mi son preso qualche minuto in più per sottolineare come l'Italia aiuti e sostenga l'Ucraina, prevalentemente con aiuti economici e di ricostruzione delle infrastrutture energetiche, ma purtroppo questo è un tema molto poco sottolineato. Oggi facciamo dunque un passo in avanti rispetto al lavoro che abbiamo fatto nei mesi scorsi e penso possa essere sottolineato, non solo da noi, non solo da quest'Assemblea, ma anche da chi segue e ci ascolta, quindi da parte dei *media* e dei giornali italiani. *(Applausi)*.

MENIA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENIA *(FdI)*. Signor Presidente, anche io vorrei fare una dichiarazione di voto scontata nel merito, cioè a favorevole; penso però che ci sia dire qualcosa di più.

In primo luogo, questo è un segno effettivo di solidarietà all'Ucraina: quando ci si schiera moralmente, politicamente e geopoliticamente, ci sono tanti fatti che seguono. *Acta non verba*, si diceva un tempo in latino. Questo è un segno effettivo e, se ci pensate, i quattro accordi che oggi ratifichiamo nascono direttamente da quella conferenza che volle il Governo nel febbraio 2024, a due anni dall'invasione russa dell'Ucraina; a seguito di questo sono nati quattro accordi interessantissimi, non solo perché operano subito e in una situazione di ricostruzione dell'Ucraina che oggi è emergenziale. In particolare, nel primo accordo si indica la strada della ricostruzione e del ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, ma tutto questo serve a consolidare e a finalizzare un impegno assunto dal nostro Paese.

La notazione in più che voglio fare è la seguente. Come notava anche il senatore Alfieri poco fa, questa è una via innovativa, che può anche spianare la strada ed essere da esempio per altre zone: noi stiamo parlando di Ucraina, ma pensate che lo stesso schema può essere la base di future collaborazioni nella definizione del cofinanziamento di progetti comuni in aree geografiche di comune interesse. Penso per esempio al Piano Mattei e a quello che l'Italia, non soltanto con le parole, immagina di poter costruire in un'area così strategica, con partenariati con istituzioni finanziarie internazionali, per essere geopoliticamente presente e per dimostrare di esserci davvero. La solidarietà si fa con i fatti oggi con l'Ucraina e, un domani, anche collaborando con il Continente a noi vicino.

CRAXI, *f. f. relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRAXI, *f. f. relatrice*. Signor Presidente, vorrei solo ringraziare i colleghi di maggioranza e di opposizione, con cui abbiamo lavorato per ottenere questo risultato, così come tutti i funzionari della Commissione esteri e difesa.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1225) *Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023*** *(Relazione orale)* **(ore 18,33)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1225.

Il relatore, senatore Menia, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MENIA, *relatore*. Signor Presidente, anche questa è una ratifica di estrema importanza perché ha una proiezione strategica chiarissima e di lungo periodo per l'Italia con l'acquisizione di uno strumento aereo che sostituirà quello attuale e ci impegnerà fino alla fine del secolo.

Che cos'è il GCAP?

Esaminiamo un disegno di legge di ratifica volto a istituire l'organizzazione governativa GCPA (Global combat air programme). Il testo prevede l'istituzione di un'agenzia trinazionale dotata di personalità giuridica, operante nell'alveo di un'organizzazione internazionale, GCAP per l'appunto, deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di cosiddetta sesta generazione, il Tempest, entro il 2035. Quindi l'obiettivo è la realizzazione entro i prossimi dieci anni.

L'organizzazione nacque con un partenariato tra Italia, Regno Unito e Svezia, ma che diventa Italia, Regno Unito e Giappone (ed anche questa è una proiezione europacifica), e può essere, tra l'altro, aperta all'inclusione e alla partecipazione di ulteriori Paesi. L'organizzazione istituisce un'agenzia che avrà sede in Inghilterra, nella città di Reading. Il programma per lo sviluppo della piattaforma aerea era stato inizialmente curato da Italia, Regno Unito e Svezia con la sottoscrizione di un *memorandum* del 2020 e successivamente ha visto l'accesso del Giappone e l'uscita della Svezia.

Allargando un po' il discorso e con parole un po' più concrete e precise, si tratta della realizzazione di un sistema di aerei da combattimento di sesta generazione. Cosa significa? È un sistema integrato con

sistemi cooperanti non pilotati, con satelliti e altri assetti militari. Sono tutti elementi collegati tra di loro da una rete intelligente che è basata su un'architettura *cloud*, cioè nuvola, dedicata di intelligenza artificiale, di *data link* di nuova generazione.

Per l'Italia i nuovi velivoli di sesta generazione sono destinati a sostituire gli attuali, cioè gli Eurofighter, a partire dal 2035. La vita operativa prevista sarà estesa fino alle ultime decadi del secolo in corso. Molti di noi, quindi, non li vedranno finire. Le aziende capofila sono Leonardo - ovviamente -, la britannica Bae Systems e la giapponese Mitsubishi. Per l'Italia si prevede, tra l'altro, la partecipazione di altre aziende di livello internazionale. Pensiamo, per esempio, a MBDA Italia, Elettronica e Avio, oltre a ulteriori realtà industriali minori, incluse anche piccole e medie imprese.

Proprio perché la cosa ha una certa importanza cerco di non essere così veloce come accade di solito con questo tipo di ratifiche. La relazione illustrativa, che invito a leggere, sottolinea come il programma abbia l'obiettivo di instaurare un processo di cooperazione che coinvolgerà, oltre alle aziende *leader* del settore di cui parlavo, anche centri di ricerca e università, puntando alla realizzazione di un *network* di competenze capace di mettere a sistema le eccellenze nazionali attive in ambito industriale e accademico. Il GCAP si prevede possa realizzare tecnologie innovative con rilevanti ricadute in termini di occupazione, competenze e *knowhow*.

Il provvedimento chiarisce che le parti, attraverso intese successive, andranno a concordare i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese *partner* relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione e supporto logistico), che comunque non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto nelle linee di finanziamento dedicate di cui al decreto di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento dello Stato maggiore della difesa n. 36 del 2021, a cui si fa riferimento.

Su questo volevo dire che l'atto di Governo recante lo schema di decreto ministeriale a cui ho fatto cenno è relativo allo sviluppo di un'architettura complessa e interoperabile, basata sul cosiddetto "Future combat air system", cioè il programma di sistemi di combattimento aereo di 6ª generazione.

Esso è stato già sottoposto, nella legislatura precedente, all'esame delle Commissioni parlamentari ed è stato approvato ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b)* del codice dell'ordinamento militare.

La Commissione difesa del Senato esaminò il provvedimento già nell'autunno del 2021, formulando, il 20 dicembre del 2021, un parere favorevole. Lo scopo, che vi ho indicato, è tutto in preambolo. Tralascio tutte le note tecniche e la definizione dei capitoli, per andare a parlare degli oneri economici.

Con riferimento agli stessi, l'articolo 4 li valuta in 6.036.640 euro per il 2024, in 20.036.640 euro per il 2025, in 27.036.640 euro per il 2026 e in 27.536.640 euro annui a partire dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Anche questo è previsto. Non l'avevo detto: la sede sarà in Inghilterra, ma ci sarà una parametrazione, una equilibratura proprio negli organi dirigenziali, che quindi sistemerà ed equilibrerà la partecipazione di tutti i Paesi. Quindi, si stabilisce che, alla eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Il testo, come è ovvio, non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale. Invito, pertanto, il Senato tutto ad approvare questo che, strategicamente, verso il futuro del nostro Paese, tanto in termini di difesa quanto in termini di partecipazione e di copartecipazione con gli alleati, risulta fondamentale per i prossimi decenni.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio dell'articolo 2.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio dell'articolo 3.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio dell'articolo 4.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio dell'articolo 5.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BORGHI Enrico *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'occasione è significativa per porre all'attenzione dell'Assemblea e del Governo, oltre che della Presidenza, una riflessione che parte dalla condivisione, almeno per quel che riguarda il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe, di questo percorso, che il relatore ha bene illustrato, ma che pone un elemento che stride in maniera significativa con l'attualità.
Signor Presidente, noi stiamo approvando un disegno di legge che istituisce un'organizzazione internazionale per finalità di difesa, di sicurezza, di tutela del nostro ordinamento. Questo percorso ha seguito una linea retta molto puntuale, molto precisa, molto corretta dal punto di vista delle relazioni e dal punto di vista dell'autorizzazione parlamentare.
È una Convenzione fra Stati che è stata sottoscritta a Tokyo il 14 dicembre 2023 fra Italia, Giappone e Regno Unito. L'ambasciatore del Giappone è intervenuto in audizione in Parlamento e ha spiegato le questioni e le motivazioni che il relatore ha ricordato e oggi il Parlamento è chiamato a dover ratificare. Perfetto.
Mentre noi seguiamo questo percorso fra Stati sovrani, siamo costretti a dover leggere sui *media* e sui giornali che non meglio precisati livelli istituzionali del nostro Paese starebbero chiudendo degli accordi di carattere militare e di sicurezza con un soggetto privato per il trasferimento di dati del nostro apparato di sicurezza e del nostro esercito su un *device* privato che si chiama Starlink, che è di proprietà del signor Elon Musk. Allora, ne approfitto per porre al Governo, alla Presidenza e all'Assemblea una semplice riflessione: com'è che nelle relazioni tra Stati il Parlamento è giustamente centrale e nel momento in cui qualcuno decide, non so dove, negli Stati maggiori, alla Farnesina o alla Presidenza del Consiglio di potersi avvalere di una struttura privata, che peraltro non è neppure soggetta alla giurisdizione delle nostre strutture nazionali, tutto questo noi lo si debba apprendere aprendo un giornale?
Ne approfitto pertanto per chiedere che, su quello che sta avvenendo nei rapporti fra il Governo e la struttura di Starlink, con particolare riferimento al tema dell'impiego dei satelliti con finalità di sicurezza e militari, ci sia la necessaria attività di coinvolgimento preventivo del Parlamento, da cui arrivi poi una valutazione successiva. Non scodellateci qui cose già fatte, perché noi non staremo a ratificare in maniera silente questioni di sicurezza nazionale. *(Applausi)*.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, noi stiamo discutendo di recepire una ratifica che, come diceva il senatore Alfieri, forse meriterebbe una discussione un po' approfondita sul tema.
Noi abbiamo votato contro in modo convinto, intanto perché, come sempre, siamo contro l'aumento delle spese militari e qui siamo di fronte a una spesa molto rilevante. È chiaro che oggi si costituisce l'Agenzia, però c'è un valore dietro di circa 9 miliardi. Quindi, quando si parla di questioni militari, i soldi si trovano, quando si parla di questioni sociali, i soldi non ci sono mai: questo è il primo

elemento che sarebbe sufficiente per dire per quale ragione voteremo contro.

Vorrei sottolineare un altro dato. Noi abbiamo sempre pensato e detto che, anziché sviluppare ogni Paese la propria strategia, se vogliamo costruire, ad esempio, un'Europa che conti nel mondo, non basta farlo dal punto di vista commerciale, ma andrebbe fatta una cessione, in particolare sul terreno della difesa. Ogni Stato fa da sé, tant'è che c'è un altro progetto, diverso da questo fatto dall'Italia con la Gran Bretagna e con il Giappone: ce n'è uno fatto dalla Francia e dalla Germania. È dimostrabile, andando avanti così, che l'Europa non conterà mai nulla sulla scena internazionale, se ogni Stato pensa di andare in questa direzione. Se l'Italia pensa addirittura di mettersi con Paesi che sono usciti dall'Unione europea, mi pare anche questo un segnale non accettabile.

Infine, alcuni articoli che sono usciti pongono il problema vero: noi stiamo parlando di costruire le future armi, perché dovremo difendere la democrazia dall'attacco della Cina in particolare, ma anche di altre aree emergenti del mondo. Ora, se noi pensiamo, che, anziché costruire relazioni di pace, di cooperazione e di confronto in grado di abbassare il livello di quello che sta avvenendo oggi nel mondo, cioè guerre molto diffuse per cui pericolosamente corriamo il rischio di finire nel baratro; se noi pensiamo che la democrazia si difenda coi cacciabombardieri di sesta generazione, credo che non faremo un buon servizio alle nuove generazioni. Per questa ragione voteremo convintamente contro.

A chi serve costruire questo clima da guerra fredda un'altra volta nel mondo? Questo è il dato fondamentale. Chiedetevelo. Interrogandoci su questo, qualche dubbio dovrebbe venire a ognuno di noi.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, quella in esame non è una ratifica usuale. Qui siamo di fronte a una ratifica estremamente importante che impegnerà noi e il nostro Paese per i prossimi ottant'anni, ed è previsto un esborso economico di oltre 9 miliardi. Questo programma è il proseguimento di un *memorandum* del 2021 in cui gli attori principali di allora erano Svezia, Italia, Gran Bretagna e Giappone. In seguito, la Svezia si è sfilata dal programma ed è rimasto in piedi solo l'accordo tra Giappone, Gran Bretagna e Italia.

Dal punto di vista tecnico, non c'è nulla da dire, anzi direi che secondo me il Governo ha proseguito nei giusti modi; non ha effettuato gli errori che, secondo me, sono stati effettuati durante la progettazione e gli accordi sugli F-35. Mi spiego. Andiamo a creare una agenzia intergovernativa che si occuperà dall'inizio alla fine, quindi dalla progettazione alla messa in opera e all'industrializzazione di tutto quel che riguarda la costruzione di questo velivolo di sesta generazione, ossia un velivolo tecnologicamente più avanzato degli F-35. C'è stato un *iter* che io condivido pienamente. Questa agenzia servirà per controllare tutto ed è costituita in parti egualitarie e paritarie dai tre Stati citati; non ci sono *partner* di diverso livello, come invece fu per l'F-35.

Dove sta la problematica? La problematica, secondo me, sta nel fatto che non siamo più in ambito europeo. Il senatore Magni prima ha citato un programma che Francia e Germania parrebbe stiano progettando e che spero in realtà non vada a drenare tutti i fondi che l'Europa sta destinando, anche con debito comune, alla difesa. Ricordo a tutti noi che anche il rapporto Draghi indica nel comparto difesa quello su cui investire massicciamente al fine di garantire appunto la nostra difesa. L'Italia cosa sta facendo? Concludendo un accordo con Giappone e Gran Bretagna, che non sono ovviamente nell'Unione europea, temo che debba finanziare in proprio tutti i costi da qui ai prossimi ottant'anni per lo sviluppo di questa tecnologia, per quanto importante sia e nonostante non mi sfugga il contesto in cui viene portato avanti questo discorso, ossia quello di una situazione di guerre alle porte, vicinissime e meno vicine. Credo che possa anche essere utile pensare, da qui ai prossimi ottant'anni, di andare a sostituire quello che è tutto il nostro comparto aereo.

Ma, in questo momento in cui il ministro Giorgetti chiede sacrifici a tutti e chiede a tutti i Ministeri un taglio del 5 per cento e il Ministero della difesa non viene toccato, è proprio giusto - secondo voi - andare a mettere sul tavolo un investimento così grande? *(Applausi)*. A me, per quanto sia anche condivisibile l'obiettivo, sembra che ci stiamo andando ad infilare in un problema più grosso di quello che cerchiamo di risolvere.

La domanda è la seguente: io so benissimo che questo programma è aperto anche agli altri Stati europei che in futuro vorranno parteciparvi, ma è stato tastato il terreno di quanti Stati europei vogliano, possano e abbiano la necessità di partecipare al programma, al fine che anche le nostre industrie e quindi i nostri lavoratori partecipino al finanziamento che ovviamente l'Unione europea darà per i programmi del comparto difesa?

Io credo che ci stiamo andando a isolare e a sopportare un costo che in questo momento non ci possiamo permettere, un costo di denari che per il popolo italiano sarebbe meglio - secondo me e secondo noi - andare a distribuire per difendere le parti sociali più deboli, per investire in sanità, scuola e formazione. *(Applausi)*. Credo che forse fermarsi un attimo per ragionare e temporeggiare su questo programma sia dovuto.

Per questo annuncio il voto contrario del MoVimento 5 Stelle. *(Applausi)*.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, sono in totale disaccordo con quanto ha detto il collega precedente e ritengo invece che questa, più che una ratifica internazionale, sia un vero e proprio accordo strategico con altri Paesi alleati e amici, come lo sono il Regno Unito e il Giappone. Il GCAP rappresenta, per il nostro Paese, un'opportunità non solo per rafforzare l'industria aerospaziale e militare, ma addirittura per partecipare a un programma internazionale che gli permetterà senz'altro di accedere a tecnologie avanzate, rafforzando tra l'altro la capacità produttiva e innovativa di tutto il settore della difesa.

Voglio anche sottolineare come questo programma permetta all'Italia di rafforzare le relazioni internazionali. Questo non è più un programma europeo, ma è un programma globale, tra l'altro fatto con attori che sono in un'area del globo, l'Indo-Pacifico, sempre più strategica nel contesto geopolitico internazionale.

Per i motivi che ho elencato, il nostro Gruppo voterà favorevolmente. *(Applausi)*.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, dicevo prima che non è una ratifica banale, ma è una ratifica che va specificata nel suo oggetto. Qui non stiamo parlando del programma in sé, che è stato già approvato, e poi tornerò a dire quando lo è stato e da chi è stato proposto. Noi oggi ratifichiamo l'istituzione di un'organizzazione internazionale che dovrà definire sede, comitato direttivo, responsabilità, guarentigie e privilegi dei funzionari e di chi ci lavorerà al suo interno per ragioni di sicurezza. Quindi, ci stiamo occupando di tutt'altro. Si tratta di sette-otto miliardi, ma poi è sempre molto difficile andare a definire l'impatto, dal punto di vista economico-finanziario, di un progetto così rilevante. Sono tutte cose che sono state definite in un altro provvedimento.

Oggi parliamo di altro e, quindi, faccio fatica a capire le ragioni di votare contro la definizione e la ratifica di un'organizzazione internazionale che tutela le persone che stanno all'interno. Però ognuno fa le sue scelte, evidentemente. Su quello oggi votiamo.

È poi anche l'occasione, giustamente, di parlare in Aula di questo progetto. È un progetto che vede la nascita nel 2019, certamente in ritardo - come diceva il collega senatore Magni - rispetto al progetto franco-tedesco, da parte di Italia e Regno Unito, in cui c'è una lunga tradizione di lavoro congiunto fra BAE Systems e Leonardo, due campioni dell'industria della difesa, e la Svezia. Si tratta di un progetto avviato dal ministro Trenta del MoVimento 5 Stelle nel Governo allora giallo-verde, guidato da Conte, e successivamente nel 2021 - e sottolineo che continuo a difendere l'esperienza di Governo Conte II che giudico positiva - dallo stesso presidente Conte che lo ha voluto continuare. Nel momento in cui la Svezia si è ritratta, a quel punto dovevamo scegliere se mandare avanti o no il progetto e, avendo bisogno di un *partner* tecnologico e finanziario importante, ci siamo rivolti al Giappone, che ha chiesto alla Mitsubishi rientrare in quel progetto.

Se noi vogliamo investire sull'autonomia strategica - ed è bene che l'asse franco-tedesco lo capisca, essendoci un tema di convergenza che dovremo affrontare - il primo passaggio è cercare di diventare autonomi dagli Stati Uniti. È evidente che il progetto F35 è interamente basato su tecnologia e su

investimenti prevalentemente del nostro principale *partner* dal punto di vista della sicurezza, e cioè gli Stati Uniti. Per quello noi abbiamo iniziato a investire su vari settori, su vari dispositivi, su vari sistemi d'arma, a geometria variabile. Noi dovremo andare in prospettiva a costruire un sistema unico. Siamo dentro una dimensione diversa rispetto al passato e questo non è l'aereo del passato, della quarta generazione di Eurofighter, che noi dovremo andare a sostituire. Noi oggi parliamo più correttamente di una piattaforma aerea di sesta generazione, e non è l'aereo in sé, meccanico, costruito come era in passato. Contano molto di più e incidono nei costi gli investimenti nell'elettronica, nei satelliti e nei sensori. La parte elettronica conta oggi molto di più dell'investimento sull'aereo in sé e ha ricadute enormi sul settore civile. Tanto che, per fare tutto questo, si è creato un laboratorio scientifico in Italia che ha permesso di accelerare anche e spingere sulle STEM. Abbiamo dovuto fare un accordo con i vari politecnici per poter costruire il nuovo sistema tecnologico, che è molto avanzato. Certamente noi dovremo lavorare per una convergenza maggiore dei sistemi d'arma a livello europeo e costruire la difesa europea. Se però non iniziamo adesso a investire tecnologicamente sul nostro sistema, rimarremo sempre dipendenti dagli Stati Uniti e quell'idea di autonomia strategica e di difesa europea rimarrà un'ipotesi velleitaria.

È da qui che si parte, lavorando insieme dal punto di vista industriale. Invito ad una futura riflessione sul punto. Ne abbiamo parlato anche in Commissione affari esteri e difesa, dove è arrivata la proposta del collega del MoVimento 5 Stelle di lavorare su un affare assegnato sul GCAP. Penso sia utile fare audizioni e farle conoscere, perché altrimenti noi approfondiremo questi temi in maniera superficiale ed ideologica, dicendo ad esempio che c'è più bisogno nella sanità. Sappiamo che c'è più bisogno della sanità, ma è importante altresì investire in difesa. Il benaltrismo non mi convince. Noi dobbiamo investire nella difesa, trovare più soldi, investendo anche sulla difesa europea se vogliamo giocare un ruolo nel mondo e non piangere lacrime di coccodrillo quando ci ritiriamo dall'Afghanistan o in Medio Oriente non siamo capaci di investire fino in fondo il nostro capitale politico a livello europeo.

Serve parlare il linguaggio della verità. Facciamo questo dibattito, portiamolo nelle Aule parlamentari e parliamo in maniera seria dei temi della difesa. Se diventa tutto dibattito ideologico, non faremo mai un passo in avanti in questo Paese. *(Applausi)*.

BARCAIUOLO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCAIUOLO *(FdI)*. Signor Presidente, sottosegretario Rauti, colleghi, credo che oggi stiamo scrivendo una pagina di storia sia per la nostra industria aerospaziale sia per il futuro della nostra Aeronautica militare, con l'approvazione di questo provvedimento, che vedrà l'Italia impegnata, in concerto con il Regno Unito e il Giappone, nella possibilità di realizzare aerei di difesa di sesta generazione. Viene considerata prima generazione quella successiva alla Seconda guerra mondiale, quella con i motori sulle ali.

Oggi andiamo, con questo GCAP Tempest, di fatto a tentare di realizzare per il 2035 un aereo che ci porterà fino alla fine del secolo; un aereo dotato appunto dei collegamenti con la rete, di intelligenza artificiale, che quindi possa essere avanguardia tecnologica rispetto a quella di chissà chi altro. Credo che tutto questo non possa che essere oggettivamente guardato in maniera positiva da tutto l'arco parlamentare.

Dopodiché oggi, soprattutto nelle dichiarazioni di voto, ho sentito alcuni interventi rispetto ai quali - il Presidente mi permetterà - vorrei fare alcune sottolineature.

Il senatore Enrico Borghi ha tirato fuori dai cassetti voci che non c'entrano nulla con questo provvedimento; articoli di giornale che, onestamente, mi sembravano completamente fuori luogo e decontestualizzati rispetto al testo che stiamo analizzando. Posso riconoscere coerenza al senatore Magni rispetto alle posizioni politiche che la sua forza politica ha preso in passato; posizioni che non ho mai condiviso e che condivido ancora meno oggi rispetto allo scenario internazionale. Ma una cosa non mi convince, e cioè andare ad analizzare gli Stati *partner* rispetto a una collocazione non c'entra assolutamente nulla rispetto alla collocazione geopolitica dell'Italia del futuro, perché qui stiamo parlando di un piano industriale per costruire aerei tecnologicamente avanzati di sesta generazione. Al netto del fatto che stiamo parlando di due Paesi occidentali, onestamente non si capisce perché questo

non si possa fare con coloro i quali mettono a disposizione risorse e investimenti.
A proposito di investimenti, senatore Marton, è dimostrato che ogni euro investito in difesa produce ricchezza complessiva e, quindi, posti di lavoro, entrate fiscali, quindi la capacità di aiutare il bilancio dello Stato più che in qualsiasi altro settore venga investito. Lo dimostra la storia; lo dimostrano le tecnologie che abbiamo in tasca; lo dimostra il futuro di tutti quei progetti che nascono in ambito difesa e che poi ci troviamo nella vita di tutti i giorni. Anche la demagogia spicciola che ho sentito nel suo intervento, e che - mi permetta - non è da lei, onestamente mi ha profondamente deluso.
Su un punto devo essere sincero: l'impianto dell'intervento del senatore Alfieri è largamente condivisibile quando evidenzia la mancata coerenza di chi oggi vota contro questo processo industriale quando il piano di questo disegno industriale nasce con un Governo in cui i Cinque Stelle erano la forza trainante, con il ministro Trenta espressione di quel movimento. Non può essere semplicemente il fatto di sostituire nella *governance* di questo progetto la Svezia con il Giappone a modificare l'impianto. Credo che, nell'impianto complessivo, questa sostituzione sia oggettivamente residuale rispetto alla portata del progetto. Vedremo come si svilupperà.
Senatore Alfieri, va benissimo approfondire questi temi anche in Commissione; nulla osta, per quanto mi riguarda, anche verificare con affare assegnato come avanzeranno queste cose per andare verso quel progetto e quella visione che il Presidente del Consiglio ha affermato più volte con forza, ovvero far sì che l'Europa, pur in un quadro occidentale, pur nell'ambito delle forze della NATO, possa avere una propria gamba europea e, nel momento del bisogno, possa non essere dipendente dall'Alleanza occidentale, ma avere più autonomia decisionale quantomeno per i territori che ci circondano.
Per tutti questi motivi evidentemente il Gruppo Fratelli d'Italia voterà convintamente a favore del provvedimento. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
*(Segue la votazione).*
**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*
**Discussione e approvazione del disegno di legge:**
**(1228)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024*** *(Relazione orale)* **(ore 19,08)**
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1228.
La relatrice facente funzioni, senatrice Craxi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
CRAXI, *f. f. relatrice*. Signor Presidente, in realtà il titolo denuncia già il contenuto del provvedimento. Vorrei solo aggiungere che il testo, una volta entrato in vigore, costituirà la normativa fondamentale di riferimento per la disciplina del trasporto su strada delle merci fra i due Paesi mediterranei, mediante il trasferimento via mare di soli veicoli rimorchiati, contribuendo così in modo sostanziale a rafforzare l'interscambio commerciale bilaterale.
In conclusione, quindi, si propone l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame degli articoli.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.
*(Segue la votazione)*.
**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.
Passiamo alla votazione finale.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il favorevole del Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe.*(Applausi)*.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, annuncio l'astensione di Alleanza Verdi e Sinistra per una ragione.
L'Accordo in quanto tale non c'entra, ma si continuano a stringere accordi con Paesi in cui i diritti umani non vengono rispettati e l'Egitto è uno di quelli. Per noi la ferita di Giulio Regeni è ancora sanguinante e per questa ragione ci asterremo.
PRESIDENTE. Ricordo che il senatore Paroli aveva già annunciato il voto del proprio Gruppo.
MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, noi del Movimento 5 Stelle voteremo a favore del provvedimento e vorrei motivare la nostra posizione.
Noi voteremo a favore di questo Accordo, perché esso risponde a delle esigenze degli operatori del settore della movimentazione delle merci. Si prevede, infatti, che le motrici adibite al trasporto dei rimorchi e dei semirimorchi rimangano nel loro Paese di origine motrici; quando, invece, i rimorchi e i semirimorchi vengono portati in Egitto, vengono presi in carico da altre motrici. Ciò risponde a un'esigenza degli operatori, perché si evitano costi di assicurazione e controversie in caso di infrazioni del codice della strada.
Per questo motivo, noi supporteremo tutto quello che andrà ad aiutare i nostri operatori commerciali del trasporto. *(Applausi)*.
DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*.Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il Gruppo Lega voterà a favore del provvedimento in esame.
ALFIERI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il voto a favore di un accordo tecnico fra il Governo egiziano e il Governo italiano, che si limita ad incidere sulla sostenibilità ambientale e anche sul sostegno dei costi. Rimanendo i rimorchi ognuno nel proprio Paese, c'è un tema di minore impatto sulle assicurazioni e di minore inquinamento da parte dei veicoli egiziani. Si tratta, quindi, solo di un accordo tecnico fatto dai rispettivi Ministeri e, pertanto, il voto del Gruppo PD è favorevole.
SCURRIA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCURRIA *(FdI)*. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia sull'Accordo in discussione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(1229)** ***Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016*** *(Relazione orale)* **(ore 19,14)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1229.

Il relatore, senatore Alfieri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

ALFIERI, *relatore*. Signor Presidente, è in esame la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.

L'Accordo, frutto di un *iter* negoziale complesso e piuttosto lungo, oltre a essere finalizzato a porre le basi di uno sviluppo sostenibile del Paese africano, attraverso la progressiva rimozione di barriere commerciali e il rafforzamento della cooperazione economica con l'Unione europea, punta a garantire al Ghana un accesso privilegiato al mercato europeo, anche in vista di un consolidamento della relazioni economiche e commerciali complessive dell'Europa con l'intera regione dell'Africa occidentale.

Con riferimento agli oneri economici, l'articolo 3 del disegno di legge li quantifica complessivamente in poco meno di 14.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2025, essenzialmente ascrivibili a spese di missione.

In conclusione, si propone, non essendoci contrarietà rispetto a obblighi internazionali, l'approvazione del disegno di legge da parte dell'Assemblea. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare nella discussione generale e il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva**. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole. *(Applausi)*.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, annuncio il nostro voto favorevole. *(Applausi)*.

MARTON *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTON *(M5S)*. Signor Presidente, il relatore ci ha convinti e ha portato il mio Gruppo a fare un

ragionamento molto ampio.
Il nostro voto sarà pertanto favorevole. *(Applausi)*.
DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DREOSTO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il Gruppo Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione voterà favorevolmente. *(Applausi)*.
ALFIERI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole. *(Applausi)*.
MENIA *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MENIA *(FdI)*. Signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.
*(Segue la votazione).*
**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

**Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

D'ELIA *(PD-IDP)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ELIA *(PD-IDP)*. Signor Presidente, vorrei ricordare in quest'Aula Mariella Gramaglia, morta dieci anni fa, il 15 ottobre. È stata una femminista, giornalista, scrittrice, parlamentare negli anni Novanta nella Sinistra Indipendente, assessore alle pari opportunità del Comune di Roma nella Giunta Veltroni. È stata anche docente presso la facoltà di Scienze della comunicazione dell'Università di Teramo.
Nata ad Ivrea, ha studiato a Torino. Venne a Roma, dove scoprì il femminismo - come lei scrisse - quando i cuori delle donne hanno cominciato a cantare, solo quando ne avevano voglia loro.
Il suo ultimo libro, «Fra me e te», scritto con la figlia, è un dialogo epistolare tra una madre e una figlia sui diritti delle donne, le cose conquistate, le cose che non andavano negli anni in cui c'era il movimento Se non ora, quando?
Di Mariella Gramaglia il primo ricordo che ho è dopo Chernobyl, in un intervento in un seminario bellissimo, «Scienza, potere, coscienza del limite». Io ero una ragazza e lei ci consegnò allora la parola cura.
«Sulla scorta del vocabolario - disse - ho verificato che la parola Cura ha un duplice significato che ben si attaglia al nostro problema: da un lato vuol dire "angoscia e ansia", dall'altro, pensiero attento e costante. Da un lato dunque rappresenta un'emozione, per l'altro, lo sforzo concreto intelligente di governare l'emozione stessa.».
Mariella Gramaglia è stata una visionaria. È stata una persona che arrivava prima. Oggi della parola cura abbiamo fatto sapere e riflessioni. È stata un assessore attentissimo alle persone. È suo il numero 060606, che è un servizio del Comune di Roma semplice, che dà risposte a tutti i cittadini.
Lei diceva che, per essere un amministratore, ci vogliono soprattutto costanza e attenzione. Mariella voleva che si rispondesse a ogni *mail* o lettera - era la responsabile della comunicazione - possibilmente telefonando. Era un modo coerente con la sua idea della politica, il suo modo di abitare il mondo.
Era una donna curiosa e coinvolta dalle vicissitudini delle umani genti, un'attenta tessitrice di relazione e connessioni: un modo di essere che tanto servirebbe oggi a questa politica così urlata. *(Applausi)*.
MAZZELLA *(M5S)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAZZELLA *(M5S)*. Signor Presidente, voglio esprimere la mia forte indignazione e lo sconcerto riguardo ad un episodio che, purtroppo, rappresenta una ferita alla libertà di espressione, un diritto fondamentale che apprezziamo e difendiamo come parte integrante dei nostri valori democratici.
Marco Borella, un apicoltore comasco, ha avuto l'ardire di esporre, sul suo banchetto autorizzato, in un'area mercatale, una semplice scritta: «Stop bombe a Gaza. Stop genocidio». È un messaggio di

pace, un appello alla riflessione su una situazione di conflitto che sta lacerando vite e famiglie lontane, ma che ci tocca profondamente nel cuore.

Eppure, invece di ricevere cori di approvazione o semplicemente un confronto rispettoso, è stato punito con una multa di 430 euro per violazione dei commi 1 e 11 dell'articolo 23 del codice della strada. La scritta "Stop bombe a Gaza. Stop genocidio" sul banchetto di Marco Borella arrecherebbe disturbo visivo agli utenti della strada, distraendo l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione in un'area mercatale.

È evidente che dietro questo intervento ci sia una volontà di reprimere chi ha il coraggio di esprimere il proprio pensiero, di sottrarre il nostro discorso pubblico a quei temi scomodi che richiamano la nostra coscienza.

Ciò che è accaduto a Desio è non un'esazione burocratica, ma un abuso di potere, un attacco alla libertà di espressione, un gesto che mina le fondamenta della nostra democrazia. Un messaggio contro le bombe può davvero essere considerato un problema? La risposta è un secco no: fino a che punto siamo disposti, quindi, a tollerare la repressione del dissenso in nome di un presunto ordine pubblico? Tutti noi dovremmo prendere una netta posizione contro atti di questo genere, che manifestano non solo una mancanza di sensibilità nei confronti di questi temi urgenti, ma anche una scarsa comprensione del valore della libertà di espressione.

In conclusione, voglio chiamare tutti noi a difendere il diritto di espressione per le proprie opinioni, anche quelle scomode. Chiamo quindi tutti noi a riflettere sull'importanza di una società in cui i messaggi di pace non vengano puniti, ma accolti e discussi, perché la vera forza di una democrazia si misura nel rispetto della diversità di pensiero. La vicenda però ha avuto un lieto fine in qualche modo, perché poco fa si è conclusa con un provvedimento in autotutela dei Carabinieri di Desio che hanno annullato la multa. La democrazia diventa più forte accogliendo il dissenso e la diversità di pensiero. *(Applausi)*.

**Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

**Ordine del giorno**
**per la seduta di giovedì 17 ottobre 2024**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 17 ottobre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno:

*( Vedi ordine del giorno )*

La seduta è tolta *(ore 19,25)*.

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano ( **824** )

PROPOSTE DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

Bazoli, Boccia, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano",

premesso che:

la maggioranza con il provvedimento in esame ha scelto di configurare la surrogazione di maternità quale reato universale. In particolare, il disegno di legge all'esame di quest'Aula aggiunge un nuovo periodo al comma 6, articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, al fine di sottoporre alla

giurisdizione penale italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili alla gestazione per altri, anche se poste in essere in territorio estero;

il provvedimento *de quo* consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano ai sensi degli articoli 7 e seguenti del codice penale;

la scelta operata solleva questioni complesse sul piano del diritto penale internazionale, appare del tutto impropria, di chiara ispirazione propagandistica e di evidente matrice identitaria ed ideologica, nonché priva di ogni utilità sul piano concreto;

considerato che:

preliminarmente si evidenzia come la volontà di configurare la gestazione per altri come reato universale, in deroga al principio generale della territorialità, confligga con il fatto che tale pratica nel panorama internazionale sia disciplinata in modo assai diversificato: consentita in alcuni Stati solo per fini altruistici, in altri anche per fini commerciali, in altri ancora sanzionata in qualunque sua forma;

nel nostro ordinamento costituiscono reati universali quelli percepiti come tali a livello internazionale, in tal senso basti pensare ai crimini di guerra, la pirateria, la tortura, il genocidio. Del tutto impropria appare, dunque, l'intenzione di istituire un reato universale in relazione ad un fatto che non è universalmente assunto come tale;

rilevato inoltre che:

quanto ai profili penali, la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità dell'articolo 12, comma 6, ai fatti commessi all'estero. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è univoca in quanto, affinché il reato commesso in parte all'estero possa rientrare nell'ambito della giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, del codice penale occorre che si verifichi nel territorio dello Stato "anche solo un frammento della condotta" integrante il reato e che la parte di condotta commessa in Italia sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. La giurisprudenza ha fornito una nozione ampia del concetto di "in parte", ritenendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice italiano qualsiasi condotta che si inserisca nella serie di comportamenti diretti alla realizzazione dell' illecito: in ragione dell' ampio collegamento con la giurisdizione italiana così accolto resta integra la punibilità secondo il nostro ordinamento, oltre che nel caso di nascita del bambino in Italia, in tutti i casi in cui l' accordo di surrogazione sia stato concluso in territorio italiano o comunque sia stata posta in essere in Italia qualsiasi condotta, quale ad esempio il pagamento del corrispettivo pattuito, eziologicamente collegata all' evento della surrogazione;

l'articolo 7 del codice penale ha riconosciuto il criterio della universalità ad alcuni specifici reati che esigono la punizione del colpevole, cittadino o straniero, in qualsiasi luogo siano stati commessi, in ragione della loro capacità lesiva di interessi fondamentali dello Stato, come di tutta evidenza, la gestazione per altri non ha nulla di simile ai reati contro la personalità dello Stato o contro i suoi elementi identificativi, come il sigillo o le monete, che hanno un'impronta intrinsecamente extraterritoriale. A quanto detto si aggiunga il fatto che, stante la lieve entità della pena prevista per tale delitto, è possibile il ricorso ad istituti deflattivi che consentirebbero di non arrivare ad una sentenza di condanna e in ogni caso di evitare l'esecuzione della pena detentiva;

va altresì ricordato come ai sensi dell'articolo 9, secondo comma, del codice penale, qualsiasi delitto comune punito con pena inferiore nel minimo a tre anni, e quindi anche la gestazione per altri, è già punibile se commesso interamente all' estero da cittadini italiani a richiesta del Ministro della giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa;

è ulteriormente da osservare che secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalente, il predetto articolo 9 del codice penale consente di punire all'estero un reato comune commesso da cittadini solo ove sussista la doppia incriminazione, configurando, quindi, tale elemento come requisito implicito di punibilità del delitto comune commesso dal cittadino all'estero e come strumento regolatore dei

rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale tra i vari Paesi;

la maggioranza di Governo sembra voler prescindere da tale requisito, non ponendosi la questione della implausibilità di una fattiva collaborazione dello Stato estero per l'accertamento di un fatto considerato lecito nel suo ordinamento e dunque del rischio di ridurre l'affermazione della giurisdizione italiana ad una mera enunciazione simbolica;

la scelta operata dal predetto disegno di legge risulta, infine, del tutto disallineata rispetto alle sollecitazioni più volte dirette al legislatore dalla Corte Costituzionale a trovare in tempi rapidi, con un intervento da ultimo definito indifferibile, uno strumento di definizione dello status dei minori nati da gestazione per altri. Dietro la scelta della maggioranza sembra leggersi il rifiuto di apprestare soluzioni normative ai problemi scaturiti dall' utilizzo delle nuove tecniche riproduttive, seguendo una linea politica tesa soltanto alla individuazione del nemico comune da sconfiggere. A ciò si aggiunga il chiaro intento di colpire - tra le coppie che ricorrono alla gestazione per altri - in particolar modo le coppie formate da due uomini le quali, pur essendo ampiamente minoritarie nel quadro complessivo del ricorso a tale pratica rispetto alle coppie eterosessuali, sono le uniche a non avere alcuna possibilità di celare il ricorso a detta pratica. Una scelta che, dunque, aggrava il quadro di preoccupante e intollerabile assenza di tutela per le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali e indifferenza rispetto al dovere di rispondere ad una esigenza sociale che attiene ai diritti fondamentali delle persone, e soprattutto dei minori, che si trovano a vivere in una perdurante condizione di incertezza giuridica, rispetto alla quale il giudice delle leggi ha sollecitato un intervento del legislatore, in tal senso leggasi le sentenze n. 32 e 33 del 2021. Siamo dunque di fronte a una grave frattura, l'ennesima, tra le istituzioni, per il mancato rispetto delle decisioni e delle sollecitazioni della Corte Costituzionale, che è organo di garanzia dei diritti;

delibera,

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 824.

---

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP2

Maiorino, Lopreiato, Patuanelli, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Damante, Di Girolamo, Barbara Floridia, Guidolin, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lorefice, Marton, Mazzella, Naturale, Nave, Pirondini, Pirro, Scarpinato, Sironi, Turco

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano.";

premesso che:

il disegno di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*», che prevede che «*Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro*»;

obiettivo della presente proposta è la perseguibilità del cittadino italiano per il reato di surrogazione di maternità anche nei casi in cui il fatto sia commesso all'estero;

in tal modo vi sarebbe l'estensione della rilevanza penale della maternità surrogata all'estero del pari a quanto avviene per quella realizzata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile al rientro in Italia, a prescindere dal fatto che quel dato comportamento sia considerato legittimo nel Paese straniero, quale vero e proprio esercizio

di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale. Infatti, secondo la dottrina maggioritaria la punibilità all'estero di un reato comune commesso dal cittadino italiano è subordinata al principio della doppia incriminazione, configurato come requisito implicito della punibilità nonché come strumento regolatore dei rapporti di cooperazione giudiziaria internazionale tra i vari Paesi;

considerato che:

la citata previsione dell'art. 12, comma 6 andrebbe letta in combinato disposto con quanto previsto dal codice penale. La condotta penalmente rilevante secondo la legge italiana può essere perseguita se commessa all'estero - come indica l'art. 9 c.p. - laddove (nei casi di pena restrittiva della libertà personale inferiore nel minimo a tre anni, come è il caso della considerata fattispecie) vi sia la richiesta del Ministro della giustizia, in tal modo facendo venire meno l'obbligatorietà dell'azione penale in favore del rilievo che assume l'iniziativa politica nell'ambito di casi in cui acquistano rilevanza i rapporti fra Stati. Di converso il cittadino risulta punibile, a prescindere dalla richiesta ministeriale, se commette in territorio estero il delitto per il quale si prevede la sanzione penale pari all'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che si trovi nel territorio dello Stato. Quindi sulla base delle norme attualmente vigenti sarebbe già perseguibile il delitto di maternità surrogata realizzata in territorio estero da cittadino italiano, qualora lo stesso rientri all'interno del territorio, sempreché vi sia richiesta da parte del Ministro. Non si hanno, però, notizie di richieste di procedimenti da parte di alcun Ministro della Giustizia; ben che meno dell'attuale Ministro Nordio;

l'irragionevolezza dell'intervento la si coglie anche analizzando nel concreto come la norma vada ad inserirsi all'interno del sistema penale. Da un lato, infatti, la disposizione è volta alla creazione di una sorta di punibilità universale per il cittadino che commette il reato all'estero, ma, dall'altro, la sanzione prevista sarebbe totalmente priva di effettività in quanto la forbice edittale, attestandosi da un minimo 3 mesi ad un massimo 2 anni, non consentirebbe la punibilità in concreto del reo. Infatti, proprio in ragione della modesta pena prevista - in quanto il Legislatore all'epoca dell'inserimento del delitto all'interno dell'ordinamento l'aveva considerato un reato di scarsa offensività - rende possibile l'applicabilità di molteplici istituti ovvero: la particolare tenuità del fatto, la sospensione condizionale, la messa alla prova;

ciò evidenzia ancor di più - ove mai fosse necessario - l'intrinseca contraddittorietà del disposto normativo che determina a sua volta un profilo di illogicità della portata normativa stessa sia rispetto all'ordinamento interno che a quello internazionale. Calando nel caso concreto il disegno di legge in esame ciò comporterebbe una evidente disparità di reazioni da parte dell'ordinamento al verificarsi delle medesime condotte ma poste in essere da soggetti diversi. Il caso di una coppia di nazionalità differente (di cui una italiana) ma residenti in Italia che si rechi all'estero per realizzare la surrogazione di maternità. Il risultato sarebbe che il cittadino italiano sarebbe perseguibile penalmente mentre l'altro no. Ulteriore caso è rappresentato dalla coppia di medici l'uno americano, l'altra italiana che lavorano presso strutture che realizzano la maternità surrogata, ovviamente in paesi nei quali è lecito praticarla. Cosa accadrebbe al rientro in Italia? L'una verrebbe perseguita, l'altro no. Non vi è chi non veda l'irragionevolezza di una portata normativa che, di fronte alle medesime condotte, va ad implementare un trattamento sanzionatorio differente. Il principio costituzionalmente garantito dell'uguaglianza sostanziale dei cittadini, previsto all'articolo 3 della Costituzione, sarebbe inevitabilmente compromesso dall'approvazione del disegno di legge in esame;

sarebbe stato, invece, preferibile agire su di un altro piano. Infatti, molto più coerente con l'ordinamento, sarebbe stato distinguere tra la situazione che vede la donna sottoporsi volontariamente alla gestazione per altri e quella, invece, che mediante coercizione vi sia costretta. Il principio di offensività e il conseguente disvalore della condotta si palesa come assolutamente differente a totale detrimento della seconda ipotesi e, quindi, il trattamento sanzionatorio, dovrebbe essere maggiormente incisivo. L'inserimento della maternità surrogata tra le condotte fine dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù e tratta avrebbe avuto l'effetto di tutelare la personalità individuale da forme di aggressione particolarmente pervasive che elidano ovvero comprimano fortemente la

dignità di un essere umano;

considerato, ancora, che:

il pericolo maggiore che deriverebbe dall'approvazione del testo di legge è rappresentato dal certo affievolimento dei livelli di tutela del nato all'estero da maternità surrogata. Andrebbe, infatti, scoraggiato qualsiasi tentativo di scardinamento di quei principi convenzionali volti a ribadire la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. Il disegno di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché dai giudici di Strasburgo;

con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte Costituzionale ha mosso un importante monito al Legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di maternità surrogata avvenute all'estero, al fine di addivenire ad un corretto bilanciamento tra la finalità di disincentivare il ricorso alla maternità surrogata e l'imprescindibile necessità di assicurare il diritto dei minori. Nell'individuare possibili soluzioni, ha ritenuto che il riconoscimento giuridico del rapporto del bambino con il genitore di intenzione possa essere nel concreto assicurato attraverso la procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso a quest'ultima procedura costituisce, allo stato attuale, il punto di caduta trovato dall'ordinamento. Una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al soddisfacimento a pieno del superiore interesse del minore;

ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna *chance* di un tale riconoscimento, sia pure *ex post* finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità, alla luce dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza *Mennesson c. Francia*; sentenza *D. c. Francia*);

come rilevato dalla pronuncia della Corte Costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al Legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale. Si tratta di tutelare soprattutto la persona nata venendo inevitabilmente in gioco plurime esigenze costituzionali. Le garanzie per il nuovo nato vanno considerate non solo in relazione ai diritti e ai doveri previsti per la sua formazione (CFR. artt. 30 e 31 Cost.) ma ancor prima ai suoi diritti nei confronti di chi si sia liberamente impegnato ad accoglierlo assumendone le relative responsabilità (CFR. art. 2 Cost.). Indiscutibile è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari - ; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte;

considerato, in fine, che:

il disegno di legge in esame risulta, quindi, da un lato distonico rispetto agli obiettivi che si prefigge in quanto, come analizzato, inattuabili e, dall'altro, anacronistico perché, da un lato, non coglie lo spirito delle pronunce che segnano l'evoluzione giurisprudenziale sul punto e, dall'altro, non persegue l'invito della Corte di adeguamento del diritto vivente alle insopprimibili esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da gestazione per altri. D'altronde il disegno di legge in esame, deviando rispetto al solco tracciato dalle pronunce della Corte costituzionale, sulla scorta della giurisprudenza europea, va semplicisticamente ad irrobustire l'apparato sanzionatorio previsto per la maternità surrogata il che, in futuro, non potrà che risolversi in un ulteriore indebolimento della condizione - già fragile - in cui versano i minori nati all'estero da maternità surrogata,

delibera:

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 824.

---

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

QP3

De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Magni

Respinta (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge, recante "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano"

premesso che:

nel nostro Paese la surrogazione di maternità è una pratica illecita, penalmente sanzionata dall'articolo 12 comma 6 della legge n. 19.2.2004 n .40 - il quale prevede che «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro» - con l'obiettivo di rendere perseguibili tali condotte, messe in atto da cittadini italiani, anche all'estero;

il disegno di legge in esame al Senato interviene sul citato comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 estendendo la punibilità della condotta, già reato quando attuata sul territorio nazionale, introducendo una nuova ipotesi di reato nei confronti di «chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità», ciò «anche se il fatto è commesso all'estero»;

la proposta disposizione penale prevede che ricorrendo questa nuova fattispecie l'autore sia sanzionato «con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 600.000 a un milione di euro»;

il provvedimento avrebbe quindi il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute da chiunque, anche in territorio estero, dirette alla commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità;

si propone, dunque, di rendere universale il reato di cui all'articolo 12 della legge 20/2004 e quindi perseguibile anche all'estero, anche se commesso in Stati dove il ricorso alla maternità surrogata è pienamente legale;

ad oggi essa è permessa in oltre 65 stati, in 35 la legge sancisce l'accesso unicamente alla gravidanza solidale. In Europa, i Paesi che consentono di accedere alla gravidanza per altri sono Cipro, Grecia, Macedonia del nord, Portogallo, Ucraina e Regno Unito. In tutti e sei i Paesi, la maternità surrogata è autorizzata solo nella sua forma solidale, cioè senza alcun pagamento a chi porta avanti la gestazione, tranne la compensazione delle spese.

I Paesi che permettono unicamente la gestazione per altri nella sua forma solidale, ai sensi di specifiche leggi nazionali, sono: in Europa, Cipro, Grecia, macedonia del nord, Portogallo, Regno Unito e Ucraina; in Africa, Benin e Repubblica Sudafricana; in Asia, India, Kirghizistan, Thailandia e Vietnam; in Oceania, lo Stato dell'Australia meridionale, dell'Australia occidentale, Canberra, Nuovo Galles del sud, Queensland, Tasmania, Territori del nord, Victoria e la Nuova Zelanda; nel Nord America, gli otto Stati canadesi di Alberta, Columbia britannica, isole del principe Edoardo, Manitoba, Nuova Scozia, Ontario Saskatchewan, Terranova, Labrador e i quattro Stati statunitensi, Louisiana, Michigan, Nebraska e Virginia; nel Meso America, Cuba, e in Sud America l'Uruguay.

Inoltre, ci sono altri 36 Stati in cui la pratica è accessibile e ammissibile pur in assenza di una legge precisa, come Brasile, Argentina, Ecuador, Colombia, molti Stati degli Stati Uniti, lo Sri Lanka o l'Iran: ciò permette a cittadini italiani di ricorrere a tale tecnica di procreazione medicalmente

assistita in una serie di Stati che la consentono, quindi nel rispetto della legge locale, nonostante in Italia essa costituisca reato;

l'ordinamento nazionale consente l'introduzione di fattispecie penali di tipo universale solo quali eccezioni al più generale principio di territorialità espresso nell'art. 6, comma 1, del codice penale, secondo il quale il diritto penale italiano è applicabile solo entro i limiti dei confini dello Stato; questo principio può essere derogato in una serie definita di casi. Nel dettaglio, questo principio può essere derogato in una serie di casi: ai sensi dell'articolo 7, commi da 1 a 4 c.p. per condotte riconducibili alla lesione di fondamentali interessi dello Stato, indicate espressamente dal codice penale (delitti contro la personalità dello Stato, falsità in monete e in sigilli dello Stato, delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato); ai sensi dell'articolo 7, comma 5 c.p. in presenza di beni e valori la tutela dei quali è riconosciuta di interesse dell'intera comunità internazionale (ad esempio, genocidio, pirateria, terrorismo); ai sensi degli articoli 9 c.p. e 10 c.p. per reati considerati gravemente lesivi di diritti e interessi, ciò in base a una norma che conseguentemente li sanzioni con una elevata pena detentiva oppure in base a una valutazione del ministro della Giustizia. Questo in particolare è quanto sancito dal codice penale all'art. 9, che prevede la perseguibilità di cittadini italiani per crimini commessi oltre confine che siano punibili con l'ergastolo o con la reclusione nel minimo non inferiore a tre anni oppure, in caso di pena detentiva inferiore, quando ci sia una specifica richiesta del ministro della Giustizia (l'art. 10 c.p. prevede la punibilità degli stranieri alle stesse condizioni, ma la reclusione nel minimo basta non sia inferiore a un anno);

è dunque possibile che la giurisdizione penale italiana possa estendersi anche a reati commessi fuori dal territorio nazionale. Ma ricomprendere tra tali reati la surrogazione di maternità è giuridicamente infondato, oltre che contrario a una serie di principi di rango costituzionale interno e internazionale;

infatti, il disegno di legge in esame fa rientrare la gestazione per altri compiuta all'estero tra i reati perseguibili universalmente attraverso il richiamo espresso, contenuto nella relazione di accompagnamento, all'art. 7, c. 1, n. 5 c.p. Ma come detto, la deroga al principio di territorialità prevista da questa norma, si basa sul riconoscimento a livello universale del disvalore della condotta realizzata e chiaramente non può essere questo il caso della GPA, che è legale in diversi paesi in Europa e nel mondo;

la stessa circostanza che la maternità surrogata sia legale in molti ordinamenti rende palese che non si tratti di un reato "cosmopolita". D'altra parte se così fosse, cioè se la GPA venisse contrastata e punita quasi ovunque, i proponenti il disegno di legge non avrebbero sentito la necessità di prevedere che tale pratica venga sanzionata in qualunque Stato sia realizzata, quindi anche in quelli ove invece essa è praticata conformemente alla legge locale. Di conseguenza, siccome la GPA non è una condotta considerata universalmente lesiva di diritti e interessi, non può rientrare nella previsione dell'art. 7, comma 1, n. 5;

essa non può nemmeno rientrare nell'altra categoria di reati di cui all'art. 9 del codice penale, per i quali è prevista la perseguibilità, se commessi fuori dall'Italia, quando siano punibili con l'ergastolo o comunque con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, oppure su richiesta del ministro della Giustizia. Infatti per la surrogazione di maternità la pena detentiva massima è di due anni e, pertanto, servirebbe sempre l'intervento del Ministro. Inoltre, ci sarebbe un'ulteriore condizione da rispettare: la doppia incriminazione. Nonostante l'art. 9 non contenga un'espressa indicazione di questo requisito, autorevole dottrina (tra gli altri, Marinucci, Dolcini, Gatta) ritiene che, per perseguire gli autori di reati consumati all'estero, questi ultimi debbano essere punibili come illeciti penali oltre che dalla legge italiana, pure dall'ordinamento del luogo in cui sono commessi. Quindi, per incriminare chi ricorre alla GPA oltre i confini nazionali, tale pratica dovrebbe essere considerata reato non solo in Italia, ma anche nello Stato ove è compiuta. Dunque, la disposizione di cui si propone l'introduzione, non essendo tesa a tutelare un valore riconosciuto come universale, né prevedendo siano rispettate altre condizioni che rendono la GPA perseguibile ovunque - in primis che tale pratica sia almeno qualificata come reato nel paese in cui è posta in essere - è viziata da irragionevolezza, e in quanto tale quindi

viziata da incostituzionalità;

il disegno di legge in esame infatti risulta viziato sotto il duplice profilo del rispetto del principio di ragionevolezza e proporzionalità, principi immanenti del nostro sistema giuridico che influiscono sia sul potere legislativo che su quello esecutivo e giudiziario. La ragionevolezza è da intendersi come controllo di razionalità della legge nonché, all'interno del giudizio di eguaglianza, come criterio di giustificazione delle differenze di trattamento e, infine, come proporzionalità. La proporzionalità è, dunque, nella prospettiva qui adottata, una declinazione del principio di ragionevolezza e, in quanto tale, è considerata al contempo come principio costituzionale globale e come il tratto caratterizzante di tutti i moderni sistemi costituzionali;

principio di ragionevolezza e di proporzionalità, corollari di ogni altro principio costituzionale, sono nel caso *de quo* violati in modo manifesto laddove si consideri che la norma in questione, prevedendo la punibilità di «chiunque» anche «all'estero», pare riguardare non solo i cittadini italiani, ma anche gli stranieri che concorrano a "realizzare, organizzare o pubblicizzare" la GPA, inclusi medici, infermieri e altri soggetti;

al di là della concreta punibilità - basti pensare che le autorità estere non sarebbero tenute a collaborare con quelle italiane nella raccolta delle prove, se nel proprio Stato una certa condotta non è reato - la previsione si basa sul presupposto che ogni cittadino straniero debba conoscere la legge italiana, e ciò è un assurdo giuridico;

di conseguenza, peraltro il disegno di legge si pone in aperta violazione, con ogni evidenza, del principio di colpevolezza di cui all'articolo 27, che richiede la percezione, da parte del soggetto agente, del significato antigiuridico del fatto che sta compiendo;

la pretesa di incriminare chiunque concorra a una surrogazione di maternità in qualunque paese, anche in quelli nei quali essa è legale, estendendo la giurisdizione italiana a fatti che non costituiscono reato nel luogo in cui sono compiuti, sembra rappresentare il tentativo dell'Italia di imporre la propria "sovranità punitiva" su «tutto il globo terraqueo»: in questo modo, l'Italia dimostrerebbe di voler imporre le proprie scelte valoriali, e di conseguenza quelle di politica criminale, anche agli Stati che hanno fatto scelte diverse, finendo per calpestarne gli ordinamenti. E ciò è un assurdo non solo sul piano giuridico, ma anche su quello sostanziale;

come se non bastasse nel 2021 (sentenza n. 33) la Corte costituzionale ha sollecitato il legislatore ad adottare una disciplina che dia ai bambini nati da GPA maggiori garanzie di quelle offerte dall'adozione in casi particolari, richiamando la necessità di salvaguardare la proporzionalità tra la compressione degli interessi del minore rispetto allo scopo di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità. La nuova legge inasprisce la perseguibilità della GPA, al fine di dissuadere dal ricorso a tale tecnica di procreazione, senza al contempo rafforzare la tutela dei bambini venuti al mondo a seguito di GPA, come chiesto dalla Consulta;

tale opzione normativa rischia non solo di essere priva di efficacia deterrente, ma pure di favorire la clandestinità del ricorso a tale pratica anche all'estero, a discapito delle garanzie per il minore e per le donne coinvolte, andando così in direzione opposta a quella indicata dalla Corte costituzionale. Si incorrerebbe così in un ulteriore cortocircuito, che il legislatore nazionale non dovrebbe esimersi dal valutare;

la Corte costituzionale ha recentemente avuto modo di rammentare (sentenza n. 102 del 2020) che il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minori deve essere riconosciuto rilievo primario alla salvaguardia dei "migliori interessi" (best interests) o dell'"interesse superiore" (intérêt supérieur) del minore, secondo le formule utilizzate nelle rispettive versioni ufficiali in lingua inglese e francese, fu espresso anzitutto nella Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1959. Di qui tale principio è confluito - tra l'altro - nell'art. 3, comma 1, della Convenzione sui diritti del fanciullo e nell'art. 24, comma 2, CDFUE. Tale principio è stato altresì considerato dalla giurisprudenza della Corte EDU come specifica declinazione del diritto alla vita familiare di cui all'art. 8 CEDU. Il principio in parola è stato felicemente riformulato da una risalente sentenza della Corte costituzionale con riferimento all'art. 30

Cost., come necessità che nelle decisioni concernenti il minore venga sempre ricercata «la soluzione ottimale "in concreto" per l'interesse del minore, quella cioè che più garantisca, soprattutto dal punto di vista morale, la miglior "cura della persona"» (sentenza n. 11 del 1981); ed è stato ricondotto da plurime pronunce altresì all'ambito di tutela dell'art. 31 Cost. (C. Cost., sentenze n. 272 del 2017, n. 76 del 2017, n. 17 del 2017 e n. 239 del 2014). La giurisprudenza costituzionale pacificamente ritiene che l'interesse di un bambino accudito sin dalla nascita da una coppia che ha condiviso la decisione di farlo venire al mondo è quello di ottenere un riconoscimento anche giuridico dei legami che, nella realtà fattuale, già lo uniscono a entrambi i componenti della coppia, ovviamente senza che ciò abbia implicazioni quanto agli eventuali rapporti giuridici tra il bambino e la madre surrogata;

indiscutibile è l'interesse del bambino a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari - ; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte.

un secondo e non meno importante profilo, attiene all'interesse del minore a che sia affermata in capo a costoro la titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli interessi del minore che l'ordinamento considera inscindibilmente legati all'esercizio di responsabilità genitoriali. Per queste ragioni, del resto, l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessità che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza Mennesson contro Francia, paragrafo 100; sentenza D. contro Francia, paragrafo 64);

dal complesso delle pronunce rese sul tema dalla Corte di Strasburgo, si evince che - anche a fronte della grande varietà di approccio degli Stati parte rispetto alla pratica della maternità surrogata - ciascun ordinamento gode, in linea di principio, di un certo margine di apprezzamento in materia; ferma restando, però, la rammentata necessità di riconoscimento del «legame di filiazione» con entrambi i componenti della coppia che di fatto se ne prende cura. Il disegno di legge in esame appare del tutto contro-corrente, fuori dal tempo, per niente rispettoso dei principi internazionali sopra esplicati, interviene su un tema complesso senza alcuna sensibilità per gli interessi dei bambini già nati. Attua una forzatura in senso pan-penalista, omettendo peraltro di intervenire per aggiornare le obsolete normative vigenti in tema di trascrizione e adozioni;

la disposizione proposta viola quindi il principio di ragionevolezza e proporzionalità che sono considerati immanenti rispetto a ogni altro principio costituzionale;

in tal modo si pone in contrasto anche con il principio di uguaglianza sancito espressamente dall'articolo 3 della Costituzione, che impone al legislatore di configurare le norme dell'ordinamento in termini adeguati al fine perseguito. Inoltre, per costante giurisprudenza costituzionale, l'articolo 3 della Costituzione «vieta irragionevoli equiparazioni di trattamento di situazioni differenziate» (Corte costituzionale, sent. 102 del 2020), come previsto, invece, dal disegno di legge, che assimila il reato di surrogazione di maternità a ben più gravi condotte criminali, aventi anche rilievo internazionale;

inoltre è contrastante con il principio di colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, posto che punisce condotte di soggetti che non possono avere consapevolezza dell'anti-giuridicità delle stesse, considerato che sono attuate in Paesi in cui il fatto stesso è perfettamente legale;

in ultimo, il disegno di legge in esame non raccoglie il pressante invito della Corte costituzionale che con la sentenza n. 33 del 2021 è chiarissima nel sottolineare la doverosità di interventi legislativi che garantiscano la tutela del nato da maternità surrogata, a prescindere dalla illiceità della condotta dei genitori, che non può mai ricadere e riverberarsi negativamente ai danni del minore.

Tutto ciò premesso, delibera

ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, di non procedere all'esame del disegno di legge n. 824.

---

(*) Sulle proposte di questione pregiudiziale presentate è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione.

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti di cui al periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di maternità, sono commessi all'estero, il cittadino italiano è punito secondo la legge italiana ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, D'Elia

Respinto

*Sopprimere l'articolo*

1.2

Patuanelli, Maiorino, Castellone, Lopreiato, Pirro, Bilotti, Cataldi

Id. em. 1.1

*Sopprimere l'articolo.*

1.3

Cucchi, De Cristofaro, Aurora Floridia, Magni

Id. em. 1.1

*Sopprimere l'articolo.*

1.4

Scalfarotto

Id. em. 1.1

*Sopprimere l'articolo*

1.100

Unterberger, Cattaneo, Durnwalder, Spagnolli, Patton

Id. em. 1.1

*Sopprimere l'articolo.*

1.7

Lopreiato, Pirro, Maiorino, Unterberger, Cataldi, Castellone (*)

Respinto

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

**«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «da tre mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni».

**«Art. 2**

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

**«Art. 3**

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. *All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole*: «al prelievo di organi»

*sono, in fine, aggiunte le seguenti*: «o a una gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:* «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

1.8

Castellone, Lopreiato, Maiorino, Pirro, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:* «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.9

Castellone, Lopreiato, Maiorino, Pirro, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. *All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole*: «al prelievo di organi» *sono aggiunte, in fine, le seguenti*: «o a una gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:* «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.10

Bilotti, Maiorino, Pirro, Castellone, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di adozioni)*

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è, in fine, aggiunto il seguente: «8-*bis*. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da gestazione per altri o da fecondazione assistita di tipo eterologo.».

2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. In ogni caso, la violazione del divieto di gestazione per altri di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di gestazione per altri all'estero.»»

1.11

Castellone, Pirro, Maiorino, Lopreiato, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

«1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

**"Art. 4-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)*

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla."».

1.12

Maiorino, Castellone, Lopreiato, Pirro, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenni coniugate o conviventi o unite civilmente o persone singole. I soggetti di cui al periodo precedente devono essere in età potenzialmente fertile e viventi.».

1.13

Bilotti, Lopreiato, Maiorino, Pirro, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

**"Art. 8-*bis*.**

*(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)*

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 del codice civile."».

1.15

Lopreiato, Pirro, Castellone, Maiorino, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione,»».

1.16

Castellone, Maiorino, Lopreiato, Pirro, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «surrogazione di maternità» sono sostituite dalle seguenti: «gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:* «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».

1.17

Bilotti, Maiorino, Pirro, Castellone, Cataldi

Respinto

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-*bis*. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.»».

G1.100

Castellone, Maiorino, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della gestazione per altri praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

il legislatore non può non tener conto, quindi, della necessità di regolamentare lo stato giuridico del figlio nato da tali tecniche, sebbene non consentite nel nostro ordinamento, in quanto l'esistenza del divieto non può arrecare nocumento al minore incolpevole;

come emerge dalla più recente prassi della giurisprudenza di Strasburgo, il riconoscimento del rapporto di filiazione è ineludibile, in quanto l'interesse superiore del minore include anche il riconoscimento legale fondamentale per le persone responsabili di crescerlo, soddisfare e assicurare il suo benessere, nonché per la possibilità di vivere ed evolversi in un ambiente stabile», perciò questa impossibilità assoluta di riconoscerlo è incompatibile con l'interesse supremo del minore «che richiede almeno una considerazione di ogni situazione nelle particolari circostanze che lo caratterizzano».

L'incertezza giuridica che deriva dalla mancanza del riconoscimento dello *status filiationis* del minore, secondo la Corte di Strasburgo, costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della sua vita privata, con conseguente violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto gli interessi del nato non possono dipendere esclusivamente dall'orientamento sessuale dei genitori;

la Corte europea, nel tracciare un possibile percorso, ha specificato che «il diritto al rispetto della vita privata del minore ai sensi dell'art. 8 CEDU non richiede che questo riconoscimento venga fatto tramite la trascrizione sui registri di stato civile dell'atto di nascita legalmente stabilita all'estero; può essere fatto con altri mezzi, come ad esempio l'adozione del minore da parte del genitore intenzionale, purché le condizioni previste dalla legge nazionale ne garantiscano l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio;

occorre prevedere adeguati strumenti di tutela al fine di equiparare, sotto il profilo dei diritti, la posizione giuridica del figlio nato da maternità surrogata all'estero (così come di quello concepito

all'estero tramite tecniche di fecondazione assistita eterologa), a quella del figlio naturale, al pari di quanto avvenuto rispetto ai figli legittimi;

la Corte Costituzionale (sent. 33/2021) ha esortato il legislatore ad intervenire su questa delicata materia, in quanto attiene alle competenze proprie di quest'ultimo, in qualità di interprete del comune sentire della collettività nazionale in un determinato momento storico. Come indicato dalla stessa Consulta, lo strumento più idoneo per riconoscere un adeguato livello di tutela al minore nei suddetti casi sarebbe l'adozione ordinaria, come disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, considerando i limiti già rilevati dalla medesima Corte rispetto all'adozione in casi particolari, ex art. 44 della testé richiamata legge,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire il riconoscimento giuridico dello *status filiationis* del minore nato da gestazione per altri all'estero o concepito all'estero da fecondazione assistita di tipo eterologo, attraverso l'estensione anche a questi casi della procedura di adozione, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con modalità tali da garantirne l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio.

G1.101

Maiorino, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano.

Molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

il 10 aprile 2019, la *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo, in sede di «Parere consultivo sul riconoscimento nel diritto nazionale di una relazione di filiazione tra un bambino nato in

gestazione per altri praticata all'estero e la madre dell'intenzione» (P16-2018-001), ha ricordato come sia fondamentale focalizzarsi sul supremo interesse del minore, prescindendo da ogni altra circostanza.

Nello specifico, prendendo atto della comune volontà di scoraggiare abusi e commercializzazioni di sorta rispetto alla gestazione per altri e fecondazione assistita eterologa, rileva come le incertezze che ne derivano influiscano negativamente non solo sulla privacy del minore, ma anche sui suoi diritti ad un'identità sociale, successori ed a conoscere le proprie origini. Con la Sentenza n. 33 del 2021 la Corte Costituzionale ha mosso un importante monito al legislatore circa la necessità di prevedere adeguati strumenti di tutela nei confronti del minore nato al di fuori delle ipotesi consentite dal nostro ordinamento, come a seguito di ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita avvenute all'estero o di gestazione per altri. La giurisprudenza di legittimità, ha, infatti, consentito di recente alla trascrizione di atti di nascita formati all'estero, già attributivi secondo la legislazione straniera, di uno *status filiationis* rispetto a due genitori del medesimo sesso (nella specie due madri), che abbiano fatto ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita. Tuttavia, ciò non ha riguardato anche il diverso caso di figlio concepito all'estero ma nato in Italia da tecniche di procreazione medicalmente assistita, né da maternità surrogata praticata all'estero (Cass. Civ. 7668/2020, conf. 23319/2021).

Sebbene, come noto, la legge n. 40 del 2004 vieti sia la possibilità per le coppie omosessuali di accedere a tecniche di fecondazione medicalmente assistita (sanzionando l'eventuale inosservanza con una cospicua sanzione amministrativa), sia il ricorso alla maternità surrogata (di rilievo penale), non può non tenersi conto della necessità di assicurare tutela all'interesse del minore al riconoscimento giuridico del suo rapporto con entrambi i componenti della coppia, che non solo ne abbiano voluto la nascita in un Paese estero in conformità alla *lex loci*, ma che lo abbiano poi accudito esercitando di fatto la responsabilità genitoriale. Occorre, in altri termini, separare la fattispecie illecita dagli effetti che possono derivarne sul rapporto di filiazione e in particolare su chi ne sia stato in qualche modo vittima.

Come ribadito anche nella recente pronuncia della Corte Costituzionale (n. 33/2021), "indiscutibile" è l'interesse del minore a che tali legami abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari - ; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale (sentenza n. 221 del 2019; Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601);

la Corte Costituzionale, nell'individuare possibili soluzioni, ha messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati (Corte Cost. 33/2021). Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. - se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri. Essa richiede inoltre, per il suo perfezionamento, il necessario assenso del genitore "biologico" (art. 46 della legge n. 184 del 1983), che potrebbe non essere prestato in situazioni di sopravvenuta crisi della coppia, nelle quali il minore finisce per essere così definitivamente privato del rapporto giuridico con la persona che ha sin dall'inizio condiviso il progetto genitoriale, e si è di fatto presa cura di lui sin dal momento della nascita. Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione "celere, che riconosca la pienezza

del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in concreto la corrispondenza agli interessi del bambino".

Ogni soluzione, quindi, che non dovesse offrire al minore alcuna chance di un tale riconoscimento, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, finirebbe per strumentalizzare la persona del minore in nome della pur legittima finalità di disincentivare il ricorso alla pratica della maternità surrogata. Anche l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte EDU afferma la necessita`, alla luce dell'art. 8 CEDU, che i bambini nati mediante maternità surrogata, anche negli Stati parte che vietino il ricorso a tali pratiche, ottengano un riconoscimento giuridico del «legame di filiazione» (*lien de filiation*) con entrambi i componenti della coppia che ne ha voluto la nascita, e che se ne sia poi presa concretamente cura (sentenza *Mennesson c. Francia*,; sentenza *D. c. Francia*);

come rilevato dalla medesima Corte Costituzionale, il compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata non può che spettare, in prima battuta, al legislatore, in quanto interprete della collettività nazionale,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre una specifica procedura di riconoscimento dello *status filiationis* del concepito da tecniche di procreazione medicalmente assistita e del figlio nato da gestazione per altri all'estero - purché nel rispetto delle normative vigenti nei Paesi in cui sono state effettuate - attraverso una procedura giudiziale che produca gli stessi effetti della sentenza di adozione ordinaria, garantendo da un lato, tutela al figlio nato da tali pratiche, attraverso un procedimento che presupponga un accertamento giudiziario *ex post* e celere, dall'altro, l'accertamento in concreto della corrispondenza agli interessi del minore.

G1.102

Maiorino, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano.

Molteplici sono gli effetti derivanti da una siffatta previsione: un primo, fondamentale, effetto consiste nell'estensione della rilevanza penale anche della maternità surrogata praticata all'estero, al pari di quanto previsto oggi per quella praticata in Italia. In altri termini, un soggetto che decida di recarsi all'estero per eseguire tale tecnica sarebbe perseguibile in Italia, sebbene quel comportamento sia legittimo nel Paese straniero, ed anzi, considerato un vero e proprio esercizio di un diritto. In altri termini, verrà punito in Italia ciò che in un altro Paese è considerato esercizio di un diritto, con ciò determinandosi notevoli problemi di compatibilità con i principi cui è ispirato il nostro sistema penale;

la minaccia di una sanzione penale "universale" potrebbe tradursi in un affievolimento dei livelli di tutela nei confronti del nato all'estero da maternità surrogata, in violazione dei principi

convenzionali che impongono invece la preminenza dell'interesse del minore nel bilanciamento con gli altri diritti costituzionalmente rilevanti. La proposta di legge in esame, invero, lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale che dalla giurisprudenza di Strasburgo;

la più recente giurisprudenza ammette, a determinate condizioni, la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero di un minore nato da tecniche di fecondazione medicalmente assistita di tipo eterologo, che riporti l'indicazione di due genitori dello stesso sesso, nella specie di due madri, nonostante l'assenza di un legame biologico con il genitore intenzionale munito della cittadinanza italiana. Tale limitazione alla coppia di due donne si giustifica con la circostanza che il divieto di fecondazione assistita di tipo eterologo da parte di due donne costituisce espressione di un principio di ordine pubblico "internazionale". Le stesse, infatti, non sono costrette a ricorrere alla pratica della surrogazione di maternità, potendo una delle due, portare intraprendere una gravidanza.

Il distinguo si basa, infatti, sulla diversa nozione di ordine pubblico "nazionale" e "internazionale". La seconda, avendo una portata più limitata, non impedisce il riconoscimento del rapporto di filiazione con un cittadino italiano che abbia prestato il proprio consenso all'utilizzazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non consentite dal nostro ordinamento.

Le limitazioni previste dalla legge n. 40 del 2004, come ha chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n. 23319/2021), "costituiscono espressione non già di principi di ordine pubblico internazionale, ma del margine di apprezzamento di cui il legislatore dispone nella definizione dei requisiti di accesso alle predette pratiche, la cui individuazione, avente portata vincolante nell'ordinamento interno, non è di ostacolo alla produzione di effetti da parte di atti o provvedimenti validamente formati nell'ambito di ordinamenti stranieri e disciplinati dalle relative disposizioni".

La nozione di ordine pubblico rilevante (ai fini degli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995), prevede infatti che la compatibilità dell'atto o del provvedimento straniero con l'ordinamento italiano debba essere "valutata alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, nonché del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria",

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per introdurre strumenti normativi volti a consentire la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita, in recepimento della più recente prassi giurisprudenziale ed in conformità all'interesse supremo del minore.

G1.103

Gasparri

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge in esame modifica l'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita);

la modifica ha il fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili al delitto di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero,

impegna il Governo:

a valutare che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o

nel ricevere una dichiarazione di nascita, siano obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.

G1.104

Scalfarotto

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

l'articolo 1 del disegno di legge pone sotto la giurisdizione italiana le condotte compiute dai cittadini italiani che hanno commesso il delitto di surrogazione di maternità in territorio estero, prevedendo che in caso di accertamento del reato venga applicata le pene della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

con la recente sentenza della Corte EDU n. 239 del 31 agosto 2023, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU dopo che diversi tribunali italiani hanno rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita di una bambina nata in Ucraina a seguito della pratica della gestazione per altri (GPA) con la motivazione che tale trascrizione sarebbe stata contraria all'ordine pubblico;

la suddetta sentenza della Corte EDU ha sancito che la bambini di 4 anni è stata "tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale" non avendo accesso né ai documenti d'identità, né alla tessera sanitaria, o l'accesso alla sanità e istruzione pubblica a causa della venir meno da parte delle autorità italiane nel garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata;

è del tutto inaccettabile che ai genitori di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri (GPA), ma che vivono in Italia, non sia consentito di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio negando così loro diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla sanità e di godere appieno delle tutele familiari indispensabili nella crescita e sviluppo di un bambino;

fermo restando l'introduzione del reato previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è necessario e doveroso che si introducano in parallelo misure che consentono la trascrizione dei bambini nati dalla surrogazione di maternità all'estero, per evitare che nel nostro Paese vi siano bambini privati di alcun tipo di tutela relegandoli a diventare cittadini "invisibili" e negando loro l'affettività e le tutele indispensabili per il proprio sviluppo;

è indispensabile, quindi, assicurare ogni forma di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi del minore, senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale,

impegna il Governo:

a promuovere misure che garantiscano la trascrizione dei certificati di nascita presso i registri dello Stato civile al fine di consentire a tali bambini di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore.

G1.105

Maiorino, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

Originariamente il testo base adottato dalla Commissione in sede referente non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;

la proposta in esame non si preoccupa di chiarire gli aspetti relativi a quali norme applicare per l'accertamento e il riconoscimento della filiazione sul piano transnazionale, riconoscimento che pure dovrebbe esserci nel superiore interesse del minore e nel pieno rispetto della Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, come ribadito con chiarezza dalla giurisprudenza, anche costituzionale;

tra i diritti sanciti dalla Convenzione ONU, che il provvedimento all'esame gravemente sacrifica, rileva:

- il diritto di non discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza.

- il diritto all'identità:

- il diritto alla vita privata e familiare;

- il diritto all'ascolto e ad esprimere la propria opinione;

impegna il Governo:

ad attivarsi con ogni strumento utile affinché, nel superiore interesse del minore, siano salvaguardati il diritto di non discriminazione e quindi una piena garanzia dei diritti a prescindere dalla condizione dei genitori, dei rappresentanti legali, dalla nascita o da ogni altra circostanza.

G1.106

Castellone, Maiorino, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

come riportato in titolo, il provvedimento mira a modificare la disciplina in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso da cittadino italiano;

in particolare, la proposta di legge in esame interviene sull'articolo 12, comma 6 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita», che prevede che «Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro»;

obiettivo della presente proposta è estendere la punibilità delle suddette condotte anche quando le stesse siano state commesse in un Paese straniero, da cittadino italiano;

la proposta di legge in esame lungi dal risolvere l'annoso problema del riconoscimento dello *status* giuridico del nato, aggraverà piuttosto quel 'vuoto di tutela' nei confronti dei figli, la cui

necessità di protezione è stata ribadita sia dalla Corte Costituzionale, che dalla giurisprudenza di Strasburgo.

Invero, l'incertezza giuridica che deriva dalla mancanza del riconoscimento *dello status filiationis* del minore, secondo la Corte di Strasburgo, costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto al rispetto della sua vita privata, con conseguente violazione dell'art. 8 della CEDU, in quanto gli interessi del nato non possono dipendere esclusivamente dall'orientamento sessuale dei genitori;

anche sulla scorta dei più recenti arresti giurisprudenziali della Consulta, ne deriva, che l'interesse superiore del minore non può che assurgere, in generale, a principio fondamentale che deve guidare il legislatore rispetto al suo delicato compito di adeguare il diritto vigente alle esigenze di tutela dei singoli, in quanto interprete della collettività nazionale;

negli stessi termini, la Corte di Strasburgo ha chiarito come il parametro del preminente interesse del minore vada applicato in tutte le decisioni relative ai fanciulli (art. 3 par. 1 convenzione di New York), e questo anche a tutela della sua identità personale e sociale, di cui la filiazione è un aspetto essenziale (Corte EDU Mikulic / Croazia 7 febbraio 2002).

È stata ripetutamente messa in luce dalla giurisprudenza di legittimità la non incidenza dell'orientamento sessuale dei componenti la coppia sull'idoneità all'assunzione della responsabilità genitoriale ed è stato escluso che l'orientamento sessuale del richiedente l'adozione e del suo consorte possa comportare di per sé una valutazione negativa circa la sussistenza del requisito dell'interesse del minorenne (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 giugno 2016, n. 12962, Cass. Civ. sent. n. 221 del 2019, sent. n. 19599/2016; n. 12962/2016; sezione prima civile, sentenza 11 gennaio 2013, n. 601).

Nel 2019, per la prima volta, la Corte di Cassazione ha aperto alla possibilità di adozione per single e coppie omosessuali, attraverso la procedura di adozione in casi particolari. L'ordinanza n. 17100 depositata il 26 giugno 2019, segna, invero, un'inedita svolta in materia di adozioni di minori, da quel momento consentita anche a persone singole e a coppie di fatto, anche qualora l'adottante sia di età piuttosto avanzata o il minore sia affetto da grave handicap. In detta sede la Suprema Corte ha sancito che il criterio per assegnare un minore in adozione è il benessere del bambino, e che il fatto che un genitore sia in coppia, o la sua giovane età, non sono rilevanti purché sia preservato l'interesse preminente del minore;

la Corte Costituzionale (sent. n. 33/2021) - di recente intervenuta sul tema del riconoscimento dello *status filiationis* ai figli concepiti o nati tramite tecniche di gestazione per altri o fecondazione assistita di tipo eterologo - ha ribadito come sia "indiscutibile" l'interesse del minore a che i legami familiari abbiano riconoscimento non solo sociale ma anche giuridico, a tutti i fini che rilevano per la vita del bambino stesso - dalla cura della sua salute, alla sua educazione scolastica, alla tutela dei suoi interessi patrimoniali e ai suoi stessi diritti ereditari -; ma anche, e prima ancora, allo scopo di essere identificato dalla legge come membro di quella famiglia o di quel nucleo di affetti, composto da tutte le persone che in concreto ne fanno parte. E ciò anche laddove il nucleo in questione sia strutturato attorno ad una coppia composta da persone dello stesso sesso, dal momento che l'orientamento sessuale della coppia non incide di per sé sull'idoneità all'assunzione di responsabilità genitoriale.

Nella medesima pronuncia, il Giudice delle Leggi ha - tuttavia - messo in luce i limiti della procedura di adozione in casi particolari. Il ricorso, infatti, a quest'ultima procedura costituisce una forma di tutela degli interessi del minore certo significativa, ma ancora non del tutto adeguata al metro dei principi costituzionali e sovranazionali rammentati. Infatti, essa non attribuisce la genitorialità all'adottante. Inoltre, è ancora controverso - stante il perdurante richiamo operato dall'art. 55 della legge n. 184 del 1983 all'art. 330 cod. civ. - se anche l'adozione in casi particolari consenta di stabilire vincoli di parentela tra il figlio e coloro che appaiono socialmente, e lui stesso percepisce, come i propri nonni, zii, ovvero addirittura fratelli e sorelle, nel caso in cui l'adottante abbia già altri figli propri.

Secondo il giudice delle Leggi, piuttosto, occorrerebbe un procedimento di adozione "celere, che riconosca la pienezza del legame di filiazione tra adottante e adottato, allorché ne sia stata accertata in

concreto la corrispondenza agli interessi del bambino".

Sarebbe opportuno predisporre un sistema di norme che stabiliscano per tutte le coppie i medesimi requisiti e gli stessi effetti in materia di adozione,

impegna il Governo

ad intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire anche alle coppie dello stesso sesso la facoltà di accedere alla procedura di adozione, ai sensi dell'art. 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, con modalità tali da garantirne l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del figlio, considerando i limiti derivanti dall'adozione in casi particolari, come di recente rilevati dalla Consulta nella pronuncia n. 33 del 2021.

G1.107

Castellone, Maiorino, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'audizione, il testo base adottato si riferisce anche alla fecondazione eterologa punendone "la commercializzazione" dei gameti;

più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

Il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

richiamando la direttiva 2004/23/CEI , che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (art. 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

più in particolare si evidenzia che oltre il 90% dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa

in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95% del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78%, Danimarca per il 19,31%, Svizzera al 17,73%, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25%, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80%, Grecia per il 7,82%, Svizzera 0,33% e Gran Bretagna 0,05%;

la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla "completa mancanza" in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti "e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico"; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, "ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere";

sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: 1) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; 2) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, 3) individuazione di forme di ristoro per le donazioni,

impegna il Governo:

ad adottare ogni strumento utile al fine di scongiurare che la fecondazione eterologa sia limitata o circoscritta per effetto della norma in esame, consentendo di accedere alla donazione dei gameti anche quando la stessa preveda forme di ristoro e rimborso spese.

G1.108

Castellone, Maiorino, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'audizione, il testo base adottato si riferisce anche alla

fecondazione eterologa punendone "la commercializzazione" dei gameti;

più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

Il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

richiamando la direttiva 2004/23/CEI , che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei tessuti e cellule umane (art. 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

più in particolare si evidenzia che oltre il 90% dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95% del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78%, Danimarca per il 19,31%, Svizzera al 17,73%, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25%, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80%, Grecia per il 7,82%, Svizzera 0,33% e Gran Bretagna 0,05%;

la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla "completa mancanza" in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti "e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico"; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, "ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno

dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere";

sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: 1) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; 2) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, 3) individuazione di forme di ristoro per le donazioni,

impegna il Governo:

ad organizzare adeguate e mirate campagne di comunicazione al fine di incentivare la donazione dei gameti nel nostro Paese.

G1.109

Maiorino, Castellone, Bilotti, Lopreiato, Pirro, Mazzella

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: "Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano" (A.S. 824),

premesso che:

secondo quanto riportato in titolo, la proposta in esame vorrebbe punire la surrogazione di maternità commessa all'estero dal cittadino italiano; in realtà, come evidenziato anche dall'associazione Coscioni nel corso dell'audizione, il testo base adottato si riferisce anche alla fecondazione eterologa punendone "la commercializzazione" dei gameti;

originariamente il testo base non chiariva se tale punibilità dovesse riguardare i soli cittadini italiani o, per assurdo, anche i cittadini stranieri; successivamente, nel corso dell'esame in sede referente, con l'approvazione dell'unico emendamento, la punibilità per i fatti commessi all'estero è stata circoscritta al cittadino italiano e secondo la legge italiana;

più in particolare, la proposta all'esame estende la punibilità delle fattispecie penali contemplate dall'articolo 12, comma 6 della legge 40 del 2004 anche se il fatto è commesso all'estero dal cittadino italiano;

l'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 prevede due le fattispecie penali punite con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro:

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione del commercio di gameti o di embrioni;

- la realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione della surrogazione di maternità.

il primo reato, relativo alla commercializzazione di gameti ed embrioni, dopo la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del divieto di fecondazione eterologa (sentenza n. 162 del 2014), ha senz'altro una portata diversa rispetto alla data antecedente al 2004, quando tale pratica di fecondazione era vietata, tuttavia l'inerzia del legislatore successivamente alla predetta sentenza della Corte continua a mantenere in vita il reato;

la legittimità, a talune condizioni, della fecondazione eterologa, infatti, rende legittima anche la cessione di gameti, senza la quale l'eterologa sarebbe impraticabile; ciò non ha comportato, però, per la Cassazione penale, una abrogazione del reato;

richiamando la direttiva 2004/23/CEI , che prevede la gratuità e volontarietà della donazione dei

tessuti e cellule umane (art. 12) e impone agli Stati di prevedere che i donatori possano solo ricevere «una indennità strettamente limitata a far fronte alle spese e inconvenienti risultanti dalla donazione», la Corte di Cassazione (sez. III penale, sentenza n. 36221 del 2019) ha affermato che «l'art. 12, comma 6, della legge n. 40/2004, all'esito della pronuncia della Corte costituzionale n. 162 del 2014, punisce chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti umani in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione»;

l'estensione all'estero della fattispecie punibile relativa al commercio dei gameti e degli embrioni ostacolerebbe di fatto la fecondazione eterologa poiché in Italia la donazione di gameti non è adeguatamente disciplinata e supportata e i cittadini italiani sono costretti a rivolgersi all'estero dove non di rado è previsto, per la donazione dei gameti, una forma di rimborso e/o ristoro;

più in particolare si evidenzia che oltre il 90% dei gameti utilizzati per i cicli di PMA eterologa in Italia provengono dall'estero; a riguardo, il 19 dicembre 2021, gli esperti hanno consegnato sul tavolo della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, un documento che analizza il settore evidenziando tutte le problematiche relative al reperimento per la fecondazione eterologa;

nel predetto documento di analisi si legge che dal 2016 al 2019 c'è stata una crescente richiesta di procedure di fecondazione eterologa, ma le donazioni, sia maschili che femminili, in Italia sono veramente esigue, tanto che è solo con l'importazione dei gameti che si riesce a soddisfare circa il 95% del fabbisogno nazionale dei cicli di PMA eterologa;

i Paesi da cui l'Italia ha più importato i gameti maschili nell'anno 2018 sono Spagna per il 59,78%, Danimarca per il 19,31%, Svizzera al 17,73%, Grecia e Repubblica Ceca per lo 0,25%, mentre per i gameti femminili i Paesi che hanno più contribuito al fabbisogno sono stati sempre la Spagna per il 91,80%, Grecia per il 7,82%, Svizzera 0,33% e Gran Bretagna 0,05%;

la causa dello scarso contributo interno potrebbe essere legata, secondo gli esperti del Tavolo, alla "completa mancanza" in Italia di una campagna di comunicazione inerente la donazione dei gameti "e, soprattutto, non è stata individuata alcuna forma di incentivo alla donazione, nel rispetto delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti ed escludono qualsiasi forma di indennizzo economico"; nel documento si spiega, ad esempio, come nei paesi da cui vengono acquisiti gli ovociti è stata stabilita una forma di rimborso per le donatrici: in particolare in Spagna tale riconoscimento, stabilito per legge a livello nazionale, è pari a circa 900 euro;

la cessazione, nell'aprile 2014, del divieto alla fecondazione eterologa in Italia, osservano gli esperti italiani di PMA, "ha determinato importanti variazioni nell'attività di molti centri, che hanno dovuto riorganizzare la loro attività per poter effettuare questa procedura. La caduta del divieto tuttavia si è comunque innestata in un quadro normativo di riferimento pensato per trattamenti di PMA omologa, che ha richiesto integrazioni e adattamenti, in particolare per ciò che riguarda le modalità organizzative e inoltre quelle per la selezione dei donatori e i criteri per la donazione. I Centri, prevalentemente privati, che hanno voluto iniziare a offrire trattamenti di PMA eterologa, e qualche regione, che ha voluto offrire anche ai centri pubblici questa possibilità, si sono dovuti organizzare per il reperimento dei gameti con due possibilità: l'acquisizione da donazioni nazionali o l'importazione di gameti da Banche estere";

sulla base di queste considerazioni, il tavolo tecnico PMA Stato Regione ha proposto: 1) organizzazione di adeguate e mirate campagne di comunicazione; 2) attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee, 3) individuazione di forme di ristoro per le donazioni,

impegna il Governo:

ad effettuare un'attenta valutazione delle normative che regolano la donazione di cellule e tessuti, allo scopo di adattare l'applicazione delle stesse alla donazione dei gameti sulla base delle normative nazionali ed europee.

1.0.1

Scalfarotto

Respinto

Dopo l' ***articolo*** aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni a tutela degli interessi dei minori)

1. Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore.

2. Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.»

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero ( **163** )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« *6*. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità, anche all'estero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente ».

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 824.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano ( **245** )

ARTICOLO 1

Art. 1.

1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le stesse pene si applicano anche se il fatto è commesso all'estero ».

_____

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 824.

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO

Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità ( **475** )

ARTICOLI DA 1 A 3

Art. 1.

*(Definizione)*

1. La maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro.

Art. 2.

*(Princìpi e finalità)*

1. Il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i princìpi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17

dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

Art. 3.

*(Introduzione dell'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, in materia di surrogazione di maternità)*

1. Ai fini di cui all'articolo 2 della presente legge, dopo l'articolo 600-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 600-*quinquies*.1. - *(Surrogazione di maternità)* - Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro ».

2. Il reato di surrogazione di maternità di cui all'articolo 600-*quinquies.*1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

3. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

4. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.

---

N.B. Disegno di legge dichiarato assorbito a seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 824.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali: *a*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *b*) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *c*) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; *d*) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni «Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 ( **1230** )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali:

*a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

*b)* Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

*c)* Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;

*d)* Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni « Ukrhydroenergo », il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dal paragrafo 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo I, sezione 1.04, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo VIII, sezione 8.05, dell'Accordo di cui all'articolo1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo III, sezione 3.01, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*.

Art. 3.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Gli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, sono volti a finanziare un progetto di cofinanziamento tra l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), per il sostegno al settore idroelettrico in Ucraina per un valore complessivo pari a 200 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro a carico dello Stato italiano e 100 milioni di euro a valere sulle risorse della BERS.

2. Agli oneri per lo Stato italiano derivanti dagli atti internazionali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel fondo rotativo di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 2014, n. 125.

3. Alle eventuali spese derivanti dal paragrafo 3 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, nonché dall'articolo VIII, sezione 8.04, del terzo degli allegati all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, dall'articolo IX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, e dall'articolo III, sezione 3.02, della Dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 4.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023 ( **1225** )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, in conformità a quanto disposto dall'articolo 62, paragrafo 4, della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

*(Rilascio di licenze globali di progetto)*

1. Le autorizzazioni delle operazioni effettuate nel quadro della Convenzione di cui all'articolo 1 della

presente legge e nei riguardi di operatori di uno Stato parte della stessa, da rilasciare ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, possono assumere la forma di licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della medesima legge.

Art. 4.

Approvato

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

*a)* quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

*b)* quanto a euro 14 milioni per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente previsto dall'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

*c)* quanto a euro 21 milioni per l'anno 2026 ed euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2027, mediante riduzione per euro 21,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Agli eventuali oneri per l'istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione governativa internazionale GCAP nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Agli ulteriori eventuali oneri derivanti dall'articolo 62 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvederà con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.

Approvato

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024 ( **1228** )

ARTICOLI DA 1 A 4

Art. 1.

Approvato

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba d'Egitto sul trasporto internazionale di merci per mezzo di veicoli trainati (rimorchi e semirimorchi) con l'uso di servizi di traghettamento marittimo, fatto a Il Cairo il 22 gennaio 2024.

Art. 2.

Approvato

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua

entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.
Art. 3.
Approvato
*(Clausola di invarianza finanziaria)*
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 4.
Approvato
*(Entrata in vigore)*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016 ( **1229** )
ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato
*(Autorizzazione alla ratifica)*
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016.
Art. 2.
Approvato
*(Ordine di esecuzione)*
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 75 dell'Accordo medesimo.
Art. 3.
Approvato
*(Disposizioni finanziarie)*
1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 7 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale relativo all'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 9.966 annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui all'articolo 11 del medesimo Protocollo, valutati in euro 3.742 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.
Art. 4.
Approvato
*(Entrata in vigore)*
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Allegato B*

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 824 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.
In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.11.
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1230**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
viene confermata la disponibilità delle risorse del Fondo rotativo della cooperazione allo sviluppo richiamate a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame;
in relazione alle condizioni di aiuto, viene confermato che il periodo di grazia consiste nello stabilire che la prima rata della restituzione da parte ucraina della somma a credito sarà dovuta cinque anni dopo la prima erogazione da parte italiana. Viene inoltre precisato che l'elemento dono del credito ( *grant element*) quantificato nel caso di specie al 48 per cento, consiste nella differenza tra due piani di ammortamento: uno cui verrebbe applicato il tasso d'interesse annuale e le condizioni stabiliti sulla base delle attuali condizioni di mercato per crediti commerciali, ed un altro - il caso di specie - in cui il tasso è fisso e sussidiato allo 0 per cento annuo;
viene infine rappresentato che la reintegrazione del Fondo rotativo avverrà, a partire dalla decorrenza del periodo di grazia sopra citato, in 21 rate semestrali di uguale importo, nell'arco complessivo di quindici anni, fatto salvo il caso di mancato o tardivo prelievo del totale della somma a credito, in cui gli importi e le scadenze delle rate di restituzione verranno rimodulati di conseguenza. Viene quindi aggiunto che, in caso di ritardato pagamento da parte del mutuatario, si applicherà un tasso di interesse annuo del 2 per cento,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1225**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1228**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che:
- in relazione agli articoli 7 e 8 dell'Accordo, viene confermato che le disposizioni normative in questione sono coerenti con la legislazione doganale unionale in materia di ammissione temporanea e non determinano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica;
- in relazione all'articolo 9 dell'Accordo, per quanto riguarda l'eventuale partecipazione ai lavori della Commissione Mista, viene precisato che tale attività non determinerà oneri aggiuntivi rispetto ai costi amministrativi già sostenuti per la partecipazione a tavoli negoziali e comitati internazionali: il Governo non ravvisa pertanto l'opportunità di modificare il testo,
esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1229**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

## VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

**Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bizzotto, Bongiorno, Borghese, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, De Rosa, Durigon, Fazzolari, Galliani, Garavaglia, Giacobbe, La Pietra, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Pera, Petrucci, Pucciarelli, Rauti, Rubbia, Sbrollini, Segre, Silvestroni e Sisto.
.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Centinaio, per attività di rappresentanza del

Senato *(fino alle ore 12,30)*; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Scurria e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Malpezzi, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Casini, per attività dell'Unione interparlamentare; La Marca e Ronzulli, per partecipare a un incontro internazionale.

**Disegni di legge, annunzio di presentazione**

Senatori Cantalamessa Gianluca, Bergesio Giorgio Maria, Bizzotto Mara
Riconoscimento della qualifica di pizzaiolo e istituzione dell'albo nazionale dei pizzaioli professionisti (1267)
(presentato in data 16/10/2024).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*
*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*
sen. Boccia Francesco ed altri
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni recanti nuove norme in materia di cittadinanza (1232)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 16/10/2024);
*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*
sen. Romeo Massimiliano ed altri
Istituzione della Giornata nazionale della famiglia (1249)
previ pareri delle Commissioni 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/10/2024);
*2ª Commissione permanente Giustizia*
sen. Verini Walter
Modifica all'articolo 2449 del codice civile, concernente la scelta dei membri degli organi di amministrazione e di controllo nominati dallo Stato o dagli enti pubblici nelle società da essi partecipate (45)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
(assegnato in data 16/10/2024);
*3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa*
dep. Chiesa Paola Maria ed altri
Riconoscimento del relitto del regio sommergibile «Scirè» quale sacrario militare subacqueo (1265)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca

scientifica, spettacolo e sport
*C.1744 approvato dalla Camera dei deputati*
(assegnato in data 16/10/2024);
*6ª Commissione permanente Finanze e tesoro*
sen. Turco Mario
Limiti agli emolumenti dei top manager e agli incarichi di governance nelle società di capitali (1238)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 16/10/2024);
*10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale*
sen. Boccia Francesco ed altri
Modifiche alla legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 (1186)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/10/2024);
*2ª (Giustizia) e 7ª (Cultura, istruzione)*
sen. Verini Walter
Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di riconoscimento del diritto d'autore relativamente alle opere a fumetti (55)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio
(assegnato in data 16/10/2024).
*In sede referente*
*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*
sen. Maiorino Alessandra ed altri
Modifiche agli articoli 72 e 77 della Costituzione in materia di disegni di legge di iniziativa governativa e limiti alla decretazione d'urgenza (1246)
(assegnato in data 16/10/2024);
*1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione*
sen. Mazzella Orfeo
Disposizioni per la sperimentazione del voto elettronico per gli elettori affetti da disabilità motorie e gravi patologie (1250)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 16/10/2024);
*3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa*

Gov. Meloni-I: Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Tajani Antonio, Ministro dell'interno Piantedosi Matteo ed altri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023 (1262)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 16/10/2024).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 16/10/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023" (1225)
(presentato in data 09/09/2024)
In data 16/10/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016" (1229)
(presentato in data 13/09/2024).

**Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento**

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera dell'11 ottobre 2024, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 - la proposta di nomina del professor Ezio Mesini a Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare (n. 55).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 8ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

**Governo, trasmissione di atti e documenti**

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 10 ottobre 2024, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-*ter*, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che sono state autorizzate:
in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2019 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una richiesta di variazione, senza oneri aggiuntivi, in ordine al progetto "Consolidamento e messa in sicurezza del Versante Est del Comune di Aliano" del Comune di Aliano (MT). La predetta comunicazione è trasmessa alla 5a e alla 8a Commissione permanente;
in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, una richiesta di variazione, senza oneri aggiuntivi, in ordine al progetto "Le donne agro-imprenditrici per la sicurezza alimentare: resilienza e sviluppo del sistema alimentare in crisi nella Striscia di Gaza" dell'Associazione Italiana Donne per lo Sviluppo (AIDOS) Onlus. La predetta comunicazione è trasmessa alla 3a, alla 5a e alla 9a Commissione permanente.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 15 ottobre 2024, ha trasmesso l'appendice VI: Tavole di riferimento per le riforme e gli investimenti del Piano strutturale di bilancio di medio

termine - Italia 2025-2029, di cui al capo IV del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024 (*Doc*. CCXXXII, n. 1), già annunciato nella seduta n. 225 del 30 settembre 2024.

Il predetto documento è trasmesso alla 5a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 16 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, le osservazioni formulate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva (UE) 2015/1535, in ordine alla notifica 2024/0414/IT, relativa al provvedimento della regione Veneto recante "Progetti di disciplinari di produzione integrata di fiori commestibili, topinambur, canapa da seme e luppolo e progetti di disciplinari di produzione dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, cereali e carni del sistema di qualità «Qualità verificata» (Legge regionale n. 12/2001)".

La predetta documentazione è deferita alla 4a e alla 9a Commissione permanente (Atto n. 573).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 16 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2025.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (*Doc*. XI, n. 2).

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 10 ottobre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la comunicazione concernente la nomina del dottor Pasquale Pazienza a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale del Gargano (n. 63).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 8a Commissione permanente.

Con lettera in data 14 ottobre 2024, la Presidenza della Regione autonoma della Sardegna, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Regione del 9 ottobre 2024, n. 127, concernente lo scioglimento del Consiglio comunale di Cardedu e la nomina del dottor Adamo Pili a Commissario straordinario per la gestione provvisoria del comune.

**Governo e Commissione europea, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea**

Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel periodo dal 1° al 15 ottobre 2024, ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 - atti e documenti dell'Unione europea.

Nel medesimo periodo, la Commissione europea ha inviato atti e documenti da essa adottati.

L'elenco dei predetti atti e documenti, disponibili presso l'Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea, è trasmesso alle Commissioni permanenti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Spagnolli ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01404 del senatore Alfieri.

Interrogazioni

ZAMBITO - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

la situazione di crisi del comparto conciario del basso Valdarno, in un quadro di profonda contrazione dell'intero settore a livello nazionale, si sta facendo sempre più seria. Nessuna iniziativa del Governo è stata finora assunta per salvaguardare una delle realtà produttive più importanti del Paese operanti nel settore conciario, duramente colpita dalla contrazione della domanda e conseguentemente dal licenziamento di numerosi addetti;

si tratta di una vera e propria crisi strutturale, che sta interessando non solo le grandi aziende del comprensorio del basso Valdarno, ma anche tutta la filiera del settore che va dai contoterzisti, circa il 50 per cento delle aziende del settore, alle piccole e medie imprese, rappresentative nel loro insieme di un comparto composto da circa 500 aziende e 5.000 addetti tra diretti ed indotto;

dai dati della Filctem CGIL provinciale di Pisa, raccolti tra gennaio e settembre 2024, rispettivamente sulla cassa integrazione ordinaria dei settori interessati dalla crisi, concia e calzatura per i diretti, e chimico e metalmeccanico, tra i principali dell'indotto, emerge che risultano coinvolte 432 aziende, con 3.634 addetti interessati, 6.827 settimane richieste e 186 licenziamenti in aziende sopra i 15

dipendenti. Nel fondo di solidarietà bilaterale per l'artigianato (FSBA) sono coinvolte 162 aziende, con 1.265 gli addetti interessati, 2.366 settimane richieste. Alcune aziende artigiane hanno esaurito la cassa integrazione disponibile;
appare necessario avviare tempestivamente un intervento sugli ammortizzatori sociali, in particolare per le imprese sotto i 15 dipendenti, attualmente in grande difficoltà, oltre ad esercitare un costante livello di attenzione per quelle con lavoratori in numero superiore che rientrano negli ammortizzatori;
sia il presidente della Giunta toscana, Eugenio Giani, sia l'assessora regionale, Alessandra Nardini, hanno scritto ai ministri Calderone, Giorgetti e Urso per chiedere l'attivazione di ammortizzatori sociali specifici e richiamare l'attenzione sui problemi nei quali le aziende del settore conciario del basso Valdarno si stanno imbattendo sul fronte della sostenibilità finanziaria e dell'accesso al credito;
a settembre una delegazione composta dalle categorie del settore è stata ricevuta dal ministro Urso senza però particolari esiti,
si chiede di sapere:
quali iniziative intendano assumere i Ministri in indirizzo, per quanto di loro rispettiva competenza, per tutelare e preservare il distretto del basso Valdarno e se intendano attivarsi celermente al fine di riconoscere alle imprese del settore conciario del basso Valdarno una moratoria di due anni sui prestiti bancari in essere, nonché la rimodulazione dei finanziamenti in corso, con il fine di agevolarne la continuità operativa e l'accesso al credito;
se non ritengano necessario predisporre per le imprese rientranti nei codici ATECO 13, 14,15, anche se secondari, con fatturato inferiore a 10 milioni di euro, con meno di 50 dipendenti, che applicano i contratti collettivi nazionali del lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la sospensione dei versamenti contributivi ed erariali a partire dal 1° giugno 2024 e fino al 1° giugno 2025, prevedendo al contempo un rientro graduale dei contributi e delle imposte a partire da giugno 2025 attraverso 4 rate trimestrali a tasso zero;
se non ritengano urgente disporre la reintroduzione per il settore di una cassa integrazione in deroga a valere per tutte le imprese moda per la durata di 6 settimane, nonché di prevedere l'eventuale rifinanziamento degli enti bilaterali;
se intendano attivarsi per il riconoscimento alle imprese del settore della moda di un contributo a fondo perduto finalizzato a rafforzare le posizioni di mercato ed il consolidamento dei progetti d'investimento in *marketing*, digitalizzazione, sostenibilità ambientale e aggregazioni di imprese, e in particolare per il rinnovamento del parco tecnologico delle imprese, per la registrazione di nuovi marchi, per lo sviluppo di indagini di mercato, per consulenza commerciale e consulenza e certificazioni sulla sostenibilità ambientale, nonché per l'implementazione dei processi digitali a favore di imprese che attivino accordi di aggregazione;
se non ritengano opportuno provvedere alla soluzione dell'annosa questione del recupero del credito di imposta per ricerca e sviluppo per le PMI moda per le imprese che, sino alla risoluzione n. 41 del 2022, hanno utilizzato il credito d'imposta campionari in conformità alla circolare del Ministero dello sviluppo economico n. 46586 del 2009 che prevedeva, per i costi di alcune fasi di realizzazione del campionario, l'ammissibilità al credito d'imposta;
se il Ministro delle imprese e del *made in Italy* non ritenga necessario convocare immediatamente un tavolo di crisi presso il dicastero e, quindi, disporre l'esenzione delle quote di partecipazione alle manifestazioni dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE) fino al 31 luglio 2025, nonché assumere ulteriori immediati interventi a favore del settore facendo ricorso al fondo per il *made in Italy* con finanziamenti di liquidità a tasso 0 o calmierato rimborsabili in diverse annualità.
(3-01413)
FREGOLENT, BORGHI Enrico, MUSOLINO, PAITA, RENZI, SBROLLINI, SCALFAROTTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 30 settembre 2024 è stato depositato il Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029 (PSB), all'interno del quale il Governo ha reso noto che "nella manovra di bilancio saranno dunque necessarie misure ulteriori in termini di minori spese o maggiori entrate", di fatto annunciando

come i cittadini italiani, nella prossima manovra di bilancio, saranno costretti a subire un ulteriore aumento della pressione fiscale;
la previsione di alzare la pressione fiscale nei confronti dei cittadini, e in particolare dei lavoratori dipendenti, appare agli interroganti inaccettabile e ingiusta, tanto più grave laddove il Governo ignora del tutto la fondamentale tematica della difesa del potere d'acquisto delle famiglie e dei redditi del ceto medio, che, da solo, continua a farsi carico delle spese pubbliche per la quasi totalità, mentre il Governo continua a tutelare gli evasori introducendo un concordato preventivo che, di fatto, scarica sui lavoratori dipendenti e sulla collettività i costi dell'evasione;
sempre all'interno del PSB si apprende con sconcerto il prossimo "allineamento delle aliquote delle accise per diesel e benzina e/o politiche di riordino delle agevolazioni presenti in materia energetica": in merito al tema dell'accisa sul gasolio il Governo Meloni, con l'articolo 2, del decreto-legge 23 dicembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, con cui è stato eliminato lo sconto sulle accise introdotto dal Governo Draghi, aveva già confermato la volontà di aumentare da subito le accise sui carburanti, ma le risultanze del PSB confermano una sconcertante violazione del programma elettorale del partito di maggioranza, nonché una palese violazione degli interessi economici dei cittadini e di quelli produttivi del Paese;
il PSB non contempla nemmeno l'ipotesi di differenziare tale aumento delle accise, comunque da scongiurare, sulla base dei comparti, dissimulando circa il fatto che l'aumento del costo del carburante per il settore dell'autotrasporto si tradurrà in un ulteriore aumento dei prezzi a detrimento delle famiglie, già martoriate da due anni di inflazione elevata e da un carrello della spesa sempre più costretto ad austerità;
l'aumento delle accise per il gasolio, infatti, secondo l'Unione energie per la mobilità (UNEM) impatterà su 26 milioni di famiglie per circa 2 miliardi di euro, confermando come l'aumento delle accise del gasolio, di fatto, si tradurrà in un costo gravoso e inaccettabile per le famiglie e gli autotrasportatori;
dalle dichiarazioni del Ministro in indirizzo, riportate sugli organi di stampa, si apprende come nelle sue intenzioni (al fine di risparmiare dai 3 ai 4 miliardi) vi sarà un taglio netto delle spese dei dicasteri, per scongiurare tagli ancor più draconiani: la razionalizzazione della spesa pubblica non può in alcun modo impattare sulle prestazioni sociali, né la rassicurazione che "non verranno tagliati i fondi alla sanità" offre garanzia di sorta circa il finanziamento del sistema di istruzione, della ricerca, della sicurezza, della cultura e del *welfare* in generale;
appare surreale che il PSB del Governo e le dichiarazioni del Ministro siano uniformate a criteri di austerità, tanto più se si considera che in questi anni sono stati reintrodotti stipendi (anche molto elevati e per soggetti pensionati) per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) e degli uffici di diretta collaborazione di alcuni dicasteri (Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in particolare, si veda l'articolo 1, comma 36, della legge 30 dicembre 2023, n. 213);
il Ministro in indirizzo, inoltre, da come si apprende da fonti di stampa, ha dichiarato che i valori catastali saranno rivisti al rialzo, prevedendo nei fatti un aumento delle tasse (IMU) per chi ha usufruito dei *bonus* edilizi (non solo nella forma del "superbonus", come inizialmente annunciato): se così fosse, ci si troverebbe dinanzi a un'ulteriore "stangata" per le famiglie e per il ceto medio, nonché ad un vero e proprio tentativo di impoverire famiglie che altra colpa non hanno se non quella di aver beneficiato di detrazioni previste dalla normativa vigente, che al tempo non prospettava in alcun modo l'aumento dei costi indiretti per il mantenimento della casa;
in questo scenario drammatico per famiglie e professionisti già fortemente provati da due anni di inflazione il Governo ha inteso bene di aumentare la pressione fiscale dello 0,7 per cento, confermando come il taglio della spesa pubblica e l'aumento della pressione fiscale ("stelle polari" del Governo Monti, cui l'attuale maggioranza ha ispirato la propria opposizione negli anni) rappresentano priorità ineludibili per la maggioranza, al di là degli *slogan* elettorali e del vittimismo di stampa,
si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo intenda garantire i previsti impegni assunti in sede di Piano strutturale di bilancio di medio termine con le asserite assicurazioni di non aumentare in alcun

modo la pressione fiscale.
(3-01414)
AMIDEI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la strada statale 309 Romea fa parte della strada europea E55 e collega Ravenna a Mestre (di poco meno di 127 chilometri di lunghezza, dei quali 71 attraversano la regione Veneto);
per l'alto numero di incidenti che la caratterizzano è sopranominata la "strada della morte"; le rilevazioni della localizzazione degli incidenti stradali da parte di ACI e di ISTAT evidenziano infatti che questa strada statale è tra le meno sicure d'Italia; la pericolosità è dovuta dall'aumento costante della commistione di traffico leggero e pesante che grava sul non adeguato tratto stradale, dal crescente pendolarismo che determina in alcuni orari della giornata forti criticità nella percorrenza, dall'intersezione con altre strade che la rendono ancora più fragile dal punto di vista della sostenibilità del traffico;
da tempo si dibatte del progetto di realizzazione della Orte-Mestre, seguendo i tracciati della E45, della E55 e della strada statale 309, ed ultimamente, anche a fronte di un rinnovato interessamento da parte della Regione Veneto, di "nuova Romea" o "variante alla Romea", che di fatto consisterebbe nella realizzazione del troncone nord della Orte-Mestre cioè di quel tratto viario della E55 che attualmente insiste sul tracciato esistente della strada statale 309 "Romea"; la Regione Veneto considera questa opera non solo un rafforzamento dell'asse infrastrutturale regionale ma anche il superamento di criticità sempre più legate alla sicurezza in quanto diverrebbe un'autostrada affiancata all'attuale strada statale dedicata essenzialmente al traffico pesante;
sull'opera, già inserita nella legge obiettivo, che nel 2010 ha avuto l'approvazione del progetto preliminare della commissione VIA nazionale e nel 2013 quella dell'allora CIPE, gravano però gli aumenti dei costi di realizzazione e di approvvigionamento dei materiali dovuti anche alle note vicende internazionali tra Russia e Ucraina,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di superare le criticità che da sempre caratterizzano la Romea e se la realizzazione della "nuova Romea" rientri tra le priorità strategiche che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti intende adottare per facilitare lo sviluppo e la sicurezza del territorio.
(3-01415)
(*già* 4-00783)
AMIDEI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la strada statale 434 "Transpolesana", classificata come strada extraurbana principale, è un'importante strada statale che collega Verona a Rovigo. L'asse viario ha una lunghezza di oltre 80 chilometri, con sezione a quattro corsie e con separazione di carreggiata a mezzo di barriera spartitraffico centrale. Il percorso, che inizia a Verona, allacciandosi alla tangenziale tra le uscite dell'autostrada A4 di Verona sud e Verona est, attraversa i comuni della bassa veronese, entra in provincia di Rovigo nel comune di Giacciano con Baruchella, attraversa Badia Polesine, Lendinara, Villamarzana (dove è stato costruito uno svincolo dell'autostrada A13), per terminare in una rotatoria in località Borsea del comune di Rovigo;
l'accordo di programma quadro, sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal presidente della Regione Veneto nel 2001, definito come strumento attuativo dell'intesa istituzionale di programma, prevedeva, all'articolo 2, comma 5, lettera *a)*, la verifica delle condizioni utili per garantire il completamento dell'itinerario europeo E45-E55 mediante la realizzazione dell'asse Ravenna-Venezia, detto "nuova Romea", e delle bretelle di collegamento dell'asse medesimo con la strada statale 434 Transpolesana e con la strada statale 309 "Romea" per la connessione turistica con il parco del delta del Po e con il porto di Chioggia;
inoltre, all'articolo 3, comma 3, lettera *c)*, era previsto che le parti, per quanto concerneva gli ulteriori interventi, si impegnassero ad individuare, attraverso un idoneo percorso negoziale, le condizioni di natura tecnico-procedurale e finanziaria ritenute utili a garantire la realizzazione dell'asse autostradale Ravenna-Venezia "nuova Romea" e delle relative bretelle di collegamento con la strada statale 434 Transpolesana e con la strada statale 309 Romea per la connessione turistica con il parco,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, anche nell'ambito delle iniziative relative alle disponibilità del PNRR e allo sviluppo delle assi infrastrutturali del Paese, non ritenga opportuno procedere verso la realizzazione di questo importante sistema viario.

(3-01416)

(*già* 4-00851)

SIRONI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

il progetto "Life Ursus", promosso nel 1999 dal parco naturale Adamello Brenta insieme alla Provincia autonoma di Trento e ad ISPRA, si è concluso con successo nel 2004 anche grazie ad accordi operativi con le quattro province confinanti e con l'associazione dei cacciatori trentini;

purtroppo, se la risposta degli orsi ha realizzato gli auspici dell'incremento numerico del nucleo di orsi già presenti, altrettanto non si può dire di quella dell'uomo. Non risultano essere state implementate nel corso di questi decenni le misure previste dal progetto originario: a) la dotazione di bidoni della spazzatura anti orso per evitare che, attratti da cibo facile, si avvicinino all'abitato; b) la piantumazione di alberi da frutto nelle zone più interne per indurne la stabilizzazione lontano dall'abitato; c) la creazione di corridoi faunistici per consentire l'esplorazione del territorio e l'espansione per il ricongiungimento di tutte le popolazioni alpine; d) la campagna informativa ed educativa dei residenti, dei turisti e degli avventori;

la pluridecennale inerzia amministrativa ha fatto sì che gli orsi si avvicinassero ai centri abitati, attratti dall'odore dei resti di cibo nella spazzatura e che così divenissero confidenti con l'uomo, creando i presupposti per il verificarsi di situazioni di pericolo più che occasione di danneggiamenti. La cronaca e i *mass media* riportano gli episodi in cui alcuni orsi sono stati coinvolti in situazioni di confidenza e di contatto, anche violento, con esseri umani, dalle dinamiche tuttora da accertare nel dettaglio;

nel tempo sono stati trovati morti, catturati, uccisi o allontanati in strutture diversi orsi;

in data 12 ottobre 2024 l'interrogante si è recata in visita preannunciata al centro di recupero della fauna alpina di Casteller, dove attualmente sono rinchiusi i due orsi "JJ4" e "MJ4", e ha verificato personalmente che il luogo non appare idoneo a garantire condizioni di vita compatibili con la loro natura di animali selvatici: sono costretti in spazi troppo ristretti (0,3 ettari), privati degli stimoli naturali, confinati in condizioni punitive e penalizzanti per un periodo di tempo troppo lungo e ben lungi dall'avere una valenza riabilitativa;

risultano depositati numerosi progetti di autorevoli associazioni ambientaliste per favorire e promuovere il rispetto e la convivenza con la fauna selvatica che popola il territorio;

da colloqui con la cittadinanza e con le associazioni del territorio emerge che è attualmente in corso una strage silenziosa, messa in atto con sistemi di bracconaggio strisciante e abbandono di esche avvelenate, che peraltro mietono vittime tra tutta la fauna indistintamente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, al fine di tutelare l'orso bruno quale bene indisponibile dello Stato, intenda avviare iniziative, di concerto con i competenti enti, per la tutela e la salvaguardia della popolazione degli orsi bruni presente nella provincia di Trento, con particolare riferimento alla creazione di corridoi faunistici per la distribuzione degli orsi nei territori limitrofi per il ricongiungimento con altre popolazioni di orsi, alla piantumazione di alberi da frutto nelle aree più interne, all'immediata fornitura di bidoni anti orso per la raccolta dei rifiuti organici, nonché agli interventi di educazione e di formazione dei cittadini per favorire la convivenza con gli orsi;

se intenda prevedere appositi fondi per finanziare ulteriori specifici progetti, anche sperimentali, di concerto con i competenti enti territoriali, che possano conciliare la conservazione della specie degli orsi bruni e garantire la sicurezza pubblica, ivi compreso l'ampliamento delle aree destinate al contenimento riabilitativo della fauna selvatica presso il centro di Casteller o in altre aree regionali, realizzando areali di contenimento degli orsi confidenti, allo scopo di rieducarli alla selvaticità per poi reinserirli in natura, evitando il trasferimento degli orsi in "parchi zoo" all'estero o in Italia che provocherebbero immani sofferenze psichiche e fisiche agli animali;

se intenda attivare uno specifico tavolo tecnico per la trattazione delle problematiche riguardanti la popolazione plantigrada, coinvolgendo Regioni e Province autonome interessate, enti competenti,

associazioni ambientaliste e associazioni rappresentative delle categorie coinvolte, al fine di garantire il rispetto degli spazi destinati alla fauna selvatica, attivandosi affinché siano disincentivati i comportamenti umani che possono interferire con la vita selvatica degli orsi e mettere in pericolo l'incolumità delle persone (per esempio, la ricerca di *selfie* con l'orso, l'inseguimento degli orsi in auto, l'uso di droni in quota, il mancato rispetto delle aree dove sono presenti mamme orse con cuccioli, la collocazione di esche avvelenate e il bracconaggio).

(3-01417)

UNTERBERGER, SPAGNOLLI, PATTON - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:

l'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, ha recentemente previsto l'erogazione, *una tantum* per l'anno 2024, di un'indennità di importo pari a 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di determinati requisiti di reddito e familiari, da corrispondere insieme alla tredicesima mensilità (detto "bonus Natale");

il *bonus* è erogato sia alle famiglie di conviventi, sia alle famiglie monogenitoriali;

alle prime, se sono sposate, hanno un figlio e un coniuge a carico e un reddito che non supera i 28.000 euro;

ai coniugati sono equiparate soltanto le coppie di conviventi registrate come unioni civili;

quanto ai nuclei monoparentali, stando alla loro determinazione da parte dell'Agenzia delle entrate, questi sussistono qualora il figlio è stato affidato ad un solo genitore, oppure quando un genitore è deceduto o non ha riconosciuto il figlio;

in sostanza, il *bonus* va alle famiglie tradizionali di sposati dove un coniuge, nella maggior parte dei casi la donna, non ha un'occupazione, il che è in netto contrasto con le dichiarazioni del Governo e i *bonus* finalizzati ad incentivare l'occupazione femminile;

i criteri per la definizione delle famiglie monogenitoriali previsti dalla norma escludono la maggior parte dei genitori separati giudizialmente, in quanto l'affidamento esclusivo è una rara eccezione, e non considerano i casi di genitori che vivono separati, come invece dovrebbe essere, ma solo quelli in cui l'altro genitore è venuto a mancare o è rimasto sconosciuto;

tutto ciò nonostante le note difficoltà delle famiglie monogenitoriali, all'interno delle quali un solo reddito, spesso senza il contributo dell'altro genitore che non paga l'assegno di mantenimento, non è sufficiente a coprire le spese della vita quotidiana;

peraltro, a differenza della maggior parte dei Paesi europei, in Italia, se non con l'unica eccezione dell'Alto Adige/Südtirol, non esiste neanche l'istituto dell'anticipazione del contributo al mantenimento da parte dello Stato;

come noto, i contributi pubblici hanno anche la funzione di incentivare comportamenti ritenuti virtuosi;

l'impressione degli interroganti è invece che i criteri che determinano l'accesso al *bonus* siano formulati per restringere il più possibile la platea dei destinatari, disincentivando le donne a ricercare un'occupazione e gli uomini a riconoscere i propri figli, per poi eventualmente convivere con la madre e usufruire dei contributi che le vere famiglie monoparentali non ricevono,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo voglia indicare il numero effettivo dei destinatari del contributo statale, che non può essere quello di 1,1 milioni di lavoratori indicato nella relazione tecnica relativa alla misura, in quanto tiene conto del solo dato reddituale;

se voglia spiegare quale sia il ragionamento che sta alla base della determinazione dei criteri per l'accesso al *bonus*;

se tali criteri sono da considerarsi valevoli anche per le future elargizioni di contributi statali a lavoratori e famiglie.

(3-01418)

FINA, BOCCIA, IRTO, BASSO - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

la piena attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), entro il termine del 2026, rappresenta un obiettivo prioritario ed una sfida per il Paese, indispensabile per mantenere un adeguato il livello di crescita economica e un miglioramento delle condizioni sociali e territoriali, nonché per accrescere la credibilità e il prestigio internazionale dell'Italia;

come evidenziato da più osservatori, il PNRR registra gravi ritardi nell'attuazione degli interventi che mettono purtroppo a forte rischio il raggiungimento degli obiettivi entro il 2026. La fonte informativa primaria per valutare lo stato di avanzamento del PNRR è rappresentata dalla piattaforma "ReGiS", che tuttavia, come evidenziato anche dall'UPB, continua a presentare forti criticità per la presenza di informazioni tra loro non sempre coerenti e per i ritardi che ancora sussistono nella registrazione delle singole operazioni. Il perdurare della mancanza di un'informazione puntuale e precisa sullo stato di attuazione delle diverse missioni di cui è costituito il PNRR è oggetto di reiterate richieste di accesso agli atti (FOIA) all'ispettorato generale per il PNRR. La scelta di non pubblicare o di non aggiornare tempestivamente i dati sulla spesa effettiva dei progetti facilita l'azione del Governo nel non rendere evidenti le situazioni di criticità e i ritardi nell'attuazione del PNRR;

in base ai pochi dati disponibili della piattaforma ReGiS aggiornati al 2 ottobre 2024, emerge che finora l'Italia ha speso soltanto 53,5 miliardi di euro di risorse del PNRR. Questa cifra equivale al 27,5 per cento dei 194,4 miliardi di euro di valore complessivo del piano e quasi al 48 per cento dei circa 113 miliardi erogati finora dalla UE all'Italia. Poco più della metà delle risorse spese fa riferimento a misure già previste prima dell'approvazione del PNRR, il cui finanziamento è stato poi parzialmente incluso nel PNRR. Oltre 27 miliardi di euro, infatti, sono stati spesi per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici (13,9 miliardi) e per vari crediti d'imposta (13,4 miliardi), tra cui quelli per l'ammodernamento tecnologico delle aziende;

per il 2024 il cronoprogramma del PNRR prevede una spesa di circa 44 miliardi di euro. Tra il 1° gennaio e il 2 ottobre 2024 i soldi effettivamente spesi sono stati soltanto 8,9 miliardi di euro, pari a circa il 20 per cento sul totale di spesa annua. Nel giro di tre mesi l'Italia dovrà, pertanto, spendere circa 35 miliardi di euro per rispettare gli impegni di spesa previsti per il 2024. Gli sforzi per i prossimi due anni dovranno essere ancora più significativi dal momento che nel 2025 la spesa programmata è pari a quasi 56 miliardi di euro e nel 2026 a circa 48,6 miliardi;

per l'Italia, come segnalato anche dalla Corte dei conti UE, nel 2026 andranno finalizzati il 62 per cento degli investimenti previsti. Negli ultimi 8 mesi di attuazione del PNRR, da gennaio ad agosto del 2026, saranno poi il 28 per cento le misure da realizzare (*target* e *milestone*), legate al 19 per cento dei fondi da ricevere, con un divario dato sostanzialmente da una concentrazione delle riforme nella parte iniziale del piano;

i ritardi segnalati coinvolgono tutte le missioni del PNRR, ma quelli più significativi, secondo i suddetti dati ReGiS, riguardano la missione 2 ("rivoluzione verde e transizione ecologica"), la missione 5 ("inclusione e coesione") e la missione 1 ("digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo"). La rivoluzione verde e transizione ecologica ricoprono un ruolo importante nel PNRR italiano. A seguito della revisione del PNRR il totale delle risorse relative alla missione 2, rivoluzione verde e transizione ecologica, sono state ridotte di oltre 4 miliardi di euro, attestandosi a 55,53 miliardi di euro, ripartiti in 8,12 miliardi di euro per la missione M2C1, economia circolare e agricoltura sostenibile, in 21,97 miliardi di euro per la missione M2C2, transizione energetica e mobilità sostenibile, in 15,57 miliardi di euro per la missione M2C3, efficienza energetica e riqualificazione degli edifici e in 9,87 miliardi per la missione M2C4, tutela del territorio e della risorsa idrica. Fatta eccezione per la missione M2C3 relativa all'efficientamento energetico e di cui sono presenti il maggior numero di progetti in esecuzione, riconducibili nella quasi totalità a quelli relativi agli interventi di efficienza energetica degli edifici (M2C3I2.1, rafforzamento dell'ecobonus per l'efficienza energetica), le altre componenti della missione, secondo quanto riportato dall'UPB, registrano forti e preoccupanti ritardi;

sulla base dei dati disponibili, nel secondo semestre 2024, ed entro il 31 dicembre, su complessivi 69 "miles & target" da conseguire ben 20 riguardano la missione 2. Secondo i dati dell'UPB, per la missione 2 la spesa effettiva nel 2024 è di 1.04 miliardi rispetto ai 9.81 previsti, pari quindi al 10.6 per

cento della spesa programmata. Nel 2024, sempre riguardo alla missione 2, le sei misure relative, rispettivamente, allo sviluppo del biometano, al rafforzamento della *smart grid*, al potenziamento del parco autobus regionale, all'industria delle batterie, alla capacità produttiva delle rinnovabili, agli investimenti in infrastrutture idriche primarie e per le quali corrispondono risorse per circa 3,1 miliardi, hanno registrato spese per circa 250 milioni, pari solamente quindi all'8 per cento delle risorse previste. Nello specifico, la spesa effettiva della misura relativa al rafforzamento della *smart grid*, per la quale le risorse complessive ammontano a 3,61 miliardi di euro, ad oggi si attesta a 125.9 milioni di euro, pari quindi al 3,49 per cento del totale delle risorse. La spesa relativa allo sviluppo del biometano, per la quale le risorse complessive messe a disposizione dal piano ammontano a 1.9 miliardi di euro, è oggi pari a 0 euro. La spesa effettiva relativa alla realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti, per i quali sono previsti 1,50 miliardi di euro, si attesta a 45,6 milioni di euro, pari quindi al 3 per cento del totale. La spesa relativa alla installazione di 7500 infrastrutture di ricarica elettrica per la quale sono stanziati più di 740 milioni di euro è ferma al palo in attesa dell'aggiudicazione degli appalti;

considerata, pertanto, la necessità e l'urgenza di un'azione di trasparenza e di informazione veritiera sullo stato di attuazione del PNRR e valutato che la sua mancata attuazione rischia di aggravare ulteriormente le problematiche quotidiane di cittadini ed imprese in termini di servizi pubblici, disponibilità di risorse idriche e assetto del territorio a fronte dei cambiamenti climatici e di abbattimento dei costi dell'energia,

si chiede di sapere:

quale sia lo stato attuale relativo all'attuazione di ciascuna delle misure ricomprese nell'ambito della missione 2 e se il Ministro in indirizzo intenda dettagliare i ritardi cumulati per ciascuna misura della missione 2 rispetto agli obiettivi da conseguire, suddivisi anche per ambiti territoriali;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di recuperare i ritardi che si stanno cumulando nell'attuazione degli interventi di competenza e quali misure abbia predisposto o intenda predisporre al fine di garantire l'effettiva attuazione di tutti gli interventi relativi alla missione 2 entro il termine del 2026 e per migliorare le condizioni di cittadini ed imprese sul fronte dei servizi pubblici, delle risorse idriche disponibili, dell'assetto dei territori a fronte dei cambiamenti climatici e di riduzione dei costi dell'energia che per l'Italia sono attualmente i più alti d'Europa;

se non ritenga necessario, per quanto di competenza, contribuire a restituire maggiore trasparenza e fruibilità dei dati relativi all'attuazione della missione 2 del PNRR, stante l'opacità delle informazioni presenti sulla piattaforma ReGiS, e se a tal fine intenda predisporre sul sito *internet* del dicastero una pagina dedicata all'aggiornamento preciso e puntuale sullo stato di avanzamento e attuazione dei singoli progetti del PNRR relativi alla missione 2.

(3-01419)

RUSSO, MALAN, SIGISMONDI, DE PRIAMO, FAROLFI, PETRUCCI, ROSA, TUBETTI - *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:

lo scorso mese di aprile 2024 si è svolta a Torino, presso la reggia di Venaria, la riunione dei Ministri del G7 su clima, energia e ambiente, guidata dalla presidenza italiana, cui hanno partecipato rappresentanti dell'Unione europea, delegati di sei Stati come l'Algeria, Brasile, Azerbaigian, Emirati arabi, Kenya, Mauritania, assieme a nove organizzazioni internazionali, tra cui la Banca africana di sviluppo e l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;

il vertice è stato l'occasione per individuare le azioni da intraprendere contro la crisi climatica, energetica e ambientale in atto;

tra i tanti temi in discussione, l'attenzione è stata posta anche sull'emergenza idrica; in particolare, i Ministri del gruppo dei 7, per la prima volta, hanno assunto un impegno specifico riguardo alla gestione delle risorse idriche riconoscendo l'importanza vitale dell'acqua non solo come risorsa naturale, ma anche come diritto fondamentale per ogni essere umano;

come si evince dal documento finale della riunione è stata istituita la "coalizione del G7 per l'acqua" con il compito di affrontare la crisi idrica globale e portare il tema all'attenzione dell'agenda politica

internazionale;
considerato che prossimamente si terrà a Baku, in Azerbaigian, l'appuntamento con l'edizione n. 29 della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2024 (COP29) per dare vita a un quadro completo su tutti gli impegni definiti per la costruzione di una sostenibilità globale e, soprattutto, per disporre di tutte le informazioni disponibili sulla situazione del pianeta,
si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di promuovere politiche efficienti in materia di gestione idrica in vista della COP29 sui cambiamenti climatici che si svolgerà in autunno in Azerbaigian.
(3-01420)
MAGNI, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
da notizie di stampa sembrerebbe che dopo giorni di riferite forti turbolenze nella maggioranza, il Consiglio dei ministri abbia approvato il testo definitivo della prossima manovra finanziaria. Si tratterebbe, a detta della stampa, di una misura complessiva da 30 miliardi di euro;
il totale complessivo sarebbe frutto anche della decisione di operare tagli lineari alle dotazioni dei Ministeri del 5 per cento e del contributo dovuto dalle banche;
il contributo verrebbe chiesto alle banche italiane, nello specifico, che assisteranno nel 2024 a una crescita dei loro profitti tra i 5 e i 10 miliardi, a dispetto della vicenda dell'Eurotower, arrivando così a incassare qualcosa come 50 miliardi di euro;
proprio sul capitolo delle banche e del contributo previsto, quindi, nelle settimane scorse si era acceso un dibattito, molto interessante, a parere degli interroganti, in quanto finalmente, il Ministro in indirizzo, a fronte della grave situazione di crisi vissuta dal Paese, delle diseguaglianze crescenti, della necessità di preservare i servizi pubblici (la sanità e la scuola prima di tutto) da tagli che porrebbero a repentaglio i livelli essenziali di assistenza, ha paventato la necessità di una tassa per i profitti in eccedenza generati dalle aziende che hanno beneficiato di scenari complicati per la collettività, quale appunto il caso delle banche durante i rialzi dei tassi applicati dalla BCE;
l'aumento dei tassi d'interesse da parte della BCE spingerà infatti anche quest'anno i risultati del settore bancario, che vedrà aumentare i profitti lordi di 5,10 miliardi rispetto ai 40,6 miliardi del 2023, come emerge dal comunicato relativo al rapporto stilato dalla divisione Analisi e ricerche della FABI;
le notizie di stampa all'indomani del Consiglio dei ministri del 15 ottobre riportano che il contributo delle banche altro non sia se non un prestito, un anticipo di cassa, che quindi dovrà essere recuperato. Il contributo trattenuto con il rinvio delle deduzioni, infatti, verrà recuperato gradualmente dalle banche nell'arco del triennio successivo alle due annualità, dunque tra il 2027 e il 2029,
si chiede di sapere quale sia in dettaglio il meccanismo individuato dal Governo da applicare agli istituti bancari e se il Ministro in indirizzo ritenga di poterlo considerare un contributo sufficiente e adeguato alle pesanti situazioni di crisi vissute dal Paese e ai sacrifici che di certo verranno imposti dalla prossima legge di bilancio alle persone e alle famiglie, specie nelle fasce più fragili della popolazione.
(3-01421)
*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*
CROATTI, CASTELLONE, DI GIROLAMO, FLORIDIA Barbara, NAVE, NATURALE, DAMANTE, SIRONI, BEVILACQUA, CATALDI, MARTON, LICHERI Sabrina, PIRRO - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e per la protezione civile e le politiche del mare*. - Premesso che:
nel maggio 2023 la Romagna è stata duramente colpita da un'alluvione che ha causato morte, devastazione, frane, migliaia di persone evacuate, infrastrutture viarie compromesse, molte aziende distrutte;
a seguito di questa alluvione e di altri eventi calamitosi in Sicilia e in Lombardia, nel luglio 2023, la *premier* Meloni ha dichiarato: "l'obiettivo di medio termine che il Governo si dà è quello di superare la logica degli interventi frammentati varando un grande piano di prevenzione idrogeologico" ("ansa.it", 26 luglio 2023);
il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare Musumeci ha spiegato allora che "Il piano

potrebbe vedere la luce nella prima metà del 2024. Ci stanno già lavorando i tecnici della cabina di regia" ("ilfattoquotidiano.it", 21 settembre 2024);
considerato che:
nei giorni scorsi, il ministro Musumeci, all'indomani della terza alluvione in meno di 18 mesi che ha colpito la Romagna, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa che il piano nazionale sul dissesto idrogeologico sarebbe "fermo da cinque mesi nelle strutture del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica" a causa di un esame che "sembra essere particolarmente laborioso" ("ilfattoquotidiano.it", 21 settembre 2024);
notizie di stampa riportano che il piano farebbe parte di un disegno di legge contenente una modifica al testo unico ambientale;
il 25 settembre 2024 il ministro Pichetto Fratin, nel corso del *question time* alla Camera dei deputati, in risposta all'interrogazione dell'on. Fontana sull'argomento, ha affermato: "Non c'è un piano alternativo fermo al MASE, né può definirsi tale una serie di proposte normative che impatterebbero sia sulle competenze del Ministero, sia sulla fase programmatoria, ma, soprattutto, complicherebbero l'attuazione dei piani da parte delle Autorità di bacino",
si chiede di sapere:
a che punto sia l'elaborazione del piano nazionale per il dissesto idrogeologico;
per quale motivo, nonostante gli annunci parlassero di "prima metà del 2024" come data di presentazione del piano, ad oggi non si conosca nulla al riguardo e le notizie riportate dai Ministri in indirizzo siano in contraddizione.
(3-01422)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

MAZZELLA, GUIDOLIN, DAMANTE, LICHERI Sabrina, PIRRO, MARTON, SIRONI, BEVILACQUA, CATALDI, PIRONDINI, LOPREIATO - *Ai Ministri della salute e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
in data 28 giugno 2022, è stato aggiudicato da Infratel S.p.A. al raggruppamento temporaneo di imprese composto da INWIT S.p.A. (mandataria), TIM S.p.A. e Vodafone S.p.A. il bando per la concessione di contributi pubblici nell'ambito del piano "Italia 5G", finalizzato alla realizzazione di nuove infrastrutture di rete in grado di fornire servizi radiomobili con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit al secondo in *downlink* e 30 Mbit al secondo in *uplink*. Il bando prevede la realizzazione di nuovi siti radiomobili 5G, connessi in fibra ottica, nelle aree a fallimento di mercato, i quali dovranno essere completati entro il 2026. Tra le località per le quali è prevista la realizzazione di impianti di telefonia mobile rientra il territorio di Torre Annunziata (Napoli);
nello specifico, l'impianto per il quale la Telebit S.p.A., specializzata in impianti di reti di telecomunicazioni e trasmissione dati, ha richiesto, con nota prot. 1330 del 10 gennaio 2024, l'ospitalità su un immobile comunale situato a Torre Annunziata, in via Piombiera, riguarda la realizzazione di una stazione radio base di INWIT, inclusa nel piano nazionale di ripresa e resilienza;
con delibera di commissione straordinaria n. 36 del 22 febbraio 2024, successivamente rettificata dalla delibera di commissione straordinaria del 12 marzo 2024, è stata dunque concessa in locazione un'area di 100 metri quadri, sita nell'area più ampia del terreno in via Piombiera, di proprietà del Comune di Torre Annunziata, alla società INWIT (locataria) per un periodo di 6 anni rinnovabili;
con prot. n. 34731 del 22 marzo 2024, INWIT ha presentato un'istanza per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni, sulla quale sono ospitati gli impianti di TIM in via Piombiera. Con determinazione dirigenziale dell'area II n. 135/2024 (R.G. 1779/2024) si è conclusa positivamente la conferenza dei servizi istruttoria, la cui indizione era stata richiesta da INWIT, costituendo titolo all'esecuzione dell'intervento, con le prescrizioni previste dai pareri ottenuti. Tuttavia, gli interroganti evidenziano che alla conferenza dei servizi non è stata riconosciuta la possibilità di presentazione dell'ASI (area di sviluppo industriale) sul cui territorio sorgerebbero gli impianti 5G;
il consorzio ASI Napoli, in particolare, provvede: agli studi, ai progetti, alle proposte per promuovere lo sviluppo industriale del comprensorio; all'acquisto di aree ed immobili per l'impianto di singole

aziende e servizi comuni; all'esecuzione ed alla gestione di opere, di attrezzature e di servizi di interesse ed uso comuni; alla costruzione di rustici industriali, centri e servizi commerciali (legge n. 64 del 1986); a vendere o cedere in uso ad imprese industriali le aree e gli immobili che il consorzio abbia, a qualsiasi titolo, acquisito; a promuovere l'espropriazione di aree ed immobili necessari ai fini dell'attrezzatura della zona e della localizzazione industriale; a fornire servizi reali alle imprese;

tuttavia, con ordinanza sindacale n. 11 del 7 ottobre 2024, si è disposto di sospendere, entro 45 giorni dall'adozione del provvedimento, gli effetti autorizzativi della suddetta determinazione dirigenziale n. 135/2024, vietando qualsiasi attività finalizzata alla realizzazione di un'antenna 5G sul sito di proprietà comunale in via Piombiera;

a fronte di un sostanziale malcontento generale da parte dei cittadini residenti nella zona interessata, che esprimono preoccupazioni riguardo ai potenziali danni alla loro salute, si sono registrate manifestazioni di protesta e una petizione finalizzata a contrastare i lavori autorizzati, riferendo la disponibilità ad accettare l'installazione degli impianti 5G in un sito alternativo;

considerato che:

il Consiglio dell'Unione europea, in data 12 luglio 1999, ha emanato la raccomandazione n. 1999/519/CE, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 hertz a 300 gigahertz, affermando l'importanza di proteggere i cittadini dagli effetti negativi sulla salute derivanti dall'esposizione a tali campi e richiedendo agli Stati membri di considerare anche i rischi nel decidere strategie, promuovendo la diffusione delle informazioni sugli effetti e sui provvedimenti di prevenzione adottati;

ai sensi della legge n. 36 del 2001, è stato richiesto al Ministero della salute di promuovere un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e cancerogenesi sperimentale, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'istruzione e dell'università e della ricerca, nonché di avviare campagne di informazione e educazione ambientale. Inoltre, è stato richiesto alle Regioni di contribuire all'approfondimento delle conoscenze scientifiche e ai Comuni di adottare regolamenti per garantire un corretto insediamento scientifico e territoriale degli impianti, al fine di minimizzare l'esposizione ai campi elettromagnetici;

la nota prot. 97373 del 27 aprile 2020 del presidente dell'Istituto nazionale di bioarchitettura evidenzia che le "nuove tecnologie delle radiofrequenze del 5G sono del tutto inesplorate, mancando studi preliminari sulla valutazione del rischio sanitario e per l'ecosistema derivante dall'installazione massiccia e cumulativa di milioni di nuove antenne";

in seguito, la legge n. 214 del 2023 è intervenuta adeguando i limiti dei campi elettromagnetici previsti dalla citata legge n. 36 del 2001;

con delibera di Giunta comunale n. 106 dell'11 giugno 2020, recante la "moratoria per la sperimentazione della tecnologia 5G su tutto il territorio comunale", il Comune di Torre Annunziata ha applicato il principio precauzionale stabilito dall'Unione europea, esprimendo una posizione negativa riguardo all'estensione della nuova tecnologia 5G sul territorio comunale fino a quando non sarà garantita la sua completa sicurezza, in attesa di una nuova classificazione della cancerogenesi da parte dell'International agency for research on cancer,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se considerino opportuna la collocazione di nuovi siti radiomobili 5G in via Piombiera, nel territorio di Torre Annunziata, e se ritengano tutelato il diritto alla salute dei cittadini ivi residenti, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

quali iniziative di competenza intendano intraprendere per garantire una comunicazione efficace e trasparente alla popolazione riguardo ai rischi potenziali associati all'installazione di infrastrutture 5G e alle misure di prevenzione adottate;

in che modo il Ministro della salute preveda di monitorare gli impatti sulla salute pubblica derivanti dall'implementazione della tecnologia 5G e se ritenga di condurre ulteriori studi indipendenti e aggiornamenti periodici sui rischi connessi.

(4-01518)

GASPARRI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il 10 ottobre 2024 si è appreso dell'inchiesta della Procura di Bari nei confronti di un dipendente della banca Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello, successivamente licenziato, che avrebbe effettuato, per circa due anni, oltre 7.000 accessi abusivi ai conti correnti di importanti esponenti politici e istituzionali e di altri cittadini;
oltre alla reiterazione di simili azioni, ciò che desta perplessità e profonda preoccupazione è il fenomeno inquietante di un continuo dossieraggio e il quadro complessivo che emerge da tali episodi;
il dipendente avrebbe effettuato l'accesso ai conti correnti senza una motivazione valida e in assenza di una reale necessità e per tale motivo è impensabile che egli abbia agito individualmente senza alcun controllo;
nel nostro ordinamento, le procedure per l'accesso alle informazioni relative ai conti correnti bancari sono disciplinate dalle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e nel rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell'Unione europea, in vigore in tutti gli Stati membri dal 2018, che dispone circa le modalità in cui le aziende e le altre organizzazioni trattano i dati personali;
il regolamento europeo contempla tre tipi di violazione: della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità e prevede, all'articolo 83, sanzioni pecuniarie fino a 10 milioni di euro per le imprese fino al 2 per cento del fatturato mondiale annuo dell'esercizio precedente;
ogni banca, e in particolare quelle di maggior rilevanza, dovrebbero garantire la *privacy* ai propri clienti;
consta all'interrogante che la banca abbia inviato un comunicato di scuse solo dopo 48 ore dalla conoscenza dei fatti,
si chiede di sapere:
in attesa che dalle indagini in corso emergano ulteriori elementi riguardo a quanto accaduto, se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare disposizioni volte ad evitare che analoghi, gravissimi episodi di accessi abusivi a dati riservati, attività di spionaggio e acquisizione impropria di documenti si reiterino;
se non ritenga di adottare misure urgenti volte a prevedere strumenti efficaci che obblighino a motivare gli accessi ai dati e un'azione coordinata per regolamentare la materia in modo più stringente.
(4-01519)

FREGOLENT, BORGHI Enrico, MUSOLINO, SCALFAROTTO, SBROLLINI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. - Premesso che:
il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, prevedeva che, nell'ambito della disciplina del "*golden power*", si mettesse a regime, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'obbligo di notifica degli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni di controllo, anche da parte di soggetti appartenenti all'Unione europea, in diversi settori strategici;
all'interno dei beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, *ex* articolo 25, comma 1, lett. 0a), rientrano anche le concessioni, comunque affidate, incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica;
l'articolo 26, comma 2, demandava ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dal 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della disposizione), l'individuazione dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara, anche nel caso di affidamento di concessioni, comprese quelle di competenza regionale;
da articoli di stampa apparsi nei giorni scorsi, emerge come siano in corso in alcune regioni, anche di importanza strategica per le dimensioni dei loro bacini idroelettrici, le gare per l'affidamento delle nuove concessioni, scadute e in scadenza;
da più parti si moltiplicano le dichiarazioni preoccupate per la strategicità degli *asset* idroelettrici, tanto in merito all'equilibrio della rete elettrica nazionale che per il contenimento dei costi dell'energia, già assai elevati in Italia rispetto agli altri *partner* europei;
sulle gare in corso già pendono numerosi ricorsi degli attuali gestori che lamentano il mancato riconoscimento del valore delle opere asciutte da riconoscere ai concessionari uscenti,

si chiede di sapere:
se il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge richiamato sia in fase di emanazione, anche al fine di rendere efficaci le disposizioni citate;
quali azioni il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica intenda porre in essere al fine di garantire gli *asset* delle derivazioni idroelettriche, con particolare riferimento alle "grandi derivazioni", di scongiurare o ridurre i contenziosi, inclusi quelli in atto e porre ordine in un settore che, *ope legis*, è ricompreso all'interno dei beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale ai fini dell'applicazione della disciplina del "*golden power*".
(4-01520)

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.